



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Italy - Rural Development Programme (National)

CCI	2014IT06RDNP001
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	IT - National
Periodo di programmazione	2014 - 2020
Autorità di gestione	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
Versione	6.0
Stato versione	Adottato dalla CE
Data dell'ultima modifica	17/10/2018 - 15:36:15 CEST

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE.....	9
1.1. Modifica.....	9
1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013.....	9
1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP.....	9
1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):.....	9
1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	9
1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014.....	9
2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA.....	27
2.1. Zona geografica interessata dal programma.....	27
2.2. Classificazione della regione.....	27
3. VALUTAZIONE EX-ANTE.....	30
3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.....	30
3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.....	36
3.2.1. Adeguatezza dell'analisi del contesto di intervento.....	36
3.2.2. Analisi SWOT.....	37
3.2.3. Complementarietà tra PSRN e PSR regionali.....	37
3.2.4. Definizione della milestones per gli interventi infrastrutturali.....	38
3.2.5. Demarcazione della Sottomisura 04.3 con analoghe misure dei PSR regionali.....	39
3.2.6. Efficienza dell'implementazione della misura "Gestione del rischio".....	39
3.2.7. Governance del sistema di monitoraggio e valutazione.....	40
3.2.8. Implementazione dei sistemi informativi relativi alla misura "Biodiversità".....	40
3.2.9. Miglioramento della descrizione delle misure.....	41
3.2.10. Miglioramento della governance del programma.....	41
3.2.11. Modalità di coinvolgimento del partenariato.....	42
3.2.12. Sistema di monitoraggio.....	43
3.3. Rapporto di valutazione ex-ante.....	43
4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI.....	44
4.1. Analisi SWOT.....	44
4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate.....	44
4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione.....	109
4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione.....	111

4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione.....	114
4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione.....	115
4.1.6. Indicatori comuni di contesto.....	117
4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma.....	126
4.2. Valutazione delle esigenze.....	127
4.2.1. F.01 Dare continuità agli strumenti assicurativi esistenti	128
4.2.2. F.02 Riequilibrio di tipo territoriale, settoriale e dimensionale nella diffusione delle assicurazioni agricole.....	128
4.2.3. F.03 Integrare il sistema di assicurazioni agevolate con strumenti innovativi quali i fondi di mutualizzazione e l'IST	129
4.2.4. F.04 Migliorare l'accesso alla gestione del rischio e potenziare l'offerta di conoscenza e di innovazione	130
4.2.5. F.05 Garantire complementarità tra strategia nazionale e strategie regionali in materia di gestione del rischio.....	130
4.2.6. F.06 Semplificazione e razionalizzazione della gestione dei flussi informativi	131
4.2.7. F.07 Promuovere un modello innovativo integrato di supporto al miglioramento e mantenimento del patrimonio zootecnico	131
4.2.8. F.08 Ristrutturazione, ammodernamento e realizzazione di nuovi sistemi di adduzione e distribuzione, e di invasi artificiali.....	132
5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA	134
5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013	134
5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1	138
5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.....	138
5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.....	139
5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	139
5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	141
5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	142

5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	144
5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013.....	146
5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11).....	148
5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013.....	149
6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE.....	151
6.1. Ulteriori informazioni.....	151
6.2. Condizionalità ex-ante.....	152
6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali.....	189
6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità.....	191
7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI.....	197
7.1. Indicatori.....	197
7.1.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.....	200
7.1.2. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	201
7.1.3. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.....	201
7.2. Indicatori alternativi.....	203
7.2.1. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	204
7.2.2. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.....	205
7.3. Riserva.....	206
8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE.....	207
8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013.....	207
8.2. Descrizione per misura.....	209
8.2.1. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	209
8.2.2. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28).....	224
8.2.3. M16 - Cooperazione (art. 35).....	235

8.2.4. M17 - Gestione del rischio (articolo 36).....	245
9. PIANO DI VALUTAZIONE.....	286
9.1. Obiettivi e scopo	286
9.2. Governance e coordinamento.....	287
9.3. Temi e attività di valutazione.....	291
9.4. Dati e informazioni	293
9.5. Calendario	296
9.6. Comunicazione	296
9.7. Risorse.....	298
10. PIANO DI FINANZIAMENTO	299
10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)	299
10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013	300
10.3. Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2020).....	301
10.3.1. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	301
10.3.2. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	302
10.3.3. M16 - Cooperazione (art. 35).....	303
10.3.4. M17 - Gestione del rischio (articolo 36).....	304
10.3.5. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54).....	305
10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma.....	306
11. PIANO DI INDICATORI.....	307
11.1. Piano di indicatori	307
11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.....	307
11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.....	310
11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.....	312
11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	314
11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	316
11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	321
11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente).....	325

11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi.....	326
11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici	327
11.4.1. Terreni agricoli.....	327
11.4.2. Aree forestali.....	329
11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma	330
12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO	331
12.1. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	331
12.2. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	331
12.3. M16 - Cooperazione (art. 35).....	331
12.4. M17 - Gestione del rischio (articolo 36).....	332
12.5. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54).....	332
13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO	333
13.1. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	334
13.2. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	334
13.3. M16 - Cooperazione (art. 35).....	334
13.4. M17 - Gestione del rischio (articolo 36).....	335
14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ.....	336
14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:	336
14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune	336
14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi	337
14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE	338
15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	339
15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.....	339
15.1.1. Autorità	339
15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami	339
15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza.....	342
15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014	343

15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE.....	344
15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	344
15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	346
16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER	350
16.1. Avviamento di uno sportello online sulla gestione del rischio all'interno del sito internet della Rete Rurale Nazionale e di un indirizzo email per fornire agli stakeholders la possibilità di contribuire al dibattito in maniera continuativa.	350
16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	350
16.1.2. Sintesi dei risultati.....	350
16.2. Convocazione del Tavolo di Partenariato sul Programma di sviluppo rurale nazionale (13 giugno 2014).	350
16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	350
16.2.2. Sintesi dei risultati.....	350
16.3. Convocazione del Tavolo di Partenariato sulla gestione del rischio in agricoltura (12 dicembre 2013).	350
16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	350
16.3.2. Sintesi dei risultati.....	351
16.4. Incontri a cadenza mensile durante i primi 6 mesi del 2014 di Gruppi di lavoro tecnici sulle linee d'intervento del PSRN.	351
16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	351
16.4.2. Sintesi dei risultati.....	351
16.5. Incontri di coordinamento tecnico-istituzionale Mipaaf-Regioni e Province autonome con cadenza mensile.	351
16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	351
16.5.2. Sintesi dei risultati.....	351
16.6. Interviste con le aziende e i portatori d'interesse per la definizione dell'analisi di contesto e le strategie da mettere in atto in materia di gestione del rischio.	352
16.6.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	352
16.6.2. Sintesi dei risultati.....	352
16.7. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni	352
17. RETE RURALE NAZIONALE	353
17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN)...	353
17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del	

regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete.....	353
17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma.....	354
17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN	354
18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE.....	355
18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR.....	355
18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno.....	355
19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	356
19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura.....	356
19.2. Tabella di riporto indicativa.....	356
20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI.....	357
Documenti.....	358

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (National)

1.1. Modifica

1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013

c. Decisione a norma dell'articolo 11, lettera b)

1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP

1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):

1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1.1.4.1. Data

12-09-2018

1.1.4.2. Parere del comitato di monitoraggio

Parere positivo acquisito con procedura scritta avviata in data 2 agosto 2018 con nota n. 23975 e conclusasi in data 12 settembre con nota n. 26166.

1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

1.1.5.1. Modifica n. 1 - Modifica al Capitolo 8, Paragrafo 8.1 e Paragrafo 8.2.4.1

1.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nella versione attuale del PSRN è inserita la definizione del Piano assicurativo agricolo annuale

(PAAN), di cui all'art. 4 del D.Lgs.n.102/2004. Tale articolo è stato modificato dal D.Lgs. 32/2018 con l'introduzione, a partire dalla campagna 2019, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) in sostituzione del Piano assicurativo agricolo annuale, con la finalità di promuovere interventi più strategici e sinergici fra gli strumenti di gestione del rischio, nell'ottica di un'azione coordinata fra strumenti assicurativi tradizionali, polizze innovative, fondi di mutualità e interventi compensativi ex-post. Inoltre, nel PSRN è riportata la definizione di Piano Assicurativo Individuale. Al riguardo si evidenzia che il provvedimento nazionale di istituzione del PAI - DM 12 gennaio 2015, n.162 – per sua natura è oggetto di aggiornamenti e revisioni anche al fine di ridurre gli oneri a carico degli agricoltori e di semplificare le procedure amministrative inerenti la sottomisura 17.1.

Con riferimento al punto b), inerente le sottomisure 17.1 e 17.2, il testo attuale non ricomprende la nuova soglia minima di danno introdotta dal Reg. (UE) n. 2393/2017 per la sottomisura 17.1.

In aggiunta, il testo attuale del Programma non contempla la possibilità per l'Organismo pagatore di erogare contributi a soggetti diversi dai beneficiari ai sensi delle indicazioni fornite dai servizi comunitari nelle riunioni del Comitato di Sviluppo Rurale del 4 ottobre e 6 dicembre 2017 e alle condizioni stabilite dalla Fiche di misura 17. Infine, il PSRN non prevede attualmente la possibilità di attivare uno strumento di stabilizzazione del reddito per settore specifico.

Soluzione proposta

Riguardo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 32/2018 si propone di integrare la definizione di “Piano assicurativo agricolo annuale” inserendo il “Piano di gestione dei rischi in agricoltura”, a partire dal 2019. Con riferimento alla definizione di “Piano Assicurativo Individuale”, tenuto conto del limite stabilito dalla norma unionale di riferimento alle modifiche annuali dei PSR e per non generare oneri aggiuntivi allo Stato membro e alla Commissione Europea, si propone di modificare il testo introducendo, in sostituzione, il riferimento alla relativa normativa nazionale.

Si propone, inoltre, una correzione del testo del paragrafo che ricomprenda i livelli di soglia minima di danno previsti dal Reg. (UE) n. 1305/2013 a seguito dell'entrata in vigore del Reg. (UE) n. 2393/2017. Si aggiunge, inoltre, oltre il riferimento ai “periti assicurativi”, il riferimento ai “periti iscritti agli albi e incaricati dal Fondo di mutualità secondo le norme vigenti” al fine di ricomprendere casistiche riferite ai Fondi di mutualità.

In aggiunta, si propone l'introduzione in tale sezione generale riferita a più sottomisure di un apposito *punto c) Pagamenti a soggetti diversi dai beneficiari* per prevedere la possibilità di surrogazione in conformità alle condizioni stabilite dai servizi comunitari nel corso delle riunioni del Comitato di Sviluppo rurale e alle condizioni stabilite dalla Fiche di misura 17.

Infine si propone, in linea con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 come modificato dal Reg. (UE) n. 2393/2017, l'attivazione di uno strumento di stabilizzazione del reddito per settore specifico.

1.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche sono state effettuate in recepimento delle modifiche alla normativa unionale e nazionale.

1.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Nessuna modifica degli indicatori

1.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Nessuna modifica dell'Accordo di partenariato

1.1.5.2. Modifica n. 2 - Modifiche al Capitolo 8 - Sottomisura 17.1- Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

1.1.5.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il mercato assicurativo agevolato relativo al comparto agricolo ha manifestato, nell'ultimo triennio, evidenti segnali di sofferenza dovuti soprattutto al calo della richiesta di coperture assicurative contro i danni alle colture, che, in Italia, rappresentano più del 70% della domanda assicurativa agevolata complessiva.

Tra le ragioni alla base della disaffezione degli agricoltori rientrano la soglia minima di danno del 30%, considerata dagli operatori troppo elevata, e un tasso di contribuzione pubblica del 65%, valutato non vantaggioso soprattutto dalle piccole aziende.

Al contempo, appare necessario introdurre una gradualità nel calcolo della contribuzione pubblica in conformità agli obiettivi della sottomisura, volti ad incentivare la sottoscrizione di polizze che coprono un maggior numero di rischi. In tal senso, si prevede la possibilità, in sede di redazione del Piano annuale, di applicare una percentuale di contribuzione fino al 65% per le tipologie di polizza che coprono un numero di rischi inferiore a tre.

In aggiunta, uno dei criteri di ammissibilità soggettivi dei beneficiari fa riferimento alla qualifica di agricoltore attivo, la cui definizione è stata interessata dalle modifiche operate dal Reg. (UE) n.2393/2017 (modifica dell'art. 36, paragrafo 2, del Reg. 1305/2013). È quindi necessario rimandare alla normativa nazionale di recepimento della modifica.

Inoltre, nel testo attuale del Programma è indicato che il confronto tra il danno rilevato in campo e la soglia di riferimento, ai fini dell'attivazione del risarcimento, è svolto dal perito incaricato dalla Compagnia e non dalla Compagnia stessa. Al contempo, nella versione attuale è indicato che i prezzi unitari di mercato sono pubblicati annualmente dal Mipaaf.

Al riguardo, i prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, sono stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA. Tali prezzi sono approvati annualmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Riguardo la modifica della normativa nazionale, nella versione attuale del PSRN, ai paragrafi 8.2.4.3.1.6 - Condizioni di ammissibilità e 8.2.4.3.1.11 - Informazioni specifiche della misura si fa riferimento al Piano assicurativo agricolo annuale (PAAN), di cui all'art. 4 del D.Lgs.n.102/2004. Tale articolo è stato modificato dal D.Lgs. 32/2018 con l'introduzione dal 2019 del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) in sostituzione del Piano assicurativo agricolo annuale, con la finalità di promuovere interventi più strategici e sinergici fra gli strumenti di gestione del rischio, nell'ottica di un'azione coordinata fra strumenti assicurativi tradizionali, polizze innovative, fondi di mutualità e interventi compensativi ex-post.

Inoltre, al paragrafo 8.2.4.3.1.1 - Descrizione del tipo di intervento, il PSRN fa riferimento ai Consorzi di Difesa di cui all'art. 11 del D.Lgs. 102/2004. Anche tale articolo è stato oggetto di modifica da parte del D.Lgs. 32/2018 che ha introdotto gli "Organismi collettivi di difesa" in sostituzione dei suddetti Consorzi di difesa.

Nel paragrafo 8.2.4.3.1.9.2 - Misure di attenuazione, invece, è riportato il riferimento al decreto ministeriale inerente il regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale, adottato nel 2015. Il suddetto provvedimento, pubblicato secondo le disposizioni normative in vigore, per sua natura, è soggetto ad aggiornamenti e modifiche che comporterebbero, di fatto, una revisione del programma, sulla base dell'art. 11 del Reg. (UE) n.1305/2013, generando oneri aggiuntivi a carico dello Stato Membro e della Commissione europea.

Il paragrafo 8.2.4.3.1.11 contiene il riferimento all'attivazione, nel periodo 2014-2020, delle assicurazioni agevolate e dei fondi di mutualizzazione sono nell'ambito del PSRN e non in quello dell'OCM. A partire dal 2019, si prevede invece la possibilità di attivare i Fondi di mutualizzazione anche nell'ambito della Strategia Nazionale OCM Ortofrutta. Si rende necessario, quindi, un adeguamento del testo del Programma.

In ultimo, attualmente il PSRN, al fine di evitare il doppio finanziamento, prevede meccanismi volti a garantire che non si verifichino sovracompenzazioni con i premi per l'assicurazione dei raccolti di uva da vino, disponibili nel contesto dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) Vino.

A partire dal 2019, la proposta nazionale prevede la migrazione della misura relativa alle assicurazioni dei raccolti di uva da vino dall'ambito OCM a quello dello Sviluppo Rurale.

Con riferimento alla semplificazione e riduzione degli oneri a carico dei beneficiari e ad una maggiore comprensibilità del testo, l'attuale formulazione del PSRN, sia nel paragrafo relativo agli Altri obblighi, sia in quello relativo al metodo per il calcolo dell'importo, prevede che *"Per ciascun prodotto/tipologia colturale/allevamento, le quantità assicurabili sono quelle realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati e non devono essere superiori alla produzione media annua calcolata sulla base della produzione ottenuta negli ultimi tre anni ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa"*.

Tale frase è finalizzata a specificare che la quantità assicurabile da parte dell'agricoltore in un

determinato anno deve essere riferita alla produzione realmente ottenibile dall'appezzamento ovvero ai capi assicurati. In tal senso, tenuto conto degli andamenti produttivi, delle specifiche caratteristiche varietali, delle migliorie tecnologiche e delle variazioni delle tecniche colturali (es. passaggio da asciutto ad irriguo), la quantità assicurabile in un determinato anno può variare rispetto alla produzione media calcolata sul triennio o sul quinquennio. Al contempo, però, la determinazione del valore assicurabile deve tener conto del prezzo unitario di riferimento approvato annualmente dal Mipaaf e della produzione storica dell'agricoltore.

L'attuale formulazione del testo, però, non appare chiara e pertanto può indurre confusione nei potenziali beneficiari.

Inoltre, le modalità di calcolo dei valori assicurabili comportano appesantimenti burocratici e oneri a carico dei beneficiari.

In aggiunta, la versione corrente del PSRN stabilisce che il calcolo della perdita di produzione debba essere effettuato in campo da un perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione il quale "stima la quantità di prodotto commercializzabile presente in campo e la confronta con la produzione assicurata dal beneficiario per prodotto/Comune...; la differenza rappresenta la mancata produzione (resa)". Di fatto, la mancata produzione viene comunicata dal perito alla Compagnia, ed il calcolo del superamento della soglia per stabilire se attivare il risarcimento è svolto dalla Compagnia.

Infine, la previsione di una stima peritale presenta costi che incidono sul prezzo delle polizze, generando oneri aggiuntivi per il beneficiario.

Soluzione proposta

Sulla base di quanto previsto dal Reg. (UE) n.2393/2017 che modifica il Reg. (UE) n.1305/2013, un abbassamento al 20% della soglia minima di danno ed un aumento del massimale di contribuzione pubblica al 70% consentirebbe di incentivare il ricorso a forme di assicurazione agevolata da parte degli agricoltori. Per le polizze che coprono un numero di rischi inferiore a tre, al fine di incentivare la sottoscrizione di polizze multirischio, la percentuale di contribuzione può essere graduata in sede di Piano annuale, fino ad un massimale del 65%. Si specifica, inoltre, che le operazioni che contemplano la nuova soglia di danno saranno ammissibili a partire dal 1° gennaio 2018, mentre il tasso di contribuzione del 70% potrà essere applicato, previa notifica alla Commissione Europea ufficiale via SFC della presente modifica, in seno all'avviso pubblico relativo alla campagna assicurativa 2018. Si specifica, altresì, che il risarcimento è erogato dalla Compagnia se il danno supera la soglia stabilita all'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che i prezzi unitari di riferimento sono approvati dal Mipaaf. Riguardo il criterio di ammissibilità soggettivo connesso alla figura di agricoltore attivo, a seguito delle modifiche introdotte dal Reg. (UE) n.2393/2017, si rimanda alla normativa nazionale di riferimento.

Riguardo le modifiche introdotte nella normativa nazionale si propone, a seguito alla modifica degli artt. 4 e 11 del D.Lgs.n.102/2004, di modificare la definizione di "Piano assicurativo agricolo annuale" in "Piano annuale", nonché il riferimento all'"Organismo collettivo di difesa" in sostituzione dei Consorzi di difesa; di eliminare il riferimento al decreto adottato nel 2015 introducendo il rimando ai provvedimenti ministeriali relativi al regime di condizionalità e di eliminare la demarcazione tra gli interventi dell'OCM Vino e dello Sviluppo Rurale attraverso l'inserimento di una frase che non preveda

più alcun tipo di demarcazione laddove la misura dovesse essere attuata interamente in ambito di Sviluppo Rurale.

Si adegua, inoltre, il testo del Programma relativamente alla possibilità di attivare i fondi di mutualizzazione non solo in ambito PSRN, con l'aggiunta della seguente frase: "A partire dall'annualità 2019 è prevista la possibilità di finanziare i Fondi di mutualizzazione nell'ambito della Strategia nazionale OCM Ortofrutta".

Con riferimento alla semplificazione, alla riduzione degli oneri a carico dei beneficiari e per una maggiore comprensibilità del testo, la proposta in esame è finalizzata a specificare il riferimento al soggetto deputato al calcolo del superamento della soglia di danno. Inoltre, ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, si specifica che l'Amministrazione procede a riportare il valore della produzione assicurata al massimo al valore medio delle produzioni ottenute nel triennio precedente, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa dell'agricoltore. In aggiunta, si propone di utilizzare Valori Standard di riferimento per la determinazione dei valori assicurabili, ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno.

Si propone, infine, di introdurre la possibilità di utilizzo di indici per il calcolo della produzione media annua che è stata distrutta, ai sensi del Reg.(UE) n.1305/2013, nel rispetto di quanto previsto dalla *Measure fiche Risk Management*.

1.1.5.2.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte sono finalizzate ad incentivare maggiormente il ricorso alle assicurazioni di tipo agevolato e potenziare la forma di tutela dell'agricoltore e delle sue produzioni, oltre che ad una semplificazione delle procedure volte a ridurre gli oneri a carico degli agricoltori. Le modifiche sono, inoltre, finalizzate ad adeguare il Programma all'evoluzione della normativa nazionale e ad una maggiore chiarezza/comprensibilità del testo.

1.1.5.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Nessuna modifica degli indicatori

1.1.5.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Nessuna modifica dell'Accordo di partenariato

1.1.5.3. Modifica n. 3 - Modifiche al Capitolo 8 - Sottomisura 17.2 – Fondi di mutualizzazione

1.1.5.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

In conformità a quanto specificato per la sottomisura 17.1, anche per la sottomisura 17.2 la percentuale di contribuzione del 65% non appare vantaggiosa per gli operatori del settore e potrebbe determinare un disinteresse verso i nuovi strumenti di gestione del rischio. Al contempo, per tale sottomisura non appare opportuno introdurre, in questa fase, alcun meccanismo di gradualità nel calcolo della contribuzione pubblica al fine di incentivarne l'avvio.

Inoltre, anche per la sottomisura 17.2 uno dei criteri di ammissibilità soggettivi dei beneficiari fa riferimento alla qualifica di agricoltore attivo, la cui definizione è stata interessata dalle modifiche operate dal Reg. (UE) n.2393/2017 (modifica dell'art. 36, paragrafo 2, del Reg. 1305/2013). È quindi necessario rimandare alla normativa nazionale di recepimento della modifica.

In riferimento ai fondi di mutualizzazione, attualmente il PSRN individua le spese eleggibili al sostegno pubblico in linea con quanto previsto dall'art. 38 del Reg. (UE) n. 1305/2013, in base ai quali i contributi pubblici possono coprire soltanto le spese amministrative di costituzione del fondo, gli importi versati dal fondo a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo.

L'adesione delle imprese agricole ad un fondo comporta, quindi, ad oggi, l'onere per gli agricoltori di versare una quota significativa di partecipazione, a titolo di capitalizzazione iniziale e di eventuali integrazioni di pagamento annuali. Ciò risulta troppo oneroso per gli agricoltori, disincentivando il ricorso a tale strumento in molte realtà del territorio italiano e riducendo, al contempo, la sostenibilità finanziaria dei fondi.

Riguardo la modifica della normativa nazionale (modifica da parte del D.Lgs. 32/2018, riferimento al decreto ministeriale inerente il regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, proposta nazionale che prevede la migrazione della misura relativa alle assicurazioni dei raccolti di uva da vino dall'ambito OCM a quello dello Sviluppo Rurale e possibilità di finanziare i Fondi di mutualizzazione nell'ambito della Strategia nazionale OCM Ortofrutta) e le modalità di adozione dei prezzi unitari di riferimento, si rimanda a quanto specificato nella Modifica n.2.

Con riferimento alla semplificazione e riduzione degli oneri a carico dei beneficiari e ad una maggiore comprensibilità del testo, l'attuale formulazione del PSRN, sia nel paragrafo relativo alle condizioni di ammissibilità, sia in quello relativo al metodo per il calcolo dell'importo, prevede che *“Per ciascun prodotto/tipologia colturale/allevamento, le quantità oggetto di protezione da parte del fondo sono quelle realmente ottenibili dagli appezzamenti protetti, e non devono essere superiori alla produzione media annua calcolata sulla base della produzione ottenuta negli ultimi tre anni ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa”*.

Tale frase è finalizzata a specificare che la quantità oggetto di protezione da parte del fondo in un determinato anno deve essere riferita alla produzione realmente ottenibile dall'appezzamento (e capi) oggetto di protezione. In tal senso, tenuto conto degli andamenti produttivi, delle specifiche caratteristiche varietali, delle migliorie tecnologiche e delle variazioni delle tecniche colturali (es. passaggio da asciutto ad irriguo), la quantità proteggibile in un determinato anno può variare rispetto alla produzione media calcolata sul triennio o sul quinquennio. Al contempo, però, la determinazione del valore oggetto di protezione deve tenere conto del prezzo unitario di riferimento e della produzione storica dell'agricoltore.

L'attuale formulazione del testo, però, non appare chiara e pertanto può indurre confusione nei potenziali beneficiari.

Inoltre, le modalità di calcolo dei valori proteggibili comportano appesantimenti burocratici e oneri a carico dei beneficiari.

Al contempo, l'ampliamento delle voci di costo ammissibili deve essere tenuto in considerazione nel calcolo della spesa ammessa di cui al paragrafo 8.2.4.3.2.10.

In aggiunta, la versione corrente del PSRN stabilisce che il calcolo della perdita di produzione debba essere effettuato in campo da un perito il quale *“stima la quantità di prodotto commercializzabile presente in campo e la confronta con la produzione assicurata dal beneficiario per prodotto/Comune...; la differenza rappresenta la mancata produzione (resa)..”*. Di fatto, la mancata produzione viene comunicata dal perito al Fondo, ed il calcolo del superamento della soglia per stabilire se attivare il risarcimento è svolto da quest'ultimo.

Inoltre, attualmente il PSRN prevede che, ai fini del calcolo delle perdite di produzione, la stima della perdita economica sia condotta da un tecnico (perito), nominato dall'Autorità di gestione, su richiesta del fondo di mutualizzazione.

Infine, la previsione di una stima peritale presenta costi che incidono sul prezzo delle polizze, generando oneri aggiuntivi per il beneficiario.

Con riferimento alla sostenibilità del Fondo, la fiche della misura 17 stabilisce che i mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi debbano avere durata minima di un anno e massima di cinque anni. In ottemperanza a tale disposizione, nel PSRN è stata stabilita una durata minima di un anno e una durata massima di due anni. Tale previsione, tuttavia, può inficiare la sostenibilità economico-finanziaria dei fondi di mutualizzazione, limitandone la capacità di intervento, poiché fissa dei limiti temporali di rientro dalla posizione debitoria eccessivamente stringenti.

Soluzione proposta

Si propone di aumentare il massimale di contribuzione pubblica al 70% per consentire di incentivare la costituzione dei fondi ed una maggiore sostenibilità finanziaria.

Riguardo il criterio di ammissibilità soggettivo connesso alla figura di agricoltore attivo, a seguito delle

modifiche introdotte dal Reg. (UE) n.2393/2017, si rimanda alla normativa nazionale di riferimento.

Al fine di rendere maggiormente appetibile la sottomisura per i potenziali beneficiari e di aumentare la sostenibilità finanziaria dei fondi, si propone la modifica del PSRN, in recepimento delle modifiche apportate al Reg. (UE) n. 1305/2013 dal Reg. (UE) n. 2393/2017. La modifica proposta amplia le tipologie di costi ammissibili ai contributi finanziari di cui all'art. 36, par. 1, lett. b) comprendendo il capitale iniziale e le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo. Inoltre, in linea con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2393/2017, viene introdotta la specifica secondo cui *“il sostegno relativo agli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito per le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo e per il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione”*.

Riguardo la proposta di modifica in recepimento delle variazioni alla normativa nazionale e alle modalità di adozione dei prezzi unitari di riferimento, si rimanda a quanto specificato nella Modifica n.2.

Con riferimento alla semplificazione, riduzione degli oneri a carico dei beneficiari e ad una maggiore comprensibilità del testo, la proposta in esame è finalizzata a specificare meglio le condizioni di ammissibilità, a chiarire il soggetto deputato al calcolo del superamento della soglia di danno, ad aggiornare il metodo di calcolo dell'importo da ammettere a sostegno e a specificare che, ai fini del calcolo del predetto importo, l'Amministrazione procede a riportare il valore della produzione oggetto di protezione al massimo al valore medio delle produzioni ottenute nel triennio precedente, ovvero negli ultimi cinque anni, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa dell'agricoltore.

Al fine di snellire le procedure amministrative, si propone in alternativa al metodo descritto, di utilizzare Valori Standard di riferimento per la determinazione dei valori proteggibili ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno.

Inoltre, al fine di apportare una maggiore semplificazione nella gestione della misura e di evitare appesantimenti burocratici, si propone di modificare il Programma inserendo la possibilità per il soggetto gestore del fondo di nominare il perito incaricato della stima della perdita economica. In merito, si propone l'aggiunta, tra i rischi di attuazione delle misure, del riferimento alla nomina del tecnico (perito) da parte del Soggetto gestore del fondo e l'aggiunta tra le misure di attenuazione del riferimento alle Linee Guida dell'AdG per la nomina dei tecnici (periti). Si propone, infine, di introdurre la possibilità di utilizzo di indici per il calcolo della produzione media annua che è stata distrutta ai sensi del Reg.(UE) n.1305/2013, nel rispetto di quanto previsto dalla *Measure fiche Risk Management*.

Con riferimento alla sostenibilità del Fondo, la modifica proposta estende a cinque anni il limite temporale di durata dei mutui commerciali, consentendo un rientro più graduale dalla posizione debitoria a vantaggio della sostenibilità economico-finanziaria del fondo.

1.1.5.3.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte sono finalizzate a potenziare la forma di tutela dell'agricoltore e delle sue produzioni e ad incentivare il ricorso degli agricoltori agli strumenti innovativi di gestione del rischio. Le soluzioni proposte sono, inoltre, volte ad accrescere la capacità del fondo di erogare indennizzi preservando l'equilibrio economico-finanziario, oltre che ad una maggiore semplificazione nell'attuazione della sottomisura e uno snellimento burocratico.

L'ampliamento delle tipologie di costi ammissibili favorirebbe la costituzione dei fondi e la loro sostenibilità finanziaria nel tempo. Le modifiche sono, inoltre, finalizzate ad adeguare il Programma all'evoluzione della normativa nazionale e ad una maggiore chiarezza e comprensibilità del testo.

1.1.5.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Nessuna modifica degli indicatori

1.1.5.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Nessuna modifica dell'Accordo di partenariato

1.1.5.4. Modifica n. 4 - Modifiche al Capitolo 8 e Allegato M17 - Sottomisura 17.3 - IST: Strumento di stabilizzazione del reddito

1.1.5.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

In conformità a quanto specificato per la sottomisura 17.1, anche per la sottomisura 17.3 la percentuale di contribuzione del 65% non appare vantaggiosa per gli operatori del settore e potrebbe determinare un disinteresse verso i nuovi strumenti di gestione del rischio. Per tale sottomisura, invece, non appare opportuno introdurre, in questa fase, alcun meccanismo di gradualità nel calcolo della contribuzione pubblica al fine di incentivarne l'avvio.

Anche per la sottomisura 17.3 uno dei criteri soggettivi di ammissibilità dei beneficiari fa riferimento alla qualifica di agricoltore attivo, la cui definizione è stata interessata dalle modifiche operate dal Reg. (UE) n.2393/2017 (modifica dell'art. 36, paragrafo 2, del Reg. 1305/2013). È quindi necessario rimandare alla normativa nazionale di recepimento della modifica.

Come già evidenziato per la sottomisura 17.2, anche per la 17.3 attualmente il PSRN individua le spese eleggibili al sostegno pubblico in linea con quanto previsto dall'art. 39 del Reg. (UE) n. 1305/2013, in base al quale i contributi pubblici possono coprire soltanto le spese amministrative di costituzione del fondo, gli importi versati dal fondo a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori e gli interessi

sui mutui commerciali contratti dal fondo.

L'adesione delle imprese agricole ad un fondo comporta, quindi, ad oggi, l'onere per gli agricoltori di versare una quota significativa di partecipazione, a titolo di capitalizzazione iniziale e di eventuali integrazioni di pagamento annuali. Ciò risulta troppo oneroso per gli agricoltori, disincentivando il ricorso a tale strumento in molte realtà del territorio italiano e riducendo, al contempo, la sostenibilità finanziaria dei fondi.

Attualmente il PSRN non prevede, inoltre, tra gli strumenti di gestione del rischio, la possibilità di attuare un fondo che tenga conto delle differenze settoriali. Gli agricoltori di alcuni settori, però, sono più di altri esposti a rischi economici per effetto degli sviluppi di mercato. In particolare, alcuni settori specifici sono maggiormente sottoposti al rischio di perdite di reddito a causa di una maggiore volatilità dei prezzi, con un impatto economico significativo in zone rurali specifiche.

In aggiunta, un elemento critico per l'attivazione dell'IST è rappresentato dal calcolo del reddito delle imprese agricole che costituisce l'oggetto della protezione dello strumento. La metodologia prevista nell'attuale formulazione del PSRN risulta particolarmente complessa e gravosa per gli agricoltori soprattutto per le aziende non tenute alla redazione del bilancio di esercizio.

Riguardo la modifica della normativa nazionale (riferimento al decreto ministeriale inerente il regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, proposta nazionale che prevede la migrazione della misura relativa alle assicurazioni dei raccolti di uva da vino dall'ambito OCM a quello dello Sviluppo Rurale e previsione di finanziare dal 2019 i Fondi di mutualizzazione anche nell'ambito della Strategia nazionale OCM Ortofrutta), si rimanda a quanto specificato nella Modifica n.2.

Con riferimento alla sostenibilità del Fondo, la fiche della misura 17 stabilisce che i mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi debbano avere durata minima di un anno e massima di cinque anni. In ottemperanza a tale disposizione, nel PSRN è stata stabilita una durata minima di un anno e una durata massima di due anni. Tale previsione, tuttavia, può inficiare la sostenibilità economico-finanziaria dei fondi IST, limitandone la capacità di intervento, poiché fissa dei limiti temporali di rientro dalla posizione debitoria eccessivamente stringenti.

Al contempo, l'ampliamento delle voci di costo ammissibili deve essere tenuto in considerazione nel calcolo della spesa ammessa di cui al paragrafo 8.2.4.3.3.10.

Soluzione proposta

Al fine di rendere maggiormente appetibile la sottomisura per i potenziali beneficiari e di aumentare la sostenibilità finanziaria dei fondi, si propone la modifica del PSRN, in recepimento delle modifiche apportate al Reg. (UE) n. 1305/2013 dal Reg. (UE) n. 2393/2017. In tal senso si propone di aumentare il massimale di contribuzione pubblica al 70% per incentivare la costituzione dei fondi e conseguire una maggiore sostenibilità finanziaria.

La modifica proposta amplia le tipologie di costi ammissibili ai contributi finanziari di cui all'art. 36, par. 1, lett. c) comprendendo il capitale iniziale e le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo. Inoltre, in linea con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2393/2017, viene introdotta la specifica secondo cui "il

sostegno relativo agli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito per le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo e per il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione”.

Al fine di garantire una maggiore stabilità dei redditi degli agricoltori operanti nei settori maggiormente sottoposti a crisi di mercato, si propone, in linea con quanto previsto dall'art. 36, lettera d) del Reg. (UE) n. 1305/2013 come modificato dal Reg. (UE) n. 2393/2017, l'attivazione di uno strumento di stabilizzazione del reddito per i seguenti settori: Olivicoltura, Frumento duro, Ortofrutta, Latte bovino e Avicoltura. Le relative motivazioni sono specificate nell'Allegato 17.3-2.

Si introducono, inoltre, le specifiche di cui all'art. 39 bis inerenti i casi in cui è possibile attivare tale strumento, la soglia minima di diminuzione del reddito (20%) che permette l'accesso al sostegno, nonché le modalità di calcolo della diminuzione di reddito. Infine, si inserisce il riferimento secondo cui, ai fini del sostegno di cui all'articolo 36, par. 1 lett. d), si applica l'art. 39, par. da 2 a 5.

Riguardo il criterio di ammissibilità soggettivo connesso alla figura di agricoltore attivo, a seguito delle modifiche introdotte dal Reg. (UE) n.2393/2017, si rimanda alla normativa nazionale di riferimento.

In relazione al calcolo del reddito, al fine di risolvere, almeno in parte, la criticità relativa alla ricostruzione contabile dei redditi degli agricoltori beneficiari, si propone l'inserimento della possibilità di utilizzare indici per il calcolo delle perdite di reddito, sia per gli IST settoriali che non settoriali, come prevista dalla modifica introdotta dal Reg. (UE) n. 2393/2017. Si propone, altresì, una metodologia di definizione del reddito rilevante ai fini IST finalizzata ad una diminuzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari (cfr Allegato M 17.3-1).

Riguardo la proposta di modifica in recepimento delle variazioni alla normativa nazionale (riferimento al decreto ministeriale inerente il regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, proposta nazionale che prevede la migrazione della misura relativa alle assicurazioni dei raccolti di uva da vino dall'ambito OCM a quello dello Sviluppo Rurale e previsione di finanziare dal 2019 i Fondi di mutualizzazione anche nell'ambito della Strategia nazionale OCM Ortofrutta), si rimanda a quanto specificato nella Modifica n.2.

Con riferimento alla sostenibilità del Fondo, la modifica proposta estende a 5 anni il limite temporale di durata dei mutui commerciali, consentendo un rientro più graduale dalla posizione debitoria a vantaggio della sostenibilità economico-finanziaria del fondo.

Inoltre, al fine di apportare una maggiore semplificazione nella gestione della misura e di evitare appesantimenti burocratici, si propone di modificare il Programma inserendo la possibilità per il soggetto gestore del fondo di nominare il perito incaricato della stima della perdita economica. In merito, si propone l'aggiunta, tra i rischi di attuazione delle misure, del riferimento alla nomina del tecnico (perito) da parte del Soggetto gestore del fondo e l'aggiunta tra le misure di attenuazione del riferimento alla Linee Guida dell'Adg per la nomina dei tecnici (periti).

1.1.5.4.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte sono finalizzate a potenziare la forma di tutela dell'agricoltore e del suo reddito.

Inoltre, con le soluzioni proposte, si intende incentivare il ricorso degli agricoltori agli strumenti innovativi di gestione del rischio.

L'ampliamento delle tipologie di costi ammissibili e della durata dei mutui favorirebbe la costituzione dei fondi e la loro sostenibilità finanziaria nel tempo oltre che accrescere la capacità del fondo di erogare indennizzi preservandone l'equilibrio economico-finanziario.

Le proposte, inoltre, consentirebbero di ampliare le possibilità di attivazione dei fondi di stabilizzazione del reddito per settore specifico andando incontro alle esigenze manifestate dagli agricoltori, di ridurre gli oneri amministrativi in carico ai beneficiari ed agevolare l'attivazione dello strumento.

Le soluzioni proposte sono, altresì, finalizzate ad una maggiore semplificazione nell'attuazione della sottomisura e allo snellimento burocratico.

Le modifiche sono, infine, indirizzate ad adeguare il Programma all'evoluzione della normativa nazionale e ad una maggiore chiarezza/comprendibilità del testo.

1.1.5.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Nessuna modifica degli indicatori

1.1.5.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Nessuna modifica dell'Accordo di partenariato

1.1.5.5. Modifica n. 5 - Modifica al Capitolo 10 - Aggiornamento della Tabella 10.3.4 Misura 17 ai sensi delle modifiche di cui all'art. 8, par. 1, lett. h, punto ii del Reg. (UE) n. 1305/2013 apportate dal Reg. (UE) n. 2393/2017.

1.1.5.5.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche all'art. 8 introdotte dal Reg. (UE) n. 2393/2017 riguardano l'esplicitazione, nella tabella finanziaria, dello stanziamento di risorse pubbliche assegnato alla sottomisura 17.1, ai sensi dell'art. 37 par. 1, e 17.3, ai sensi dell'art. 39 bis (per la sola parte relativa al finanziamento di operazioni con soglia minima di danno al 20%). La modifica risulta necessaria al fine di conformarsi alle nuove disposizioni. A seguito dell'avvenuto aggiornamento del sistema SFC, la proposta è da considerarsi definitiva.

1.1.5.5.2. Effetti previsti della modifica

Conformità del PSRN alle disposizioni introdotte dal Reg. (UE) n. 2393/2017

1.1.5.5.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Nessuna modifica degli indicatori

1.1.5.5.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Nessuna modifica dell'Accordo di partenariato

1.1.5.6. Modifica n. 6 - Modifica al Capitolo 7 – Descrizione del quadro di riferimento dei risultati - Indicatori di performance

1.1.5.6.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nell'ambito del quadro di riferimento Performance Framework (PF) è stata condotta una verifica di coerenza degli indicatori che ha evidenziato una sovrastima degli obiettivi intermedi (milestones) della Priorità 3, derivanti da supposizioni inesatte alla base della quantificazione dei predetti obiettivi e target.

Le supposizioni inesatte fanno riferimento a quanto di seguito specificato.

Nel PSRN attuale è indicato che la milestone è stata definita *sulla base del numero delle aziende che sottoscrivono assicurazioni agevolate nell'anno di partenza (2013), dell'obiettivo strategico di incremento del numero di imprese che partecipano a strumenti di gestione del rischio e della previsione di spesa relativa all'avviamento degli strumenti più innovativi dei fondi di mutualizzazione e IST.*

L'obiettivo finanziario individuato al 31/12/2018 è pari al 50% del totale di risorse pubbliche assegnato alla misura 17, ovvero euro 767.767.239,75.

Il metodo di calcolo del predetto obiettivo si è basato sul numero di aziende che hanno sottoscritto assicurazioni agevolate nell'anno 2013 (circa 80.000) e sull'ammontare dell'aiuto sui premi assicurativi relativi alle sole polizze assicurative agevolate (con soglia del 30%) per le colture vegetali, inclusa l'uva da vino, erogati ai sensi del Decreto Legislativo n. 102/2004, applicando la percentuale di contribuzione ivi prevista (80%). Per l'uva da vino è stata scorporata la quota di aiuto, pari a 35 milioni di euro, erogata dagli organismi pagatori regionali nell'ambito della misura assicurativa del piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo di cui all'art.109 *unvicies* Reg.

(UE) n. 1234/2007. La tabella 1 - Aiuti su premi assicurativi ex D.Lgs 102/2004 (soglia 30%) – anno 2013 evidenzia gli importi alla base dei calcoli sopra descritti.

Il valore dell'aiuto erogato ha rappresentato l'importo "annuale", ovvero relativo ad una campagna assicurativa.

Su tali basi, è stata presunta una quota di contributo erogabile per la sottomisura 17.1 del PSRN al 31 dicembre 2018 pari al valore complessivo di 3 campagne assicurative (2015, 2016 e 2017) di 761.466.385,50 euro.

A tale ammontare è stata poi aggiunta una quota relativa alle sottomisure 17.2 e 17.3, stabilendo l'obiettivo finanziario complessivo della misura 17 di euro 767.767.239,75 (50% del totale al 2023).

Ciò premesso, è da evidenziare, in primo luogo, che nel calcolo relativo alla sottomisura 17.1 è stata considerata erroneamente la percentuale di contribuzione dell'80% e non quella applicabile nell'ambito del PSRN 2014/2020, pari al 65%. Inoltre, non si è tenuto conto che già nel 2013 era prevista l'applicazione dei parametri contributivi ai fini della determinazione della spesa ammessa a contributo. Al riguardo, tale parametrizzazione mediamente riduce la spesa ammissibile a contributo al 96% del valore dei premi assicurativi. La riparametrizzazione della spesa ammessa e della percentuale di contribuzione ridefinisce l'importo "annuale" ad un ammontare pari a circa 198 milioni di euro, come evidenziato nella tabella 2 - Aiuti ex D.Lgs 102/2004 (soglia 30%) Annualità 2013.

Su tali basi, il valore obiettivo risulterebbe pari a circa 594 milioni di euro (n.3 campagne assicurative 2015, 2016 e 2017), a parità di condizioni rispetto a quanto registrato per la campagna 2013.

Al riguardo, è da evidenziare che i valori registrati nel 2013 non si sono mantenuti costanti per le campagne successive. Infatti, rispetto ai valori registrati per la campagna assicurativa 2013 (valore medio dei premi assicurativi complessivi pari a circa 363 milioni di euro e numero di aziende che hanno sottoscritto assicurazioni agevolate pari a circa 80.000), negli anni successivi si è registrata una flessione del numero di aziende non completamente compensata dall'aumento del valore dei premi assicurativi.

In particolare, nella campagna 2015 si è registrata una flessione di circa il 10% del numero di aziende assicurate, dovuto essenzialmente al passaggio da una contribuzione all'80% rispetto al 65% del FEASR 2014/2020, in parte compensato da un aumento dei premi assicurativi di circa il 5%, mentre nel 2016 il valore dei premi ha subito una flessione di circa l'8% e nel 2017 di un ulteriore 4,2% (tabella 3 - Andamento del mercato assicurativo - colture).

Tale trend flessivo, non previsto nel calcolo iniziale, che ha invece considerato costante l'andamento registrato nel 2013, comporta di fatto una riduzione del valore alla base del calcolo dell'obiettivo finanziario del 1,8% (variazione media annua dei premi assicurativi). Quindi, l'importo corretto dei premi pagabili per anno ricalcolato al netto dell'inesatta supposizione è pari a 194.417.597,54.

Il nuovo metodo di calcolo, in assenza di supposizioni inesatte, determina un totale erogabile al 31/12/2018 quantificato in una percentuale del 38,4% dell'importo complessivo al 2023, pari a circa 589 milioni di euro, come risulta dalla Tabella 4 - Nuovo metodo di calcolo obiettivo intermedio.

Soluzione proposta

Nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 6, del Regolamento (UE) n. 215/2014, tenuto conto del totale erogabile al 31/12/2018 e considerato che a sistema SFC il valore delle *milestones* deve essere indicato in termini percentuali con massimo due cifre decimali, si propone la riduzione dell'indicatore finanziario della Priorità 3 dal 50% al 38,39% del target finale al 2023 (in valore assoluto pari a 589.491.686,68 euro), in quanto le informazioni iniziali erano basate su supposizioni inesatte e conducevano ad una sovrastima dei target intermedi. Si propone, infine, una rivisitazione del testo relativo alle giustificazioni per la definizione dei target intermedi finanziario e fisico sulla base di quanto esplicitato nel paragrafo precedente.

Aiuti su premi assicurativi ex D.Lgs 102/2004 (soglia 30%) – anno 2013	Premio assicurativo €	Aiuto erogato (80%) €
Altre colture fitopatie	72.908,63	58.326,90
Altre colture	280.976.948,90	224.781.559,12
Uva da vino	36.227.803,09	28.982.242,47
TOTALE	317.277.660,62	253.822.128,50

Tabella 1 - Aiuti su premi assicurativi ex D.Lgs 102/2004 (soglia 30%) – anno 2013

Tabella 2 - Aiuti ex D.Lgs 102/2004 (soglia 30%) Annualità 2013

<i>Aiuti ex D.Lgs 102/2004 (soglia 30%) Annualità 2013</i>	Premio assicurativo (€)	Premio assicurativo riparametrato (96%)	Aiuto (65%)
<i>Altre colture fitopatie</i>	72.908,63	69.992,28	45.494,99
<i>Altre colture</i>	280.976.948,90	269.737.870,94	175.329.616,11
<i>Uva da vino</i>	36.227.803,09	34.778.690,97	22.606.149,13
TOTALE	317.277.660,62	304.586.554,20	197.981.260,23

Tabella 2 - Aiuti su premi assicurativi ex D.Lgs 102/2004 (soglia 30%) – anno 2013

Tabella 3 - Andamento del mercato assicurativo (colture)

	2013	2015	2016	2017
Aziende (num.)	81.994	73.176	63.040	57.365
Var. % su base annua n° aziende assicurate		-10,80%	-13,85%	-9,00%
Premi (mln€)	363	381	352	337
Var. % su base annua premi assicurativi		5,00%	-7,61%	-4,26%

Tabella 3 - Andamento del mercato assicurativo (colture)

Tabella 4 – Nuovo metodo di calcolo obiettivo intermedio

1	<i>Contributo erogabile "annuale" (base 2013)</i>	197.981.260,23
2	Flessione premi assicurativi e aziende assicurate (1,8%)	3.563.662,68
3=1-2	<i>Contributo realistico "annuale" (base 2013)</i>	194.417.597,54
4=3+3+3	Previsione n. 3 campagne intere erogabili	583.252.792,63
5	Quota 17.2 e 17.3	6.300.854,26
6=4-5	Totale erogabile al 31/12/2018	589.553.646,89

Tabella 4 – Nuovo metodo di calcolo obiettivo intermedio

1.1.5.6.2. Effetti previsti della modifica

Ricondurre l'obiettivo finanziario intermedio della Priorità 3 ad un valore congruo e realistico sulla base di informazioni corrette.

1.1.5.6.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta modifica il valore intermedio dell'indicatore finanziario della Priorità 3 nell'ambito del Performance Framework.

1.1.5.6.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Nessuna modifica dell'Accordo di Partenariato



2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA

2.1. Zona geografica interessata dal programma

Zona geografica:

IT - National

Descrizione:

Il programma di sviluppo rurale nazionale copre tutto il territorio dell'Italia.

2.2. Classificazione della regione

Descrizione:

Il programma, interessa l'intero territorio nazionale, composto da 19 Regioni e da 2 Province Autonome. Sulla base della decisione n. 201/99/UE, tali Regioni e Province Autonome sono classificate come riportato nella Tabella 1.

Il programma, inoltre, copre diverse tipologie di aree. In Italia esiste una forte differenziazione a livello territoriale dei sistemi agricoli e agro-alimentari, che si caratterizzano per le diverse forme di integrazione con il contesto urbano e industriale e con i più generali processi di sviluppo economico e sociale che caratterizzano il Paese. Per descrivere tale situazione, l'Italia ha adottato una propria metodologia di classificazione territoriale alternativa a quella proposta da Eurostat che, così come delineata nell'Accordo di Partenariato, si articola in quattro tipologie di aree: a) aree urbane e periurbane; b) aree rurali ad agricoltura intensiva; c) aree rurali intermedie, nel cui ambito rientrano aree diversificate; d) aree rurali con problemi di sviluppo (Figura "Rif_Cap_2.2_Immagine 1"). Tuttavia, in relazione alle specificità delle aree tematiche coperte dal presente programma, tale classificazione non consente un'adeguata analisi dei fabbisogni da soddisfare e non permette di delineare una opportuna strategia di intervento. Pertanto, in relazione alle aree tematiche del PSRN (così come avviene per altre misure di sviluppo rurale non già ricomprese nel presente programma) non si è proceduto ad operare in base alla suddetta classificazione delle aree, bensì in base a specifiche territorializzazioni legate alle tematiche trattate come riportato nella Tabella 2.

Regioni meno sviluppate	Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria
Regioni in transizioni	Abruzzo, Molise, Sardegna
Regioni più sviluppate	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio.


Tabella1: Classificazione delle Regioni

Rif_Cap_2.2_Tabella1

Tema Risorse Idriche	la territorializzazione è basata sui distretti idrografici
Tema biodiversità	le aree di intervento si riferiscono alle aree di diffusione delle specie zootecniche riconosciute a livello nazionale
Tema gestione del rischio	la differente diffusione degli strumenti non è legata al grado di ruralità delle aree ma a specifiche aree geografiche, in virtù delle specializzazioni culturali e del grado di organizzazione dei produttori

Tabella 2: relazione tra tematiche e territorializzazioni

Rif_Cap_2.2_Tabella2



Rif_Cap_2.2_Immagine 1

3. VALUTAZIONE EX-ANTE

3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.

Il valutatore, selezionato ai sensi dell'Articolo 54 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è costituito da un gruppo di lavoro di cui fanno parte il dott. Luca Bianchi, il dott. Emilio Gatto e il dott. Giovanni Filippini (incarico formalizzato con DM 1711 del 12 giugno 2014). Il valutatore è funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma.

Come previsto dall'Articolo 77 del Regolamento (UE) 1305/2013, il valutatore ex ante è stato coinvolto sin dalle prime fasi nell'iter di elaborazione del PSRN per il periodo di programmazione 2014-2020, incluse le riunioni con il partenariato.

La valutazione ex ante è in corso sin dall'inizio dell'elaborazione della strategia di programma e intende accompagnare l'AdG durante tutto il periodo di definizione del PSRN, sino all'approvazione finale.

In ogni caso, il processo di valutazione viene condotto, conformemente alle indicazioni comunitarie, con la finalità di contribuire allo sviluppo della strategia complessiva del programma, assicurando un continuo riscontro in merito alle diverse fasi di definizione degli interventi e di coinvolgimento del partenariato.

Nel suo complesso, il processo di valutazione è stato articolato lungo le seguenti fasi tematiche e attraverso l'analisi delle loro correlazioni (Rif "Cap_3.1_Flow Chart").

Per ogni fase il valutatore ha prodotto dei rapporti intermedi di valutazione, di volta in volta discussi con l'AdG del Programma nel corso di riunioni specifiche.

Fase 1: l'analisi SWOT e il needs assessment

È stata svolta nel periodo febbraio – aprile 2014.

Il valutatore ex ante ha fornito un giudizio di merito sulla coerenza e la completezza dell'analisi SWOT e sulla capacità di identificare in modo chiaro i principali fabbisogni, e un parere sull'utilizzo degli indicatori di contesto.

Il parere del valutatore è stato espresso nel corso di riunioni formali e informali con l'AdG del programma e attraverso la produzione di raccomandazioni scritte (17/02/2014, 07/04/2014 e 10/04/2014).

Fase 2: La costruzione della logica d'intervento

È stata svolta nel periodo marzo – aprile 2014.

Il valutatore ha fornito un riscontro sulla logica d'intervento e la sua solidità rispetto al percorso di diagnosi relativo alle analisi di contesto, SWOT e dei fabbisogni di intervento. In particolare, sono state esaminate la coerenza interna ed esterna della strategia complessiva del programma, la ripartizione delle risorse e il contributo atteso rispetto alla strategia Europa2020. Riguardo al set di indicatori comuni e specifici, sono state analizzate la pertinenza, la chiarezza e l'adeguatezza delle stime proposte e

l'attendibilità dei valori target e delle milestones.

Nel corso di questa fase, il valutatore ha anche verificato gli elementi legati alla condizionalità ex ante, come la capacità amministrativa dell'AdG.

Il parere del valutatore è stato espresso nel corso di riunioni formali e informali con l'AdG e attraverso la produzione di raccomandazioni scritte (14/04/2014).

Il lavoro di supporto alla definizione della logica d'intervento prosegue in relazione alle necessità di revisione del PSRN anche a seguito delle osservazioni della Commissione Europea.

Fase 3: La gestione e la governance e la finalizzazione del Programma

È stata svolta nel periodo aprile – giugno 2014.

In questa fase il valutatore ha fornito un riscontro sul sistema di governance del PSRN, incluso il monitoraggio e la valutazione. Infine ha fornito un riscontro conclusivo sulla bozza di PSRN nella sua interezza e ha redatto la relazione finale della valutazione ex-ante, che prevede l'incorporazione dei principali risultati della valutazione ambientale strategica (VAS).


Il parere del valutatore è stato espresso nel corso di riunioni con l'AdG e attraverso la produzione di raccomandazioni scritte (14/04/2014, 12/05/2014 e 09/06/2014). Il processo di valutazione ex-ante e l'interazione tra il valutatore e l'Amministrazione responsabile del Programma sono sintetizzati nella tabella al §3.2.

La cronologia dei documenti prodotti in sede di VAS è riportata nelle tabelle in calce.(Rif Cap_3.1_Tabella_1; Rif_Cap_3.1_Tabella_2; Rif_Cap_3.1_Tabella_3)

Per la conclusione dell'iter si è in attesa dell'emanazione del giudizio conclusivo di compatibilità ambientale che sarà emesso dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali (Mibact), che riceverà sia il rapporto CTVIA che un parere specifico dello stesso Mibact.

Si segnala che la documentazione relativa all'iter istruttorio della VAS sul PSRN è consultabile sul sito del MA TTM, al seguente indirizzo:

<http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1465/2213/?pagina=1#form-cercaDocumentazione>



Fonte: EENRD, 2012 draft

Rif_Cap_3.1_Flow Chart

Data	Attività
Data 11 giugno 2014	Attività Il MIPAAF, in qualità di Amministrazione procedente e nel rispetto della normativa vigente in materia (art. 13 d.lgs. 152/2006), ha comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Amministrazione competente) l'intenzione di voler dare avvio alla procedura di consultazione sul Rapporto Preliminare (RP). L'RP è stato sottoposto alla Consultazione per 30 gg nel corso dei quali sono state raccolte le osservazioni da parte degli enti competenti.
25 luglio 2014	Al termine della consultazione, la CNIA (Commissione Tecnica di Valutazione Incidenza Ambientale) ha redatto il proprio Rapporto motivato, che è stato inviato al Mipaaf da parte del MATTM in data 25/7/2014. Il Rapporto della CTVIA ha disposto che l'Amministrazione procedente avrebbe dovuto sottoporre il Programma (PSRN) A VAS (Valutazione Ambientale Strategica).
21 agosto 2014	<p>Publicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale dell'avvio della consultazione pubblica su PSRN, corredato del Rapporto Ambientale (RA) e della Sintesi non Tecnica. Nella redazione del Rapporto Ambientale si è tenuto conto di tutte le osservazioni pervenute in sede di consultazione su Rapporto Preliminare (RP) e di quanto segnalato nel parere della CTVIA.</p> <p>Ai sensi della normativa in materia la documentazione è stata resa disponibile anche sui siti web istituzionali delle Amministrazioni procedente e competente La consultazione pubblica ha avuto la durata di 90 giorni.</p>
11 settembre 2014	Nota con la quale il Mipaaf, nel comunicare all'Amministrazione competente l'avvio della consultazione pubblica relativamente alla VAS, ha fatto presente che la procedura non comprende la VINCA (valutazione d'Incidenza Ambientale ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R.357/1997), in quanto, in caso di presentazione di progetti a valere sul Programma rientranti in aree Natura 2000, tale valutazione sarà richiesta come requisito di ammissione al sostegno.
19 settembre 2014	Il MATTM ha fatto presente, tra le altre cose che il procedimento era da considerarsi incompleto in quanto sul programma non era stata effettuata la VINCA, non condividendo quindi la scelta del Mipaaf di rinviare tale valutazione in fase di approvazione dei progetti

Rif_Cap_3.1_Tabella_1

Data	Attività
6 ottobre 2014	Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un ulteriore avviso, ad integrazione e rettifica di quello pubblicato in data 11 agosto 2014, corrispondendo alle specifiche richieste dell'Amministrazione competente.
27 ottobre 2014	Nota con la quale il Mipaaf ha richiesto la collaborazione delle Regioni e Province autonome per la raccolta della documentazione prevista dal livello di screening per la valutazione di incidenza (VINCA). Tale richiesta si è resa necessaria in quanto la gestione delle aree NATURA 2000 è di competenza regionale e quindi si è ritenuto opportuno avviare un confronto con le Regioni al fine di poter stabilire il livello di approfondimento della stessa VINCA.
14 maggio 2015	<p>Avendo completato la documentazione conformemente alla normativa vigente ed alle richieste dell'Amministrazione competente, integrando il RA con la VINCA, il Mipaaf ha ritenuto opportuno effettuare una nuova consultazione pubblica, a cui è stato dato avvio con la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale I documenti messi in consultazione e resi disponibili anche sui siti istituzionali delle Amministrazioni procedente e competente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PSRN • Rapporto Ambientale (RA) comprensivo di VINCA • Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale RA <p>Va segnalato che il RA è stato integrato inoltre tenendo conto di tutte le osservazioni pervenute in fase di consultazione pubblica, avviata il 21 agosto 2014. Hanno trasmesso osservazioni i seguenti Enti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soprintendenza per i Beni Architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato; • Soprintendenza per i Beni archeologici del Friuli Venezia Giulia;

Rif_Cap_3.1_Tabella_2

Data	Attività
	<ul style="list-style-type: none"> • Autorità di bacino del fiume Arno; • ARTA Abruzzo; • ARPAT Toscana; • ARPA Friuli Venezia Giulia; • Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione.
13 luglio 2015	<p>Termine della consultazione pubblica. In fase di consultazione sono pervenute osservazioni dai seguenti Enti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, in data 7/7/2015 • Soprintendenza Archeologica dell'Umbria, in data 6/7/2015 • Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, in data 17/07/2015 • Regione Marche - Giunta Regionale - Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia, In data 10/07/2015 • Soprintendenza Archeologia della Campania, in data 22/07/2015.
1 settembre 2015	<p>Rapporto motivato della CTVIA, n. 1863. Il parere risulta "Positivo con osservazioni e raccomandazioni". Tale informazione è riportata sul sito dell'Amministrazione competente, dove, sotto la voce "stato della procedura" è indicato: "Parere CTVIA emesso; in predisposizione provvedimento".</p>

Rif_Cap_3.1_Tabella_3

3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.

Titolo (o riferimento) della raccomandazione	Categoria di raccomandazione	Data
Adeguatezza dell'analisi del contesto di intervento	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	07/04/2014
Analisi SWOT	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	17/02/2014
Complementarietà tra PSRN e PSR regionali	Altro	14/04/2014
Definizione della milestones per gli interventi infrastrutturali	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	12/05/2014
Demarcazione della Sottomisura 04.3 con analoghe misure dei PSR regionali	Definizione della logica d'intervento	14/04/2014
Efficienza dell'implementazione della misura "Gestione del rischio"	Modalità di attuazione del programma	14/04/2014
Governance del sistema di monitoraggio e valutazione	Modalità di attuazione del programma	12/05/2014
Implementazione dei sistemi informativi relativi alla misura "Biodiversità"	Modalità di attuazione del programma	09/06/2014
Miglioramento della descrizione delle misure	Altro	14/04/2014
Miglioramento della governance del programma	Modalità di attuazione del programma	12/05/2014
Modalità di coinvolgimento del partenariato	Altro	10/04/2014
Sistema di monitoraggio	Modalità di attuazione del programma	12/05/2014

3.2.1. Adeguatezza dell'analisi del contesto di intervento

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 07/04/2014

Tema: Analisi generale

Descrizione della raccomandazione

In linea di principio, l'analisi di contesto dovrebbe coprire tutte le variabili socio-economiche e ambientali che rappresentano il contesto generale di attuazione del Programma. Nel caso del PSRN, si è scelto di focalizzare l'analisi di contesto sulle sole aree tematiche di competenza del Programma.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione non è stata accolta dal Mipaaf, in quanto l'analisi del contesto di intervento del PSRN ha focalizzato la propria lettura di approfondimento sui temi che ne sono oggetto, così come avviene per gli altri Programmi nazionali oggetto del sostegno degli altri Fondi strutturali. L'analisi del contesto nazionale di intervento è stata sviluppata all'interno del Accordo di partenariato, dove è anche esplicitata l'opportunità di intervenire con misure nazionali.

3.2.2. Analisi SWOT

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 17/02/2014

Tema: SWOT

Descrizione della raccomandazione

Al fine di rendere coerente il percorso di diagnosi delle esigenze d'intervento proposte dal PSRN, è raccomandabile articolare l'analisi SWOT attorno alle tre aree intervento, com'è stato fatto per le analisi di contesto e dei fabbisogni. Inoltre, è opportuno rendere evidente le relazioni reciproche tra punti di forza, debolezza, opportunità e minacce che potrebbe fornire una lettura dinamica della SWOT.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni sono state accolte. L'analisi SWOT è stata sostanzialmente articolata attorno alle tre aree intervento e i legami con i Fabbisogni sono stati resi più espliciti.

3.2.3. Complementarietà tra PSRN e PSR regionali

Categoria di raccomandazione: Altro

Data: 14/04/2014

Tema: Coerenza del programma

Descrizione della raccomandazione

Il programma non prende in adeguata considerazione le interazioni tra le misure attivate dal programma e le altre programmazioni nei capitoli pertinenti.

Sarà fondamentale che nei PSR siano previste misure complementari al programma nazionale, quali il

ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici, ivi comprese quelle derivanti da fitopatie ed epizoozie, l'introduzione di adeguate misure di prevenzione, investimenti in ammodernamento ed efficientamento degli impianti produttivi, l'introduzione di misure di sostegno alle aziende agricole per la tutela della biodiversità, il finanziamento di specifiche azioni di consulenza sui temi della gestione del rischio e della biodiversità.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata accolta dal PSRN. Nelle schede di misura sono state inserite informazioni in merito alla complementarietà, coerenza e delimitazioni del programma nazionale rispetto a quelli regionali. Nella fase di elaborazione dei programmi nazionali e regionali è stata garantita un'azione di coordinamento con le regioni, che recepiranno tali indicazioni all'interno dei PSR. Un'azione di coordinamento importante dovrà essere poi garantita in fase di attuazione dei programmi, di emanazione degli avvisi pubblici e di selezione degli interventi.

3.2.4. Definizione della milestones per gli interventi infrastrutturali

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 12/05/2014

Tema: Misurazione dei progressi e dei risultati del Programma

Descrizione della raccomandazione

Con riferimento alla raggiungibilità delle milestones per gli interventi infrastrutturali di cui alla sottomisura 04.3, si ritiene opportuno che tali operazioni di infrastrutturazione siano scorporate dall'indicatore di prodotto della focus area 5a (indicatore di prodotto O.5 che misura il numero di ettari interessati da operazioni finalizzate al risparmio idrico) e rilevate attraverso un adeguato indicatore di avanzamento delle fasi di attuazione principali (key implementation steps) legato ad esempio alle procedure da espletare per l'aggiudicazione delle gare o ad altre operazioni preliminari all'attuazione delle operazioni.

Pertanto, occorrerà procedere a rideterminare l'indicatore di output per la priorità 5 del PSR in questione introducendo un key implementation step che possa dare conto dell'avanzamento degli aspetti procedurali connessi all'attuazione delle operazioni di infrastrutturazione.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione non è stata accolta. Si è provveduto, invece, ad identificare un key implementation step

in relazione agli ettari di area irrigata interessata dal passaggio a sistemi irrigui più efficienti al dicembre 2018, rispetto al target totale fissato per l'intero periodo di programmazione.

3.2.5. Demarcazione della Sottomisura 04.3 con analoghe misure dei PSR regionali

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 14/04/2014

Tema: Coerenza del programma

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda di definire le demarcazioni con gli interventi finanziabili all'interno dei PSR regionali anche in funzione della disponibilità finanziaria del Programma e della portata degli investimenti realizzabili a livello nazionale e regionale.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata accolta PRSN prevedendo nelle schede di misura un adeguato sistema di demarcazione con gli interventi regionali. Non sono ammessi, nell'ambito del PSRN, investimenti relativi a bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi e/o relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo, né interventi su infrastrutture a favore di singole aziende agricole (anche in forma associata). Tali interventi saranno assicurati, ove previsto, nell'ambito dei PSR regionali. Inoltre, non sono ammissibili nell'ambito dei singoli Programmi di Sviluppo Rurale regionali, tutti gli interventi di infrastrutturazione irrigua, non pertinenti ad alcun bacino di accumulo, conformemente all'articolo 6(2) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (cfr. Cap. 8.2.1.3.1.1.).

3.2.6. Efficienza dell'implementazione della misura "Gestione del rischio"

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 14/04/2014

Tema: Misurazione dei progressi e dei risultati del Programma

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda l'implementazione di un sistema di sorveglianza funzionale alla raccolta tempestiva di informazioni e dati relativi alla effettiva utilizzazione degli strumenti soprattutto nelle aree del Centro-Sud,

dove, allo stato attuale, viene registrata una minore propensione.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Sia il sistema informativo specifico per la gestione della misura, che il sistema di monitoraggio unitario in costruzione con MEF-IGRUE terranno conto di questa esigenza.

3.2.7. Governance del sistema di monitoraggio e valutazione

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 12/05/2014

Tema: Monitoraggio e valutazione

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda la costituzione di un'unità tecnica per la gestione delle attività di Monitoraggio e valutazione del PSRN, valutando le esigenze in materia di numerosità e capacità delle risorse umane da impiegare nelle unità di governance de sistema di M&V, al fine di poter prevedere eventuali azioni specifiche di rafforzamento delle capacità di gestione.

Inoltre, per quanto riguarda l'istituzione dello steering group, si raccomanda una composizione che veda rappresentate, oltre le autorità responsabili per l'implementazione del PSRN, esperti nelle materie di competenza del programma, in valutazione. Inoltre si raccomanda di mantenere, nel corso del periodo di programmazione, la piena operatività dello steering group, al fine di favorirne il fattivo supporto alla implementazione ed eventuale revisione del programma.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il Piano di valutazione del PSRN ha recepito tali indicazioni. In allegato al programma è disponibile un approfondimento relativo alla strutturazione del sistema di gestione che comprende l'unità di monitoraggio e valutazione con la stime delle risorse umane ad esso afferenti.

3.2.8. Implementazione dei sistemi informativi relativi alla misura "Biodiversità"

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 09/06/2014

Tema: Implementazione del programma

Descrizione della raccomandazione

Considerato il carattere innovativo della misura sarà opportuno programmare adeguate valutazioni circa l'effettiva implementazione degli Open data e integrazione tra i diversi sistemi informativi esistenti, attraverso l'eliminazione delle duplicazioni.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il Piano di valutazione prevede uno specifico approfondimento in questo senso.

3.2.9. Miglioramento della descrizione delle misure

Categoria di raccomandazione: Altro

Data: 14/04/2014

Tema: Descrizione delle misure

Descrizione della raccomandazione

Con riferimento alla descrizione delle misure previste dal PSRN (rif. cap. 8.1, 8.2, 8.3 del PSRN) si raccomanda di:

- § 8.2.3.1.5.: descrivere attività relative alla misura e non tipologie di costi ammissibili.
- § 8.2.3.1.6.: si suggerisce di essere meno specifici.
- Fare attenzione ai § relativi ai principi sulla fissazione di criteri di selezione e non l'identificazione dei criteri stessi.
- § 8.3.3.1.5.: valutare l'opportunità di prevedere costi correlati alle attività di sperimentazione.
- § 8.2.3.1.6.: si riprende ciò già descritto per i beneficiari. Questo campo riguarda condizioni quali ad esempio la presentazione del programma pluriennale.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le osservazioni sono state recepite nei pertinenti capitoli.

3.2.10. Miglioramento della governance del programma

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 12/05/2014

Tema: Implementazione del programma

Descrizione della raccomandazione

Riguardo alla ripartizione delle competenze sui quattro uffici del MIPAAF (§ 1.5.1.2.1) a diretto riferimento dell'AdG del PSRN, sarebbe opportuno chiarire:

- se sono stati emanati atti formali per l'attribuzione delle rispettive competenze e la formalizzazione dei rapporti di collaborazione tra gli uffici.
- la numerosità delle risorse umane interne attribuite ai singoli uffici.
- Stima del fabbisogno di risorse di assistenza tecnica e/o altre risorse da integrare negli uffici.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Tali attività saranno oggetto di atti formali prima di dare avvio all'attuazione del Programma. In ogni caso in allegato al programma è stato inserito un documento che delinea un'ipotesi di modello organizzativo da attuare per la gestione del Programma, riportato in allegato. Tale modello definisce per le funzioni ed i ruoli attribuiti alle unità coinvolte nell'attuazione del programma, la loro interrelazione nonché un' ipotesi di dimensionamento minimo in termini di risorse umane, da rafforzare con unità esterne attraverso l'assistenza tecnica.

3.2.11. Modalità di coinvolgimento del partenariato

Categoria di raccomandazione: Altro

Data: 10/04/2014

Tema: Partenariato

Descrizione della raccomandazione

Al fine di adempiere alle indicazioni comunitarie in merito alla valutazione delle modalità di coinvolgimento del partenariato, è necessario fornire al valutatore il dettaglio delle azioni svolte, comprese le date e i partecipanti delle riunioni e delle consultazioni via internet.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Sono state fornite al valutatore le informazioni necessarie.

3.2.12. Sistema di monitoraggio

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 12/05/2014

Tema: Monitoraggio e valutazione

Descrizione della raccomandazione

Con specifico riferimento al sistema di monitoraggio unitario, si raccomanda la tempestiva attivazione dei protocolli necessari alla sua implementazione, in modo da garantire una immediata valutazione dei fabbisogni di risorse necessarie alla sua gestione e la tempestiva raccolta dei dati e delle informazioni.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il Piano di valutazione del PSRN ha dato indicazioni sulle modalità di costruzione del sistema di monitoraggio. Il Mipaaf sta partecipando al percorso coordinato dal Ministero dell'Economia (IGRUE) per la definizione del sistema di monitoraggio unitario e la definizione dei protocolli di colloquio.

3.3. Rapporto di valutazione ex-ante

Cfr. documenti allegati

4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

4.1. Analisi SWOT

4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate

In merito alla programmazione, una novità introdotta per il periodo 2014-2020 dal Regolamento (UE) 1305/2013 è la possibilità per uno Stato membro di presentare, in casi debitamente motivati, un programma di sviluppo rurale nazionale e una serie di programmi regionali. L'Italia ha operato questa scelta strategica, introducendo un programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) con 3 linee d'intervento:

- Gestione del rischio
- Investimenti in infrastrutture irrigue
- Miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità animale.

Gli interventi del PSRN agiranno in sinergia con i PSR regionali, garantendo la coerenza e la complementarità della strategia e delle misure attivate.

In relazione alla gestione del rischio in agricoltura, un programma nazionale garantirà la continuità e il perfezionamento, nonché l'ampliamento, di un sistema esistente e performante di sostegno alle assicurazioni agricole agevolate. Inoltre, per quanto riguarda gli strumenti più innovativi, quali i fondi di mutualizzazione e lo strumento di stabilizzazione del reddito (IST), offrirà la possibilità di creare la massa critica necessaria ad un funzionamento più efficace ed efficiente. Una misura di carattere nazionale consente anche la costruzione di un portafoglio maggiormente diversificato, garantendo una maggiore solidità degli strumenti. In più, l'avvio di tali operazioni in regioni dove non vi è una diffusa attitudine alla gestione del rischio potrebbe rivelarsi difficoltosa.

Nell'ambito della tutela delle risorse idriche, l'attivazione come misura nazionale di un piano per il finanziamento di investimenti in infrastrutture irrigue si inserisce nel contesto di applicazione della Direttiva Quadro sulle acque 2000/60, che costituisce il riferimento normativo europeo per la salvaguardia e la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei e per migliorare la qualità delle risorse idriche. La norma nazionale (D.lgs. 152/2006) ha istituito, come unità principale per la gestione dei bacini idrografici, 8 Distretti idrografici costituiti, ove necessario, da uno o più bacini idrografici limitrofi piccoli e grandi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere, con caratteri idrografici, idrogeologici ed ambientali molto diversificati di rilievo nazionale, interregionale e regionale. Alcuni schemi di irrigazione di rilevante dimensione sono a carattere interregionale, e allo stesso modo, le opere di invaso, gli schemi di adduzione principale, e i nodi fondamentali della rete possono essere a servizio di regioni diverse. Pertanto, un approccio strategico a livello nazionale nel contesto dello sviluppo rurale si rende necessario, accanto ai programmi di sviluppo rurale regionale, a garanzia di un'efficace ed efficiente tutela delle risorse idriche del paese, assicurando dimensioni idonee ad ottenere sostenibilità ambientale e funzionalità operativa ed economica.

L'obiettivo della strategia nazionale della biodiversità è rappresentato *in primis* dallo sviluppo di nuove azioni per la conservazione della biodiversità animale nelle specie d'interesse zootecnico, attraverso il mantenimento e l'uso sostenibile della variabilità genetica con l'implementazione di azioni innovative che

vadano ad affiancarsi agli strumenti tradizionalmente utilizzati in questo ambito (tenuta dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici) (sottomisura 10.2). Contestualmente, si pone l'obiettivo del miglioramento delle performance degli allevamenti italiani basato sull'impiego di strumenti che rappresentano le vere priorità della zootecnia futura. In particolare, vengono considerati: il miglioramento delle specie e razze allevate in termini di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici (aumento della resilienza); la riduzione delle emissioni in atmosfera; il miglioramento degli aspetti generali del benessere animale; il miglioramento dell'efficienza produttiva e riproduttiva intesa soprattutto come qualità e sostenibilità delle produzioni; il miglioramento della resistenza naturale degli animali alle patologie e con questo la progressiva riduzione dell'utilizzo di farmaci in allevamento (sottomisura 16.2).

Il raggiungimento del miglioramento generale delle performance degli allevamenti italiani dovrà passare attraverso la creazione di un partenariato finalizzato alla raccolta ed alla condivisione di informazioni relative al contesto zootecnico, sotto forma di un sistema "Open Data".

In relazione alla conservazione e al miglioramento delle risorse genetiche animali, l'opportunità di un intervento nazionale nell'ambito della misura sulla cooperazione è da ricondurre alla necessità di superare la frammentazione del sistema e creare un nuovo modello integrato che sviluppi sinergie tali da mettere in condizione il sistema zootecnico nazionale di rispondere in maniera efficace agli obiettivi della Politica di Sviluppo Rurale attraverso strategie e soluzioni innovative.

La promozione di una maggiore sinergia ed integrazione tra gli attori che operano, con funzioni diverse e in maniera spesso indipendente l'uno dall'altro, all'interno del settore zootecnico, permetterà di sviluppare un sistema integrato, basato su protocolli e relative procedure standardizzate, nell'ottica di una cooperazione orizzontale a livello nazionale su precisi ambiti tematici, quali la biodiversità, la selezione genetica, la sanità e il benessere animale, la sicurezza alimentare, la tracciabilità e l'impatto ambientale.

Al contempo, la creazione di banche dati "Open Data" offrirà l'opportunità di accedere ad informazioni messe a sistema e rese fruibili ad aziende, istituti di ricerca, enti, al sistema di consulenza aziendale, ecc., a supporto della sostenibilità economica, ambientale e sociale del settore zootecnico. Rispetto a questo, solo gestendo l'informazione in maniera unitaria a livello nazionale si potrà garantire omogeneità ed attendibilità dei dati raccolti, nonché uniformità tecnologica e aderenza a standard internazionali. Il PSRN si propone anche di intervenire per la razionalizzazione delle risorse attualmente impiegate, evitando inutili ridondanze e beneficiando di economie di scala. Infine, un approccio nazionale potrà meglio garantire la persistenza delle azioni intraprese nel lungo periodo e pertanto il raggiungimento degli obiettivi previsti.

a) Area tematica: Gestione del rischio

1) La variabilità delle condizioni climatiche

L'agricoltura italiana, come quella di tutti i Paesi dell'area mediterranea, è una delle più esposte e vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici in termini sia di quantità, che di qualità e tipicità delle produzioni. La produzione agricola, per sua natura, si adatta da sempre alle mutevoli condizioni climatiche, tuttavia la portata e l'incertezza dei cambiamenti climatici in atto e attesi, nonché la velocità del cambiamento rispetto alla normale condizione operativa in agricoltura, rendono necessario uno sforzo ulteriore di prevenzione e di adattamento.

Diversi studi compiuti sul territorio italiano (Climagri, Agrosceari) evidenziano quali sono gli impatti attesi dei cambiamenti climatici sul settore agricolo italiano. In particolare, i fattori che sembra incideranno maggiormente sulla produzione agricola sono: l'aumento delle temperature medie; la riduzione delle

disponibilità idriche; l'aumento degli estremi climatici di precipitazioni e temperature; l'alterazione della stagionalità delle produzioni con conseguente spostamento degli areali di produzione, modifiche delle rese medie e della qualità organolettica dei prodotti; le incerte condizioni fitosanitarie (nuovi patogeni, modifiche dei cicli di vita, ecc.); gli impatti di natura economica e sociale, difficilmente quantificabili.

I progetti giungono, in maniera abbastanza concorde, a individuare un innalzamento nelle temperature medie in particolare nel Sud Italia e, contestualmente, una diminuzione delle precipitazioni annue più marcata in estate. Inoltre, le modifiche sullo sviluppo fenologico delle colture agrarie vedono non solo una concentrazione e uno spostamento degli areali verso le zone più interne, ma anche un anticipo delle fasi fenologiche. In relazione alla produttività, gli scenari sono contraddittori, ma si attende una generale riduzione delle rese e delle produzioni animali. Gli scenari sulle condizioni fitosanitarie indicano che temperature maggiori possono favorire lo sviluppo di patogeni, nonché l'arrivo di nuovi patogeni da aree sub-tropicali (specie aliene). Negli ultimi anni, queste condizioni hanno portato a danni anche ingenti: per esempio, la batteriosi del kiwi nel solo Lazio nel 2011 ha prodotto 30 milioni di perdite. Da non trascurare anche l'influenza dell'aumento delle temperature sullo stato di salute e benessere degli animali, come ridotto appetito degli animali e riduzione delle capacità produttive e riproduttive per aumento degli stati di stress.

All'interno di un geo-database relativo al periodo 2007-2012, sulla base dei dati del Fondo di solidarietà nazionale, sono stati costruiti due indicatori principali: un indicatore di esposizione, dato dalla somma del numero di eventi o del numero di giorni di occorrenza di un evento riconosciuto come calamitoso, e un indicatore di vulnerabilità, dato dalla somma del danno economico riconosciuto a seguito di un evento calamitoso. La scelta del periodo temporale 2007-2012 fa riferimento alla attuale disponibilità dei dati e all'opportunità di considerare un periodo pari alla durata dei cicli di politica di sviluppo rurale. La tabella 1 (Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Tabella1) riporta i danni riconosciuti per categoria di evento e tipologia di danno. Il dato assoluto mostra un ingente danno complessivo causato dalle principali avversità atmosferiche negli ultimi 6 anni, pari a quasi 6 miliardi di euro. In relazione alle tipologie di evento, nel complesso l'evento più dannoso risulta la siccità, che ha prodotto il 50% circa dei danni totali, seguita dalle piogge alluvionali (21%) e dall'eccesso termico (11%). Nello specifico, i maggiori danni a carico della produzione sono dovuti alla siccità (72% del totale) con quasi 3 miliardi di euro in 6 anni; sulle strutture hanno inciso le piogge alluvionali/persistenti (49% del totale) e l'eccesso di neve (30%); sulle infrastrutture, l'89% dei danni è dovuto alle piogge alluvionali.

Se si analizza la distribuzione territoriale (Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Mappe 1 e 2) di eventi e danni, emergono ulteriori indicazioni. Innanzitutto, colpisce la relativa omogeneità sul territorio italiano dell'esposizione, vale a dire che il numero di giorni in cui il territorio è stato interessato da eventi avversi si distribuisce uniformemente tra le diverse aree del Paese, con punte tra i 500 e i 900 giorni da Nord a Sud. A fronte di questa distribuzione dell'esposizione, la vulnerabilità associata, per quanto anch'essa distribuita su tutto il territorio, si mostra però in alcune aree più accentuata rispetto all'esposizione, come ad esempio in Calabria, mentre in altre risulta esserlo meno (Piemonte). Si evince pertanto dall'analisi che l'Italia è soggetta ad esposizione e vulnerabilità medio alte in tutto il Paese.

In relazione agli eventi siccitosi, si evidenzia innanzitutto una distribuzione alquanto uniforme sul territorio nazionale (Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Mappe 3 e 4), indice che il fenomeno non è ormai presente solo o maggiormente nelle aree meridionali e insulari. In effetti, le aree maggiormente colpite sono quelle centrali. In termini di intensità (numero di giorni), diverse aree del Nord hanno subito eventi siccitosi per oltre 200 giorni nell'arco dei 6 anni, mentre tra le meno colpite sono risultate proprio quelle insulari. Se poi rapportiamo il danno economico riconosciuto all'esposizione, emerge che in proporzione vi è però una maggiore vulnerabilità nelle aree meridionali rispetto a quelle centrali e settentrionali, con la sola

eccezione dell'area emiliana anch'essa duramente colpita in questi anni. I danni cumulati arrivano fino a 450 milioni di euro in alcune aree, mentre in numerose altre aree sono compresi tra i 30 e i 100 milioni di euro.

Nel Periodo 2007-2012 diverse piogge alluvionali/persistenti hanno colpito il Paese sempre con maggiore frequenza, in alternanza a periodi siccitosi prima analizzati, secondo i trend che vanno delineandosi negli scenari di cambiamento climatico. Oltre alla considerazione già fatta per la siccità relativa alla estensione degli eventi su tutto il territorio italiano, la particolarità relativa agli eventi precipitativi è che tra le aree più colpite vi è la Sicilia e parte del Centro-Sud Italia (Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Mappe 5 e 6). In termini di vulnerabilità, nei 6 anni in diverse aree, in particolare del Nord, il danno economico riconosciuto complessivo è tra 70 e 135 milioni di euro, in molte altre tra i 30 e i 70. I dati e la loro distribuzione indicano una vulnerabilità del territorio italiano sempre più strutturale (sistemica) e sempre meno di carattere eccezionale alle precipitazioni intense e prolungate.

Altri eventi avversi più frequenti e dannosi per lo più sulle produzioni e sulle strutture sono le grandinate, le gelate e le brinate, tra gli eventi più coperti dallo strumento assicurativo agevolato. In effetti la frequenza qui riportata fa riferimento ai soli eventi su cui è stato comunque dichiarato lo stato di calamità per l'accesso ai fondi compensativi (Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Mappe 7, 8, 9 e 10).

2) La volatilità dei prezzi

Il problema della volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli e di alcuni input produttivi fondamentali si è nuovamente imposto in connessione con la forte crescita e successiva caduta dei prezzi di alcune commodity agricole sui mercati internazionali tra il 2007 e il 2009, e con gli impatti di tale instabilità sull'andamento dei prezzi agricoli dei mercati nazionali. Nel caso dell'Italia, il grafico 1 (Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 1) riporta le variazioni su base annua degli indici di prezzo alla produzione mensili di due ampi aggregati di prodotti agricoli, confermando una forte volatilità del prezzo dei due panieri di prodotti, in particolare tra la fine del 2006 e la fine del 2009.

La volatilità dei prezzi è in genere riferita a variazioni ampie ed imprevedibili di prezzi, al netto di trend di lungo periodo o oscillazioni date dalla prevedibile stagionalità delle produzioni, tali da poter avere effetti negativi su diversi aspetti del funzionamento delle catene agroalimentari e, in determinati contesti, accrescere l'incertezza degli operatori economici, potendo quindi condurre a scelte subottimali nella produzione e negli investimenti. La crescita mondiale della popolazione e dei redditi abbinata ad un'insufficiente crescita dell'offerta, l'incremento nell'utilizzo di raccolti per la produzione di bioenergia, il prezzo delle commodity agricole sempre correlato ai prezzi del petrolio, insieme con i cambiamenti climatici, costituiscono alcuni dei fattori di stabilità all'origine di *shock* di mercato e conseguenti fasi di forte volatilità, che possono comportare rischi di deterioramento delle ragioni di scambio dell'agricoltura (FAO et al., 2011; De Filippis, 2008 e 2012; Salvatici, 2008; Rosa-Vasciaveo, 2012).

In Italia, l'andamento delle differenze annuali dell'indice di prezzo mensili FAO e ISTAT per i cereali suggerisce, in aggregato, variazioni fortemente correlate ai prezzi globali e una volatilità lievemente inferiore nel mercato interno (Grafico 2 - Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 2), circostanza quest'ultima abbastanza comune nei confronti tra volatilità dei prezzi nazionali e internazionali (OECD-FAO, 2010).

Va tuttavia considerato che, anche se i prezzi interni tendono a seguire la variabilità e il trend crescente dei prezzi internazionali, questo non necessariamente significa una maggiore redditività per i produttori. Infatti, molte voci di costo per le aziende dipendono direttamente o indirettamente dai prezzi dei prodotti petroliferi, che hanno avuto una dinamica anche più altalenante ed una più forte tendenza alla crescita nel periodo considerato. Inoltre, è evidente che una forte dinamica dei prezzi di produzioni vegetali che costituiscono

input per il settore zootecnico (frumento tenero, derivati del mais ecc.) può accrescere le specifiche difficoltà di aggiustamento di questo comparto a una ambiente competitivo più turbolento (Canali, 2007). I grafici 3 e 4 (Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 3 e Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 4) riportano la variabilità degli indici dei prezzi in relazione a diversi indicatori: da essi si evince un transitorio deterioramento delle ragioni di scambio dell'agricoltura, e un avvicinarsi di fasi di espansione e contrazione piuttosto forti che, in caso di oscillazioni ampie e prolungate, possono pregiudicare i margini commerciali per le aziende, nonché la loro sostenibilità stessa.

3. La variabilità dei redditi in agricoltura

Il declino e l'instabilità dei redditi agricoli rispetto a quelli conseguiti negli altri settori economici sono elementi ricorrenti nelle analisi della performance del settore primario. Un'analisi di dettaglio (dell'Aquila, 2014) ha permesso di delineare la variabilità dei redditi operativi a partire dal 2003 in relazione alla classe di dimensione economica e agli ordinamenti tecnico-economici, su un campione di 2.162 aziende opportunamente selezionate. Nel periodo sotto esame, le classi di aziende piccole e medio-piccole hanno registrato variazioni di reddito medio di maggiore entità (grafico 5 - Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 5 e tabella 2- Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Tabella2).

Per quanto riguarda la collocazione geografica, le aziende del Nord Italia sono sottoposte ad una maggiore variabilità dei redditi e a maggiore probabilità di perdite di reddito consistenti. Anche le aziende situate nel Centro, nonostante abbiano livelli di reddito inferiori rispetto alle aziende del Nord, presentano le stesse caratteristiche di variabilità elevata dei redditi e elevato rischio di perdite.

Una significativa probabilità di perdite di redditi è ascrivibile, dal punto di vista dell'ordinamento produttivo, alle aziende con bovini da carne, quelle specializzate in granivori e in cereali proteo-oleagginose (Henke e Salvioni, 2013) (grafico 6 - Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 6 e tabella 3 - Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Tabella3).

4) Gli interventi del fondo di solidarietà nazionale

L'Italia si alloca tra i Paesi europei con più lunga e consolidata tradizione di sostegno pubblico alla gestione del rischio e delle crisi, in particolare per le caratteristiche geografiche e morfologiche, climatiche e produttive del territorio, che determinano elevata eterogeneità e quindi complessità delle variabili e maggiore esposizione e vulnerabilità al rischio. Formalmente, l'intervento pubblico ha origine nel 1970 con l'istituzione della Legge N. 364, che stabiliva la nascita del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) con due funzioni distinte: pagamenti compensativi ex post agli agricoltori che subivano danni per calamità naturali; supporto ex ante per la stipula di polizze assicurative. Date le inefficienze riscontrate nel sistema in merito alla potenziale distorsione dei comportamenti imprenditoriali, che disincentivava l'azione preventiva degli agricoltori, e al costo eccessivo di tale impostazione, si è provveduto ad una riforma sostanziale con il Decreto Legislativo n. 102/2004, che ancora oggi costituisce lo strumento normativo di riferimento.

L'FSN si è pertanto evoluto verso una progressiva abolizione degli aiuti compensativi ex post per giungere all'obiettivo primario di promuovere interventi di prevenzione volti a far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. Le tipologie di intervento previste, il cui ammontare finanziario complessivo dipende dalle disponibilità di bilancio dello Stato, sono: a) interventi compensativi per danni a produzioni, strutture e impianti produttivi; b) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi. In generale, le novità gradualmente introdotte attraverso i Piani assicurativi agricoli annuali, elaborati dal Mipaaf entro il 30 novembre di ciascun anno, si sono concretizzate in un ampliamento

delle colture, strutture, allevamenti e settori assicurabili.

I pagamenti compensativi possono essere attivati su proposta regionale per danni a produzioni, strutture e impianti produttivi: questi non sono ammessi in caso di produzioni/eventi/aree territoriali assicurabili in modo agevolato, così come inclusi nel Piano assicurativo agricolo nazionale. Sono previsti anche interventi per il ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica. Il supporto può intervenire in presenza di un danno che ammonti almeno al 30% della produzione lorda vendibile. Gli interventi possono consistere in contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato; prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato; proroga delle operazioni di credito agrario; agevolazioni previdenziali (Grafico 7 - Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 7).

La spesa per interventi compensativi è erogata dal FSN alle regioni alle quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle Regioni. Nel 2012, la spesa per tale componente è stata pari a circa 18 milioni di euro e si è mantenuta sullo stesso livello nel 2013. Essa è progressivamente diminuita a partire dal 2005, a seguito dell'introduzione dell'obbligo di coprire i soli danni altrimenti non assicurabili.

Nel 2012 la spesa per compensazioni di danni alle produzioni è stata pari al 16% del totale, un importo in diminuzione sia in valore assoluto che in percentuale. Ciò è dovuto sia alla progressiva contrazione delle disponibilità totali del fondo per le compensazioni ex-post, sia per le sopra citate restrizioni ai danni eleggibili per il contributo pubblico. L'analisi dei dati evidenzia che la quota di indennizzi erogati ha coperto una parte minima e decrescente dei danni (7% in media nel periodo) alle produzioni subite dalle imprese (Grafico 8 - Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 8).

Sebbene la spesa FSN per interventi compensativi sia erogata alle regioni, quest'ultime intervengono anche con propri fondi compensativi in caso di danni provocati da calamità naturali. L'osservazione dei dati mostra una diminuzione progressiva della spesa territoriale nel periodo considerato. In particolare, tra il 2000 ed il 2011, le regioni che hanno erogato una quota maggiore di risorse in compensazione di danni registrati alle strutture, infrastrutture e produzioni delle aziende agricole sono state la Sicilia e la Sardegna, seguite dal Veneto e dalla provincia autonoma di Trento (Grafico 9 - Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 9).

Va sottolineato, d'altra parte, che a partire dalla modifica del FSN avvenuta con il D.Lgs 102/2004, la spesa regionale per calamità naturali è risultata basata, in misura maggiore, proprio sui fondi regionali, come evidenzia il grafico 10 (Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 10).

L'articolo 20, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, prevede una specifica misura per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione (Misura 126). Nel complesso, a livello nazionale, per l'intero periodo di programmazione 2007-2013 sono stati assegnati alla misura 182 milioni di euro di spesa pubblica. Rispetto alla programmazione iniziale, le dotazioni della misura sono state sostanzialmente incrementate a seguito del sisma che ha colpito l'Emilia Romagna nel 2012 (Grafico 11 - Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 11).

5) Lo sviluppo del mercato assicurativo agevolato in Italia

Il sistema assicurativo agevolato in Italia opera sulla base delle seguenti opportunità assicurative:

- Assicurazione dei raccolti, degli animali e delle piante ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lett. d), del Reg. (CE) n. 73/2009, alle condizioni stabilite dall'art. 70 dello stesso Regolamento[1];
- Assicurazione dei raccolti di uva da vino, ai sensi dell'art. 103 del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
- Assicurazione delle produzioni vegetali, degli animali, delle piante e delle strutture aziendali, ai sensi del Capo I, del Decreto Legislativo n. 102/2004 e successive modifiche.

Nell'ambito del Fondo di Solidarietà Nazionale e di quanto stabilito annualmente dal Piano assicurativo agricolo nazionale, sono ammissibili ad assicurazione agevolata le produzioni vegetali e animali, i mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizootie e i costi per il ripristino delle strutture aziendali e lo smaltimento delle carcasse. Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, dipendono dalla presenza o meno di una soglia di danno del 30% nella polizza assicurativa e dalla combinazione di coltura, struttura o allevamento e tipologia di polizza/garanzia. La misura del contributo è pertanto determinata a consuntivo. Lo schema di ripartizione e gestione del sistema assicurativo è riportato nel grafico 12 (Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 12).

[1] Lo stesso regolamento prevede contributi ai fondi di mutualizzazione per le epizootie, le malattie delle piante e gli incidenti ambientali. Tuttavia, ad oggi, non si rilevano fondi di mutualizzazione costituiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009, principalmente per la carenza di esperienze mutualistiche e per l'insufficiente base normativa nazionale.

Il sistema assicurativo agevolato rappresenta il principale strumento di gestione del rischio a cui fanno ricorso le imprese agricole italiane. Gli agricoltori, infatti, trovano vantaggiosa la possibilità di proteggere la produzione aziendale da eventi al di fuori del proprio controllo trasferendo parte del rischio alle compagnie assicurative mediante la stipula della polizza in grado di coprire alcuni rischi sofferti dalle imprese. Ciò anche in funzione dell'agevolazione pubblica dei premi assicurativi, che oltre a costituire un elemento di incentivo per gli agricoltori, permette di stimolare l'offerta assicurativa verso prodotti maggiormente attinenti ai fabbisogni di protezione delle imprese agricole.

A questo, si associano i vantaggi derivanti dalla certezza (se sussistono tutte le condizioni) degli indennizzi e dalla puntualità degli stessi per garantire la necessaria continuità aziendale. Il tutto con l'intervento pubblico ex-ante, che solleva i bilanci pubblici dai gravosi e indeterminati interventi di compensazione ex-post (incentivi nell' "an" e nel "quantum") e si propone, in prospettiva, la creazione di un mercato privato che possa nel medio-lungo periodo divenire sostenibile anche senza sovvenzioni pubbliche. Tali sovvenzioni, sebbene potenzialmente distorsive del mercato, hanno comunque palesato il maggior vantaggio nella creazione di una offerta assicurativa sempre più innovativa e inclusiva in termini di rischi coperti, passando dalla sola protezione grandine, all'offerta di polizze pluririschio e multirischio. Evidenti sono state le ripercussioni positive anche sul fronte della domanda, con un trend crescente (come descritto in modo più approfondito nel prosieguo del paragrafo) dei volumi assicurati. In ogni caso, al fine di contenere gli effetti distorsivi dell'aiuto e garantire una gestione trasparente delle sovvenzioni pubbliche, il sistema assicurativo agevolato ha previsto l'adozione di idonei parametri contributivi per la quantificazione della spesa ammessa a contributo (premio ammissibile). L'intervento pubblico a sostegno del sistema assicurativo in agricoltura trova giustificazione nel fallimento del mercato, riconducibile principalmente a problemi di asimmetria informativa. Infatti, "antiselezione" e "moral hazard" costituiscono i maggiori comportamenti opportunistici che il sistema deve affrontare.

L'antiselezione del rischio, nel dettaglio, si ha nei casi in cui l'assicurato intende sottoscrivere un contratto

assicurativo per un rischio che già si è verificato o che è prossimo al verificarsi. Diversamente, il moral hazard si manifesta ogni qual volta un individuo, dopo aver sottoscritto una polizza, altera il proprio comportamento così da incrementare l'entità della perdita o la sua probabilità di verificarsi. Per la riduzione dell'antiselezione, il sistema assicurativo opera mediante la definizione una ben definita tempistica entro la quale dover sottoscrivere i contratti agevolati, cioè al fine di ridurre il rischio che l'impresa si assicuri per un rischio che ha già avuto luogo o che è imminente. Viceversa, il moral hazard trova risposta nei termini dei contratti assicurativi sottoscritti dalle imprese. Si tenga presente, a tal proposito, che le compagnie assicurative hanno un autonomo interesse a contrastare il moral hazard e dispongono al riguardo di strumenti contrattuali adeguati (es. obbligo per l'assicurato di eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato della coltura).

La sottoscrizione delle polizze è volontaria e in forma individuale o collettiva (Consorti di difesa, altri consorzi, cooperative, ecc.). L'accesso al mercato assicurativo agricolo agevolato è aperto a tutte le compagnie assicurative autorizzate dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni - IV ASS - ad operare nel ramo "altri danni ai beni" (ramo n. 9 - Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n.209 e successive modifiche), disponibili a stipulare tali polizze.

Passando ad esaminare nel dettaglio l'evoluzione del mercato assicurativo agricolo agevolato, si evidenzia che oltre 85 mila imprese agricole hanno utilizzato lo strumento assicurativo agevolato per la protezione dei rischi aziendali nell'anno 2014 (considerando l'aggregato: colture, strutture, zootecnia). Tale numerosità, sebbene crescente dal 2010, appare tuttavia alquanto stabile nell'orizzonte temporale 2005-2014 (Tabella 4 - Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Tabella4).

Viceversa, nel corso degli ultimi dieci anni è progressivamente cresciuta la quota di valore assicurato per l'aggregato colture, zootecnia, che nella campagna 2014 ha sfiorato gli 8 miliardi di euro, circa il doppio dei valori assicurati nel 2005, con una variazione tendenziale del +9% (tabella 5 - Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Tabella5). Tali volumi, in particolare, si concentrano nell'ambito delle polizze assicurative dedicate alle colture, con un'incidenza sul valore totale assicurato dell'81%. Ne deriva, che le polizze destinate alla protezione delle strutture e delle produzioni zootecniche raccolgono il restante 19% del valore totale assicurato, con una distribuzione leggermente a vantaggio delle strutture aziendali (10% strutture e 9% produzioni zootecniche) (Grafico 13 - Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 13).

In termini di contratti sottoscritti, le polizze sulle colture rappresentano il 94% del totale, seguite dalle produzioni zootecniche (4%) e dalla polizze sulle strutture (2%). A guidare le dinamiche delle polizze assicurative agevolate, sulla base di quanto appena descritto, sono principalmente le polizze sulle colture. Per tali polizze, il valore assicurato per l'anno 2014 supera i 6,4 miliardi di euro, con trend crescente nell'ultimo decennio (+76% nel confronto 2005/2014 – Tabella 6 - Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Tabella6). Si tratta di un aumento reale dei valori assicurati, che solo in parte risente dell'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli, come si evidenzia anche dal trend positivo delle superfici (Grafico 14 - Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 14) e delle quantità assicurate (Grafico 15 - Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 15) oltre che dalla relativa stabilità del numero di imprese assicurate.

Interessante è anche osservare l'andamento delle tariffe medie, la cui dinamica è ovviamente funzione delle tipologie di polizze assicurative agevolate offerte (tipologia di eventi coperti, numero minimo di eventi coperti, ecc.). Focalizzando l'attenzione sulle tariffe per le polizze sulle colture (Grafico 16 - Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 16) si rileva, ad una prima analisi, un calo delle tariffe medie almeno fino alla campagna 2012, oltre la quale le tariffe hanno ripreso a crescere. Tale dinamica, come anticipato, è comunque da mettere in relazione alle tipologie di polizze oggetto di agevolazione nelle diverse campagne.

Infatti, se si considera che fino al 2003 l'unico evento atmosferico avverso coperto da polizze agevolate è stato la grandine (a cui si è aggiunto in alcuni casi il vento forte) e che dal 2003 al 2012 sono state progressivamente introdotte polizze agevolate in grado di offrire copertura fino a dieci eventi – includendo anche avversità catastrofali come gelo, siccità, alluvione – si comprende come la riduzione delle tariffe medie è funzione anche dell'esclusione dall'agevolazione delle polizze mono rischio grandine (che comunque rappresentavano nel 2012 il 40% del mercato), con la conseguente suddivisione del mercato tra polizze maggiormente inclusive in termini di rischi coperti (pluririschio e multi rischio). Le polizze multirischio, in particolare, hanno visto un rilevante sviluppo nell'ultima campagna rappresentando il 26,8% dell'intero mercato assicurativo agevolato (colture e strutture aziendali – Grafico 17 - Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 17).

Da un punto di vista più prettamente colturale, si evidenziano sostanziali differenze. Per l'uva, la crescita è di assoluto rilievo, con valori assicurati che nel giro di 15 anni aumentano del 400%.

Cresce dell'80% il valore assicurato dei cereali, e del 60% quello dell'ortofrutta, mentre negli altri comparti l'andamento risulta essere più piatto.

Restando nell'ambito delle colture e prendendo in esame i dati della campagna assicurativa 2014 (Tabella 7 - Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Tabella7), si evidenzia come circa il 50% dell'intero valore assicurato sia rappresentato dalle colture frutticole, mentre le produzioni erbacee contribuiscono al valore assicurato totale per il 44,5%. Il restante 5,3% è rappresentato dalle altre colture (vivai, ornamentali, ecc.). La forbice tra le produzioni frutticole e i seminativi si allarga in riferimento all'incidenza del premio per tipologia di coltura sul totale dei premi pagati. In tal caso, infatti, le frutticole fanno rilevare un contributo all'ammontare totale dei premi pari al 64%, mentre i seminativi del 31%. Tale differenza è funzione sia dei valori assicurati (che sono maggiori per le produzioni arboree), sia delle tariffe (Premio/Valore assicurato; Premio/ettaro), che risultano mediamente più alte per le colture frutticole. Ciò anche in relazione alle dinamiche dei risarcimenti, che si concentrano principalmente sulle colture arboree - sia in termini di incidenza sul totale dei risarcimenti pagati - sia di *loss ratio* (Risarcimento/Premio). Situazione inversa per le superfici assicurate, che per il 73% circa sono investite a seminativi.

Scendendo nel dettaglio delle tipologie colturali, l'uva rappresenta la principale produzione frutticola assicurata, sia in termini di valore (25% del valore assicurato totale) che di superficie (14% della superficie totale assicurata). Ad essa seguono le mele, con il 12% circa del valore assicurato totale e il 3% della superficie. Più distanti le altre produzioni frutticole, con pere e nettarine vicine al 3% di incidenza sul valore assicurato totale e all'1% sulla superficie totale assicurata. Nell'ambito dei seminativi, invece, la maggiore coltura assicurata è rappresentata dal mais (14,4% del valore assicurato totale e 25,4% della superficie totale), cui seguono riso, pomodoro e frumento (rispettivamente 7,8%, 7,2% e 4,3% del valore assicurato totale). Interessante rilevare che le prime quattro colture erbacee assicurate (mais, riso, pomodoro e frumento) caratterizzano il 60% circa dell'intera superficie protetta da contratti assicurativi agevolati.

In relazione alla distribuzione territoriale, data la conformazione geografica e climatica della nostra penisola, le zone con una maggiore propensione alla copertura dei rischi, risultano essere quelle del Nord, in particolare del Nord-Est (Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Mappe 11 e 12, Grafico 18 - Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 18).

Nelle mappe 11 e 12 le province più scure assorbono fino al 4% del valore della produzione nazionale assicurata nel 2012. Si tratta di 7 province che da sole coprono il 39% dei volumi assicurati. La seconda classe, che comprende 16 province, complessivamente incide per il 35% del totale nazionale.

Al di là della distribuzione dei valori assicurati, è interessante operare un confronto circa la copertura dell'assicurazione rispetto alla produzione. Per tale motivo è stato calcolato un indicatore di "densità" del ricorso all'assicurazione, rapportando il volume del valore assicurato della specifica produzione per provincia, alla produzione lorda vendibile di quella stessa produzione, sempre a livello provinciale. I risultati sono riportati nella mappa 13 (Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Mappa 13), che rivela la presenza di province con una copertura assicurativa che supera il 75% del valore della produzione complessiva.

6) Caratterizzazione delle aziende che ricorrono a strumenti agevolati per la gestione dei rischi

Dopo aver esaminato il mercato assicurativo agricolo agevolato è stato operato un ulteriore approfondimento, mettendo a sistema le diverse fonti informative disponibili al fine di tracciare un ritratto delle aziende che ricorrono a tale strumento di gestione del rischio e identificare i connotati dell'attuale domanda di sostegno. A tale scopo sono state condotte due analisi. La prima riguarda le caratteristiche tecnico-economiche delle aziende assicurate che ricadono nel campione RICA.

Per comprendere la struttura delle aziende che ricevono premi per l'assicurazione, sono state elaborate alcune informazioni che discendono dal fascicolo aziendale. Le informazioni riguardano i CUA dei beneficiari nel periodo 2010-2012 e sono sottoposte a confronto con la fotografia delle aziende del Censimento agricoltura 2010 (Grafico 19 - Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 19).

La dimensione media delle aziende agricole italiane è di 8 ettari di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), mentre oltre il 60% delle aziende sfrutta una superficie inferiore a 5 ettari. Nel caso delle aziende beneficiarie dei premi assicurativi, si evidenzia la partecipazione di classi di dimensione più elevata: basti pensare che le aziende entro i 5 ettari rappresentano il 28% del totale. Tale elemento conferma il fatto che aderiscono a sistemi di gestione del rischio aziende di più ampie dimensioni e, di conseguenza, con orientamenti gestionali marcatamente professionali.

Attraverso la banca dati RICA INEA, sono state analizzate le caratteristiche delle 1.119 aziende che nel 2011 hanno contabilizzato spese per assicurare una o più colture (di seguito 'aziende assicurate'), confrontandole con quelle delle aziende che nello stesso esercizio contabile non hanno aderito a piani assicurativi colturali (di seguito 'aziende non assicurate').

Su una consistenza campionaria RICA complessiva di circa 11.000 unità, le aziende che presentano un piano assicurativo colturale sono poco più del 10%. Circa la metà delle aziende assicurate è localizzata al Nord Est, e più della metà indirizza la propria specializzazione produttiva verso le colture permanenti. L'incidenza dei giovani conduttori capoazienda è superiore, rispetto alle non assicurate, di due punti percentuali arrivando al 14%. Nelle isole e nelle aziende specializzate in ortofloricoltura, si distribuisce una quota irrilevante del campione che adotta lo strumento assicurativo su una o più colture praticate grandi e medio grandi (Tabella 8 - Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Tabella 8).

Il 20% delle aziende che optano per assicurare la produzione pratica la monocoltura. Tra queste dominano la coltivazione di melo (40%), di vite per vino di qualità (29%) e di riso (10%). Tra le aziende che hanno attive più coltivazioni, è interessante notare come non necessariamente la scelta dell'imprenditore agricolo di assicurare una coltura si indirizza esclusivamente verso le colture che caratterizzano la sua specializzazione produttiva: nel caso delle aziende specializzate in coltivazione di seminativi, ad esempio, tra le specie vegetali assicurate accanto a quelle caratteristiche dell'ordinamento, quali frumento duro, mais ibrido e tabacco, ritroviamo assicurato anche il pomodoro da industria. Le aziende che assicurano tutte le coltivazioni in atto sono meno di un terzo del campione composto dalle aziende assicurate.

Nell'ambito delle 92 specie vegetali assicurate, l'83% delle occorrenze assicurate è relativo alle seguenti colture: Vite per vino di qualità, Melo, Frumento duro, Mais ibrido, Pesco, Vite per vino comune, Tabacco, Frumento tenero, Actinidia (Kiwi), Pero, Pomodoro da industria, Albicocco, Riso, Soia, Susino, Ciliegio, Orzo, Olivo per olive da olio. Le coltivazioni vite per vino di qualità e melo coprono, da sole, in termini di numerosità, oltre un terzo delle colture assicurate.

Le aziende assicurate dispongono di una superficie media di 36 ettari, che per più della metà detengono a titolo di proprietà, ed impiegano mediamente 2,5 unità di lavoro, di cui il 58% familiari. Le dotazioni medie di capitali sono di circa 765.000 euro per il capitale fondiario e 47.330 euro di capitale macchine.

Il valore della produzione realizzata è mediamente di 222.288 euro: da questo ammontare, detratti tutti i costi espliciti, residuano mediamente 89.409 euro a remunerazione del rischio imprenditoriale e dei fattori conferiti dall'imprenditore e dalla sua famiglia (Grafico 20 - Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 20).

Nei grafici 21, 22 e 23 (Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 21, Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 22, Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 23) si riportano le principali risultanze del confronto effettuato per polo, per dimensione economica e per localizzazione geografica tra le circa 1.100 del sub-campione assicurato, e le circa 10.000 del sub-campione non assicurato. Tali grafici mostrano i principali parametri strutturali e le principali voci di bilancio delle aziende assicurate, fatto 100 l'equivalente parametro medio delle aziende non assicurate.

Premesso che, come già visto, l'adesione a piani assicurativi è maggiormente diffusa nelle aziende di dimensioni medio-grandi e grandi, all'interno di quest'ultimo gruppo dimensionale l'adesione a piani assicurativi in media non coincide con valori strutturali ed economici maggiori, se non per le unità di lavoro. Situazione diametralmente opposta si delinea nelle aziende piccole: nel gruppo delle piccole aziende assicurate, tutti i parametri medi, fatta eccezione delle unità di lavoro ad azienda e ad ettaro, sono superiori rispetto a quelli delle aziende piccole non assicurate.

Un'analisi più approfondita dei singoli comparti rivela inoltre che, per la specializzazione cerealicola, i risultati economici, sia medi aziendali che ad ettaro di superficie, sono maggiori per le aziende assicurate indipendentemente dalla classe dimensionale, anche se ciò è particolarmente rilevante per le aziende piccole. Anche nel caso della specializzazione frutticola, i risultati economici medi aziendali risultano migliori per le aziende assicurate, ad eccezione della classe medio-grande.

b) Area tematica: Risorse idriche

Per l'area tematica "Risorse idriche", l'analisi di contesto è stata realizzata con riferimento agli ambiti territoriali individuati dai Distretti idrografici, così come delimitati dalla nonna nazionale. Per ciascun Distretto idrografico, sono state analizzate le vocazioni agricole, le dotazioni infrastrutturali a scopo irriguo e le modalità di gestione dell'irrigazione collettiva (ad opera di Enti irrigui) con l'obiettivo di evidenziare criticità e carenze.

A livello nazionale, gli 8 Distretti per la gestione dei bacini idrografici sono così individuati (Rif_Cap_4.1.1_Sez B_Figura B1):

1. Alpi Orientali: 39.385 km²
2. Fiume Po: 74.000 km²

3. Appennino Settentrionale: 38.131 km²
4. Bacino del Serchio: Distretto "pilota" per affrontare le condizioni di dissesto idrogeologico: 1.565 km²
5. Appennino centrale: 36.000 km²
6. Appennino Meridionale: 68.200 km²
7. Sardegna: 26.000 km²
8. Sicilia: 24.000 km²

Per quanto riguarda la gestione a fini irrigui della risorsa idrica, la competenza sull'irrigazione collettiva sono in capo agli Enti irrigui, costituiti principalmente dai Consorzi di bonifica e di irrigazione e, in misura marginale e limitatamente a poche aree del Paese, da altri enti tra cui i Consorzi di miglioramento fondiario. Generalmente gli Enti irrigui sono anche gestori degli schemi irrigui, dalle fonti di approvvigionamento alle reti di adduzione e distribuzione: svolgono, quindi, un ruolo essenziale nell'efficiente allocazione delle risorse irrigue in Italia, soprattutto nei periodi di scarsità idrica resi sempre più frequenti dai cambiamenti climatici. Le modalità organizzative degli esercizi irrigui più diffuse sono: la consegna turnata a intervalli o turni prestabiliti; la domanda; l'esercizio continuo nell'arco delle 24 ore; l'esercizio discontinuo nell'arco delle 24 ore; la prenotazione.

In alcune zone, soprattutto venete, lombarde, friulane ed emiliano-romagnole, è diffusa la cosiddetta "irrigazione non strutturata", che si esplica attraverso il libero attingimento da parte degli agricoltori da canali utilizzati per invasare acqua. La diffusione di questa pratica è considerata un aspetto critico dell'irrigazione nell'Italia centro-settentrionale, soprattutto in considerazione dei cambiamenti climatici che stanno interferendo, in quanto, di fatto, aree anche vaste sfuggono sia all'organizzazione di una corretta gestione della risorsa irrigua sia al controllo degli usi. Dopo la siccità del 2003, infatti, molte di queste aree settentrionali sono oggi oggetto di riordini irrigui. Tuttavia, in relazione a tali aree va segnalato che questi canali svolgono un'importante funzione di natura ambientale in quanto garantiscono la ricarica delle falde e la salvaguardia della biodiversità.

I dati del'ultimo censimento ISTAT sull'agricoltura (6° Censimento Generale Agricoltura 2010), sintetizzati nel report "Utilizzo della risorsa idrica a fini irrigui in agricoltura", novembre 2014, evidenziano come più della metà delle aziende agricole italiane (63%) facciano ricorso, piuttosto che all'irrigazione autonoma, a quella collettiva gestita da consorzi di irrigazione e bonifica. In tale contesto, più del 34% del volume prelevato prevede la consegna turnata e circa il 29% quella a domanda. Il ricorso ad acqua proveniente da acquedotti e consorzi di irrigazione e bonifica o altro ente irriguo, indipendentemente dal tipo di consegna, aumenta all'aumentare della dimensione irrigua delle aziende e varia anche in funzione della forma di conduzione aziendale (64% per le aziende agricole a conduzione diretta del coltivatore, mentre assume valori inferiori per le aziende a conduzione con salariati (57,8%) e a quelle con altra forma di conduzione (56,8%).

A livello regionale, tuttavia, l'approvvigionamento per tipologia di fonte differisce notevolmente rispetto ai dati medi nazionali.

Il ricorso ad acqua proveniente da acquedotti e consorzi di irrigazione e bonifica o altro ente irriguo è superiore alla media nelle aziende del Nord-Ovest (74,7%), mentre scende al 58,3% nel Nord-Est. Nelle

regioni del Centro Sud queste percentuali sono pari rispettivamente al 19% e 36% circa. Per quanto riguarda la fonte di approvvigionamento degli schemi irrigui, come si vedrà anche nella successiva analisi per Distretti idrografici, soprattutto nel Centro-Sud, le disponibilità idriche sono garantite quasi esclusivamente da importanti invasi artificiali. L'analisi ricognitiva su tali invasi mostra, che essi:

- sono stati realizzati per la maggior parte con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno, negli anni '50;
- a distanza di decenni dalla loro costruzione ed entrata in esercizio, necessitano di completamenti e recuperi di efficienza;
- presentano elevata capacità di invaso.

La suddetta analisi ricognitiva è stata effettuata a partire dai dati della Direzione Generali per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche (ex RID) del Ministero delle Infrastrutture, integrati con i dati SIGRIAN e con le informazioni contenute nelle monografie sullo stato dell'irrigazione, redatti da INEA nel corso degli anni per tutte le regioni italiane. Tali dati sono sinteticamente riportati nelle tabelle 1 e 2 (Rif_Cap_4.1.1_Sez B_Tabella1 e Rif_Cap_4.1.1_Sez B_Tabella2).

1) Distretto idrografico del fiume Po

In questo distretto, la pratica irrigua molto diffusa e il fitto reticolo idrografico artificiale consentono di irrigare circa il 40% della SAU distrettuale. Tuttavia, la distribuzione regionale delle aziende irrigate risulta piuttosto diversificata, raggiungendo punte dell'89% sul totale regionale per la Valle d'Aosta e del 75% per la provincia di Trento e mantenendosi su rapporti percentuali più contenuti (dal 57% al 47%) nelle restanti regioni. Le principali colture irrigue nel Distretto sono rappresentate dai seminativi, con una netta prevalenza del mais in Lombardia, Piemonte e Emilia-Romagna, oltre che dal riso (Rif_Cap_4.1.1_Sez B_Figura B2).

Per quanto riguarda l'irrigazione collettiva, l'approvvigionamento è garantito prevalentemente da prelievi da reticolo superficiale naturale, artificiale e da prese da apporti sorgentizi (76%) ed il restante 24% da prelievi da falda. Grandi derivazioni ad uso irriguo sono presenti lungo la fascia che si estende tra le province lombarde centrali (Milano, Monza e Bergamo).

L'irrigazione collettiva nel Distretto assume un ruolo importante in quanto tale territorio, storicamente caratterizzato da ampie disponibilità di acqua, presenta una rete idrografica naturale e artificiale piuttosto sviluppata e ad uso promiscuo che, essendo costituita per la maggior parte da canali a gravità (Rif_Cap_4.1.1_Sez B_Figura B3) e assolvendo spesso a funzioni multiple di bonifica e irrigazione (canali di bonifica utilizzati durante la stagione irrigua per la distribuzione dell'acqua), si è sviluppata soprattutto come canali a cielo aperto.

Nel Distretto, dunque, prevalgono i sistemi di trasporto a gravità, soprattutto per le reti principali (di adduzione e secondarie); nelle reti di nuova costruzione sono più diffusi i sistemi a pressione ma queste sono di limitata estensione (alcuni Enti irrigui del Piemonte, la provincia di Trento).

I fabbisogni irrigui del Distretto risultano elevati per tutta la pianura lombardo-veneta, nell'area di produzione del riso (Vercelli, Novara e Milano) e nel basso Piemonte (zone di prevalente produzione di mais, foraggere avvicendate e prati pascoli irrigui). Nelle province di Mantova, Cremona e Verona si rinvencono importanti esigenze idriche dovute alla presenza di colture irrigue come mais, colture legnose (vite) e foraggere avvicendate. Si evidenziano altri picchi di prelievo da fonti superficiali tra le province di

Verona, Mantova e Rovigo grazie alla presenza di un complesso reticolo idrografico superficiale (importanti canali ad uso collettivo) che si estende per tutta la porzione settentrionale. In alcune delle aree in cui si concentrano i prelievi da pozzi sono evidenti le criticità generate dall'eccessivo sfruttamento delle risorse idriche profonde, con conseguente abbassamento del livello di falda.

2) Distretto idrografico delle Alpi orientali

Delle aziende agricole censite nel Distretto (187.193), circa il 40% pratica l'irrigazione (ISTAT, 2010). Il gruppo di colture più rappresentativo è costituito dai seminativi, che rappresentano circa il 57% della SAU distrettuale, seguito nell'ordine dai prati e pascoli permanenti (31%) e dalle coltivazioni legnose agrarie (12%) (Rif_Cap_4.1.1_Sez B_Figura B4).

Dai dati ISTAT emerge che la superficie irrigua del Distretto è di 479.888 ettari, cioè pari a circa il 30% della SAU totale e imputabile per il 53% alle colture legnose agrarie.

L'approvvigionamento irriguo collettivo è garantito da 1.261 opere di presa, oltre che da ulteriori 538 fonti esterne all'area, ricadenti all'interno dei territori provinciali di Mantova, Rovigo e Trento.

La tipologia di prelievo più diffusa è rappresentata da prelievi da reticolo superficiale naturale, artificiale e da prese da apporti sorgentizi (66%) ed il restante 34% da prelievi da falda. La rete di distribuzione principale si sviluppa soprattutto in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia e, in virtù della sua originaria natura di bonifica, è costituita per circa i tre quarti da canali a gravità a cielo aperto. La restante parte è caratterizzata da condotte in pressione e costituisce la quasi totalità della rete irrigua in Trentino-Alto Adige (Rif_Cap_4.1.1_Sez B_Figura B5).

Il sistema di irrigazione prevalentemente adottato a livello aziendale è rappresentato dall'irrigazione per scorrimento, legato alla presenza della rete di canali a cielo aperto con doppia funzione, sia di bonifica che di irrigazione (soprattutto negli Enti veneti). L'aspersione è diffusa in misura minore in diverse aree con infrastrutturazione irrigua più recente.

Buona parte dei fabbisogni irrigui del Distretto è concentrata nella pianura lombardo-veneta, ed in particolare tra le province di Mantova, Verona e Rovigo, data la presenza di colture idro-esigenti come mais, riso e foraggiere. Per le province di Treviso, Padova, Vicenza, Udine, Pordenone e Venezia i valori medio alti sono attribuibili soprattutto alla coltivazione del mais e della vite. Per quanto riguarda, invece, la provincia di Bolzano, i fabbisogni maggiori sono imputabili ai fruttiferi e in minor ragione ai prati pascoli permanenti.

3) Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale

Le aziende agricole dell'area di studio sono 167.135 unità di cui circa il 20% presenta superficie irrigata.

Quasi la metà della SAU dell'area di studio ricade in Toscana mentre le maggiori superfici irrigate ricadono, invece, nelle province analizzate dell'Emilia-Romagna (Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) che, nonostante ricoprono solo il 25% della SAU distrettuale, comprendono oltre la metà della superficie irrigata del Distretto. Qui, infatti, è presente un'agricoltura ricca ed intensiva, con grandi opere di bonifica e irrigazione realizzate nel corso dei secoli, che hanno consentito una specializzazione verso colture e produzioni ad alto reddito, in gran parte irrigue.

Il gruppo di colture più rappresentativo all'interno del Distretto è costituito dai seminativi che ricoprono

circa il 68% della SAU distrettuale seguito, nell'ordine, dalle coltivazioni legnose agrarie (20%), dai prati permanenti e pascoli con il 12%. Anche le principali colture irrigue sono rappresentate in massima parte da seminativi, coltivazioni legnose agrarie e prati e pascoli (Rif_Cap_4.1.1_Sez B_Figura B6).

Nel Distretto l'approvvigionamento irriguo è garantito da 77 opere di presa più 46 ulteriori fonti, esterne al Distretto, ma connesse ad esso sotto il profilo idrografico. Il 56% dei prelievi proviene da reticolo superficiale (naturale e artificiale) e da sorgenti, il restante 44% è rappresentato da falde sotterranee[1]. I maggiori volumi sono prelevati nei comprensori irrigui romagnoli (tra le province di Bologna e Ravenna si concentra quasi l'81 % dei prelievi del Distretto), area a forte vocazione agricola. I prelievi da falda (consortili) si concentrano in prossimità del limite distrettuale meridionale che si colloca al confine tra la provincia di Viterbo e quella di Grosseto.

Nonostante l'irrigazione collettiva, soprattutto nel secondo dopoguerra, abbia subito uno sviluppo considerevole, il territorio del Distretto è ancora fortemente interessato dalla diffusione di irrigazione a carattere autonomo.

Il 58% circa della rete principale è costituita da canali, mentre il restante 42% si compone di condotte in pressione, che caratterizzano gli schemi di recente realizzazione.

L'irrigazione collettiva è garantita da 45 schemi irrigui, 24 dei quali concentrati nel territorio romagnolo, 6 nel marchigiano e 15 sul versante tirrenico. Lo schema irriguo principale è quello che si sviluppa lungo il Canale Emiliano Romagnolo (CER) la cui rete principale, ricadente in parte nel Distretto del fiume Po, è lunga circa 500 km (151 di adduzione), il 67% dei quali con funzione multipla e i restanti 33% di sola rete irrigua.

Per quanto riguarda i sistemi di irrigazione prevalente, si rileva un'elevata diffusione dell'irrigazione per aspersione (69%) e una crescente adozione di irrigazione localizzata, giunta negli ultimi anni al 24% (dati SIGRIAN 2009), rispetto ad un'irrisoria percentuale dei primi decenni del periodo post bellico (Rif_Cap_4.1.1_Sez B_Figura B7).

I fabbisogni irrigui massimi del Distretto si riscontrano in provincia di Ravenna; seguono Viterbo e Bologna; in entrambi i casi i maggiori fabbisogni provinciali sono relativi alla presenza di fruttiferi, al mais e alle foraggere avvicendate.

[1]Il calcolo è stato effettuato sul totale delle fonti presenti nell'area di studio, comprese quindi le fonti per cui il dato di volume prelevato non è disponibile.

4) Distretto idrografico dell'appennino Centrale

Sono presenti principalmente quattro gruppi di colture, i seminativi, che rappresentano le colture irrigue prevalenti, i prati pascoli le foraggere avvicendate e le coltivazioni legnose agrarie (Rif_Cap_4.1.1_Sez B_Figura B8).

L'approvvigionamento irriguo del Distretto è garantito da 137 opere di presa più 40 fonti esterne all'area distrettuale. I prelievi avvengono per il 54% da reticolo superficiale naturale, artificiale e da prese da apporti sorgentizi e per il restante 46% da prelievi da falda. L'area del Distretto è attraversata da un reticolo idrografico ampiamente modificato dalle attività antropiche (irrigazione, bonifica, attività produttive,

derivazioni a scopo idroelettrico). Vista la modesta produttività di falde e sorgenti, soprattutto della parte settentrionale del Distretto, sono stati realizzati negli anni invasi artificiali e laghetti collinari (alcuni dei quali ancora oggi in corso di realizzazione) al fine di raccogliere le acque di ruscellamento superficiale e riutilizzarle al bisogno, per aumentare le superfici irrigate.

Nel territorio del Distretto, dove l'agricoltura irrigua assume le caratteristiche di agricoltura specializzata, l'irrigazione si è sviluppata prevalentemente in forma autonoma, con i singoli agricoltori dotati di approvvigionamenti in gran parte da pozzi e di propri sistemi e reti di distribuzione. L'irrigazione collettiva è attualmente gestita da 16 Enti irrigui, che spesso gestiscono schemi consortili con dimensioni ridotte sia in termini di sviluppo e complessità della rete irrigua che di superfici attrezzate sottese.

La superficie attrezzata ed effettivamente irrigata risulta pari a circa il 3% della superficie amministrativa del Distretto, mentre la copertura del territorio con infrastrutture collettive, data dal rapporto tra la superficie attrezzata per l'irrigazione e la superficie amministrativa, arriva ad un valore pari al 5% circa, che è di molto inferiore a quello medio nazionale (16%) e assume in tutte le regioni del Distretto valori mai superiori all'8%. Il ricorso alle infrastrutture irrigue, invece, vale a dire il rapporto tra superficie effettivamente irrigata e superficie attrezzata è pari al 63% (a livello nazionale è 71%).

La rete principale (adduzione primaria e secondaria), non particolarmente sviluppata, è tutta esclusivamente ad uso irriguo. La rete irrigua del Distretto è costituita in gran parte da condotte in pressione (circa 870 km), mentre i canali a cielo aperto permangono sulla rete principale per una lunghezza di circa 203 km.

La rete necessita in molte aree di miglioramento e adeguamento dei sistemi di adduzione e distribuzione. I sistemi di irrigazione adottati nel Distretto sono l'aspersione (78%), che costituisce il sistema prevalente in tutti gli Enti irrigui, lo scorrimento (13%), che è presente in aree tra Abruzzo e Marche, e nel Tevere-Nera, e l'irrigazione localizzata (8%), presente soprattutto in Umbria e in alcuni Enti laziali e abruzzesi (Rif_Cap_4.1.1_Sez B_Figura B9).

Buona parte dei fabbisogni del Distretto è concentrata nella provincia di Latina, in conseguenza della sua agricoltura intensiva (mais e ortive). Seguono le province di Perugia e Viterbo con valori di fabbisogni di circa la metà del valore della provincia di Latina. Si riscontrano valori medi di fabbisogni irrigui anche nelle aree non servite da irrigazione consortile, soddisfatte da irrigazione autonoma.

5) Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale

La superficie irrigua del Distretto è pari a circa il 22% della SAU totale del Distretto ed è concentrata prevalentemente in Puglia (48% della superficie irrigata del Distretto). Il 24% delle aziende agricole del Distretto pratica l'irrigazione (ISTAT, 2010). Il gruppo di colture più rappresentativo è costituito dai seminativi (47% della SAU distrettuale) seguito dalle coltivazioni legnose agrarie (31%), dai prati permanenti e pascoli (22%) e dalle foraggere avvicendate (9%).

L'approvvigionamento irriguo per uso consortile è garantito da 811 opere di presa da falda (sono disponibili dati aggiornati solo su 787 fonti di cui 578 prese da falda e 209 sorgenti di varia natura) oltre che da prelievi da bacini naturali o artificiali e da prelievi da corsi d'acqua. L'area è dotata di sufficienti disponibilità di acqua, anche se non omogeneamente allocate e distribuite, e questo determina grandi trasferimenti superficiali tra Regioni e la presenza di 5 schemi irrigui interregionali.

I 227 schemi irrigui che ricadono nel territorio del Distretto sono di medio-piccole dimensioni, in genere a servizio di singole aree irrigue e spesso diversi tra loro per valenza territoriale, per volume di acqua

disponibile e per destinazione d'uso della risorsa idrica (uso plurimo, agricolo e industriale).

La rete irrigua principale (adduzione e secondaria) copre il territorio del Distretto in maniera poco capillare, essendo sviluppata in maniera limitata (circa 4.200 km, quasi esclusivamente ad uso irriguo). La rete è costituita in gran parte da condotte in pressione (79%), e da canali a cielo aperto (15% circa).

I sistemi di irrigazione più utilizzati sono quelli a basso consumo: l'evoluzione verso sistemi ad alta efficienza, nonché agli investimenti fatti, ha portato l'irrigazione localizzata al 48%, costituendo il sistema prevalente in tutti gli Enti irrigui (INEA, 2011a) seguita dall'aspersione (44%), dallo scorrimento (4%) e infine dall'infiltrazione (3%, prevalentemente adottata in Campania).

Il fabbisogno irriguo distrettuale risulta relativamente elevato, con buona parte dei fabbisogni concentrati in Puglia. Lungo le fasce costiere, all'eccessivo emungimento si può accompagnare l'abbassamento del livello delle falde e il progressivo peggioramento qualitativo delle risorse idriche sotterranee, provocato da una fase di ricarica della falda meno efficiente (Rif_Cap_4.1.1_Sez B_Figura B10).

5) Distretto idrografico della Sicilia

Circa il 23% delle aziende agricole del Distretto pratica l'irrigazione (ISTAT, 2010). Il gruppo di colture più rappresentativo è costituito dai seminativi (circa il 50% della SAU distrettuale) seguito dalle coltivazioni legnose agrarie (27,7%) e dai prati e pascoli permanenti (23%).

La densità di attingimento risulta essere molto bassa mentre è presente una complessa rete idrografica superficiale e sotterranea (Agosta, 2002)[1]. Il territorio è suddiviso in 57 bacini idrografici principali, alcuni dei quali ulteriormente distinti in sottobacini[2]. I bacini di gran lunga più importanti, per estensione e deflussi, sono quelli i cui corsi d'acqua, tributari del Canale di Sicilia, hanno alle volte un regime perenne, anche se con modeste portate (Zucaro, 2011)[3].

Degli 11 esistenti, sono 10 i Consorzi di bonifica che gestiscono, sia come titolari del servizio presso gli utenti, sia come gestori operativi per conto della Regione, l'irrigazione collettiva all'interno del Distretto. In molte aree del territorio, però, esiste un'importante irrigazione autonoma gestita da Consorzi privati o da proprietari di singole aziende che utilizza acque provenienti da laghetti collinari, da vasconi in terra, da sorgenti e, soprattutto, da pozzi.

La superficie amministrativa degli Enti irrigui ammonta a circa 2,4 milioni di ettari, di cui attrezzati per l'irrigazione il 6%, valore molto più basso della media nazionale (16%). In tutta la regione si irriga collettivamente il 52% della superficie attrezzata (la media nazionale è del 71%). I 10 Consorzi di bonifica gestiscono più di 100 tra invasi e vasche. La costruzione e gestione delle grandi reti irrigue collettive è stata curata dall'Esa (Ente di sviluppo agricolo) e dai Consorzi di bonifica. Tale Ente a partire dagli anni cinquanta, sempre usufruendo degli investimenti fatti dalla Cassa del Mezzogiorno, ha realizzato un cospicuo programma di studi e costruzioni di serbatoi artificiali destinati ad uso promiscuo (irriguo, industriale, potabile) e ad uso irriguo (Zucaro, 2011).

La rete di distribuzione, che si sviluppa nei territori dei Consorzi di bonifica, presenta spesso caratteri di disomogeneità.

La rete irrigua principale (di adduzione primaria e secondaria) è costituita per il 67% circa da condotte in pressione e per il 28% da canali a gravità a cielo aperto. Attualmente, il metodo di irrigazione maggiormente utilizzato è quello localizzato (73% della superficie irrigata regionale rispetto alla media nazionale del 12

%), mentre quello riguardante l'aspersione è inferiore a tale media, che è pari al 37%. Buona parte dei fabbisogni irrigui del Distretto sono concentrati nelle province localizzate a est e a sud dell'isola (Rif_Cap_4.1.1_Sez B_Figura B11).

[1] Agosta I. (a cura di), Stato dell'irrigazione in Sicilia, INEA, Roma, 2002

[2] 3 Piano di risanamento delle acque della Regione Siciliana (2010)

[3] Zucaro R. (a cura di), Atlante nazionale dell'irrigazione, INEA, Roma, 2011

7) Distretto idrografico della Sardegna

Il 23% delle aziende agricole del Distretto pratica l'irrigazione. Il gruppo di colture più rappresentativo è costituito dai prati permanenti e pascoli (60% circa della SAU distrettuale) seguito dai seminativi (34%) e dalle coltivazioni legnose agrarie (6%).

All'interno dei comprensori irrigui consortili non risultano fonti da falda, ma sono presenti pozzi gestiti da privati. La gestione delle acque sotterranee a fini irrigui è in massima parte privata. I prelievi sono effettuati da pozzi trivellati o scavati a mano, da vasconi freatici e, meno frequentemente da sorgenti.

Durante l'ultimo secolo l'Isola si è dotata di un numero crescente di laghi artificiali e dighe e ha sviluppato un patrimonio di strutture e di servizi per la gestione delle risorse idriche.

Il comparto irriguo rappresenta il più grande utilizzatore della risorsa idrica e l'irrigazione collettiva è gestita da 9 consorzi di bonifica. Buona parte dei fabbisogni irrigui del Distretto è concentrata nella provincia di Oristano, caratterizzata dalla coltivazione del riso (Rif_Cap_4.1.1_Sez B_Figura B12).

C) Area tematica: Miglioramento genetico e biodiversità animale

1) La zootecnia in Italia

Il settore zootecnico italiano si presenta piuttosto diversificato con riferimento non solo alle specie allevate e al tipo di prodotti, ma anche ai sistemi di allevamento. Complessivamente il valore della produzione nel 2012 è stato pari a poco più di 17 miliardi di euro, ovvero il 34% del totale della produzione primaria nazionale (elaborazioni INEA su dati ISTAT). L'allevamento è diffuso sul territorio nazionale, ma la dimensione media, nonché il peso della produzione finale, sono molto diversi tra aree territoriali, con il Nord-Ovest che presenta una media di unità di bestiame adulto (UBA) pari a 3,5 volte quella del sud nonostante in quest'ultima il valore registrato tra i due censimenti sia più che raddoppiato. Tra i due censimenti c'è stata una ristrutturazione rilevante del settore, con una riduzione non tanto in termini di capi, quanto in numero di aziende con un conseguente notevole aumento della dimensione media, che è passata da 26,9 UBA per azienda nel 2000 a 45,6 nel 2010 (dati Istat Censimento generale dell'Agricoltura, anni 2000-2010).

Gli aspetti strutturali, in particolare la diversa capacità produttiva ed il sistema di allevamento adottato, si riflettono sulla dimensione produttiva, come mostra chiaramente l'incidenza delle regioni sulla produzione zootecnica nazionale (la concentrazione degli allevamenti e delle produzioni zootecniche riguardano principalmente le regioni del nord Italia).

Guardando alla dimensione produttiva, sono 4 le regioni italiane che primeggiano indiscutibilmente (Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna) . In queste regioni, escludendo il caso del Piemonte che in una certa misura sperimenta formule più estensive, si applica un modello produttivo intensivo a ciclo aperto, il quale comporta una serie di risvolti critici sul piano dell'impatto ambientale e crea una forte dipendenza per l'approvvigionamento esterno di mezzi tecnici.

I dati sulle consistenze dei capi e sulla produzione non permettono però di mettere in evidenza gli altri ruoli svolti dalla zootecnia. Infatti, al di là della funzione prettamente produttiva, la zootecnia ha un posto importante nella tutela ambientale, paesaggistica e culturale che risiede soprattutto nei sistemi produttivi estensivi delle aree collinari e montane nonché nella pastorizia di tipo tradizionale in Sardegna, e in molte aree dell'Italia centro-meridionale.

L'allevamento di bovini da carne in Italia è organizzato in tre diverse linee merceologiche: il vitello a carne bianca, la linea vacca-vitello e l'ingrasso dei vitelloni.

L'area Padana, grazie anche alle condizioni pedoclimatiche che hanno permesso la diffusione e il successo produttivo della coltivazione di mais, è quella che ha strutturato in maniera più efficiente l'allevamento di tipo intensivo basato sulla formula dell'ingrasso di capi giovani acquistati all'esterno dell'azienda e macellati secondo la categoria tra i 12 e i 24 mesi di vita. Questo orientamento produttivo, diffuso soprattutto in Veneto, ha generato una notevole dipendenza dall'estero (in particolare dalla Francia per le razze Charolaise e Limousine) per l'approvvigionamento di capi da ristallo dovuto alla carenza di vitelli da ingrasso di produzione nazionale.

La produzione di latte vaccino costituisce il 92% della produzione di latte nazionale (Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT - INEA, Annuario dell'Agricoltura italiana Vol. LXVI) e rappresenta la materia prima di alcuni prodotti rappresentativi del Made in Italy agro-alimentare. Infatti, alimenti come il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano, che nel complesso assorbono più del 40% del latte vaccino commercializzato in Italia, rappresentano i principali prodotti italiani esportati all'estero. Oltre alla produzione di latte bovino, ha una certa rilevanza anche la produzione di latte bufalino che supera le 200.000 tonnellate (di cui il 90% destinato alla produzione di mozzarella DOP).

Il comparto dei suini è fortemente integrato verticalmente anche in considerazione della presenza di importanti prodotti trasformati cui è destinato il 65% della carne macellata, e di questo circa la metà è indirizzata nei salumifici a marchio DOP-IGP. Anche nel comparto suino la presenza di alcuni prodotti DOP o tipici contribuisce in qualche misura al mantenimento della biodiversità per la specie. Si evidenzia come la produzione di carne suina in Italia prevede soprattutto l'allevamento del suino pesante (150-180 Kg).

In Italia come nel resto dell'Europa, l'allevamento suinicolo ha vissuto una fase di ristrutturazione con una riduzione dei capi allevati in seguito all'introduzione di nuove norme per il benessere degli animali entrate in vigore il 1° gennaio 2013. Infatti nel 2013 il numero di capi suini allevati in Italia (8.662.000) si è ridotto del 6,6% (Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT, banca dati Agricoltura e zootecnia) dopo un periodo piuttosto lungo di stabilità.

L'allevamento suino è diffuso in tutte le regioni italiane, ma è particolarmente concentrato in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto.

Per quanto riguarda i quantitativi prodotti e scambiati, l'andamento negli ultimi anni è stato altalenante, ma dal 2010 il consumo apparente sembra tendenzialmente in declino (Fonte: INEA, Annuario dell'agricoltura

italiana, volume LXVI).

L'allevamento di ovini e caprini mostra un trend di crescita per quanto riguarda la produzione casearia. Questa è ottenuta da una produzione di latte pari a circa 680.000 tonnellate e alimenta 9 prodotti DOP o IGP legati a razze autoctone e a sistemi di allevamento tradizionali che contribuiscono al mantenimento della biodiversità. In declino da almeno un decennio per quanto riguarda quella di carne. Nel 2012 sono stati macellati 5,35 milioni di capi, pari a 47,6 mila tonnellate di carne (Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT - INEA, Annuario dell'agricoltura italiana, volume LXVI). Tuttavia tale produzione è destinata all'ottenimento di soli 3 prodotti IGP legati a razze autoctone. Va sottolineato come anche il comparto avicolo e cunicolo rappresentano settori strategici per la zootecnia nazionale, strutturati in filiere integrate e considerati prioritari per la salvaguardia e il mantenimento della biodiversità. Inoltre non va dimenticato l'allevamento Equino a carattere zootecnico che rappresenta un comparto marginale ma dalle enormi potenzialità non solo nei riguardi degli aspetti produttivi ma in generale per la ricchezza di biodiversità preservata tramite le razze allevate a scopo ludico-sportivo.

In relazione ai sistemi di allevamento, l'adozione di modelli a carattere intensivo risulta inadeguata rispetto ai recenti obiettivi della società europea divenuta più sensibile alle problematiche sanitarie e ambientali, nonché alle istanze di natura etica (benessere animale). A latere di questo sistema di tipo intensivo, persistono tipologie di allevamento estensivo, legato, anche se non in forma esclusiva, a razze autoctone, originate dall'ampia diversità delle condizioni climatiche pedologiche e orografiche dell'Italia.

A questi fattori naturali si sono aggiunte le interazioni con le tradizioni culturali di popolazioni di antica storia che hanno influito sugli indirizzi di allevamento e sulle tecniche di produzione e trasformazione, ottenendo prodotti tipici di alta qualità. Nonostante il processo di contrazione negli ultimi 50 anni, il settore rappresenta un elemento determinante per il contributo dell'Italia al mantenimento della biodiversità zootecnica a livello mondiale e alla tutela del paesaggio e delle tradizioni locali.

Non va dimenticato comunque che in Italia il settore della zootecnia soffre ancora di un gap culturale e tecnologico, in particolare legato alla capacità imprenditoriale degli operatori, che limita il potenziale sviluppo del settore, così come la qualità complessiva della consulenza fornita alle aziende.

2) Biodiversità animale in Italia

L'Italia costituisce uno dei principali bacini di risorse genetiche animali sia per il numero di razze allevate sia per la diversità genetica che le caratterizza, non solo nell'area mediterranea ma anche nel contesto mondiale.

L'”Atlante delle razze autoctone. Bovini, equini, ovicaprini, suini allevati in Italia” (Bigi D. Zanon A., Edagricole 2008) riporta un totale di 238 razze riconosciute dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di cui 35 bovine, 1 bufalina, 66 ovine, 52 caprine, 27 equine, 8 asinine, 6 suine e 43 ovipare.

Altri dati relativi alle razze italiane sono disponibili su database nazionali o internazionali riportati nei Registri Anagrafici o in pubblicazioni di carattere scientifico o divulgativo. Ad esempio, il *Domestic Animal Diversity - Information System* (DAD-IS), strumento di comunicazione e informazione della FAO, implementa le strategie di gestione delle risorse genetiche animali (AnGR). DAD-IS gestisce la banca dati relativa alle popolazioni animali di interesse agrario, oltre a informazioni, riferimenti e contatti di interesse (<http://dad.fao.org>). A livello nazionale è responsabilità dei *National Focal Point* implementare e mantenere aggiornata la banca dati sulle razze animali autoctone. Attualmente l'Italia è il terzo Paese al mondo con 299

schede di censimento delle razze autoctone. Ad oggi la Cina rappresenta la prima potenza mondiale per biodiversità animale con 584 popolazioni finora censite, molte delle quali, non certo a sorpresa, sono relative a polli e maiali. Il secondo Paese per importanza è la Francia con 372 schede, quasi la metà delle quali relative a razze di polli e poi, a distanza, di pecore. In Europa troviamo, subito dopo l'Italia, il Regno Unito (262 popolazioni, soprattutto polli e ovini), la Russia (240 popolazioni, specie ovini e cavalli), la Spagna (203 schede, soprattutto di bovini e ovini), la Germania (185 razze, principalmente conigli e cavalli), l'Ucraina (163 popolazioni, polli e bovini), i Paesi Bassi (151 schede, specie polli e pecore), la Polonia (117 popolazioni, soprattutto di polli e anatre) e infine la Romania (114 popolazioni). Nel resto del mondo, dopo la Cina, troviamo l'India (215 schede, soprattutto di bovini e ovini), l'Australia (145 razze, specie maiali e pecore), il Brasile (134 schede, soprattutto relative a bovini e polli), l'Indonesia (130 schede, molte di polli e maiali), e il Pakistan (105 popolazioni censite, specie ovina e caprina). Gli Stati Uniti vengono dopo diversi altri Paesi con 83 popolazioni censite (soprattutto di cavalli e pecore).

La distribuzione tra le diverse specie vede grandi differenze da Paese a Paese che riflettono diverse culture agricole, pastorali e alimentari, ma anche criteri di lavoro e approcci molto diversi tra chi privilegia in senso stretto il concetto di animali agricoli e di risorse genetiche locali concentrandosi sulle razze autoctone usate in agricoltura e chi considera tutte le razze presenti, incluse quelle allevate prevalentemente a scopo ludico o ornamentale.

E' da sottolineare che le diverse fonti disponibili a livello nazionale riportano informazioni in molti casi discordanti relativamente al nome e al numero delle razze italiane. Queste differenze non consentono purtroppo di avere una visione univoca ed esatta della loro diffusione numerica e geografica. Inoltre, l'elevato numero di razze autoctone allevate, e il loro legame con il territorio dove vengono allevate, hanno portato ad una frammentazione della loro gestione. Pertanto questa situazione non consente di impiegare per la totalità di queste razze le ultime metodologie di indagine genetica e di analisi dei sistemi produttivi (Tabella 1 - Rif_Cap_4.1.1_Sez C_Tabella1).

Dal rapporto FAO (FAO, 2007. *The state of the world's animal genetic resources for food and agriculture. Commission on genetic resources for food and agriculture*. FAO. Rome), emerge come molte razze siano estinte o a elevato rischio di estinzione. Su un totale di 61 razze bovine censite, ben 19 sono classificate come estinte. Nella specie ovina la situazione è analoga, ben 14 razze estinte negli ultimi anni ed un numero imprecisato a rischio. Più grave la situazione nella specie suina, dove la metà delle razze censite risulta estinta (18 su 36). I cambiamenti nell'economia e nei mercati locali o globali hanno determinato il progressivo abbandono delle tradizionali attività di allevamento e, conseguentemente, la scomparsa e/o riduzione del numero di capi allevati di razze autoctone, con la perdita e/o aumento del rischio di perdita di biodiversità nel comparto zootecnico.

Dalle analisi del *Global Databank for Farm Animal Genetic Resources* della FAO (FAO/UNEP. 2000. *World watch list for domestic animal diversity - 3rd edition*. Edited by B.D. Scherf Rome; Rapporto FAO, 2007) le tipologie di razze sono classificate in sette categorie in base alla dimensione della popolazione, il numero delle riproduttrici femmine e riproduttori maschi, la percentuale di femmine allevate rispetto ai maschi della medesima razza e il trend di crescita della popolazione. Viene data anche importanza alla presenza o meno di programmi di conservazione per le razze in pericolo o in situazione critica. Tali razze sono comunque assegnate a una categoria di pericolo o rischio. Per una più precisa classificazione delle categorie di "rischio" di estinzione di una razza viene riportato l'elenco delle definizioni secondo i criteri della FAO:

Razza estinta

Una razza è considerata estinta se non c'è alcun modo di ricrearne la popolazione perché non vi sono più riproduttori maschi o femmine esistenti. In realtà l'estinzione può realizzarsi molto prima della perdita dell'ultimo animale- gamete- embrione.

Razze in situazione critica

Il numero totale di femmine riproduttrici è minore uguale a 100 e quello di riproduttori maschi è minore o pari a 5. Una popolazione è in situazione critica anche quando la dimensione della popolazione è pari a 120 individui ma la percentuale delle femmine rispetto ai maschi è minore dell'80%.

Razza in pericolo

Il numero di femmine è compreso tra 100 e 1000 mentre i riproduttori maschi sono in numero compreso tra 5 e 20. Oppure: la popolazione totale è compresa tra 80 e 100 e il tasso di crescita è positivo e la percentuale di femmine allevate rispetto ai maschi è superiore all'80%. Oppure: la popolazione totale è maggiore ai 1000 individui e minore di 1200 ma la percentuale delle femmine rispetto ai maschi è minore dell'80%.

Si parla inoltre di razza in situazione critica/in pericolo *in situazione controllata* se esistono progetti di conservazione attivi e le specie sono mantenute da enti pubblici o privati o di ricerca. Secondo la FAO una razza è considerata globalmente a rischio qualora si trovi in situazione critica o in pericolo anche se sotto controllo.

Razza non a rischio

Le popolazioni non sono considerate a rischio o in pericolo secondo la FAO se il numero di femmine è maggiore di 1000 e di maschi maggiore di 20. Oppure la dimensione totale della popolazione è più grande di 1200 ed esiste un trend di crescita positivo.

Tali definizioni sono attualmente in uso nei criteri della FAO ma non sono né universali né definitive e saranno ulteriormente sviluppate.

In ogni caso, indipendentemente dalla classificazione FAO, la Commissione europea considera giustamente a rischio di estinzione razze il cui numero di fattrici risulta inferiore alle 7.500 unità.

Di seguito viene riportato un elenco delle strategie messe a punto sul tema della Biodiversità in ambito Internazionale ed Europeo.

Negli anni Settanta il tema della biodiversità comincia a diventare un fenomeno importante con la Convenzione svoltasi a Stoccolma nel 1972 che riconobbe ufficialmente il problema della perdita di biodiversità in zootecnia, determinata dal diffondersi delle razze cosmopolite. Successivamente attraverso la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) di Rio de Janeiro (3-4 Giugno 1992) il problema della biodiversità viene sviluppato in maniera organica, comprendendo tutti gli habitat e gli ecosistemi, tutte le

risorse genetiche animali e vegetali. Non solo le specie selvatiche ma anche le specie allevate vengono considerate componente fondamentale della biodiversità mondiale. A seguito di questa convenzione si sono succedute una serie di iniziative Nazionali ed Internazionali (iniziative della FAO e della Commissione Europea). In Particolare l'Europa ha emanato una serie di norme specifiche a salvaguardia della biodiversità che hanno assunto progressivamente un valore crescente tanto da diventare un asse portante della Politica Agricola Comunitaria.

Con le recenti riforme della politica dello sviluppo rurale, la tutela della biodiversità è diventata un obiettivo strategico dell'intera Politica agricola comune. La programmazione attuale dello sviluppo rurale (2014-2020) insiste ulteriormente su questo obiettivo individuando una specifica focus area (4.a).

A fronte di un impegno economico e organizzativo consistente, le azioni risultano comunque frammentarie e non governate da una strategia univoca ed integrata. Emerge quindi la necessità di delineare una nuova strategia unitaria che punti anche ad un modello di integrazione delle azioni e delle informazioni disponibili oggi ed in futuro a tutela della biodiversità.

3) Strumenti attualmente in uso per la conservazione, il mantenimento e la selezione zootecnica

In Italia attualmente esistono Libri Genealogici e Registri Anagrafici; i primi sono lo strumento primario dell'attività di selezione delle diverse razze animali di interesse zootecnico. Oltre a registrare le ascendenze degli animali a fini selettivi, contengono informazioni accessorie estremamente importanti, che riguardano la sfera riproduttiva, l'ambito produttivo nonché quello morfo-funzionale. Tali strumenti mirano al miglioramento delle produzioni animali (latte e carne) favoriscono l'adattamento di questi agli ambienti e alle tecniche di allevamento, mantenendo nel contempo la variabilità genetica delle diverse popolazioni animali. Il mantenimento dei Libri Genealogici è quindi alla base della valorizzazione genetica delle diverse popolazioni zootecniche. I Libri genealogici sono tenuti dalle Associazioni Nazionali Allevatori di specie o razza (ANA). Esse provvedono alla raccolta delle informazioni genealogiche ed all'elaborazione dei dati fenotipici necessari per lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori.

Le Associazioni Nazionali Allevatori (ANA) di razza o specie sono 18, di cui 10 per i bovini (7 per razze da latte o a duplice attitudine e 3 per razze bovine da carne), 4 per i cavalli, una ciascuna per ovicaprini, suini, bufalini e conigli. La loro funzione principale è la tenuta dei libri genealogici e lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori ai fini del miglioramento genetico delle razze o specie di loro competenza. Alcune ANA, quando previsto dai programmi di selezione, gestiscono Centri Genetici per la raccolta di dati su animali allevati in condizioni standard ai fini di controllo sanitario o per il calcolo di indici genetici per caratteri non facilmente misurabili in condizioni di campo.

Il Registro Anagrafico ha come obiettivo la conservazione e valorizzazione di razze e popolazioni locali, spesso a rischio di estinzione anche di grande valenza storico-culturale, promuovendone le attitudini produttive ed incentivandone l'impiego in particolari ambiti territoriali.

I RR.AA. sono tenuti da associazioni nazionali allevatori, dotate di personalità giuridica, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza sulla base di caratteristiche somatiche apparenti e con l'indicazione dei loro ascendenti.

In Italia esistono **RR.AA. delle razze bovine, ovine, caprine, suine, equine e asinine a limitata diffusione.**

Il **Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone** è stato istituito nel 1985; la gestione è demandata all'Associazione Italiana Allevatori, che si avvale come sedi territoriali periferiche delle Associazioni Regionali Allevatori. Il MiPAAF, con D.M. del 13/01/2009, ha approvato i nuovi testi relativi a:

- disciplinare del Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione;
- norme tecniche relative agli standard delle razze bovine autoctone a limitata diffusione.

Esiste un registro delle razze bovine autoctone (17 iscritte) che conserva le informazioni genealogiche dei soggetti iscritti, al fine della conservazione delle popolazioni, con particolare attenzione al mantenimento della loro variabilità genetica e promuovendone al contempo la valorizzazione economica.

Il **Registro Anagrafico degli equini e degli asini** è stato approvato con D.M. n. 552 del 2009 e successive modifiche; sono iscritte 15 razze di cavalli e 7 razze di asini.

Per la **specie ovina, l'asso.Na.Pa. (Associazione Nazionale della Pastorizia)** gestisce i LL.GG. e i regolamenti di 17 razze e i RR.AA. e i disciplinari di 42. Sempre l'Asso.Na.Pa. per la specie caprina, gestisce 8 LL.GG. e regolamenti, e 32 RR.AA. e disciplinari.

L'ANAS -Associazione Nazionale Allevatori Suini gestisce i RR.AA. di 6 razze suine e il registro ibridi.

Inoltre dal 2014 il MiPAAF ha infine istituito il **RRAA. delle razze avicole autoctone.**

Da questo elenco dei LL.GG. e dei RR.AA. emerge la complessità e la frammentazione del sistema della biodiversità animale del settore zootecnico.

3.1) Elenco degli enti che agiscono nell'ambito del settore zootecnico

Associazioni di categoria che effettuano assistenza agli allevatori da un punto di vista zootecnico, economico, gestionale e sanitario.

Enti del SSN (MINSAL) e del MiPAAF che eseguono accertamenti nell'ambito della sanità animale (piani nazionali e regionali di sorveglianza ed eradicazione delle principali malattie diffuse del bestiame) e del Controllo di alimenti per uso umano e zootecnico.

Centri di ricerca pubblici e privati (Università, CREA, CNR, ENEA, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, ecc.)

3.2) Banche dati attualmente esistenti per le specie animali da reddito

In generale, si annoverano 4 gruppi di Data base elettronici.

Il primo gruppo è rappresentato dai siti web delle associazioni di razza, delle associazioni di allevatori, dei consorzi di razza, di Province o Regioni e da associazioni private. Sono finalizzati alla descrizione e alla valorizzazione di una o più razze di un determinato territorio o alla didattica e hanno generalmente un interesse nazionale. Le associazioni nazionali degli allevatori detengono, sulla base della normativa vigente, i Libri genealogici e i Registri anagrafici delle specie e razze allevate in Italia, pertanto le banche dati in loro possesso sono quelle ritenute ufficiali ai fini del miglioramento genetico e della conservazione della biodiversità.

Il secondo gruppo di database è costituito da altre tipologie di registri nazionali, spesso realizzati dopo la Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro del 1992, gestiti da enti governativi o da Ministeri. Questi siti contengono informazioni su tutte le razze allevate in un determinato Paese, e sono accessibili sia nella lingua nazionale che in altre lingue.

Il terzo gruppo comprende siti gestiti da Enti di ricerca o Organizzazioni internazionali; in essi sono comprese gran parte delle specie e delle razze allevate nel mondo (vedi paragrafo sulla biodiversità).

Un quarto gruppo fa, invece, riferimento ai Data base di tipo sanitario gestiti dal Ministero della Sanità. L'insieme dei dati relativi alla sanità animali sono contenuti all'interno del sistema VETINFO.

All'interno del sistema si trovano:

- le anagrafi zootecniche:
 - Bovini e bufalini
 - Ovini caprini
 - Suini
 - Avicoli
 - Apicoltura
 - Equidi
 - Il sistema informativo SIMAN, che contiene l'archivio delle notifiche delle malattie del bestiame, i dati di sintesi sulle malattie soggette a controllo sulla base di un cofinanziamento dalla Commissione Europea (Brucellosi, TBC, Leucosi, Salmonellosi, MVS, PSC, Blue Tongue, Influenza, Rabbia, Aujeszky, TSE) e dati sulle attività di profilassi di Stato;
 - Il sistema informativo SINVSA, con i dati relativi al piano nazionale alimentazione animale (PNAA), al controllo ufficiale degli alimenti, ai piani SIN, all'anagrafe degli stabilimenti di produzione di alimenti ufficialmente registrati e riconosciuti. Il sistema contiene inoltre i dati relativi al piano benessere animale e ai controlli sull'identificazione degli animali nell'ambito delle attività di vigilanza sui parametri di condizionalità della PAC;
 - Il sistema informativo NSIS che gestisce il Piano Nazionale Residui (PNR), i controlli Fitosanitari, i risultati dell'attività analitica del controllo ufficiale alimenti;
 - Il sistema TRACES, strumento di gestione dei movimenti di animali e di prodotti di origine animale sia provenienti dall'Unione Europea che dai Paesi terzi.

Nonostante la presenza di numerose banche dati si evidenzia la mancata integrazione delle informazioni raccolte da ciascuna fonte da cui deriva una scarsa fruibilità dei dati.

Inoltre l'attuale difficoltà organizzativa ed economica dell'intero sistema zootecnico non permette di mantenere costante l'aggiornamento, relativo ad esempio ai dati morfologici e funzionali per l'implementazione dei LLGG e dei RRAA, determinando l'impossibilità di una corretta gestione delle informazioni a fini della ricerca e dell'innovazione e una carenza di dati finalizzati all'integrazione di percorsi di conservazione e di valorizzazione della biodiversità animale di interesse zootecnico. Questo elemento contribuisce a mettere a repentaglio la valorizzazione, o in alcuni casi addirittura la sopravvivenza, di alcune razze.

Tra i fattori che influenzano negativamente il settore vi è la scarsa integrazione tra le azioni e le banche dati relative agli interventi di conservazione *in situ* e *ex situ*.

4) Il miglioramento genetico

La selezione genetica rappresenta un importante fattore di competitività dei sistemi zootecnici in generale, in grado di generare miglioramenti permanenti nelle attitudini produttive, riproduttive, di adattamento all'ambiente, di benessere degli animali e costituisce un'efficace leva a disposizione dell'imprenditore per correggere o migliorare aspetti specifici della sua azienda (carenza produttiva, qualità del prodotto, stress produttivi o ambientali, etc.). Una declinazione specifica è rappresentata dalle produzioni tipiche (ed in particolare dalle produzioni a marchio DOP/IGP), che acquistano sempre maggiore importanza nel panorama agroalimentare italiano e che in gran parte sono prodotti di natura zootecnica. In taluni casi il legame tra produzione e determinati "tipi genetici" è particolarmente forte e richiede la definizione di specifici obiettivi di miglioramento genetico. Inoltre, la conservazione e valorizzazione di razze locali adatte a condizioni ambientali limitanti (rusticità), promuove la tipologia di allevamento estensivo o semi-estensivo, tutelando la biodiversità e il presidio di attività svolte in aree svantaggiate o marginali. Le popolazioni animali di minori dimensioni rappresentano, infatti, un importante bacino di germoplasma che deve essere conservato in maniera sostenibile al fine di mantenere un'ampia variabilità genica alla quale poter attingere per proseguire nei processi di miglioramento genetico, o per disporre di sistemi produttivi adatti a particolari realtà o condizioni ambientali nonché per la produzione di particolare prodotti di nicchia ad elevato valore aggiunto. Oggi, inoltre, si impone un lavoro di ricerca per la selezione di linee genetiche resistenti a malattie trasmissibili di particolare significato per la zootecnia e la sanità pubblica.

Inoltre il miglioramento genetico consente indirettamente di caratterizzare la qualità delle materie prime i cui effetti, ad esempio, sono significativi sulla resa di alcuni formaggi e prosciutti tipici, economicamente importanti nel sistema delle produzioni animali del nostro Paese. Le razze italiane selezionate per le produzioni tipiche producono prodotti con caratteristiche tecnologiche e organolettiche superiori alle razze cosmopolite selezionate prevalentemente per la produttività.

Il miglioramento genetico italiano, pur concentrandosi su caratteri di interesse economico

(produzione di latte, contenuto di grasso e proteine, velocità di accrescimento, indice di conversione alimentare. Spessore del lardo dorsale e qualità per la stagionatura nei suini, ecc.) è da sempre strumento al servizio della qualità dei prodotti spesso legati a specifiche razze. Su 85 denominazioni protette (DOP), 46 hanno disciplinari e/o metodi di produzione che richiamano prodotti e/o razze per le quali è istituito un Libro Genealogico italiano o un Registro Anagrafico (54,11 %). Nella categoria "prodotti a base di carne", la percentuale relativa, ad esempio, dei suini destinati alle produzioni tutelate con marchio DOP e IGP, sale al 70%, a dimostrazione del collegamento tecnico-produttivo tra il sistema allevatorio italiano e il settore delle denominazioni di origine tutelate (Fonte: Mipaaf, 2013 -Ufficio Produzioni animali).

L'attività di selezione genetica in Italia è focalizzata soprattutto su caratteri con forte impatto "economico", e solo in modo secondario su caratteri associati ad obiettivi di interesse collettivo quali la riduzione dell'impatto ambientale della zootecnia, l'aumento del benessere degli animali, essa rivela inoltre una mancanza di attenzione nei confronti di problematiche di carattere sanitario delle razze animali.

5) Le emissioni in atmosfera[1]

Il settore responsabile della quota maggiore di emissioni atmosferiche a livello nazionale rimane quello energetico (82,6%), mentre l'agricoltura, rappresenta solo il 7,5% delle emissioni totali. Nello specifico, il settore è responsabile del 48% delle emissioni nazionali di metano (CH₄) e dell'84% delle emissioni nazionali di protossido di azoto (N₂O).

Considerando le singole fonti emissive, la più rilevante è quella dei suoli agricoli (48%), seguita dalla fermentazione enterica (31%), la gestione delle deiezioni (16%), le risaie (4%) e la combustione delle stoppie (0,05%). Le emissioni del settore continuano ad avere un trend negativo, riducendosi del 16% dal 1990 al 2012; per effetto delle diminuzioni sia delle emissioni di N₂O (-13%), che di quelle di CH₄ (-20%). Le determinanti di queste riduzioni sono il calo delle emissioni di CH₄ da gestione delle deiezioni animali (-51 %) e da fermentazione enterica (-13%); mentre il calo delle emissioni da suoli agricoli (-15%), è imputabile soprattutto alla variazione negli anni delle superfici e produzioni agricole, al cambiamento di alcune tecniche produttive e alla razionalizzazione della fertilizzazione. Il trend è in diminuzione per le emissioni di ammoniaca dal 2000 (-8%).

Risulta quanto mai necessario intervenire sulla riduzione delle emissioni in atmosfera anche attraverso la raccolta di informazioni nell'ambito delle specie animali di interesse zootecnico.

[1] I dati sulle emissioni derivano da elaborazioni INEA su dati ISPRA, 2014. Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2012. National Inventory Report 2014, Rapporto tecnico n. 198/2014, ISBN 978-88-448-0654-5. ISPRA, Roma.




Tabella 1: Danni riconosciuti ai fini delle compensazioni ex post del Fondo di solidarietà nazionale


Categoria evento avverso	Danni riconosciuti 2007-2012 (in Mln di euro)			
	Produzione	Strutture	Infrastrutture	Totale
VENTI SCIROCCALI/IMPETUOSI	161,10	31,62		192,73
PIOGGE ALLUVIONALI/PERSISTENTI	112,52	634,24	519,10	1.265,86
TROMBA D'ARIA	7,89	78,14	0,04	86,07
ECESSO DI NEVE	7,96	390,80	52,72	451,48
GELATE/BRINATE	207,32	119,83	6,55	333,70
SICCITA'	2978,79		1,86	2980,65
GRANDINATE	11,44	28,60		40,05
ECESSO TERMICO	647,46			647,46
TOTALE	4134,47	1283,24	580,27	5997,98

Fonte: elaborazioni INEA su dati MIPAAF

Rif_ Cap_4.1.1_Sez A_Tabella1

Mappe 1 e 2: Distribuzione territoriale di eventi e danni, 2007-2012


Fonte: elaborazione INEA su dati MIPAAF



Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Mappe 1e2

Mappe 3 e 4: Distribuzione territoriale degli eventi siccitosi e dei relativi danni, 2007-2012


Fonte: elaborazione INEA su dati MIPAAF



Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Mappe 3 e 4

Mappe 5 e 6: Distribuzione territoriale delle piogge alluvionali/persistenti e relativi danni, 2007-2012

Fonte: Elaborazione INEA su dati MIPAAF




Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Mappe 5 e 6

Mappe 7 e 8: Distribuzione territoriale delle grandinate e relativi danni, 2007-2012

Mappe 9 e 10: Distribuzione territoriale di gelate e brinate e relativi danni, 2007-2012


Fonte: elaborazione INEA su dati MIPAAF



Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Mappe 7,8, 9 e 10

Grafico 1: Volatilità dei prezzi dei prodotti vegetali e animali

Fonte: elaborazioni Inea su dati Istat



Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 1

Grafico 2: Volatilità dei prezzi dei cereali sui mercati italiani e mondiali all'origine


Fonte: elaborazioni Inea su dati Istat e FAO



Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 2

Grafico 3: Variazioni degli indici dei prezzi e degli input della produzione agricola

Fonte: elaborazioni Inea su dati Istat



Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 3

Grafico 4: Variabilità degli indici di prezzo mensili produzione agricola e al consumo finale di alimenti

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT




Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 4

Grafico 5: Variabilità dei redditi operativi delle aziende (2003-2012). Numeri indici dei redditi medi aziendali per classe di dimensione* (base 2003=100)

*Classi basate su valore standard della produzione come definito dal Reg. (CE) n. 1242/2008: Piccole (da 4.000 a meno di 25.000 euro), Medio-piccole (Da 25.000 a meno di 50.000 euro), Medio-grandi (da 50.000 a meno di 500.000), Grandi (pari o superiori a 500.000).

Fonte: elaborazioni INEA su dati RICA



Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 5

Tabella 2 – Variabilità dei redditi operativi delle aziende (2003-2012). Redditi medi aziendali e coefficiente di variazione per classe di dimensione*


Fonte: elaborazioni INEA su dati RICA

	Piccole		Medio-piccole		Medio-grandi		Grandi		Totale	
	Media	CV	Media	CV	Media	CV	Media	CV	Media	CV
2003-12	9.587	0,62	18.384	0,60	62.240	0,51	423.300	0,64	51.608	0,57
2003-06	8.444	0,45	16424	0,5	55.786	0,42	419.755	0,52	47.934	0,46
2006-09	9.666	0,59	18.863	0,55	63.391	0,48	426.744	0,55	52.375	0,48
2009-12	10.018	0,39	19.078	0,38	66.538	0,33	422.497	0,38	53.678	0,41

Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Tabella2

Grafico 6: Variabilità dei redditi operativi delle aziende (2003-2012). Numeri indici dei redditi medi aziendali per ordinamento tecnico-economico (base 2003=100)

Fonte: elaborazioni INEA su dati RICA



Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 6

Tabella 3: Variabilità dei redditi operativi delle aziende (2003-2012). Redditi medi aziendali e coefficiente di variazione per ordinamento tecnico-economico


Fonte: elaborazioni INEA su dati RICA

	Seminativi		Ortofloricoltura		Colture Permanenti		Erbivori		Granivori		Miste		Totale	
	Media	CV	Media	CV	Media	CV	Media	CV	Media	CV	Media	CV	Media	CV
2003-12	39.693	0,56	50.288	0,46	34.924	0,61	74.510	0,52	215.570	0,76	37.631	0,52	51.608	0,57
2003-06	33.566	0,45	47.708	0,29	29.962	0,55	69.413	0,46	255.615	0,53	30.730	0,42	47.934	0,46
2006-09	41.561	0,47	53.673	0,36	33.867	0,52	78.919	0,45	193.905	0,62	38.949	0,51	52.375	0,48
2009-12	42.543	0,44	50.922	0,41	39.132	0,46	75.573	0,34	195.418	0,48	41931	0,37	53.678	0,41

Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Tabella3

Grafico 7: FSN - Composizione della spesa per indennizzi e incentivi assicurativi (2008-2012)


Fonte: Bilancio di stato e Mipaaf



Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 7

Grafico 8: Danni alle produzioni e quota coperta dal FSN, migliaia di euro


Fonte: Bilancio di Stato e Mipaaf



Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 8

Grafico 9: Spesa regionale totale per calamità naturali finanziata con risorse regionali (2000-2011) migliaia di euro


Fonte Banca dati INEA sulla spesa agricola regionale



Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 9

Grafico 10 Composizione della spesa regionale per calamità naturali (2000-2011)


Fonte Banca dati INEA sulla spesa agricola regionale



Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 10


Grafico 11 Distribuzione percentuale delle risorse assegnate alla misura 126 per regione

Fonte: Rete rurale nazionale



Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 11

Grafico 12 - Ripartizione gestione assicurazioni agevolate per fonte di finanziamento e contribuzione al premio - Piano assicurativo 2014



Rif_Cap_4.1.1_Sez_A_Grafico 12

Tabella 4 - Numero di aziende assicurate (2005-2014)

Fonte: ISMEA

Numero aziende assicurate 2005-2009 (CUAA)					
	2005	2006	2007	2008	2009
Colture (inclusa uva da vino)	83.195	79.266	84.922	89.137	78.408
Zootecnia		1.063	1.432	1.862	1.980
Strutture	587	770	1.098	1.792	1.822
Totale	83.689	80.715	86.817	91.538	81.025
Numero aziende assicurate 2010-2014 (CUAA)					
	2010	2011	2012	2013	2014
Colture (esclusa uva da vino)	56.051	57.391	57.356	56.869	56.373
Colture (esclusa uva da vino) Non art. 68	115	90	54	287	288
Zootecnia art. 68		2.186	2.396	2.936	2.964
Zootecnia non art. 68	2.227	2.336	2.877	2.963	3.003
Strutture	1.897	2.222	2.403	2.023	2.222
Uva vino OCM	28.272	28.944	30.613	32.338	33.234
Totale	80.658	82.640	84.249	85.569	85.884

Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Tabella4

Tabella 5 – Evoluzione del mercato assicurativo agricolo agevolato complessivo (colture, strutture, zootecnia, 2005-2014)

Fonte: Ismea


Evoluzione del mercato assicurativo agricolo agevolato complessivo (colture, strutture, zootecnia)

	u.d.m.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Variazione 2014/2013	Variazione 2014/2005
Certificati assicurativi	n.	213.292	216.171	241.857	272.080	233.668	217.072	210.207	214.711	215.842	206.395	-4%	-3%
Valore assicurato	.000€	3.810.222	3.982.341	4.690.900	5.858.133	5.5860.167	5.586.181	6.559.088	6.826.557	7.282.590	7.951.793	9%	10%
Premio totale	.000€	269.124	265.033	292.888	338.059	317.210	285.502	338.797	321.658	376.892	485.623	29%	80%
Valore risarcito	.000€	159.984	145.975	184.626	272.711	234.781	169.259	215.824	231.022	268.254	nd	nd	Nd

Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Tabella5

Grafico 13 – Quote di valore assicurato anno 2014

Fonte: ISMEA



Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 13

Tabella 6 – Evoluzione del mercato assicurativo agricolo agevolato delle colture (2005-2014)


Fonte: ISMEA

	U.d.m.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Variazione 2014/2013	Variazione 2014/2005
Certificati assicurativi	n.	212.445	211.444	256.922	264.965	226.177	206.204	198.604	202.550	203.916	194.024	-5%	-9%
Valore assicurato	.000€	5.659.121	5.521.101	4.006.697	4.950.761	4.651.555	4.805.694	5.511.525	5.452.265	5.675.162	6.422.456	9%	76%
Premio totale	.000€	266.256	262.479	269.129	332.675	310.372	277.516	326.259	309.501	362.671	469.676	30%	75%
Valore risarcito	.000€	159.912	146.291	164.057	270.791	252.501	165.663	215.146	222.667	260.796	nd	nd	nd
Tariffa media	%	7,37%	7,45%	7,22%	6,75%	6,70%	5,76%	6,12%	5,67%	6,17%	7,51%	18%	-1%
Loss ratio	%	60%	55%	64%	61%	75%	60%	65%	72%	72%	nd	nd	nd

Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Tabella 6

Grafico 14 – Superficie assicurata – colture

Fonte: ISMEA



Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 14

Grafico 15 – Quantità assicurata – colture


Fonte: ISMEA



Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 15

Grafico 16 – Evoluzione dei costi assicurativi medi delle colture

Fonte: ISMEA



Rif_Cap_4.1.1_Seiz A_Grafico 16

Grafico 17 – Evoluzione delle quote di mercato per tipologia di garanzia

Fonte: ISMEA



Rif_Cap_4.1.1_Seiz A_Grafico 17

Tabella 7: indicatori per colture assicurate (campagna assicurativa 2014)

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati fonte Sicuragro

	Coltura	VA/VA tot	Premio/VA	Premio/Premio tot	Risarcimento/Premio	Risarc/Risarc. Tot	Sup_Ass/Sup_tot	Premio/ettaro
FRUTTICOLE	UVA	25.0%	6.8%	23.2%	83.7%	28.8%	14.0%	€ 586.6
	MELE	11.9%	12.0%	19.4%	51.4%	14.8%	2.9%	€ 2,395.7
	PERE	3.0%	14.9%	6.1%	71.3%	6.4%	1.1%	€ 1,878.9
	NETTARINE	2.9%	11.9%	4.7%	104.6%	7.3%	1.0%	€ 1,657.6
	ACTINIDIA	2.0%	10.5%	2.8%	42.7%	1.8%	1.0%	€ 992.6
	PESCHE	1.5%	9.5%	2.0%	88.4%	2.6%	1.4%	€ 504.5
	ALBICOCCHE	1.2%	11.9%	1.9%	118.0%	3.3%	0.8%	€ 838.3
	SUSINE	1.0%	14.0%	1.9%	85.4%	2.4%	0.3%	€ 2,264.1
	Altre frutticole	1.8%	8.6%	2.1%	67.4%	2.1%	1.5%	€ 503.7
	Totale Frutticole	50.3%	-	64.2%	-	69.7%	24.0%	-
SEMINATIVI	MAIS	14.4%	3.1%	6.1%	41.1%	3.7%	25.4%	€ 84.5
	RISO	7.8%	4.7%	5.0%	20.4%	1.5%	15.0%	€ 118.8
	POMODORO	7.2%	6.7%	6.5%	98.8%	9.6%	4.5%	€ 519.8
	FRUMENTO	4.3%	2.9%	1.7%	43.5%	1.1%	14.6%	€ 41.0
	TABACCO	2.8%	10.8%	4.0%	86.8%	5.2%	1.0%	€ 1,382.3
	SOIA	2.1%	3.9%	1.1%	34.5%	0.6%	5.6%	€ 69.3
	MELONI	1.0%	6.2%	0.8%	135.2%	1.7%	1.0%	€ 285.2
	Altri seminativi	5.0%	8.2%	5.7%	48.3%	4.1%	5.6%	€ 359.6
	Totale Seminativi	44.5%	-	31.0%	-	27.5%	72.9%	-
	ALTRO	5.3%	6.8%	4.9%	39.4%	2.9%	3.1%	€ 559.8
Totale	100.0%	-	100.0%	-	100.0%	100.0%	-	


Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Tabella7

Mappe 11 e 12: Distribuzione dei valori assicurati per provincia

Distribuzione dei valori assicurati per provincia 2000-2012 (mappa a sinistra)

Distribuzione dei valori assicurati per provincia 2010-2012 (mappa a destra)


Fonte: elaborazione INEA su dati ISMEA



Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Mappe 11 e 12

Grafico 18: Distribuzione dei valori assicurati – solo colture, 2013


Fonte: ISMEA



Rif_Cap_4.1.1_SeZ A_Grafico 18

Mappa 13: Incidenza del valore della produzione assicurata rispetto alla Produzione lorda vendibile del comparto assicurato (media 2010-2012)


Fonte: elaborazione INEA su dati IS_TAT e ISMEA



Rif_Cap_4.1.1_SeZ A_Mappa 13

Grafico 19: cOmposizione percentuale delle aziende agricole italiane e aziende beneficiarie di premi assicurativi agevolati.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT e SIN



Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Grafico 19

Tabella 8: Distribuzione delle aziende RICA che nel 2011 presentano un piano assicurativo colturale


Fonte: elaborazioni su dati RICA INEA

Polo		Classe di dimensione economica		Circoscrizione		Età conduttore	
Seminativi	27	Grandi	10	Centro	16	Giovane	14
Ortofloricoltura	5			Isole	3		
Coltivazioni permanenti	52	Medio Grandi	37	Nord Est	48		
Erbivori	3	Medie	25	Nord Ovest	12		
Granivori	2	Medio Piccole	17	Sud	20		
Aziende miste	11	Piccole	10	Totale	100		
Totale	100	Totale	100			Non giovane	86

Rif_Cap_4.1.1_Sez A_Tabella8

Grafico 20: Incidenza percentuale dei parametri strutturali ed economici medi delle aziende assicurate vs aziende non assicurate.


Fonte: elaborazioni su dati RICA INEA



Rif_Cap_4.1.1_SeZ A_Grafico 20

Grafico 21: Incidenza percentuale dei parametri strutturali ed economici medi delle aziende assicurate vs aziende non assicurate per polo.


Fonte: elaborazione su dati RICA INEA



Rif_Cap_4.1.1_SeZ A_Grafico 21

Grafico 22: Incidenza percentuale dei parametri strutturali ed economici medi delle aziende assicurate vs aziende non assicurate per classe dimensionale.


Fonte: elaborazione su dati RICA INEA



Rif_Cap_4.1.1_Seiz A_Grafico 22

Grafico 23: Incidenza percentuale dei parametri strutturali ed economici medi delle aziende assicurate vs aziende non assicurate per circoscrizione.

Fonte: elaborazione su dati RICA INEA



Rif_Cap_4.1.1_Seiz A_Grafico 23

Figura B1: Inquadramento dei distretti idrografici



Fonte: elaborazioni Sigrian - INEA

Rif_Cap_4.1.1_SeZ B_Figura B1

Tabella 1: Numero di invasi e laghi ad uso esclusivamente irriguo o promiscuo per regione

Regione	USO			Totale complessivo
	IRRIGUO	PROMISCUO (*)	NESSUN UTILIZZO ATTUALE	
ABRUZZO	3	1		4
BASILICATA	9	0	1	10
CALABRIA	8	0		8
CAMPANIA	9	0		9
EMILIA ROMAGNA	5	1		6
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	2		2
LAZIO	5	0	1	6
LIGURIA	0	0	2	2
LOMBARDIA	6	0		6
MARCHE	6	0		6
MOLISE	2	0		2
PIEMONTE	18	1	1	20
PUGLIA	5	2		7
SARDEGNA	24	5		29
SICILIA	27	4		31
TOSCANA	7	0		7
TRENTINO ALTO ADIGE	3	4		7
UMBRIA	11	2		13
VALLE D'AOSTA	6	0		6
VENETO	1	0		1
Totale complessivo	155	22	5	182

(*) comprende invasi e laghi ad uso:

- IRRIGUO, POTABILE
- IRRIGUO, POTABILE, INDUSTRIALE
- IRRIGUO, INDUSTRIALE
- IRRIGUO, LAMINAZIONE
- IRRIGUO, IDROELETTRICO
- VARIE

Fonte: elaborazioni INEA su dati RID e SIGRIAN

Rif_Cap_4.1.1_Sez B_Tabella1


Tabella 2: Numero di invasi e laghi ad uso irriguo per regione e classi di volume

Regione	Classi di Volume					Totale complessivo
	0 - 100.000 mc	100.000-250.000 mc	250.000-1.000.000 mc	> 1.000.000 mc	n.d*	
ABRUZZO				1	3	4
BASILICATA				10		10
CALABRIA				8		8
CAMPANIA	1	1	1	6		9
EMILIA ROMAGNA	4			2		6
FRIULI VENEZIA GIULIA			1	1		2
LAZIO		1	2	2	1	6
LIGURIA	2					2
LOMBARDIA		1		3	2	6
MARCHE				5	1	6
MOLISE				2		2
PIEMONTE		1	2	3	14	20
PUGLIA				7		7
SARDEGNA		2	2	24	1	29
SICILIA			3	27	1	31
TOSCANA		1		2	4	7
TRENTINO ALTO ADIGE				4	3	7
UMBRIA	6	1	2	4		13
VALLE D'AOSTA					6	6
VENETO					1	1
Totale complessivo	13	8	13	111	37	182
*riferibile per lo più a piccoli laghi/invasi						

Fonte: elaborazioni su dati RID e SIGRIAN

Rif_Cap_4.1.1_Sez B_Tabella2


Figura B2: Colture prevalenti



Fonte: elaborazione INEA su dati ISTAT

Rif_Cap_4.1.1_Sez B_Figura B2


Figura B3: Tipologie di reti irrigue e sistemi di irrigazione



Fonte: Elaborazione INEA su dati SIGRIAN

Rif_Cap_4.1.1_Sez B_Figura B3


Figura B4 Colture prevalenti



Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT 2010

Rif_Cap_4.1.1_Sez B_Figura B4


Figura B5: Tipologie di reti irrigue e sistemi di irrigazione



Fonte: elaborazione INEA su dati SIGRIAN

Rif_Cap_4.1.1_SeZ B_Figura B5


Figura B6: Colture prevalenti



Fonte: elaborazione inea su dati istat

Rif_Cap_4.1.1_Sez B_Figura B6


Figura B7: Tipologie di reti irrigue e sistemi di irrigazione



Fonte: elaborazione INEA su dati SIGRIAN

Rif_Cap_4.1.1_Sez B_Figura B7


Figura B8: Colture prevalenti



Fonte: elaborazione inea su dati istat 2010


Rif_Cap_4.1.1_SeZ B_Figura B8

Figura B9: Tipologie di reti irrigue e sistemi di irrigazione





Fonte: elaborazione inea su dati sigrian

Figura B10: Tipologie di reti irrigue e sistemi di irrigazione




Fonte: Elaborazione inea su dati sigrian

Figura B11: Tipologie di reti irrigue e sistemi di irrigazione



Fonte: elaborazione inea su dati sigrian

Figura B12: Tipologie di reti e sistemi di irrigazione



Fonte: elaborazione INEA su dati SIGRIAN

Tabella 1: Numero di razze allevate e autoctone per regione

Regione	N. razze Allevate	N. razze Autoctone
Valle d'Aosta	19	3
Piemonte	26	3
Liguria	22	18
Lombardia	39	4
Trentino	23	15
Veneto	27	12
Friuli Venezia G.	25	6
Emilia Romagna	26	4
Toscana	23	13
Umbria	24	16
Marche	23	1
Lazio	28	4
Abruzzo	30	8
Molise	27	3
Campania	30	1
Puglia	24	11
Basilicata	29	6
Calabria	23	1
Sicilia	18	4
Sardegna	16	20

Fonte: Mipaaf, 2013

Rif_Cap_4.1.1_Sez C_Tabella1

4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione

1. Politica di gestione del rischio in agricoltura consolidata negli anni grazie anche alla continuità del supporto pubblico del FSN.
2. Evolversi del sistema dalla prevalenza di polizze monorischio a polizze pluririschio e multirischio.
3. Diffusione dello strumento assicurativo a livello regionale e aumento dei valori assicurati, con

conseguente riduzione progressiva e continuativa dei premi assicurativi negli anni che ha portato ad attuali costi contenuti per gli agricoltori.

4. Esistenza di un sistema consolidato di realtà associative agricole direttamente coinvolte nella gestione del rischio (densità organizzativa) che ha contribuito a ridurre l'asimmetria informativa alla base della tendenza al rialzo dei premi assicurativi richiesti dalle compagnie di assicurazione private. A questo si affianca l'esistenza di un tessuto produttivo sufficientemente organizzato da poter svolgere un ruolo attivo nella gestione di nuovi strumenti (produzione organizzata).
5. Familiarità delle imprese agricole con gli strumenti assicurativi di gestione del rischio, ed esistenza di attori del settore assicurativo e bancario con esperienza nella gestione dei rischi agricoli in grado di intercettare i bisogni degli imprenditori agricoli (capacità e competenze).
6. Esistenza di attori pubblici con esperienza nelle politiche di sostegno alla gestione dei rischi (capacità e competenze).
7. Orientamento dell'offerta di polizze innovative trainato dalle reali esigenze dei produttori, rappresentate dalle realtà associative nel processo di elaborazione dei piani assicurativi (dinamiche innovative improntate alla domanda).
8. Tradizione di puntualità dei risarcimenti e di consolidata collaborazione tramite procedure standardizzate tra Mipaaf, compagnie d'assicurazione e associazioni/consorzi che ha garantito continuità aziendale (clima di fiducia ed elevato grado di soddisfazione degli attuali aderenti al sistema).
9. Presenza di alcune esperienze relative ai fondi di mutualità in ambito regionale.
10. Nuovo protagonismo dell'imprenditoria agricola giovanile.
11. Ruolo ambientale di rilievo dell'irrigazione in aree con buona disponibilità idrica, grazie alla presenza di grandi reti di canali e opere d'arte annesse che hanno assunto una funzione ecologica, data non solo dalla ricarica delle falde, ma anche dalla vivificazione del reticolo naturale, insieme con un'importante funzione paesaggistica e storica, costituendo un patrimonio architettonico e culturale istituzionalmente riconosciuto (multifunzionalità).
12. Realizzazione, nel Sud del Paese, di ingenti investimenti ad opera della Cassa del Mezzogiorno a partire dagli anni '50 per risanamenti di tipo idraulico e sanitario, l'insediamento di una agricoltura stabile ed efficiente, la creazione di zone industriali e lo sviluppo di insediamenti urbani e turistici.
13. Diffusa tendenza al ricorso a sistemi di irrigazione più efficienti.
14. Mantenimento nel tempo, grazie ad opere irrigue, dell'equilibrio idrogeologico.
15. Presenza di pratiche diffuse di gestione collettiva dell'irrigazione, che hanno garantito una migliore razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica e una risposta efficace alle crisi di tipo climatico-ambientale.
16. Gli elementi di natura genetica e morfo-funzionali acquisiti negli anni hanno permesso ai produttori primari di divenire più competitivi, avendo a disposizione una estrema ricchezza di tipologie di animali, e quindi di prodotti che, anche grazie a caratteristiche differenziate tra le diverse aree geografiche, hanno ottenuto riconoscimenti di qualità certificata a livello europeo, come le IGP.
17. Il nostro Paese possiede un patrimonio genetico estremamente ricco; le numerose razze presenti sul territorio dimostrano come il livello di biodiversità, per quanto fortemente minacciato, sia ancora potenzialmente elevato.
18. Tra i fattori che influenzano favorevolmente tale variabilità biologica si annoverano le differenti tipologie di allevamento presenti sul territorio, che spesso tuttavia sono costituite da insediamenti di dimensioni limitate. Infatti, il territorio italiano ben si presta all'allevamento di razze animali con caratteristiche specifiche, molto adattate a ciascun ambiente ed in grado di contribuire al mantenimento di un equilibrio di ecosistemi sempre più a rischio.
19. Presenza di pool genetici riscontrabili nelle popolazioni autoctone selezionate e non, che rappresentano un'importante risorsa per la zootecnia in quanto riserva di variabilità. Questa

variabilità si traduce anche in un'estrema ricchezza di tipologie di prodotti, con caratteristiche molto diverse tra le aree geografiche e che, spesso, contribuiscono ad arricchire l'elenco dei prodotti che hanno riconoscimenti di qualità certificata a livello Comunitario.

20. lo stretto legame tra identità territoriale e produzione zootecnica, in particolare in alcune aree marginali, contribuisce a mantenere in vita un modello sociale ed economico "tradizionale", altrimenti destinato alla scomparsa.
21. Un sistema di controlli ufficiali consolidato ed organizzato, legato al Ministero della Salute che garantisce il controllo delle principali malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi (sanità pubblica e animale), ed al MIPAAF che garantisce la qualità dei prodotti ed il rispetto delle regole commerciali.
22. Esistenza di supporti scientifici nell'ambito della ricerca applicata costituita dagli Enti Nazionali, le Università (CREA, CNR, ENEA ecc.), Istituzioni private e la rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che contribuiscono inoltre a garantire il controllo sanitario ufficiale delle produzioni nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale, e svolgono attività di supporto diagnostico e profilattico alle aziende zootecniche ed agroalimentari. Grazie ad un consolidato rapporto con il mondo allevatoriale, tale sistema ha contribuito a rendere più competitive le aziende agricole e a migliorare la loro sostenibilità economico-produttiva.

4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione

1. Limitato numero delle aziende assicurate sul totale delle aziende.
2. Concentrazione degli strumenti di gestione del rischio, in particolare dell'assicurazione:
 - Concentrazione territoriale nel Nord del paese derivante, tra una serie di fattori, dalla natura grandino-centrica del sistema assicurativo per come si è sviluppato negli anni e dal consolidamento del mercato assicurativo nelle zone a vocazione vitivinicola.
 - Concentrazione settoriale in determinati comparti (vitivinicolo, colture arboree), con scarsa o poca esperienza nei settori dei seminativi e zootecnico.
 - Concentrazione per dimensione d'impresa in aziende grandi e medio grandi, con esclusione delle piccole estensioni.
 - Concentrazione per tipo di strumento, ovvero lo strumento assicurativo, e pressoché assente sperimentazione di fondi di mutualizzazione.

Tale concentrazione comporta svantaggi sistematici soprattutto per le aziende piccole, per le aziende localizzate al Centro-sud e per quelle non associate, quali barriere ad ulteriori riduzioni delle tariffe, maggiori costi di transazione e più elevato costo opportunità di partecipazione alle misure.

3. Mancanza di esperienza nell'utilizzo di strumenti innovativi, complementari o alternativi alle assicurazioni e ai fondi compensativi ex post, come i fondi di mutualizzazione, e che si rivolgano a tipologie di rischio attualmente non coperte (p.es. rischi di mercato, fitopatie, volatilità dei prezzi, ecc.).
4. Limitata cultura e divulgazione sul tema e le pratiche della gestione del rischio e diffusione di approcci presso i produttori che prediligono compensazioni ex post. Scarsa conoscenza in merito alla probabilità e alla vulnerabilità delle produzioni rispetto ai rischi diversi da quelli classici (grandine, vento e brina). Scarsa sensibilizzazione e familiarità rispetto a possibili soluzioni o misure in materia

di gestione del rischio, p.es. migliore organizzazione della filiera, diversificazione dell'attività agricola, ecc.

5. Fabbisogno finanziario molto elevato in relazione alle compensazioni ex post.
6. Frammentazione del sistema produttivo e di filiera e basso grado di associazionismo in alcune aree del paese, specialmente dove la dispersione degli operatori rurali sul territorio è elevata, risultante anche da barriere culturali nell'agire in un'ottica collaborativa e di sistema. In altri casi, il problema organizzativo/informativo si manifesta in una debolezza delle realtà associative agricole con un numero di personale limitato (2-3 addetti), che si traduce a sua volta nell'impotenza ad esercitare un'efficace azione di diffusione degli strumenti di gestione del rischio, in particolare quello assicurativo. Questo comporta diseconomie di scala.
7. Difficoltà nel corretto funzionamento di un flusso informativo integrato pubblico/privato e nella gestione dei controlli, che riducono l'efficienza dei sistemi di incentivazione. Si rileva un'assenza di banche dati comuni ed un puntuale e tempestivo scambio di informazioni tra le varie entità coinvolte nel sistema di sostegno pubblico (compagnie d'assicurazione private, consorzi, AGEA, CAA, Ismea, Ministero, ecc.). Questo rende difficoltosi anche i controlli e provoca un aumento dei costi di transazione, rendendo pertanto l'allocatione delle risorse subottimale.
8. Carenza di dati storici aziendali per il calcolo e il monitoraggio del reddito così come previsto dal regolamento sullo sviluppo rurale.
9. Presenza di criticità generate dall'eccessivo sfruttamento delle risorse idriche profonde, con conseguente abbassamento progressivo del livello di falda, in alcune delle aree in cui si concentrano i prelievi da pozzi (p.es. Distretto padano).
10. Inefficaci risposte agli andamenti climatici nelle aree non servite da irrigazione consortile e ove il soddisfacimento dei fabbisogni è garantito da reti irrigue private, in particolare alle manifestazioni siccitose prolungate degli ultimi anni. Inoltre, la gestione privata può portare a più gravi problemi di natura ambientale, p.es. salinizzazione delle acque per eccesso di prelievi, perdita di fertilità dei suoli, ecc.
11. Eccessivo emungimento e abbassamento del livello delle falde, soprattutto lungo le fasce costiere, a cui si è accompagnato il progressivo peggioramento qualitativo delle risorse idriche sotterranee, provocato da una fase di ricarica della falda meno efficiente. In questi casi l'intrusione dell'acqua di mare può impedire nel tempo lo sfruttamento delle falde ai fini irrigui. In caso di uso di acque saline in agricoltura si può verificare una progressiva salinizzazione dei suoli irrigati. In alcune aree (ad esempio in Puglia) la scarsa presenza di corpi idrici superficiali e la concomitante ricchezza della circolazione idrica sotterranea possono determinare una condizione di eccessivo prelievo da falda che, in alcuni casi, si sviluppa in forme illecite e abusive.
12. Reti di distribuzione e adduzione obsolete.
13. Sistemi di irrigazione poco efficienti in alcune aree del Paese.
14. Basso grado di utilizzazione delle infrastrutture irrigue talvolta connesso al mancato completamento funzionale delle stesse
15. Fonti normative poco chiare in materia di irrigazione in alcuni casi, e in altri troppo restrittive.
16. Ridotto ricorso alla pratica del riutilizzo delle acque reflue urbane depurate.
17. La presenza di numerose razze autoctone per la quali la consistenza numerica è estremamente ridotta e quindi prossima alla deriva genetica.
18. La difficoltà nella raccolta dati e quindi nell'implementazione dei Libri e dei registri Anagrafici non consente di sviluppare e di impiegare le più recenti metodologie di indagine genetica e di analisi dei sistemi produttivi.
19. Esistenza di diverse fonti di dati relativamente al nome e al numero delle razze italiane che riportano informazioni in molti casi discordanti. Queste differenze non consentono di avere una visione chiara ed univoca della situazione italiana.

20. Carenze nella fornitura di servizi essenziali per il mantenimento e la conservazione delle razze autoctone in grado di affiancare l'azione di sviluppo ed innovazione da parte di altri Enti attraverso appropriati supporti tecnico-scientifici. Va sottolineato come l'attuale difficoltà organizzativa ed economica in cui versa il sistema di gestione dei Libri Genealogici di Razza e dei Registri Anagrafici stia compromettendo gravemente valorizzazione o, in alcuni casi, la sopravvivenza di alcune razze delle specie animali di interesse zootecnico.
21. La scarsa integrazione tra le banche dati degli indicatori zootecnici (dati genetici, produttivi e riproduttivi) e quelle relative ai dati sanitari. Questo impatta negativamente anche sull'attività di ricerca scientifica che vede ridotta la propria ricaduta sul settore zootecnico.
22. Scarso coordinamento tra le azioni e le banche dati relative agli interventi di conservazione in situ e ex situ.
23. La mancanza all'interno delle attuali banche dati di informazioni relative agli aspetti innovativi (resistenza genetica, emissioni di gas serra, ecc.) in relazione alle singole razze ed alla loro variabilità genetica.
24. L'elemento di maggiore debolezza del sistema risiede nella già citata frammentazione delle strutture preposte al supporto della produzione. La mancanza di un sistema uniformemente distribuito, coordinato e qualificato, che copra, con competenze diverse, tutte le attività di supporto al mondo produttivo zootecnico (dalla raccolta dati alla consulenza tecnica), in grado di orientare gli interventi, oggi ancora essenzialmente basati su input ed iniziative singole specifiche non integrate, tende a limitare l'efficacia e l'efficienza generale del sistema, con inevitabili ripercussioni negative sulla filiera di produzione.
25. Le problematiche sanitarie che, ancora oggi, continuano ad esercitare un effetto negativo sulla salute degli animali, con ripercussioni sulla biodiversità e sulla sicurezza delle produzioni zootecniche. Questo nonostante la continua evoluzione delle capacità diagnostiche, profilattiche e terapeutiche, come conseguenza soprattutto della mancanza di una strategia d'intervento univoca nei confronti delle malattie che più pesantemente affliggono gli allevamenti. Tutto ciò si traduce nella carenza di strategie d'intervento mirate a livello di allevamento (dove, peraltro, si amplifica il rischio di uso non corretto dei farmaci e d'insorgenza di fenomeni di resistenza agli antibiotici), con inevitabili ripercussioni sulla biodiversità animale.
26. Esiste un gap diagnostico e informativo importante, con riflessi negativi sulla epidemiosorveglianza. La scarsa integrazione tra le banche dati informative di dati zootecnici (produttivi e riproduttivi) e quelle relative ai dati sanitari, non sempre permette di definire in maniera puntuale la situazione epidemiologica negli allevamenti e condiziona la possibilità di scegliere in modo adeguato le eventuali misure di controllo. Questo comporta che spesso gli interventi di assistenza si limitino al singolo allevamento piuttosto che tradursi in strategie a carattere territoriale più ampio.
27. L'attività di Formazione ed informazione rivolta ai tecnici di settore ed agli allevatori risulta spesso ancora insufficiente e non in grado di far fare quel salto culturale agli operatori che, spesso, non riescono a mantenersi attivi sul mercato anche per mancanza di strumenti manageriali adeguati.
28. La mancanza di dati ed informazioni derivanti da un sistema integrato di gestione dell'intero sistema zootecnico determina l'impossibilità di individuare strategie innovative ed efficaci, e per gli organismi deputati alla consulenza di fornire il più appropriato supporto al sistema allevatorio.
29. Progressivo depauperamento e degrado del territorio dovuto alla contrazione numerica delle aziende, soprattutto nelle zone di alta collina/montagna e al conseguente mancato-utilizzo dei terreni adibiti precedentemente al pascolo o alla fienagione.
30. Elevato impatto ambientale dell'allevamento zootecnico sull'ambiente e sulle emissioni in atmosfera, per il quale è necessario individuare misure d'intervento per ridurre la portata attuale.

4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione

1. Nuovo quadro regolativo della Politica Agricola Comunitaria e della legislazione sugli aiuti di stato in agricoltura.
2. L'introduzione degli strumenti ex-articolo 68 del Regolamento (UE) No 73/2009 all'interno del nuovo regolamento (UE) n. 1305/2013 e l'ampliamento degli stessi ad uno strumento di stabilizzazione del reddito induce ad un approccio strategico integrato ed unitario alla gestione del rischio in agricoltura e di sfruttare le sinergie tra le misure disponibili.
3. L'introduzione della possibilità di presentare un programma nazionale sulla gestione del rischio parallelamente a programmi di sviluppo rurale regionali offre l'opportunità di creare la massa critica necessaria ad un funzionamento efficiente del sistema, coordinato a livello nazionale.
4. La centralità del tema dell'innovazione e della formazione nella Politica Agricola Comune e nelle altre politiche ed iniziative dell'Unione Europea rilevanti per il settore primario, in particolare Orizzonte 2020 e il Partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura", all'interno delle quali il tema della gestione del rischio si colloca come potenziale punto focale.
5. Presenza di forme organizzate della produzione che, accanto alle realtà associative già attive nel settore delle assicurazioni, possono svolgere un ruolo decisivo nella realizzazione di fondi di mutualizzazione, non solo in termini di gestione e per garantire la necessaria diffusione territoriale del sistema, ma anche per i meccanismi fiduciari insiti nella prospettiva dell'integrazione produttiva, tanto verticale che orizzontale. Tali organizzazioni sono spesso già impegnate ad offrire agli agricoltori servizi di vario genere, di conseguenza nuovi strumenti di gestione del rischio come i fondi di mutualizzazione potrebbero rappresentare un'integrazione dei servizi preesistenti. Inoltre, possono costituire un effetto leva per capitalizzare un fondo di mutualizzazione con apporti privati di soggetti terzi. Intrattenendo relazioni consolidate con il settore bancario, si collocano in ottima posizione per delineare modalità di gestione del risparmio degli agricoltori aderenti ad un fondo, nonché per negoziare rendimenti nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione.
6. Nel caso del mercato assicurativo, il programma nazionale per la gestione del rischio può generare un'accresciuta competizione tra gestori della domanda e dell'offerta assicurativa e un'ampliata gamma di strumenti accanto alle assicurazioni, a beneficio degli agricoltori.
7. Graduale riduzione delle compensazioni ex-post del FSN, che incentiva la ricerca di soluzioni alternative sostenibili per la gestione del rischio. Va anche sottolineato che i pagamenti compensativi ex post non sono ottimali in quanto molto onerosi e suscettibili di creare distorsioni sui comportamenti d'impresa, costituiscono cioè un disincentivo ad attivare azioni preventive.
8. Presenza di un tessuto di imprese con propensione alla diversificazione, dunque familiari a strategie di contrasto alla fluttuazioni di reddito e alla volatilità dei mercati. Questo riduce anche l'incidenza di fenomeni di cali cospicui di reddito sulle risorse pubbliche da utilizzare per fini compensativi.
9. Maggiore affidabilità bancaria delle imprese derivante da strumenti di gestione del rischio che garantiscano una maggiore solvibilità dell'impresa, che può facilitare l'accesso al credito.
10. Diffusione sempre più capillare della banda larga e dei servizi ITC, elementi chiave per familiarizzare gli agricoltori e altri operatori al mercato degli strumenti di gestione del rischio.
11. Crescente interesse ed attenzione verso le politiche, le buone pratiche e gli approcci innovativi alla gestione del rischio da parte di paesi terzi (in particolare USA e Canada) nel contesto di organizzazioni internazionali come il WTO e l'OECD.
12. Incentivo economico ad investire in infrastrutture irrigue. I sistemi colturali irrigui sono ritenuti i più

- remunerativi e i prodotti ottenuti in irriguo sono quantitativamente e qualitativamente stabili.
13. Inversione del trend di sfruttamento delle risorse idriche sotterranee.
 14. Presenza di un numero notevole di invasi artificiali potenzialmente riattivabili.
 15. Possibilità di supportare nuove forme di cooperazione innovativa ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale.
 16. Il cambiamento nel gusto e nella domanda da parte dei consumatori relativamente ai prodotti locali e di qualità e, conseguentemente, di valorizzazione di alcune razze.
 17. Accresciuta consapevolezza di allevatori e consumatori rispetto alla conservazione della biodiversità, alla lotta ai cambiamenti climatici ed alla sicurezza dei prodotti alimentari.
 18. Il sistema zootecnico italiano è culturalmente pronto ad un nuovo modello di organizzazione basato su una maggior condivisione degli obiettivi e delle strategie.
 19. Sviluppo di una economia sostenibile attraverso la diffusione dell'allevamento in aree marginali basata sul pascolo e l'approvvigionamento interno e, quindi, fortemente radicata nel proprio contesto ambientale, contribuendo nel contempo al mantenimento e alla salvaguardia del territorio.
 20. Il miglioramento degli aspetti sanitari e produttivi, con ripercussioni sulla biodiversità, sulla sicurezza e la qualità delle produzioni attraverso nuovi modelli di intervento di tipo diagnostico, profilattico e terapeutico.
 21. L' Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura, in Italia, in conformità al regolamento (UE) n. 1306/2013, che ha previsto la necessità di fornire consulenza, oltre che negli ambiti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013, anche sugli aspetti relativi alla competitività dell'azienda zootecnica, inclusi il benessere e la biodiversità animale nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche.
 22. Il disegno di legge approvato dal Senato Italiano che prevede il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.

4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione

1. Scarsità di risorse finanziarie pubbliche in una situazione fortemente gravata da una lenta ripresa economica e difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese.
2. Cambiamenti climatici, crescente vulnerabilità meteorologica ed esposizione alla competizione in progressivo aumento, con conseguente maggiore volatilità dei prezzi e dei redditi agricoli, e meccanismi di trasmissione penalizzanti per le aziende.
3. Difficoltà di previsione - e di conseguenza di programmazione - dei fabbisogni finanziari in termini di compensazione dei fondi di mutualizzazione, data l'imprevedibilità di futuri eventi calamitosi o fluttuazioni importanti dei redditi agricoli.
4. Difficoltà nell'armonizzare e adattare i sistemi esistenti alle regole di funzionamento del FEASR e nell'istituire nuove procedure di attuazione in applicazione della normativa sugli strumenti più innovativi, che potrebbero comportare ostacoli alla messa in atto.
5. Inesperienza dell'Italia e dei paesi membri dell'Unione Europea nella realizzazione di fondi di mutualizzazione, e conseguente assenza di buone pratiche o modelli trasferibili.
6. Disinteresse da parte delle compagnie assicurative (soprattutto ri-assicurative) di estendere l'offerta di prodotti assicurativi o la copertura territoriale, data l'alta rischiosità del settore.
7. Scarsa propensione del mondo assicurativo ad offrire prodotti realmente competitivi e a costi

compatibili con le capacità finanziarie degli imprenditori agricoli.

8. Basso livello di istruzione ed età elevata degli imprenditori, la cui adesione ad iniziative di formazione e informazione resta limitata nonostante gli incentivi pubblici.
9. Crisi idriche e siccità con frequenza e portata crescenti, associate ad eventi estremi di natura alluvionale.
10. Elevato rischio di abbandono dei territori rurali.
11. Richiesta di ingenti volumi idrici a fini irrigui nel contesto dei cambiamenti climatici.
12. La minaccia principale è rappresentata dalla perdita significativa di biodiversità animale (estinzione di razze minori e riduzione della variabilità genetica in quelle non minacciate di estinzione) ed ambientale come conseguenza della contrazione inevitabile del numero e della consistenza degli insediamenti zootecnici, in particolare nelle aree marginali.
13. La crisi del settore zootecnico nazionale legata anche all'importazione di animali e di prodotti di origine animale dai paesi extra UE.
14. Tendenza da parte del consumatore alla riduzione dell'utilizzo di proteine di origine animale.
15. Aumento degli effetti negativi sul sistema produttivo zootecnico legati ai cambiamenti climatici.
16. Tendenza alla riduzione del numero di aziende zootecniche per abbandono dell'attività o per crescita dei costi di gestione aziendale.
17. Riduzione dell'attenzione all'attività tecnica di supporto alle aziende zootecniche.

4.1.6. Indicatori comuni di contesto

I Situazione socioeconomica e rurale					
1 Popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Abitanti	59.394.207	2012 p		
rurale	% del totale	20,2	2012 p		
intermedia	% del totale	43,1	2012 p		
urbana	% del totale	36,6	2012 p		
definizione rurale specifica usata per i target finali T21; T22 e T24 (se pertinente)	% del totale				
2 Struttura di età					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale < 15 anni	% della popolazione totale	14	2012 p		
totale 15 - 64 anni	% della popolazione totale	65,3	2012 p		
totale > 64 anni	% della popolazione totale	20,6	2012 p		
agricola < 15 anni	% della popolazione totale	13,1	2012 p		
agricola 15 - 64 anni	% della popolazione totale	65,3	2012 p		
agricola > 64 anni	% della popolazione totale	21,6	2012 p		
3 Territorio					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
territorio totale	Km2	301.337	2012		
territorio rurale	% della superficie totale	45,2	2012		
territorio intermedio	% della superficie totale	41,9	2012		
territorio urbano	% della superficie totale	13	2012		
4 Densità di popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Ab./km ²	201,5	2011		
rurale	Ab./km ²	90,4	2011		
5 Tasso di occupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-64 anni)	%	56,8	2012		
uomini (15-64 anni)	%	66,5	2012		

donne (15-64 anni)	%	47,1	2012		
* zone rurali (scarsamente popolate) (15-64 anni)	%	56	2012		
totale (20-64 anni)	%	61	2012		
uomini (20-64 anni)	%	71,6	2012		
donne (20-64 anni)	%	50,5	2012		
6 Tasso di lavoro autonomo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-64 anni)	%	22,4	2012		
7 Tasso di disoccupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-74 anni)	%	10,7	2012		
giovani (15-24 anni)	%	35,3	2012		
zone rurali (scarsamente popolate) (15-74 anni)	%	10,7	2012		
giovani (15-24 anni)	%	32,7	2012		
8 PIL pro capite					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Indice PPA (UE-27 = 100)	98	2012		
* zone rurali	Indice PPA (UE-27 = 100)	89,4	2010		
9 Tasso di povertà					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della popolazione totale	28,2	2011		
* zone rurali (scarsamente popolate)	% della popolazione totale	31,7	2011		
10 Struttura dell'economia (VAL)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	in milioni di EUR	1.401.876,3	2012		
settore primario	% del totale	2	2012		
settore secondario	% del totale	24,2	2012		
settore terziario	% del totale	73,8	2012		
regione rurale	% del totale	NA			
regione intermedia	% del totale	NA			
regione urbana	% del totale	NA			
11 Struttura dell'occupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	24.661	2012		
settore primario	% del totale	3,8	2012		
settore secondario	% del totale	26,2	2012		
settore terziario	% del totale	70,1	2012		
regione rurale	% del totale	19,1	2010		
regione intermedia	% del totale	42,8	2010		
regione urbana	% del totale	38,1	2010		
12 Produttività del lavoro per settore di attività economica					

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	56.845,9	2012		
settore primario	EUR/persona	30.275,6	2012		
settore secondario	EUR/persona	52.603,9	2012		
settore terziario	EUR/persona	59.858,5	2012		
regione rurale	EUR/persona	NA			
regione intermedia	EUR/persona	NA			
regione urbana	EUR/persona	NA			

II Agricoltura/Analisi settoriale					
13 Occupazione per attività economica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	22.898,7	2012		
agricoltura	1 000 persone	774,9	2012		
agricoltura	% del totale	3,4	2012		
silvicoltura	1 000 persone	40,6	2012		
silvicoltura	% del totale	0,2	2012		
industria alimentare	1 000 persone	383,5	2012		
industria alimentare	% del totale	1,7	2012		
turismo	1 000 persone	1.274,2	2012		
turismo	% del totale	5,6	2012		
14 Produttività del lavoro nel settore agricolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	21.433,8	2010 - 2012		
15 Produttività del lavoro nel settore forestale					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	NA			
16 Produttività del lavoro nell'industria alimentare					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	48.441,4	2010		
17 Aziende agricole (fattorie)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	N.	1.620.880	2010 p		
dimensione dell'azienda agricola < 2 ha	N.	824.650	2010		
dimensione dell'azienda agricola 2-4,9 ha	N.	357.670	2010		
dimensione dell'azienda agricola 5-9,9 ha	N.	186.150	2010		
dimensione dell'azienda agricola 10-19,9 ha	N.	120.120	2010		
dimensione dell'azienda agricola 20-29,9 ha	N.	46.690	2010		
dimensione dell'azienda agricola 30-49,9 ha	N.	40.920	2010		
dimensione dell'azienda agricola 50-99,9 ha	N.	29.210	2010		
dimensione dell'azienda agricola < 100 ha	N.	15.490	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola < 2 000 produzione standard (PS)	N.	518.390	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 2 000 - 3 999 PS	N.	263.770	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 4 000 - 7 999 PS	N.	236.340	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 8 000 - 14 999 PS	N.	177.020	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 15 000 - 24 999 PS	N.	119.510	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 25 000 - 49 999 PS	N.	128.590	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 50 000 - 99 999 PS	N.	88.660	2010		

dimensione economica dell'azienda agricola 100 000 - 249 999 PS	N.	59.440	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 250 000 - 499 999 PS	N.	17.410	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola > 500 000 PS	N.	11.770	2010		
dimensione fisica media	ha di SAU/azienda	7,9	2010		
dimensione economica media	EUR di produzione standard/azienda	30.514,49	2010		
dimensione media in unità di lavoro (persone)	Persone/azienda	2,1	2010		
dimensione media in unità di lavoro (ULA)	ULA/azienda	0,6	2010		
18 Superficie agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
SAU totale	ha	12.856.050	2010		
seminativi	% della SAU totale	54,5	2010		
prati permanenti e pascoli	% della SAU totale	26,7	2010		
colture permanenti	% della SAU totale	18,5	2010		
19 Superficie agricola nell'ambito dell'agricoltura biologica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
certificata	ha di SAU	754.530	2010		
in conversione	ha di SAU	26.960	2010		
quota della SAU (certificata e in conversione)	% della SAU totale	6,1	2010		
20 Terreni irrigui					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	ha	2.194.000	2010		
Comment: <i>SIGRIAN</i>					
quota della SAU	% della SAU totale	18,7	2010		
21 Capi di bestiame					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	UBA	9.911.520	2010		
22 Manodopera agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
manodopera agricola regolare totale	Persone	3.392.700	2010		
manodopera agricola regolare totale	ULA	842.520	2010		
23 Struttura di età dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
numero totale di capi azienda	N.	1.620.880	2010		
quota di età < 35 anni	% del totale dei capi azienda	5,1	2010		
rapporto < 35 anni/ > = 55 anni	N. di capi azienda giovani per 100 capi azienda anziani	8,2	2010		
24 Formazione agraria dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del numero totale di capi azienda con formazione agraria elementare e completa	% del totale	95	2010		
quota del numero di capi azienda di età < 35 anni con	% del totale	99,8	2010		

formazione agraria elementare e completa					
25 Reddito dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	12.564,9	2012		
totale (indice)	Indice 2005 = 100	92,6	2012		
26 Reddito da impresa agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Tenore di vita degli agricoltori	EUR/ULA	7.766,9	2012		
Tenore di vita degli agricoltori in percentuale del tenore di vita delle persone occupate in altri settori	%	29,8	2012		
27 Produttività totale dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2005 = 100	100,2	2009 - 2011		
28 Formazione lorda di capitale fisso nel settore agricolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
FLCF	in milioni di EUR	9.904,11	2011		
quota del VAL nel settore agricolo	% del VAL in agricoltura	38	2011		
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 ha	10.916	2010		
quota della superficie totale	% del totale dei terreni agricoli	36,2	2010		
30 Infrastruttura turistica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
posti letto in strutture collettive	N. di posti letto	4.741.738	2011		
regione rurale	% del totale	31,5	2011		
regione intermedia	% del totale	51,7	2011		
regione urbana	% del totale	16,7	2011		

III Ambiente/clima					
31 Copertura del suolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota di terreni agricoli	% della superficie totale	52,3	2006		
quota di pascoli naturali	% della superficie totale	4,9	2006		
quota di terreni boschivi	% della superficie totale	26,1	2006		
quota di superfici boschive e arbustive transitorie	% della superficie totale	3,6	2006		
quota di terreni naturali	% della superficie totale	7,2	2006		
quota di terreni artificiali	% della superficie totale	4,9	2006		
quota di altre superfici	% della superficie totale	1	2006		
32 Zone soggette a vincoli naturali					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della SAU totale	50,8	2005		
montagna	% della SAU totale	35,2	2005		
altra	% della SAU totale	13,7	2005		
specificata	% della SAU totale	1,8	2005		
33 Agricoltura intensiva					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
bassa intensità	% della SAU totale	50,6	2007		
media intensità	% della SAU totale	25,7	2007		
alta intensità	% della SAU totale	23,7	2007		
pascolo	% della SAU totale	27,9	2010		
34 Zone Natura 2000					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del territorio	% del territorio	19,2	2011		
quota della SAU (compresi i pascoli naturali)	% della SAU	10,6	2011		
quota della superficie boschiva	% della superficie boschiva	30,2	2011		
35 Indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2000 = 100	104,6	2007		
36 Stato di conservazione degli habitat agricoli (prati e pascoli)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
soddisfacente	% delle valutazioni degli habitat	66,7	2001 - 2006		
insoddisfacente - inadeguato	% delle valutazioni degli habitat	22,2	2001 - 2006		
insoddisfacente - cattivo	% delle valutazioni degli habitat	0	2001 - 2006		
sconosciuto	% delle valutazioni degli habitat	11,1	2001 - 2006		
37 Agricoltura di alto valore naturale					

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della SAU totale	NA			
38 Foreste protette					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
classe 1.1	% della superficie FOWL	2,7	2011		
classe 1.2	% della superficie FOWL	15,1	2011		
classe 1.3	% della superficie FOWL	15,6	2011		
classe 2	% della superficie FOWL	82,6	2011		
39 Estrazione di acqua in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 m³	11.570.290,3	2010		
40 Qualità dell'acqua					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Potenziale eccedenza di azoto sui terreni agricoli	kg di N/ha/anno	27	2005 - 2008		
Potenziale eccedenza di fosforo sui terreni agricoli	kg di P/ha/anno	-3,3	2005 - 2008		
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	72,8	2010		
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	24	2010		
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	3,2	2010		
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	NA			
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	NA			
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	NA			
41 Materia organica del suolo nei seminativi					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Stime totali del contenuto di carbonio organico	mega tonnellate	120,2	2009		
Contenuto medio di carbonio organico	g kg-1	11,3	2009		
42 Erosione del suolo per azione dell'acqua					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
tasso di perdita di suolo dovuto a erosione idrica	tonnellate/ha/anno	7,8	2006		
superficie agricola interessata	1 000 ha	4.782,5	2006 - 2007		
superficie agricola interessata	% della superficie agricola	27,8	2006 - 2007		
43 Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
dall'agricoltura	ktep	803,8	2010		
dalla silvicoltura	ktep	3.346	2010		
44 Uso dell'energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato

agricoltura e silvicoltura	ktep	2.703	2010		
uso per ettaro (agricoltura e silvicoltura)	kg di petrolio equivalente per ha di SAU	113,6	2010		
industria alimentare	ktep	2.726	2011		
45 Emissioni di GHG dovute all'agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale agricoltura (CH4, N2O ed emissioni/rimozioni del suolo)	1 000 t di CO2 equivalente	13.710,3	2010		
quota delle emissioni totali di gas a effetto serra	% del totale delle emissioni nette	3,1	2010		

4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma

Settore	Codice	Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
---------	--------	-------------------------------	--------	-------	------

4.2. Valutazione delle esigenze

Titolo (o riferimento) dell'esigenza	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Obiettivi trasversali		
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione
F.01 Dare continuità agli strumenti assicurativi esistenti							X													X	X
F.02 Riequilibrio di tipo territoriale, settoriale e dimensionale nella diffusione delle assicurazioni agricole							X													X	X
F.03 Integrare il sistema di assicurazioni agevolate con strumenti innovativi quali i fondi di mutualizzazione e l'IST							X													X	X
F.04 Migliorare l'accesso alla gestione del rischio e potenziare l'offerta di conoscenza e di innovazione							X													X	X
F.05 Garantire complementarità tra strategia nazionale e strategie regionali in materia di gestione del rischio							X													X	X
F.06 Semplificazione e razionalizzazione della gestione dei flussi informativi							X													X	X
F.07 Promuovere un modello innovativo integrato di supporto al miglioramento e mantenimento del patrimonio zootecnico								X											X	X	
F.08 Ristrutturazione, ammodernamento e realizzazione di nuovi sistemi di adduzione e distribuzione, e di invasi artificiali											X								X	X	

4.2.1. F.01 Dare continuità agli strumenti assicurativi esistenti

Priorità/aspetti specifici

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Come emerge dall'analisi di contesto e dall'analisi SWOT, il bilancio del regime di assicurazioni agricole agevolate in Italia, per come si è sviluppato negli anni, vanta risultati positivi. Lo sviluppo di nuove proposte assicurative, l'estensione dei rischi e dei prodotti assicurabili, il contenimento dei costi a carico delle aziende agricole e un più elevato livello di concorrenza nel mercato nazionale, con l'ingresso di nuove compagnie assicurative sono risultati incoraggianti ed evidenziano anche l'importante attività svolta da tutti gli attori coinvolti, ossia i Consorzi e le varie realtà associative, le amministrazioni pubbliche a diversi livelli e le compagnie di assicurazione. Alla luce del quadro normativo fornito dal nuovo regolamento sullo sviluppo rurale, si ritiene quindi necessario garantire la continuità del sistema corrente – con l'apporto delle opportune modifiche amministrative e procedurali per aderire alle regole del FEASR.

4.2.2. F.02 Riequilibrio di tipo territoriale, settoriale e dimensionale nella diffusione delle assicurazioni agricole

Priorità/aspetti specifici

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Come evidenziato dalla SWOT, nonostante in Italia vi sia una consolidata tradizione legata alla gestione del rischio in agricoltura, sviluppata prevalentemente attraverso il sistema assicurativo, permangono punti di criticità nella diffusione omogenea delle polizze tra le diverse aree del Paese e nell'ambito dei differenti settori. Occorre, pertanto, sostenere un maggiore equilibrio territoriale nella diffusione degli strumenti dedicati a questo scopo. La concentrazione geografica costituisce certamente un punto di debolezza del sistema: in un simile contesto i rischi sono fortemente correlati, quindi diviene essenziale ricollocarli in contesti più ampi per ottenere un risultato di diminuzione dei premi di polizza a carico degli agricoltori.

Inoltre, è necessario ampliare la partecipazione e l'adesione delle piccole imprese e di altri comparti, con

particolare riferimento ai seminativi, alle misure di gestione del rischio. Contestualmente, si rileva l'esigenza di promuovere il ricorso a polizze innovative, con un contenuto sempre più inclusivo in termini di rischi coperti, allo scopo di rendere i contratti più adatti (in termini di contenuti e di premi) alle esigenze anche dei territori e dei comparti nei quali le polizze non sono attualmente diffuse. Una delle cause del disequilibrio territoriale è infatti riconducibile al fatto che l'offerta assicurativa è in gran parte modellata sulla base della domanda di assicurazione esplicita delle aree tradizionalmente vocate e non intercetta adeguatamente la domanda latente presente in altre aree.

4.2.3. F.03 Integrare il sistema di assicurazioni agevolate con strumenti innovativi quali i fondi di mutualizzazione e l'IST

Priorità/aspetti specifici

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'inclusione tra gli strumenti di gestione del rischio aziendale dei fondi mutualistici e dei fondi per la stabilizzazione del reddito (IST) permette di offrire alle imprese agricole italiane un più ampio ventaglio di scelta nell'ambito degli strumenti di risk-management, oggi limitati all'offerta di polizze assicurative, con la possibilità per le imprese agricole di utilizzare lo/gli strumento/i più adatti alle specifiche esigenze aziendali/territoriali/settoriali.

Tale aspetto assume rilievo, come emerge dalla SWOT, in relazione alle carenze dello strumento assicurativo, che non è in grado di offrire copertura per alcuni rischi (fitopatie, epizootie, fluttuazioni di mercato, ecc.) o per alcune aree del Paese. Inoltre, trova giustificazione nell'esigenza di contrastare gli effetti negativi connessi alla volatilità dei prezzi e dei mercati oltre che alla variabilità dei redditi in agricoltura (vedi analisi SWOT).

Si tratta, in entrambi i casi (fondi di mutualizzazione e IST) di strumenti di nuova istituzione in Italia per i quali, pertanto, non esiste una base storica di riferimento. Tali strumenti, tuttavia, rappresentano uno dei principali elementi di innovazione del programma, con l'obiettivo di operare in modo congiunto o alternativo alle assicurazioni evitando – a livello di singolo agricoltore in caso di utilizzo complementare alle assicurazioni agevolate – ogni sovracompensazione a norma dell'art. 36 (4) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Si ritiene inoltre opportuno incentivare la forma associativa in relazione alla gestione del rischio, che potrebbe facilitare la strategia di riduzione dell'esposizione e della vulnerabilità al rischio delle aziende agricole attraverso, p.es. investimenti strutturali comuni, gestione coordinata in fase di produzione, ecc.

4.2.4. F.04 Migliorare l'accesso alla gestione del rischio e potenziare l'offerta di conoscenza e di innovazione

Priorità/aspetti specifici

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Nelle aree con medio-alta esposizione e vulnerabilità ma scarsa propensione alla gestione del rischio (Centro e Sud Italia) è opportuno investire fondi in specifiche azioni per migliorare le condizioni di accesso alla gestione del rischio, azioni cioè per diffondere efficacemente la cultura della gestione del rischio e i relativi strumenti messi a disposizione dalle politiche pubbliche. In tal senso, operazioni territorialmente mirate e specifiche sono necessarie, in primis trasferimento di conoscenze e informazione. Attività di formazione capillare e differenziata a seconda delle caratteristiche dei destinatari e dei territori sono pertanto chiave per una messa in atto efficace degli strumenti a disposizione.

4.2.5. F.05 Garantire complementarietà tra strategia nazionale e strategie regionali in materia di gestione del rischio

Priorità/aspetti specifici

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

E' necessario definire un sistema integrato di gestione del rischio e garantire la complementarità tra le misure di gestione del rischio contenute nel programma nazionale e altri interventi sia a livello di aiuti di stato che a livello di programmi di sviluppo rurale regionali, in particolare in relazione a quelli di natura gestionale e strutturale sulla prevenzione, l'assetto del territorio e la protezione dei suoli, oltre che le azioni di consulenza. In generale, appare essenziale cogliere l'opportunità offerta dalla politica di sviluppo rurale per sviluppare e diffondere un sistema più integrato di gestione del rischio che comprenda più azioni complementari sfruttando le potenziali sinergie tra le diverse misure che hanno rilevanza per la gestione del rischio a livello aziendale e territoriale. Il PSRN e i programmi di sviluppo rurale regionali, pertanto, si completeranno e rinforzeranno mutualmente, con azioni a livello locale che potranno riguardare, p. es. ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e

introduzione di adeguate misure di prevenzione, investimenti in ammodernamento ed efficientamento degli impianti produttivi, sviluppo di nuovi prodotti e processi, miglioramento delle infrastrutture, pagamenti agro-climatico-ambientali, diversificazione, ecc.

4.2.6. F.06 Semplificazione e razionalizzazione della gestione dei flussi informativi

Priorità/aspetti specifici

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Esiste la necessità di razionalizzare il sistema della gestione e dello scambio di informazioni ad opera di Organismi Pagatori, Consorzi di difesa o altri soggetti facenti le medesime funzioni, compagnie d'assicurazione e altri attori coinvolti nel sistema delle assicurazioni agevolate, per snellire e velocizzare le procedure, incidendo positivamente sull'onere amministrativo del beneficiario, e creare un flusso di informazioni sempre aggiornato, comprensivo e razionale, soprattutto al fine di evitare sovracompensazioni.

4.2.7. F.07 Promuovere un modello innovativo integrato di supporto al miglioramento e mantenimento del patrimonio zootecnico

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Il coordinamento delle attività di conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche, nonché di quelle finalizzate miglioramento genetico, in Italia appare attualmente poco efficace rispetto agli obiettivi dello sviluppo rurale. Risulta necessario superare la frammentazione e la disomogeneità delle informazioni disponibili che non consente di sviluppare un'organica azione di miglioramento genetico e conservazione

della biodiversità e dei sistemi tradizionali di produzione.

Il necessario superamento dei limiti conseguenti alla frammentarietà e disomogeneità degli interventi e alla limitatezza dei mezzi disponibili a livello informativo nel settore zootecnico, richiede l'adozione di un nuovo modello organizzativo. Ciò allo scopo di mettere in campo strategie e soluzioni innovative, basate sulla cooperazione tra le figure che operano all'interno del settore zootecnico con funzioni diverse, e che consenta di finalizzare le azioni di conservazione, salvaguardia e valorizzazione delle razze e popolazioni animali. Con questo rendere omogenei gli interventi specifici e confrontabili i risultati e favorire le attività di miglioramento genetico, finalizzate alla sostenibilità ambientale degli allevamenti.

Si ritiene opportuno incentivare l'adozione delle innovazioni disponibili e l'uso delle più moderne conoscenze scientifiche e biotecnologiche, promuovendo azioni efficaci e ampiamente sinergiche di valorizzazione e tutela delle razze di interesse zootecnico in stretta connessione con i territori e con i metodi di produzione nell'ottica del recupero di un corretto rapporto uomo/animale/ambiente, all'interno del quale il prodotto sia anello finale di una catena strettamente legata ad un determinato contesto territoriale.

4.2.8. F.08 Ristrutturazione, ammodernamento e realizzazione di nuovi sistemi di adduzione e distribuzione, e di invasi artificiali

Priorità/aspetti specifici

- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Distretti

Fiume Po: in presenza di un'agricoltura fortemente irrigua, integrazione e adeguamento dei sistemi dal prelievo alla distribuzione (sistemi di accumulo, reti di distribuzione in aree già irrigate, da canali a cielo aperto a canali intubati ove possibile). Valorizzazione della funzione ambientale della rete di canali (allontanamento acque, mantenimento ecosistemi acquatici, ricarica falde, funzione ricreativa e paesaggistica).

Alpi Orientali: Riduzione delle aree con irrigazione non strutturata e conversione delle principali condotte di adduzione per ridurre le perdite per evaporazione e un più efficiente controllo di prelievi non autorizzati.

Appennino Settentrionale: Maggiore diffusione dell'irrigazione collettiva.

Appennino Centrale: Maggiore diffusione e adeguamento dell'irrigazione collettiva presente, consistente in schemi consortili medio-piccoli con basso rapporto tra area irrigata e attrezzata. Ammodernamento dei sistemi di adduzione (soprattutto condotte in pressione) e rendere funzionanti alcuni invasi artificiali

finanziati con la Cassa del Mezzogiorno,

Appennino Meridionale: Le disponibilità idriche sono garantite quasi esclusivamente da importanti invasi artificiali, che necessitano di completamenti e recuperi di efficienza. Ristrutturazione di sistemi di adduzione, costituiti prevalentemente da condotte in pressione.

Sicilia: data la numerosa presenza di invasi e vasche di accumulo ad uso promiscuo e/o irriguo, necessità di recupero dell'efficienza dati i problemi di interrimento e di completamento/ammodernamento delle reti in alcune aree.

Sardegna: diffusa presenza di bacini artificiali che necessitano il recupero dell'efficienza considerati i problemi di interrimento. Efficientamento della rete di adduzione e distribuzione.

L'analisi di contesto evidenzia come soprattutto nel centro sud le disponibilità idriche siano garantite quasi esclusivamente da importanti invasi artificiali. Il recupero di efficienza degli stessi può incrementare la disponibilità idrica degli schemi irrigui che alimentano aumentando il grado di utilizzazione delle infrastrutture irrigue, ancora piuttosto basso nel sud e isole (31/50%) rispetto alla media nazionale (71%). Il PSRN interverrà su invasi di significatività nazionale che servono schemi irrigui più estesi.

5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Giustificazione della selezione dei fabbisogni

La strategia del PSRN è stata elaborata per rispondere a un ventaglio di fabbisogni emersi dall'analisi SWOT, che sono stati selezionati e prioritizzati con un approccio strategico sulla base dei seguenti criteri:

- Indicazioni dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2014 sull'allocazione di risorse FEASR a tre specifiche linee d'intervento, vale a dire gestione del rischio in agricoltura, infrastrutture irrigue e biodiversità animale;
- Potenziale valore aggiunto di un intervento a livello nazionale per superare la frammentazione amministrativa regionale e supportare operazioni sovra-regionali; con riferimento alle infrastrutture irrigue, una misura nazionale consentirà di operare su schemi irrigui anche a carattere interregionale, e di poter affrontare le criticità individuate dall'analisi di contesto a livello di Distretto idrografico, alla luce delle funzioni assegnati dalla DQA ai Piani di gestione dei Distretti idrografici nell'ambito della gestione e tutela delle risorse idriche e tenuto conto che i loro confini non sempre coincidono con i limiti amministrativi regionali.
- Coerenza e complementarità con altre fonti di finanziamento, in primis i programmi di sviluppo rurale regionali;
- Disponibilità finanziaria.

Su questa base, i fabbisogni selezionati su cui interverranno le misure inserite nel PSRN sono F.01, F.02, F.03, F.07 e F.08. Al F.06, e parzialmente al F.04, sarà data risposta attraverso l'assistenza tecnica del programma.

In relazione a F4 e F5, il PSRN sarà complementato ed agirà in sinergia strategica con gli interventi attivati nei programmi di sviluppo rurale regionale, che declineranno questi fabbisogni fornendo risposte adeguate ed adattate alla loro specifica situazione di contesto.

Scelta di obiettivi, priorità e focus areas

Per rispondere ai fabbisogni selezionati nel contesto del programma di sviluppo rurale nazionale, sono stati fissati 3 obiettivi strategici specifici, che declinano e contribuiscono alle priorità e le focus areas dell'Unione in materia di sviluppo rurale. All'interno di ciascun obiettivo, i fabbisogni sono stati prioritizzati, anche attraverso la modulazione dell'allocazione finanziaria, in base all'importanza strategica che rivestono per il Paese.

Obiettivo strategico 1: Promuovere l'offerta e l'uso di strumenti di gestione del rischio in agricoltura

Questo obiettivo strategico contribuisce alla Priorità 3, Focus Area (b) e risponde ai fabbisogni F.01, F.02, F.03, F.04, F.05, F.06. Il fabbisogno F.01, a cui il F.02 è correlato, è di importanza strategica primaria, in quanto il sistema di assicurazioni agricole agevolate in Italia costituisce un'eccellenza nel settore, che deve

essere ampliato fino a coinvolgere un numero superiore di aziende agricole. La priorità data al F.03 è minore, non perchè strategicamente meno essenziale, ma in quanto, trattandosi di introdurre strumenti di gestione del rischio innovativi in una fase pilota, in merito ai quali l'esperienza è piuttosto limitata, si è scelto di investire risorse contenute all'inizio del periodo di programmazione.

Data l'importanza che le misure di gestione del rischio rivestono in relazione alla risposta delle aziende agricole ai fenomeni naturali, il programma contribuisce anche alla realizzazione dell'obiettivo trasversale di adattamento ai cambiamenti climatici. Il programma si inserisce anche nell'obiettivo trasversale di innovazione, in quanto gli incentivi allo sviluppo e al rafforzamento di nuovi strumenti nel contesto italiano per una migliore gestione dei rischi in agricoltura possono innescare la sperimentazione di soluzioni innovative, anche legate a nuove forme di cooperazione tra imprenditori agricoli.

Da un punto di vista qualitativo, il programma contribuisce anche all'obiettivo della politica di sviluppo rurale legato al miglioramento delle condizioni reddituali di produzione e in particolare a contribuire al reddito agricolo e limitare la sua variabilità, nonché, in ultima istanza, a migliorare la competitività del settore.

L'insieme degli strumenti di gestione del rischio rappresenta un'opportunità che andrebbe sfruttata appieno, definendo e favorendo le possibili sinergie di intervento e di sostegno tra i diversi strumenti di gestione del rischio, al fine di dare una risposta concreta alle molteplici esigenze aziendali. Se da una parte, infatti, esiste un potenziale trade-off tra gli strumenti proposti – funzione anche dell'obbligo di evitare sovra-compensazioni - dall'altra, la possibilità di attrarre un maggior numero di imprese con un'offerta più ampia di strumenti per la copertura dei rischi (anche di quelli di mercato) - nell'attuale scenario operativo - non può di certo essere trascurata.

La gestione del rischio non deve essere una risposta "spot" a rischi specifici ma una strategia olistica di lungo periodo che faccia parte integrante del processo organizzativo aziendale. La gestione del rischio aggiunge valore creando ritorni economici e competitività.

Sulla base dell'analisi SWOT e dei fabbisogni, risulta opportuno consolidare il ricorso agli strumenti assicurativi e favorire lo sviluppo e la diffusione delle coperture assicurative attraverso l'aumento della platea degli assicurati, promuovendo una migliore distribuzione territoriale delle imprese che si assicurano. In questo contesto, priorità deve essere assegnata al sostegno di polizze innovative, come i contratti multirischio o pluririschio.

Si intende inoltre favorire lo sviluppo e la diffusione dei fondi di mutualizzazione e dello strumento di stabilizzazione dei redditi in agricoltura. Data l'inesperienza nell'implementazione di questo tipo di fondi, l'obiettivo è quello di incentivare, almeno nella prima fase di attuazione del programma, la formazione di start-up e la sperimentazione di fondi pilota. L'avvio di un sistema organizzato ed integrato per la gestione dei rischi in agricoltura ha anche la possibilità di favorire l'aggregazione dell'offerta, l'affidabilità bancaria, e la costruzione di un clima di fiducia tra gli associati.

Obiettivo strategico 2: Migliorare l'uso efficiente della risorsa idrica attraverso l'infrastrutturazione irrigua

Questo obiettivo strategico contribuisce alla Priorità 5, Focus Area (a) e risponde al fabbisogno F.08. Importanza strategica prioritaria avranno la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'efficientamento degli impianti esistenti rispetto alla costruzione di nuove infrastrutture.

Allo scopo di rendere maggiormente efficiente l'uso della risorsa idrica, gli attuali schemi irrigui devono

essere completati ed adeguati a tutti i livelli, dal prelievo alla distribuzione finale. In questo contesto, vanno anche incentivate le operazioni di irrigazione collettiva. L'obiettivo dell'intervento del PSRN è quello di sostenere le opere di invaso, gli schemi di adduzione principale, e i nodi fondamentali della rete.

Il miglioramento generale dell'efficienza e il conseguente aumento delle disponibilità deriva dalla riduzione delle perdite lungo le reti irrigue e conseguentemente, da una riduzione dei volumi prelevati dall'ambiente, favorendo il perseguimento del buono stato delle acque sia superficiali che sotterranee, in linea con gli obiettivi della Direttiva Quadro Acque. Nel breve periodo, infatti, si determina il mantenimento in alveo di una maggiore quantità di acqua, utile alla permanenza del deflusso minimo vitale, importante per la sopravvivenza delle biocenosi acquatiche e la salvaguardia del corpo idrico, e del flusso ecologico (necessario per raggiungere i valori degli elementi biologici relativi al buono stato ecologico). Nel lungo periodo si contribuisce a ridurre il prelievo da risorse sotterranee, generalmente acque di migliore qualità e quindi più adatte all'uso civile, e a favorire il naturale tasso di ricarica idrogeologica degli acquiferi. Infine, si ricorda che, l'uso efficiente della risorsa idrica è uno degli strumenti necessari a garantire le produzioni e le filiere agroalimentari di qualità e non, assicurandone la sicurezza alimentare e, al tempo stesso, la sostenibilità ambientale.

Per il perseguimento degli obiettivi descritti, la programmazione degli investimenti risulta essenziale per colmare le carenze infrastrutturali del territorio e migliorare l'uso della risorsa idrica, rendendolo più razionale e sostenibile e in linea con gli orientamenti della PAC.

Obiettivo strategico 3: Promuovere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e la biodiversità animale attraverso un sistema innovativo integrato di assistenza zootecnica

Questo obiettivo strategico contribuisce alle Priorità 4, Focus Area (a), e risponde al fabbisogno F.08.

Il PSRN si propone di supportare lo sviluppo di un modello innovativo di assistenza e controllo, basato sulla cooperazione ed integrazione delle funzioni e competenze delle diverse figure ed enti coinvolti, nell'ambito di schemi e protocolli d'intervento condivisi, basati su modelli scientificamente avanzati e validati sul campo. Questo modello può rappresentare un laboratorio per lo sviluppo, nell'ambito delle varie specie animali e razze, di "prototipi animali di biodiversità" capaci di rispondere in maniera innovativa, per i diversi caratteri (genetica, sanità, management, interfaccia con l'ambiente, produttività, ecc.) alle esigenze produttive, di adattamento ambientale, di benessere animale e di economicità di un modello aziendale sostenibile per il futuro.

Il PSRN andrà quindi a sostenere la creazione di poli e la cooperazione di gruppi multidisciplinari (Associazioni, Enti, Centri di ricerca, etc.). Per ciascuno degli ambiti prioritari individuati, dovranno essere identificati gli strumenti più innovativi in ambito scientifico, zootecnico e sanitario. L'azione integrata lungo la filiera agro-alimentare, che costituisce, nel contesto italiano, un'innovazione di pratiche e di processo, permetterà la condivisione, messa a sistema e utilizzo delle risorse, tecnologie e competenze degli attori coinvolti.

A sua volta, a tale innovazione di sistema, pratiche e processo dovrà accompagnarsi un'innovazione di prodotto in relazione allo sviluppo di protocolli e relative procedure operative standardizzati e validati per i singoli settori di intervento, e alla realizzazione ed implementazione di sistemi di condivisione delle informazioni multifunzionali, ovvero di un'unica banca dati, informatizzata e interattiva, contenente dati rilevanti di carattere genetico, zootecnico, produttivo e sanitario. Il sistema dovrà essere "Open Data", ovvero accessibile liberamente a tutti, e fruibile attraverso un sistema di reportistica targetizzata alle

individuali esigenze dell'azienda zootecnica.

5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1

5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

5.2.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

5.2.1.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

5.2.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

5.2.1.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

5.2.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

5.2.1.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.1.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

5.2.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

5.2.2.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.2.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

5.2.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

5.2.2.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.2.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

5.2.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la

promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

5.2.3.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.3.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Non Applicabile

5.2.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

5.2.3.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M17 - Gestione del rischio (articolo 36)

5.2.3.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

I 3 strumenti appartenenti al toolkit di gestione del rischio proposti dal Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono potenzialmente alternativi tra loro, ma è auspicabile l'attivazione simultanea e un utilizzo congiunto - con controlli che evitino sovracompensazioni – per sfruttarne la complementarità e le sinergie, garantendo al contempo l'ottimizzazione del mix di misure offerte dal programma nazionale di gestione del rischio.

I fabbisogni coperti sono **F.01, F.02, F.03 e F.05**. I fabbisogni F.04 e F.06, anch'essi legati alla gestione del rischio, saranno affrontati con la misura di Assistenza tecnica del PSRN.

In conformità con l'articolo 6(2) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, tale misura non sarà attivata nei programmi di sviluppo rurale regionali.

Le risorse finanziarie sono state allocate a partire dal numero delle imprese agricole che hanno beneficiato negli ultimi anni, ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, del contributo alla sottoscrizione di polizze assicurative agevolate, e ai relativi ammontari finanziari. Con l'obiettivo strategico di incrementare la proporzione di aziende che partecipano a schemi di gestione del rischio, inclusi i nuovi strumenti quali i fondi di mutualizzazione e l'IST, l'allocazione finanziaria della Misura 17, e la relativa distribuzione delle risorse alle sottomisure, è stata fissata prioritizzando i fabbisogni F1 e F2, allo scopo di ampliare il sistema di assicurazioni agricole agevolate in Italia. In relazione al F3, data l'intenzione di introdurre i nuovi strumenti del toolkit della gestione del rischio in una modalità pilota, le risorse attribuite sono più limitate.

Con la modifica del PSR nel 2017 è stato variato il piano finanziario della sottomisura 17.1 nel contesto del trasferimento di solidarietà a seguito del terremoto.

5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

5.2.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

5.2.4.1.1. Misure concernenti superfici agricole

- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.1.2. Misure concernenti terreni boschivi

5.2.4.1.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Nel contesto della focus area 4A saranno attivate due sottomisure: 10.2 e 16.2.

La prima persegue l'obiettivo principale della tutela della biodiversità attraverso l'adozione di strumenti funzionali al censimento, salvaguardia e selezione delle popolazioni animali di interesse zootecnico con particolare riferimento a) alla conservazione delle risorse genetiche animali; b) al mantenimento della variabilità genetica (limitare la consanguineità e di migliorare le caratteristiche genetiche delle specie allevate – rusticità, resistenza malattie, minore impatto su ambiente e clima)

La stessa 10.2 assicurerà lo sviluppo e la diffusione di sistemi di rilevazione e analisi dei dati, l'implementazione di strumenti di caratterizzazione, raccolta ed utilizzo delle risorse genetiche a livello nazionale con il fine strategico di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di potenziare il contributo del settore zootecnico alla lotta ai cambiamenti climatici.

La 10.2 sarà complementare alla 16.2 con la quale, attraverso un partenariato più ampio e l'implementazione di un sistema "open data", sarà possibile potenziare ulteriormente la diffusione e l'integrazione delle conoscenze prodotte. Quest'ultima sottomisura è finalizzata a incentivare innovazioni di sistema, processo, pratiche e prodotto in relazione alla gestione e all'utilizzo delle informazioni relative al settore zootecnico, nell'ottica di perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e, al contempo, migliorare la competitività dell'azienda. In particolare, tale misura sarà attivata per supportare la cooperazione degli attori della filiera zootecnica per l'integrazione delle informazioni in un quadro conoscitivo unitario, la realizzazione di protocolli e procedure standardizzati e la messa a punto di una banca dati informatizzata e interattiva accessibile a tutti.

5.2.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

5.2.4.2.1. Misure concernenti superfici agricole

- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.2.2. Misure concernenti terreni boschivi

5.2.4.2.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Non applicabile perché sviluppata solo la focus area 4a

5.2.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

5.2.4.3.1. Misure concernenti superfici agricole

- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.3.2. Misure concernenti terreni boschivi

5.2.4.3.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Non applicabile perché sviluppata solo la focus area 4a

5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

5.2.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

5.2.5.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

5.2.5.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La sottomisura che si intende attivare riguarda il supporto per le infrastrutture irrigue (Sottomisura 04.3) in risposta al fabbisogno F.08

È necessaria la conversione dei principali canali di adduzione (laddove non abbiano anche funzione di bonifica) dalla tipologia a gravità a cielo aperto alla tipologia in pressione, o quantomeno la loro copertura, consentendo la riduzione delle perdite per evaporazione e un più efficiente controllo di eventuali prelievi

non autorizzati. Laddove, invece, la rete di distribuzione presenta caratteristiche costruttive più efficienti, si rendono necessari interventi di ripristino per fronteggiare le perdite di rete o ammodernare i sistemi di misurazione (p.es. Italia centrale). In aree ove l'infrastrutturazione è più recente, vi è necessità di ampliamento dei servizi irrigui collettivi rispetto all'attuale copertura territoriale. Inoltre, soprattutto nell'Italia meridionale e nelle Isole, risulta fondamentale mantenere efficienti ed ammodernare gli invasi artificiali di riserve idriche, che hanno anche funzioni ecologiche e ricreative, di conservazione di specie migratorie protette e di mantenimento della biodiversità. Si intendono poi realizzare infrastrutture collettive di dimensioni adeguate per migliorare l'efficienza economica ed ambientale e rispondere più efficacemente alle situazioni di crisi. Nell'ambito della sottomisura si darà strategicamente priorità all'adeguamento e ristrutturazione delle infrastrutture esistenti rispetto alle nuove realizzazioni. Eventuali incrementi della superficie netta irrigata saranno consentiti solo con i volumi risparmiati a seguito dell'intervento che ha previsto un miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'acqua, secondo le condizioni di cui all'art. 46 e nel rispetto dei vincoli ambientali specifici presenti sul territorio.

In conformità con l'articolo 6(2) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la sottomisura 4.3 è attivata a livello nazionale in sinergia e complementarità con le misure attivate a livello regionale che potranno operare sia in relazione ai sistemi di efficientamento dei sistemi irrigui aziendali sia in relazione allo sviluppo di pratiche agricole a ridotto impatto ambientale e alla diffusione di colture meno idroesigenti e resistenti alle condizioni di scarsità idrica.

Per il PSRN, con riferimento all'esigenza di garantire un risparmio idrico potenziale o una riduzione effettiva dell'uso dell'acqua è possibile prevedere criteri premiali per interventi su infrastrutture consortili che già prevedono sistemi di consiglio irriguo.

Per i PSR è possibile prevedere criteri premiali per interventi aziendali o collettivi che vanno a completare o vanno ad integrarsi con quelli finanziati dal PSRN o con i Piani e programmi che negli ultimi anni hanno finanziato gli investimenti irrigui (Piano irriguo nazionale).

L'allocazione finanziaria è stata stabilita sulla base di una stima dei fabbisogni e tenendo conto di tutte le risorse complementari impiegate a livello regionale, soprattutto attraverso i PSR, e nazionale, in particolare il Fondo di sviluppo e coesione.

5.2.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

5.2.5.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.3. 5C) *Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia*

5.2.5.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.4. 5D) *Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura*

5.2.5.4.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.4.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.5. 5E) *Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale*

5.2.5.5.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.5.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

5.2.6.1. 6A) *Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione*

5.2.6.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.6.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

5.2.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

5.2.6.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.6.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

5.2.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

5.2.6.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.6.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Innovazione:

L'introduzione di un toolkit di gestione del rischio comprensivo di diverse tipologie di sostegno costituisce un'iniziativa di portata innovativa nel Paese. Le assicurazioni agevolate in agricoltura costituiscono una realtà consolidata in Italia, ma, al tempo stesso, il mercato ha visto e continuerà a vedere, anche grazie al supporto del PSRN, l'elaborazione e il perfezionamento costante di polizze innovative, come le plurischio e le multirischio. Dall'altro lato, i fondi di mutualizzazione e lo strumento di stabilizzazione del reddito sono nuovi dispositivi che introducono elementi di innovazione nella gestione del rischio in agricoltura, offrendo la possibilità non solo di sovvenzionare gli agricoltori in relazione alla copertura nuovi tipi di rischi, come quelli legati alla volatilità dei mercati, ma anche di sperimentare nuove forme di cooperazione e condivisione.

Inoltre, l'adozione di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici implica innovazione, che non si limita a investimenti in ricerca e sviluppo a livello tecnologico, ma comprende anche la filiera della conoscenza. Il PSRN, attraverso l'assistenza tecnica del programma, opererà affinché gli operatori del settore siano continuamente formati ed informati sulle possibili evoluzioni dei fenomeni d'instabilità in nuovi quadri climatici. Azioni di informazione, seminari ed eventi verranno organizzati dall'AdG a livello locale, nell'ottica di promuovere l'attuazione, nella maniera più efficiente e appropriata, gli investimenti e i modelli di organizzazione gestionale che, a loro volta, renderanno praticabili le varie opzioni di adattamento e mitigazione disponibili.

La misura "Cooperazione", attivata in relazione al miglioramento genetico e al mantenimento della biodiversità animale, intende promuovere la realizzazione di processi, pratiche e prodotti innovativi, incentivando un nuovo sistema informativo uniforme a livello nazionale, i cui dati e protocolli potranno essere a loro volta rielaborati in un nuovo sistema "Open Data". L'insieme di questi elementi consentirà anche di approcciare in modo innovativo la selezione per nuovi caratteri, come la resistenza a patologie, termo-tolleranza, efficienza alimentare, docilità e la produzione di componenti bioattivi. I componenti bioattivi nelle produzioni primarie, per esempio, ottenibili mediante selezione di animali rispetto a particolari varianti genetiche, consentono di ottenere prodotti nutraceutici di interesse per la salute umana. L'insieme dei dati rilevati e rielaborati in maniera integrata attraverso la cooperazione dei diversi attori operanti nel settore zootecnico consentirà anche di sviluppare indicatori innovativi rispetto al benessere animale e alle emissioni di gas serra.

Ambiente:

Le azioni volte alla realizzazione di infrastrutture irrigue sono rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente, in termini di promozione dell'uso efficiente delle risorse. Gli interventi previsti nel PSRN si pongono infatti come obiettivo la razionalizzazione dell'uso e il miglioramento della gestione delle risorse idriche a fini irrigui.

L'ottimizzazione del sistema allevatorio ottenuta mediante un'azione mirata al miglioramento genetico e alla conservazione e valorizzazione delle razze autoctone contribuisce alla preservazione degli ecosistemi e alla sostenibilità ambientale. In particolare, favoriscono una riduzione dell'impatto ambientale sulle

componenti geosfera e idrosfera sia attraverso una riduzione delle sostanze inquinanti, sia attraverso una riduzione del degrado idro-geologico favorita da una maggiore tutela del territorio e del paesaggio

Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici:

Azioni di gestione del rischio di tipo economico, come assicurazioni e fondi di mutualizzazione o di stabilizzazione del reddito, sono annoverate tra gli interventi focali, in relazione al settore agricolo, del documento strategico “Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici”, pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio il 12 settembre 2013.

La portata e l’incertezza dei cambiamenti climatici in atto e attesi, nonché la velocità del cambiamento rispetto all’attuale condizione operativa, rendono necessario un aumento della consapevolezza degli agricoltori sui cambiamenti dello scenario climatico, nel quale hanno storicamente costruito la loro esperienza professionale di pianificazione nell’uso delle risorse. A tal fine, il PSRN intende utilizzare le risorse dell’assistenza tecnica e avvalersi del supporto della Rete Rurale nazionale per sistematizzare e diffondere le conoscenze ed i dati esistenti sui cambiamenti climatici in agricoltura e le risposte più efficaci per i diversi comparti agricoli, allo scopo di migliorare la resilienza del settore ai cambiamenti in corso e futuri. Il PSRN, attraverso il suo piano di comunicazione, intende anche favorire processi di sensibilizzazione e comunicazione, nonché sistemi di scambio delle informazioni sull’esistenza di buone pratiche.

Azioni di adattamento ai cambiamenti climatici per le produzioni vegetali includono senz’altro gli interventi coperti dal PSRN, come l’irrigazione pianificata sulla base degli effettivi fabbisogni irrigui, la realizzazione di sistemi d’irrigazione che massimizzino l’efficienza d’uso dell’acqua pur garantendo la prevenzione di rischi di salinizzazione dei suoli in zone aride, la razionalizzazione degli accumuli e il riutilizzo delle acque reflue depurate come strumento per produrre risorse idriche non convenzionali limitando il prelievo di acque superficiali e sotterranee e riducendo l’impatto che gli scarichi hanno sui corpi idrici recettori (i risultati associati al riutilizzo sono anche la produzione di risorse idriche aggiuntive, il risparmio idrico e la disponibilità di risorse idriche in situazioni di scarsità di acqua, riuscendo a perseguire quindi obiettivi integrati di tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici). Tra le azioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici si possono annoverare gli interventi per la produzione e l’uso di energie pulite attraverso la realizzazione di impianti di mini-idroelettrico lungo i canali di irrigazione.

Azioni di protezione della biodiversità animale, basate su un approccio ecosistemico, sono iniziative chiave per aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici dei sistemi agricoli. Il miglioramento delle condizioni di riproduzione e allevamento, nonché l’aumento dell’efficienza produttiva e riproduttiva degli animali ottenibile attraverso il miglioramento genetico può avere significativi aspetti sulle deiezioni animali, con conseguenti impatti sulla gestione dei nitrati, e sulle emissioni nell’atmosfera contribuendo alla lotta ai cambiamenti climatici. Azioni di mitigazione possono riguardare: 1) l’aumento delle rese produttive unitarie; 2) la riduzione delle emissioni enteriche (ruminanti); 3) la riduzione dell’apporto proteico della razione.

5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11)

Priorità 1				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Spese preventivate	Combinazione di misure
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	4,36%		M16
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	1,00		M16
Priorità 3				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Spese preventivate	Combinazione di misure
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	5,55%	1.535.534.479,49	M17
Priorità 4				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Spese preventivate	Combinazione di misure
4A (agri)	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)		194.000.000,00	M10, M16
	percentuale delle razze bovine italiane interessate rispetto al totale di quelle presenti in Italia ed iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici nazionali. (numero percentuale)	100,00		
4B (agri)				
4C (agri)				
Priorità 5				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Spese preventivate	Combinazione di misure
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	18,00%	291.000.000,00	M04

5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'Autorità di Gestione (AdG) assicurerà un adeguato supporto nei confronti dei potenziali beneficiari e dei beneficiari riguardo i requisiti previsti dai regolamenti nell'applicazione delle misure del programma e riguardo le azioni connesse all'innovazione. Si prevede, oltre all'impegno diretto AdG, la collaborazione dei diversi soggetti coinvolti nell'attuazione del programma, come l'organismo pagatore AGEA e i vari organismi pagatori regionali, gli altri attori a diverso titolo coinvolti nell'attuazione della politica agricola comune.

Un primo elemento da sottolineare è il fatto che la presenza di un unico programma nazionale di sviluppo rurale per la gestione di alcune tematiche, che opera in sinergia e complementarità ai programmi di sviluppo rurali regionali, consente la semplificazione e un'attuazione più efficiente di alcune misure, che sarebbe troppo onerosa a livello regionale. Allo stesso tempo, una gestione nazionale permette di attenuare eventuali differenze non sempre giustificate nell'implementazione delle medesime regole tra le diverse realtà regionali.

Per quanto riguarda l'Autorità di gestione, sarà garantita, attraverso l'uso delle risorse dell'assistenza tecnica, un'adeguata attività d'informazione nel quadro del piano di comunicazione (ref. capitolo 15.3) e delle iniziative intraprese per coinvolgere il partenariato (ref. capitolo 16.1 e 16.2). Inoltre, l'AdG, coadiuvata da altri soggetti coinvolti nell'implementazione, provvederà all'organizzazione di attività di animazione, incontri tecnici e seminari su temi specifici relativi alle linee d'intervento del PSRN, alla produzione di notizie e alla loro diffusione tramite il sito istituzionale del MIPAAF, il sito della Rete Rurale nazionale e altri siti web istituzionali e di settore, nonché all'invio di newsletter e documenti FAQ. Le iniziative saranno realizzate su tutto il territorio nazionale al fine di stimolare la progettualità e di innalzare la qualità ed il grado di innovazione dei progetti.

In relazione alla gestione del rischio, sarà creata una specifica piattaforma online, all'interno del framework della Rete Rurale nazionale, allo scopo di favorire l'interazione e lo scambio interdisciplinare tra agricoltori, Consorzi di Difesa, gruppi e organizzazioni di produttori, compagnie d'assicurazione, banche e altri stakeholders. Questa piattaforma verrà anche utilizzata per mettere a sistema le pratiche più innovative su temi chiave, come, per esempio, l'utilizzo di indici biologici e meteorologici per la misurazione delle perdite di produzione conseguenti ad eventi dannosi.

Verranno inoltre intraprese azioni specifiche volte a garantire che potenziali beneficiari e beneficiari vengano in possesso di tutte le informazioni necessarie affinché le misure del PSRN di cui sono destinatari vengano realizzate in maniera corretta e che gli obblighi sottoscritti vengano rispettati in piena consapevolezza. A tal fine, verranno predisposte e divulgate delle check-lists di misura e linee guida sull'attuazione delle operazioni sovvenzionate.

Viene assicurata un'attività di sportello svolta da AGEA e dagli organismi pagatori regionali, spesso a livello provinciale al fine di garantire un riferimento informativo chiave nei confronti dei potenziali beneficiari e dei beneficiari. Gli organismi pagatori provvedono, in particolare, alla precisa segnalazione, anche attraverso l'invio ai beneficiari di apposite comunicazioni, riguardo agli obblighi e agli impegni previsti in fase di implementazione, anche con il supporto di servizi online.

L'AdG intende agire, poi, sul fronte interno della pubblica amministrazione, targettizzando i funzionari

interni, il personale degli enti delegati e i consulenti esterni messi a disposizione dall'assistenza tecnica del PSRN. L'azione, di prioritaria importanza, sarà incisiva e ad ampio raggio, e riguarderà non solo la formazione e l'innalzamento delle competenze, ma anche il rinnovamento del disegno organizzativo del Mipaaf, vale a dire l'inserimento di nuove funzioni, l'internalizzazione di competenze acquisite attraverso il ricorso alle risorse esterne, quale requisito fondamentale per l'innalzamento della capacità amministrativa del Mipaaf, e l'elaborazione di un organigramma interno rivisitato in un'ottica di maggiore orientamento ai risultati, alla luce delle linee d'intervento del PSRN.

6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE

6.1. Ulteriori informazioni

--

6.2. Condizionalità ex-ante

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Condizionalità ex ante applicabile rispettata: Sì/No/In parte	Valutazione dell'adempimento	Priorità/aspetti specifici	Misure
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	yes	Adempiuto	3B	M17
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	no	Adempiuto	5A	M04
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	yes		P4, 5A, 3B	M16, M17, M04
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	yes		P4, 3B, 5A	M04, M16, M17
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCPRD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	yes		P4, 5A, 3B	M17, M16, M04
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	partially		P4, 5A, 3B	M04, M17, M16
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	partially		P4, 3B, 5A	M17, M04, M16
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	partially		P4, 5A, 3B	M16, M04, M17
G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	yes		P4, 5A, 3B	M17, M04, M16

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri	Criteri rispettati: Sì/No	Riferimenti (se rispettati) [riferimenti a strategie, atti legali o altri documenti pertinenti]	Valutazione dell'adempimento
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	P3.1.a) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;	Yes	<p>Sistema di monitoraggio e banca dati del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) che comprende:</p> <p>1) Monitoraggio e analisi delle condizioni climatiche e implicazioni in agricoltura: Comprende l'analisi delle problematiche che l'andamento meteorologico ha creato nelle diverse aree agricole del Paese e un quadro meteo-climatico di riferimento considerando temperature, precipitazioni e bilancio idroclimatico e i relativi scarti dalla media climatica. L'attività ha copertura nazionale, cadenza trimestrale e la divulgazione avviene attraverso una "Nota tecnica trimestrale nazionale sull'andamento climatico e implicazioni in agricoltura" pubblicata su www.reterurale.it. L'attività include un'analisi della domanda di gestione del rischio, che individua per aree del Paese i fabbisogni e le priorità di intervento territoriali e aziendali con criteri per tipologia di evento avverso, esposizione e vulnerabilità, caratteristiche strutturali e approcci/scelte aziendali. Tale analisi risponde alla necessità di stabilire criteri di rischio per la definizione delle priorità degli investimenti.</p> <p>2) Monitoraggio degli eventi calamitosi e danni riconosciuti in agricoltura: Il Ministero si è fornito, tramite il suo istituto di ricerca in-house INEA, di un geo-database che riporta i dati dei Decreti ministeriali di riconoscimento dei danni dagli anni ottanta ad oggi. I dati sono distinti per ogni evento riconosciuto come calamitoso, precisamente per tipologia di evento (eccesso di pioggia, eccesso di neve, siccità, ecc.); momento e durata dell'evento (data, n. giorni); tipologia di danno (su produzioni, strutture e infrastrutture); danno economico riconosciuto.</p> <p>3) Banca dati rischi agricoli: Gestita dall'istituto ISMEA, la banca dati rischi agricoli ha l'obiettivo di supportare l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della prevenzione del rischio. Sono raccolti tutti i dati e le informazioni di carattere statistico, assicurativo, economico e normativo che riguardano la natura, le cause, la dimensione economica e le modalità di gestione del rischio in agricoltura, zootecnia, pesca e acquacoltura.</p>	Adempiuto
	P3.1.b) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di scenari monorischio e multirischio;	Yes	Gli scenari di cambiamento climatico in agricoltura sono oggetto di analisi e approfondimento nel progetto Mipaaf AGROSCENARI attivato nel 2010 e coordinato dal Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA), con linee specifiche di attività che riguardano i parametri meteorologici, le disponibilità di acqua, le fitopatie, nonché le possibili azioni di adattamento. Nella Linea di ricerca sugli strumenti economici è in corso un approfondimento sulle potenzialità degli strumenti di gestione del rischio come azione di adattamento ai cambiamenti climatici nei nuovi scenari.	
	P3.1.c) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.	Yes	<p>1) "Libro bianco. Sfide ed opportunità dello sviluppo rurale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici", curato dal Mipaaf, che riporta i principali risultati dei progetti tecnico-scientifici sugli scenari in agricoltura e le possibili azioni di adattamento, con particolare riferimento proprio al ruolo potenziale e sinergico delle misure dello sviluppo rurale. Nel Libro bianco, una sezione specifica è dedicata al ruolo che possono avere gli strumenti economici di gestione del rischio. Il documento è ufficiale e pubblicato su www.reterurale.it.</p> <p>2) "Elementi per una Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici - Capitolo Agricoltura"</p>	
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del	No	<p>A seguito del recepimento della Direttiva Quadro Acque attraverso il d.lgs. 152/06, in relazione all'applicazione dell'art. 9 della Direttiva il disposto del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009 (allegato F) indica che nei piani di gestione dei distretti idrografici va effettuata un'analisi economica inerente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo stato dei principali servizi idrici (numero di utenti collegati ai servizi e/o che utilizzano i servizi); • i costi dei servizi idrici (costi finanziari, ambientali e della risorsa); • il contesto istituzionale per il recupero dei costi (prezzi e struttura tariffaria, sussidi, sussidi incrociati ecc.); • l'ammontare del livello del recupero costi (per quanto riguarda i costi finanziari, ambientali e della risorsa); 	Parzialmente adempiuto

<p>dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.</p>	<p>caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • l'incidenza dei principali impieghi e consumi idrici sui costi dei servizi idrici (da collegare all'inquinamento ed alle informazioni sugli impieghi/raccolte per l'analisi delle pressioni e degli impatti). <p>Rispetto ai requisiti imposti dalla normativa e all'attuale assetto normativo e gestionale dell'irrigazione in Italia, il requisito di condizionalità ex ante sulla politica dei prezzi dell'acqua potrebbe rappresentare un punto cruciale per l'attuazione delle misure di sviluppo rurale collegate all'uso e alla tutela delle risorse idriche.</p>	
<p>G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.</p>	<p>G1. a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.</p>	<p>Yes</p>	<p>POAT PARI Opportunità e non discriminazione: http://www.retepariopportunita.it/defaultdesktop.aspx?page=2954 http://www.opencoesione.gov.it/progetti/1misej89h08000120006/</p>	<p>A partire dal 2007, l'UNAR ha dato vita alla sperimentazione di una Rete Nazionale di centri e osservatori antidiscriminazioni che, in aderenza</p> <p>anche con quanto indicato dall'art. 44, comma 12, del T.U. sull'immigrazione e dall'art. 7 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215, costituisce un' articolata distribuzione sul territorio nazionale di "presidi" finalizzati sia alla emersione sia alla presa in carico del fenomeno della discriminazione. La Rete Nazionale è costituita dai centri di coordinamento promossi dalle diverse regioni a loro volta punto di riferimento di sottoreti regionali e provinciali cui aderiscono rappresentanze del mondo delle parti sociali, dell' associazionismo e del terzo settore che operano quotidianamente in tema di</p> <p>prevenzione e contrasto alle discriminazioni. In questo ambito sono attive da tempo forme di coinvolgimento dei nodi della Rete tese a rafforzare la cultura di prevenzione e contrasto ad ogni forma di discriminazione ed a costruire presidi di ascolto, informazione, formazione e di monitoraggio costante. Coerentemente con quanto sperimentato, l'UNAR ha avviato, di intesa con le regioni, un percorso istituzionale al fine di pervenire alla condivisione di un Accordo in sede di Conferenza Stato</p>

				<p>Regioni per consolidare l'attività e il ruolo della Rete Nazionale sopra citata. Fra gli strumenti di attuazione del Piano Nazionale antirazzismo 2014/16, in via di definizione, si fa esplicito riferimento alla Rete Nazionale dei centri/osservatori antidiscriminazione.</p> <p>L'attuazione del principio di non discriminazione, in un'ottica di mainstreaming, giusta previsione direttive EU/2000/43/CE e 2000/78/CE, per il personale coinvolto a diverso titolo nell'attuazione dei fondi è garantita sin dalla stesura del QSN 2007-2013, Cap. III.3 "I principi orizzontali nell'attuazione delle priorità", che ha visto l'UNAR coinvolto nella stesura, sia nei singoli PO che trovano attuazione e riscontro di quanto previsto nell' art. 16 "Parità tra uomini e donne e non discriminazione", Reg CE 1083/06, con il contributo dell'UNAR in fase di stesura ed implementazione.</p> <p>L'attuazione del principio all'interno di tutte le fasi previste nei singoli PO viene garantita anche dalla partecipazione di personale UNAR all'interno dei singoli CdS. Ugualmente l'UNAR è coinvolto nei processi propedeutici la programmazione 2014-2020 e nella elaborazione dell'Accordo di Partenariato per l'attuazione delle direttive in materia di non discriminazione.</p> <p>La capacità amministrativa rispetto all'implementazione delle direttive in materia di non discriminazione è garantita:</p> <p>- nelle Regioni ob. Convergenza: dalla presenza di specifici</p>
--	--	--	--	---

				<p>esperti tematici come previsto dal POAT "Pari opportunità", finalizzato all'assistenza tecnica in materia di non discriminazione nell'attuazione di piani e politiche regionali o locali.</p> <p>- in tutto il territorio, attraverso specifici accordi stipulati con Enti territoriali e Regioni che prevedono il supporto nell'attuazione delle Direttive menzionate, ovvero attraverso l'attività di supporto prestata dall'Ufficio con personale interno o esperti tematici verso le amministrazioni pubbliche.</p>
	<p>G1.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione.</p>	<p>Yes</p>	<p>Protocolli con amministrazioni locali e Regioni: Protocolli con amministrazioni locali e Regioni.</p>	<p>Nell'ambito dell'attività promossa per lo sviluppo e il rafforzamento della Rete Nazionale sono state individuate e realizzate specifiche attività formative nei confronti degli operatori dei centri/osservatori operanti a livello locale. Tali interventi si inseriscono nel più ampio programma formativo legato alla necessità di qualificare le professionalità coinvolte sui temi dell'emersione e del contrasto ad ogni forma di discriminazione. Il programma prevede, fra l'altro, la definizione di un modello formativo da poter utilizzare all'interno della Rete Nazionale.</p> <p>In tutto il territorio nazionale sono stati stipulati accordi con Regioni e amministrazioni locali anche al fine di formare il personale amministrativo rispetto al tema della non discriminazione giuste direttive EU/2000/43/CE e 2000/78/CE.</p> <p>Ulteriore attività di formazione al personale amministrativo di Regioni ed enti locali è stata prestata attraverso i</p>

				<p>progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Diversità come valore” co-finanziato dal Progress; - “Rete delle antenne territoriali per la prevenzione e il monitoraggio della discriminazione razziale” finanziato con il FEI, annualità 2010/11; - “Ampliamento e rafforzamento della rete per la prevenzione e il contrasto della discriminazione razziale” finanziato con il FEI, annualità 2011/2012.
<p>G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.</p>	<p>G2.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.</p>	<p>Yes</p>	<p>Il Dipartimento per le Pari Opportunità, nel quadro delle sue competenze istituzionali (http://www.pariopportunita.gov.it/ http://www.retepariopportunita.it/) ha promosso l'ideazione e l'implementazione delle Linee Guida per la Valutazione di Impatto Strategico per le Pari Opportunità fin dall'avvio della programmazione 2000– 2006.</p> <p>Tale azione ha dato vita ad indirizzi ed orientamenti per il rispetto del principio di pari opportunità di genere in tutte le fasi di programmazione e valutazione dei Fondi strutturali, dalla ex ante alla ex post, utilizzati dai diversi contesti territoriali durante le ultime due programmazioni, anche con un'attenzione all'utilizzo delle risorse finanziarie in chiave di genere.</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/progr_ammazione_2000_2006/Ob1/Linee-guida-vispo2.pdf</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/progr_ammazione_2000_2006/Ob1/Linee-guida-redazione-e-valutazione-.pdf</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Isfol/Vispo_Indirizzi_operativi.pdf</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/news/valutazione_ex_ante.pdf</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/programmazione_2007_2013/linee_guida_informativa_CdS.pdf</p> <p>Nel corso degli anni l'Italia ha sviluppato sistemi di rilevazione dei dati disaggregati per sesso che consentono di sviluppare politiche in una prospettiva di genere, così come un monitoraggio e una valutazione dell' impatto in chiave di genere in tutte le fasi della programmazione dei Fondi strutturali.</p> <p>Tali sistemi afferiscono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISTAT - Istituto nazionale di statistica, che effettua regolarmente rilevazioni di dati disaggregati per sesso relativamente a struttura della popolazione residente sul territorio nazionale; andamento delle principali dinamiche e fenomeni che la interessano (demografia, istruzione, lavoro e welfare, uso del tempo e conciliazione vita- lavoro, sicurezza). <p>http://dati.istat.it/?lang=it http://demo.istat.it/ http://noi-italia.istat.it/ http://dati.coesione-sociale.it/Index.aspx</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISTAT – DPS (Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica), che produce informazione statistica territoriale settoriale per le politiche strutturali 2010-2015 e che mette a disposizione indicatori di contesto chiave e variabili di rottura, 38 dei quali di genere su un totale di 208. 	

			<p>http://www.istat.it/it/archivio/16777</p> <p>- Convenzione DPO - ISTAT per realizzare una nuova indagine nazionale sulla “Sicurezza delle donne” per fornire stime aggiornate su violenza fisica e sessuale, dinamica della violenza, conseguenze della violenza.</p> <p>- Sistema Informatizzato di Raccolta Informazioni sulla Tratta (SIRIT) per inserire o completare percorsi individuali relativi alle vittime accolte nei percorsi di protezione sociale ex art. 18 D.lgs 286/98 o di assistenza ex art.13 L.228/03</p> <p>http://www.osservatorionazionaletratta.it/sirit/index.php</p> <p>Il Dipartimento per le pari opportunità, nel giugno 2011, ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con il Sistema Nazionale di Valutazione (UVAL) con la finalità di supportare le amministrazioni con responsabilità di programmazione di Fondi strutturali nel garantire il rispetto delle pari opportunità nei processi di programmazione, monitoraggio e valutazione.</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/DefaultDesktop.aspx?doc=4031</p> <p>Nel sostenere tali azioni il Dipartimento si ricorda anche con quanto predisposto a livello sovra nazionale dai Gruppi e Organismi europei competenti in materia di programmazione, monitoraggio e valutazione di genere (Es. EIGE, Network europeo sul gender mainstreaming).</p> <p>Gli indirizzi ed orientamenti fin qui elaborati saranno adattati alla programmazione 2014 – 2020.</p> <p>Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha già garantito nelle due ultime programmazioni attraverso i suoi uffici, le <i>task force</i> locali e le assistenze tecniche nazionali, un expertise in grado di realizzare un’azione di consulenza che ha favorito la costituzione di presidi e di forme di <i>governance</i> per le varie fasi di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi. Attraverso tale sistema il Dipartimento ha sostenuto, nelle varie sedi e nei vari momenti, l’applicazione del principio trasversale delle pari opportunità nella programmazione dei Fondi strutturali. Sono anche stati redatti documenti di indirizzo per i diversi livelli territoriali su ruoli e compiti di figure competenti in grado di assicurare l’applicazione del principio di pari opportunità di genere nelle varie fasi della programmazione.</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Isfol/a_nimatrice_mainstreaming.pdf</p>	
	G2.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell’Unione in materia di parità di genere nonché all’integrazione della dimensione di genere.	Yes	<p>Il Dipartimento per le Pari opportunità ha già realizzato durante le diverse programmazioni azioni di formazione rivolte al personale delle amministrazioni coinvolte nella gestione e nel monitoraggio dei fondi strutturali in materia di pari opportunità di genere e gender mainstreaming (a titolo esemplificativo si cita il Progetto 'Percorsi formativi al mainstreaming di genere' http://www.retepariopportunita.it/DefaultDesktop.aspx?doc=3685), con particolare riferimento alla normativa e ai programmi dedicati, che verranno rafforzate durante il nuovo periodo di programmazione degli stessi fondi. Inoltre, nel maggio del 2013, il DPO ha attivato una Convenzione con il FORMEZ PA – in vista della programmazione 2014-2020 - che prevede, tra l’altro, il rafforzamento delle competenze degli Uffici sui temi della gestione e del controllo dei fondi comunitari mediante la realizzazione di laboratori e affiancamento/assistenza abilitante.</p> <p>Entro il 2016 potranno essere implementate ulteriori azioni di formazione, indirizzo e orientamento rivolte a favorire un sistema di governance in grado di garantire il rispetto del principio di pari opportunità nelle diverse fasi della programmazione dei Fondi strutturali, così come potranno essere sviluppate azioni di rafforzamento delle competenze e delle capacità istituzionali, anche mediante interventi di disseminazione e formazione, degli attori responsabili dell’implementazione dei Fondi.</p>	
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l’attuazione e l’applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	G3.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di	Yes	<p>Con la legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007. Contestualmente, la citata legge di ratifica della Convenzione ha istituito l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, “allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione [...] nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104” (art. 3, co. 1).</p> <p>All’Osservatorio sono affidati rilevanti compiti (art. 3, co. 5): a) promuovere l’attuazione della Convenzione di cui all’art. 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all’art. 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani; b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e</p>	

	preparazione e attuazione dei programmi.		<p>l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; e) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'art. 41, co.8, della L.104/92; e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.</p> <p>Il Decreto interministeriale 167/2010, ha definito l'Osservatorio quale organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità. E' stato inoltre previsto, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 33, co. 1 della Convenzione relative alla necessità di coordinamento fra i diversi settori delle amministrazioni pubbliche, che in seno all'Osservatorio fossero rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione dell'attuazione delle politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'ISTAT. Sono, inoltre, parti dell'organismo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle associazioni del terzo settore operanti nel campo della disabilità, nonché tre esperti di comprovata esperienza nel settore.</p> <p>L'Osservatorio, che si è riunito per la prima volta a fine 2010, è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed ha sede presso il MLPS, che assicura le funzioni di supporto. È composto da 40 membri effettivi nominati con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi previsti, 14 dei quali siedono in rappresentanza, a diverso titolo, del mondo dell'associazionismo della disabilità. Allo scopo di contribuire all'accrescimento di conoscenze ed esperienze sulle condizioni delle persone in situazione di disabilità, è stata inoltre prevista la presenza di invitati permanenti, senza diritto di voto, in numero massimo di dieci. All'interno dell'Osservatorio opera un Comitato tecnico-scientifico (CTS) interno con finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività ed ai compiti dell'Osservatorio stesso. Il CTS ha iniziato i suoi lavori nei primi mesi del 2011, riunendosi in sedute periodiche nel corso delle quali è stato innanzitutto predisposto un documento metodologico delle attività dell'organismo.</p> <p>Nel corso del 2011 è stato inoltre previsto, al fine di meglio espletare i compiti istituzionali dell'organismo, l'avvio di sei gruppi di lavoro interni all'Osservatorio, coordinati da rappresentanti del mondo dell'associazionismo. L'ottica dell'approccio che si è inteso dare alle attività previste dalla legge di ratifica della Convenzione è stato, dunque, quello del pieno coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, nel puntuale rispetto degli artt. 4, co. 3, e 33, co. 3, della Convenzione stessa, aprendo, fra l'altro, i gruppi al contributo di ulteriori esperti e membri delle associazioni del mondo della disabilità.</p> <p>L'attività dell'Osservatorio, sviluppata attraverso le sessioni del CTS, le sedute plenarie e le riunioni dei gruppi di lavoro, ha portato alla redazione del primo Rapporto italiano sulla implementazione della Convenzione (trasmesso alle Nazioni Unite nel novembre del 2012) e alla predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale (approvato dall'Osservatorio nel marzo del 2013 e recepito con DPR in data 4 ottobre 2013).</p> <p>Il programma d'azione biennale sulla disabilità rappresenta un primo contributo alla definizione di una complessiva azione strategica da parte dell'Italia sul tema della disabilità, in accordo col nuovo quadro convenzionale delle Nazioni Unite e pienamente coerente con la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020, al fine di promuovere la progressiva e piena inclusione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita sociale, economica e culturale.</p> <p>Si segnala, sempre con riferimento all'art. 33, co. 1 della Convenzione, che nel 2011 è stato individuato il Punto di Contatto Nazionale nella Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del MLPS.</p> <p>L'organismo ha terminato il primo mandato triennale in data 22 ottobre 2013 ai sensi del co. 4, art. 3 della suddetta legge. A tale proposito, in data 9 settembre u.s. è stato firmato il DPCM che ha stabilito il perdurare dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità per ulteriori tre anni e sono al momento in essere le necessarie procedure tese al rinnovo dell'Osservatorio.</p>	
	G3.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in	Yes		

	<p>materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno.</p>			
	<p>G3.c) Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.</p>	<p>Yes</p>	<p>Con riferimento al punto 1, si ribadisce che nel mese di novembre del 2012 è stato trasmesso alle nazioni Unite il primo Rapporto italiano sulla implementazione della Convenzione. In tale documento, che copre, come richiesto dalle Linee Guida in materia, lo stato dell'arte interno per ogni articolo della Convenzione, è naturalmente riportata la situazione interna relativamente all'art. 9 della Convenzione stessa in materia di accessibilità.</p> <p>Inoltre, sulla scorta dell'esperienza maturata nel corso dei lavori per la redazione del richiamato Rapporto all'ONU, è stata avviata e conclusa l'attività relativa alla predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale, assicurando, anche in questo caso, la partecipazione paritaria e proattiva di membri delle amministrazioni pubbliche nazionali, regionali e locali, sindacati e parti sociali, organizzazioni del mondo della disabilità, anche grazie all'attività di sei gruppi di lavoro interni all'Osservatorio ed aperti anche al contributo di ulteriori esperti ed esponenti del mondo dell'associazionismo</p> <p>Il richiamato Programma d'azione, presentato alla Conferenza Nazionale sulle politiche per la disabilità di Bologna nel mese di luglio del 2013 e approvato con D.P.R del 4 ottobre u.s.,</p> <p>Per ogni intervento proposto, a partire dal richiamo degli articoli della convenzione ONU connessi al tema, il Programma individua l'obiettivo prefissato e il tipo di azione necessaria a conseguirlo.</p> <p>Esso si articola in sette linee di intervento, una delle quali (linea di intervento 4) esplicitamente dedicata alla "Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità" ed investe i temi della accessibilità all'ambiente e alle strutture interne ed esterne; della mobilità; dell'accesso alle ITC, alla comunicazione e all'informazione.</p>	
<p>G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.</p>	<p>G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.</p>	<p>No</p>	<p>Le Direttive CE 2004/17 e 2004/18 sono state trasposte nel Codice degli appalti (D.lgs. 163/2006). A livello centrale è assicurata assistenza l'attività di ricognizione della normativa CE, sia in fase di formazione che di recepimento.</p>	<p>Parzialmente adempiuto.</p> <p>A livello nazionale opera l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – www.avcp.it, cui sono attribuite funzioni consultive e di vigilanza.</p> <p>In attuazione delle suddette funzioni, l'Autorità adotta, tra gli altri, determinazioni, deliberazioni e pareri sia sulla normativa che di pre-contenzioso.</p> <p>Al fine di uniformare i bandi di gara, l'articolo 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal cd. decreto sviluppo (legge n. 106 del 2011) stabilisce che «i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati</p>

				<p>dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, previo parere del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis.</p> <p>La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è finalizzata ad avversare i fenomeni corruttivi e l'illegalità nella pubblica amministrazione.</p>
G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	No	Il D.lgs. 163/2006 contiene procedure che garantiscono la trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici. A livello centrale è assicurata la diffusione di linee guida e atti di indirizzo volti ad assicurare la trasparenza nelle procedure di appalto.	<p>Parzialmente adempiuto.</p> <p>Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni una serie di obblighi ulteriori rispetto a quanto previsto dal citato D.lgs.n.</p> <p>163/2006, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pubblicazione nei siti istituzionali, in una specifica Sezione denominata "Amministrazione Trasparente" dei documenti, delle informazioni e dei dati, accessibili direttamente ed immediatamente da chiunque, senza autenticazione ed identificazione. - adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare 	

				<p>annualmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - introduzione di ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; - istituzione di una rete dei referenti per i dati da pubblicare in attuazione del citato D.Lgs. n. 33/2013 e - introduzione di specifiche sanzioni per l'inadempimento agli obblighi di trasparenza.
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	No	A livello centrale è assicurato un sistema di formazione e diffusione di informazioni in materia di appalti pubblici. A livello regionale sono previsti piani annuali di formazione per il personale coinvolto nell'applicazione del diritto sugli appalti pubblici.	Parzialmente adempiuto.
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Yes	<p>A livello nazionale il DPS assicura assistenza nell'applicazione del diritto comunitario sugli appalti pubblici alle Amministrazioni centrali e/o regionali e/o agli organismi pubblici e privati coinvolti in tale attuazione.</p> <p>L'assistenza tecnica è presente in tutti gli organismi coinvolti da tali procedure.</p>	<p>Parzialmente adempiuto.</p> <p>Il DPS fornisce, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, supporto giuridico continuo alle Amministrazioni regionali, comunali e locali nelle materie del diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento all'impatto di queste con le regole specifiche sui fondi strutturali comunitari. In particolare, il DPS svolge attività di assistenza tecnico-giuridica di tipo specialistico con specifico riferimento all'applicazione della normativa nazionale e comunitaria della concorrenza e del mercato interno e, più specificatamente, alla disciplina sugli aiuti di Stato, sui Servizi di interesse economico generale (SIEG) - con particolare riferimento ai servizi a rete (energia, banda larga e ultra larga, servizio idrico integrato, trasporti) - sugli appalti pubblici e le concessioni.</p> <p>Nello specifico, le attività svolte sono,</p>

				<p>in sintesi, riconducibili a: supporto tecnico e produzione di metodi per le Amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché per le imprese pubbliche con riferimento all'applicazione della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici; supporto giuridico in merito all'analisi dei casi soggetti a procedure di infrazione ai sensi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea; partecipazione ai processi legislativi di formazione della normativa in questione, sia a livello europeo, che a livello nazionale ed alle attività di recepimento di norme comunitarie nel diritto nazionale italiano; partecipazione alle attività di studio ed approfondimento delle tematiche connesse al rispetto della normativa in materia di concorrenza e mercato interno con specifico riferimento all'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di fondi strutturali, anche ai fini della predisposizione di pareri, schemi ed atti normativi per l'attuazione di tale normativa.</p> <p>Ai fini della partecipazione ai processi legislativi ascendenti e discendenti, in particolare nel caso di norme comunitarie, il DPS assicura il coordinamento delle attività con le AdG dei programmi operativi e le altre Amministrazioni eventualmente competenti per materia, nonché la diffusione dei contenuti e dei risultati acquisiti, in modo da ottenere il massimo grado di conoscenza nazionale sulle materia sopra indicate.</p> <p>Le figure professionali che il DPS dedica a tale attività sono funzionari</p>
--	--	--	--	---

				<p>ed esperti di comprovata preparazione accademica ed esperienza professionale, acquisite in Italia e all'estero, anche in istituzioni comunitarie e nazionali direttamente coinvolte nell'attività di compliance con il diritto comunitario, in particolare in materia di aiuti di Stato, SIEG e appalti pubblici. In termini numerici, lo staff dedicato alle materie in questione potrebbe essere implementato, sebbene vada riconosciuta, ad oggi, l'oggettiva difficoltà di reperire professionisti in possesso di curricula e capacità professionali altamente qualificati, in grado di svolgere adeguatamente l'attività sopra descritta e di assicurare la coerenza tra la normativa in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di fondi strutturali.</p> <p>La responsabilità politica della corretta ed efficiente spesa delle risorse comunitarie in Italia posta in capo al DPS, gli attribuisce il potere di rendere i propri pareri vincolanti nei confronti delle AdG dei programmi operativi.</p> <p>Inoltre, il DPS-DGPRUC attraverso, in particolare, la lettura dei programmi operativi nella fase di scrittura degli stessi da parte delle AdG e il monitoraggio continuo della progettazione e dell'attuazione degli interventi dei programmi assicura il supporto e l'accompagnamento delle varie amministrazioni ai fini del rispetto delle norme sugli appalti pubblici. Inoltre, le AdG dei programmi e, se del caso, le altre amministrazioni nazionali, regionali e locali, nonché le imprese e i soggetti (università, organismi di ricerca, ecc.) incaricati o coinvolti nella gestione</p>
--	--	--	--	--

				<p>di risorse pubbliche, nazionali e/o comunitarie, per l'attuazione di determinati interventi, sottopongono al DPS richieste di supporto al fine del corretto inquadramento delle fattispecie di cui trattasi con le norme in materia di appalti pubblici. A seguire, il DPS fornisce, attraverso riunioni, pareri, risposte a quesiti specifici, assistenza durante gli incontri con la CE, predisposizione e/o esame degli elementi di riscontro da fornire alla CE a seguito di una richiesta di chiarimenti comunitaria, ecc., il relativo supporto necessario ai fini dell'attuazione della misura di cui trattasi in piena conformità con il diritto dell'UE, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici.</p>
<p>G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.</p>	<p>G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.</p>	<p>No</p>	<p>Il rispetto della regola Deggendorff, in materia di aiuti illegali è assicurata, a livello nazionale, dall'art. 46 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.</p> <p>La Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo disposta dall'art. 49 ss. della sopracitata legge n. 234/2012 per le controversie relative ad atti e provvedimenti che concedono aiuti di Stato, con conseguente possibilità di ricorso al giudizio abbreviato, assicura l'effettività e la tempestività del giudizio e l'immediato recupero degli aiuti illegali o incompatibili.</p> <p>Esistenza di un sistema di report, registri e banche dati finalizzati alla conoscenza degli aiuti erogati (legge 234/2012 e, art. 14 comma 2 della Legge 5 marzo 2001 n. 57 e decreto MAP 18/10/2002).</p> <p>Nel settore agricolo esiste il registro degli aiuti di Stato, istituito con il DM 8013 del 30.03.2009. La Conferenza Stato regioni ha sancito l'accordo sul registro nella seduta del 24 gennaio 2008.</p> <p>Tale registro è uno dei servizi offerti dal portale SIAN nell'ambito del comparto agricolo e, pertanto, tiene conto del fascicolo aziendale dei beneficiari, obbligatorio ai sensi della normativa europea per la concessione di aiuti europei. Inoltre, contiene la catalogazione di tutte le basi giuridiche nazionali che prevedono la concessione di aiuti di Stato.</p> <p>Il portale www.sian.it è lo strumento attraverso il quale viene attuato il processo di "telematizzazione" nella gestione dei servizi realizzati dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale, Arbea, Arpea, Appag e Bolzano.</p> <p>Il registro è collegato al SIAN per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale, con le quali è attivo l'interscambio di dati. Infatti, tutti i dati all'interno dei servizi offerti dal portale sono correlati, intercambiabili e impernati su una base anagrafica centralizzata connessa all'anagrafe tributaria. L'infrastruttura di correlazione dei dati garantisce la rintracciabilità di tutti i beneficiari e l'aggiornamento costante dei dati.</p> <p>Il registro degli aiuti di Stato nel settore agricolo è gestito dal MiPAAF ed è implementato da tutte le Amministrazioni che concedono aiuti nel settore agricolo.</p>	<p>Preliminarmente, va osservato come il sistema italiano per la concessione e gestione degli aiuti di Stato sia decentrato.</p> <p>Ciascuna amministrazione - centrale, regionale o locale - è responsabile, quindi, della concessione degli aiuti di Stato, nelle materie per le quali è competente. Essa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvede direttamente alla notifica alla CE, ove necessaria o, nei casi di esenzione dalla notifica, a verificare la corrispondenza della misura con le norme di esenzione dalla notifica; è, quindi, l'amministrazione competente che assicura la conformità della misura con le norme di esenzione; - cura la concessione ed

			<p>Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni poste dalla sentenza Deggendorff, nel registro degli aiuti di Stato nel settore agricolo è in corso di implementazione un sistema di segnalazione dei beneficiari destinatari di ordini di recupero, che, una volta definito a livello tecnico, al momento della concessione consentirà di identificare i casi di mancata restituzione di aiuti illegali.</p>	<p>erogazione dell'aiuto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di modifica dell'aiuto, verifica se essa rientri fra quelle modifiche che non necessitano di una apposita autorizzazione della CE. <p>Ciascuna delle amministrazioni di cui sopra, inoltre, applica direttamente tutte le norme europee sul monitoraggio, le relazioni e la trasparenza attualmente imposte dalle norme europee in materia di aiuti di Stato, fra cui la tenuta dei registri, per dieci anni, sugli aiuti concessi.</p> <p>Le procedure di verifica del rispetto del cumulo rientrano tra le funzioni di controllo che le amministrazioni concedenti sono già tenute a svolgere per la concessione degli aiuti. In Italia esiste un registro tenuto dal MISE, in fase di implementazione ed in merito al quale si forniscono le informazioni riportate di seguito. BANCA DATI ANAGRAFICA (BDA) PER LA</p> <p>VERIFICA DEL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE</p> <p>1. Inquadramento normativo nazionale</p> <p>La Banca Dati Anagrafica Incentivi (BDA) è il sistema informativo realizzato e gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico per attuare il disposto combinato dell'art. 14 co. 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 ottobre 2002 e prevede la</p>
--	--	--	---	---

				<p>raccolta delle informazioni provenienti da tutte le Amministrazioni che gestiscono aiuti</p> <p>alle imprese, al fine di assicurare il monitoraggio e di fornire uno strumento utile al controllo del cumulo delle agevolazioni.</p> <p>Il sistema, in particolare, è finalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al monitoraggio del "rischio" di cumulo delle agevolazioni alle imprese (rientranti in tutte le tipologie di aiuto previste dalle normative e inquadramenti comunitari); - in particolare, al monitoraggio delle agevolazioni concesse a titolo di aiuti de minimis al fine di verificare il rispetto dell'importo massimo concedibile a ciascuna impresa sulla base della normativa de minimis. <p>Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 ottobre 2002, in attuazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, disciplina "... le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, compresi gli aiuti a titolo di de minimis, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni..." e definisce l'ambito di applicazione della norma con riferimento a "...le agevolazioni, sotto qualsiasi forma, concesse alle imprese</p>
--	--	--	--	---

				<p>dalle amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati, attraverso fondi pubblici...".</p> <p>Il decreto prevede altresì che i soggetti sopra indicati sono tenuti alla trasmissione periodica con cadenza trimestrale delle informazioni relative ai dati anagrafici dei beneficiari, ai riferimenti delle norme agevolative, agli importi concessi e, ove applicabile, delle relative spese o investimenti agevolati.</p> <p>In base alle norme richiamate, il sistema ha dunque il carattere dell'obbligatorietà per tutte le amministrazioni e gli altri soggetti gestori concedenti gli aiuti alle imprese.</p> <p>2. Il funzionamento e l'attuale operatività della BDA</p> <p>Dal punto di vista tecnico BDA è un sistema informativo disponibile su interfaccia web, in grado di garantire ai singoli gestori l'accesso condiviso ai dati ed alle funzionalità del Sistema. Il relativo database è specificatamente progettato per raccogliere le informazioni di dettaglio provenienti dai singoli gestori su singoli progetti, indipendentemente dalla norma di incentivazione di provenienza e dallo stato raggiunto nel corso dell'iter di riconoscimento e concessione del beneficio.</p> <p>Dal punto di vista operativo il sistema ha la duplice funzionalità</p>
--	--	--	--	---

				<p>di:</p> <p>1) registrare le informazioni e i dati trasmessi da tutti i soggetti individuati dal DM del 18 ottobre 2002, in relazione a tutte le norme agevolative alle imprese dagli stessi gestite, al fine di rendere disponibile una banca dati, che a seguito di apposita consultazione, sia in grado di fornire elementi utili per individuare rischi di cumulo di aiuti rispetto a quanto consentito dalle norme applicabili; accedendo al sistema informativo i soggetti registrati possono visualizzare tutte le agevolazioni concesse allo stesso beneficiario a valere sulle diverse norme di incentivazione e ottenere informazioni utili a valutare i rischi di cumulo connessi alle singole iniziative agevolate;</p> <p>2) monitorare le agevolazioni concesse a titolo di de minimis; in tal caso il sistema permette di verificare, già in fase di concessione, gli importi già ottenuti a titolo di de minimis dalle imprese e la quota di agevolazioni ancora concedibile sulla base delle agevolazioni già ottenute dal potenziale beneficiario nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari e quali imprese hanno superato il limite massimo consentito contemplato nel relativo regolamento.</p> <p>Nel corso del tempo la BDA è stata gradualmente adeguata, attraverso appositi interventi tecnici di modifica del sistema, alle modifiche normative intervenute in materia di aiuti de minimis e di altre categorie. A titolo esemplificativo sono stati effettuati</p>
--	--	--	--	--

				<p>interventi di adeguamento con particolare riferimento a:</p> <p>1) scadenza dei regolamenti comunitari sugli aiuti de minimis e adozione dei nuovi regolamenti con conseguenti adeguamenti di specifiche modifiche normative connesse alla verifica dell'importo massimo de minimis (ad es. innalzamento dell'importo massimo da 100.000 euro previsto dal Regolamento 69/2001 all'importo di 200.000 euro previsto dal Regolamento 1998/2006; passaggio dal concetto di anno solare a quello di esercizio finanziario; regole specifiche per alcuni settori economici ecc.);</p> <p>2) all'adeguamento necessario, se pure per un periodo limitato nel tempo, al monitoraggio per la verifica del cumulo degli "aiuti di importo limitato e compatibili" (c.d aiuti anti crisi) ai sensi del DPCM 23 dicembre 2010, permettendo la verifica dell'importo massimo consentito per tali aiuti e dell'eventuale cumulo con aiuti de minimis, previsti per un periodo limitato</p> <p>Dal punto dell'effettiva operatività, il sistema registra ad oggi il seguente livello di utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 142 enti accreditati (amministrazioni pubbliche, soggetti/enti gestori e camere di commercio); - 3.130 normative di agevolazione registrate;
--	--	--	--	---

				<p>- circa 560.000 progetti delle imprese richiedenti o agevolate</p> <p>2. Progetto di sviluppo e reingenerizzazione della BDA</p> <p>I suddetti dati sull'effettivo utilizzo della BDA, ancorché non trascurabili, hanno peraltro consigliato l'avvio da parte del MISE di un processo di revisione, sviluppo e reingenerizzazione della BDA per renderla coerente con quanto previsto dall'art.6, paragrafo 2 del regolamento CCE 1407/2013 relativo al "registro nazionale degli aiuti de minimis".</p> <p>E' stato pertanto definito ed avviato un programma comprendente:</p> <p>1. interventi di natura tecnica finalizzati ad adeguare la BDA alle nuove normative e a semplificare le attività di alimentazione e utilizzo della BDA da parte di tutte le amministrazioni e soggetti coinvolti, anche attraverso un più efficace sistema di dialogo ed integrazione con le banche dati già esistenti a livello centrale e regionale (ivi incluso un sistema di dialogo con il Registro delle imprese per l'alimentazione automatica della parte anagrafica); eventuali interventi di affiancamento e supporto da parte del MISE alle altre amministrazioni per facilitare l'utilizzo e l'implementazione del sistema;</p> <p>2. eventuali interventi di natura normativa per rafforzare gli adempimenti e le procedure di alimentazione della BDA</p>
--	--	--	--	--

				<p>da parte di tutti i soggetti che ne hanno l'obbligo in base alle norme già esistenti, al fine, in prospettiva, di sancirne anche giuridicamente la natura di registro nazionale degli aiuti de minimis e delle altre categorie di aiuto.</p> <p>Oltre alla considerazione di cui sopra - in merito alla BDA quale "registro nazionale degli aiuti de minimis" di cui all'articolo 6 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1407/2013 - il progetto di sviluppo della BDA si pone l'obiettivo di rispondere, in modo integrato con gli altri sistemi informativi esistenti a livello centrale e regionale, agli altri adempimenti in materia di controllo, monitoraggio, trasparenza e informazione sugli aiuti di stato ai sensi sia di quanto previsto dal progetto di nuovo Regolamento generale di esenzione (GBER), sia di quanto previsto per gli aiuti da notificare sulla base delle nuove discipline e orientamenti già adottati o in corso di adozione a seguito del processo di modernizzazione degli aiuti di stato.</p> <p>In particolare si prevede che a conclusione del progetto di reingegnerizzazione potrà premettere, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'integrazione con la banca dati per il monitoraggio delle leggi agevolative previsto ai sensi dell'art.1 della L. 266/97; • l'alimentazione tramite la BDA della relazioni annuali sugli aiuti di stato da trasmettere alla
--	--	--	--	---

				<p>Commissione europea tramite sistema SARI</p> <p>Si evidenzia che rispetto al progetto descritto è stata già avviata la prima fase relativa allo studio di fattibilità dello sviluppo del sistema.</p> <p>L'articolo 46 della legge 234/2012 è stato adottato in attuazione del principio di collaborazione con la Commissione europea e risponde all'esigenza interna di rafforzare, a livello nazionale, il rispetto del cosiddetto "impegno Deggendorf", subordinando la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che abbiano ricevuto e, successivamente, non restituito determinati aiuti, dichiarati incompatibili dalla Commissione e per i quali la stessa abbia ordinato il recupero.</p> <p>La legge n. 234/12 ribadisce il principio che vieta la concessione di aiuti di Stato a imprese che siano state beneficiarie di aiuti illegali non rimborsati.</p> <p>Con l'art. 46 viene ampliato il principio già contenuto nell'articolo 16-bis, comma 11, legge n. 11 del 2005, con il quale era stata recepita la giurisprudenza Deggendorf.</p> <p>La norma ora in vigore prevede che:</p> <p>-le Amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che tra i beneficiari non rientrano coloro che hanno</p>
--	--	--	--	---

				<p>ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare a seguito a una decisione di recupero</p> <p>-le Amministrazioni, centrali e locali, forniscono alle Amministrazioni concedenti aiuti le informazioni in loro possesso delle informazioni necessarie a detta verifica</p> <p>-se la verifica sulla esistenza o meno di aiuti illegali non rimborsati è effettuata sulla base di autocertificazione, le Amministrazioni concedenti effettuano controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.</p> <p>-sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche europee</p> <p>- è pubblicato l'elenco degli aiuti da recuperare e lo stato di avanzamento della procedura di recupero. Tale elenco è periodicamente aggiornato e consente alle Amministrazioni concedenti di verificare l'esistenza di eventuali obblighi di restituzione in capo a potenziali beneficiari.</p> <p>Il controllo è effettuato dalle amministrazioni concedenti, che sono responsabili della corretta attuazione della misura di cui trattasi rispetto alle norme sugli aiuti di Stato e, nello specifico, rispetto alla decisione di autorizzazione della CE se in essere. Pertanto, le amministrazioni concedenti e/o le amministrazioni che hanno notificato il progetto di aiuti di Stato si fanno altresì carico di comunicare alla</p>
--	--	--	--	---

				<p>Commissione europea ogni eventuale emendamento della misura in essere.</p> <p>Con specifico riferimento agli strumenti finanziari, si osserva che le amministrazioni concedenti risorse pubbliche per la costituzione e l'attuazione di strumenti finanziari verificano, al momento dell'istituzione dello strumento, se questo rientri nella definizione di cui all'articolo 107, par. 1 e, in tal caso, monitorano e controllano il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato in tutte le fasi di costituzione e implementazione dello strumento.</p> <p>Si rammenta, a tal proposito, che l'Italia ha formulato nel giugno 2009 una richiesta di chiarimenti alla CE con riferimento all'art. 44 del Regolamento 1083/2006 sollevando, per l'appunto, dubbi di legittimità di tale disposizione con la normativa in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici. A tale richiesta di chiarimenti sono seguiti numerosi solleciti e l'art. 44 è stato, infine, emendato al fine di stemperare tali profili di illegittimità.</p> <p>Quanto sopra, al fine di ribadire quanto l'Italia abbia grande consapevolezza dell'impatto che gli strumenti finanziari hanno rispetto alle norme sugli aiuti di Stato (e gli appalti pubblici) e come sia stata solerte ad attenda a richiedere alla CE la coerenza di tali strumenti con le norme richiamate in modo da fornire alle amministrazioni e, in particolare, alle Autorità</p>
--	--	--	--	---

				<p>di gestione dei fondi strutturali (di seguito anche AdG), un quadro giuridico il più possibile certo con riferimento all'attuazione di tali strumenti.</p> <p>Le condizioni di compatibilità di una misura sono verificate in occasione della progettazione delle norme istitutive di un aiuto di Stato da parte delle Amministrazioni che intendono concedere le agevolazioni. La presenza di una misura di aiuto implica la subordinazione dell'efficacia della norma che la istituisce alla decisione di compatibilità della Commissione europea alla quale la misura stessa viene notificata ai sensi dell'art. 108 TFUE. Se la misura è dichiarata compatibile, l'aiuto è concesso secondo le condizioni fissate dalla Decisione di compatibilità emanata dall'Esecutivo comunitario.</p> <p>L'art. 52 della legge n. 234/2012 regolamenta gli aspetti procedurali di trasmissione e scambio, tra le amministrazioni, delle informazioni relative agli aiuti di Stato concessi alle imprese per costituire una banca dati unitaria, nell'ottica di garantire il buon funzionamento del mercato interno, prevenire comportamenti anticoncorrenziali e migliorare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica.</p> <p>Un sistema di report, registri e banche dati finalizzati alla conoscenza degli aiuti erogati è previsto in Italia dalla legge n. 57/2001 e dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002 con</p>
--	--	--	--	---

				<p>riferimento al regime de minimis.</p> <p>L'articolo 52, in sostanza, ha confermato quanto disposto a suo tempo dalla legge 57/2001, con lo scopo di assicurare il rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni, di cui alla normativa nazionale e comunitaria. La norma applicativa è rappresentata dal Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2002, in base al quale il Ministero dello sviluppo economico acquisisce dalle amministrazioni pubbliche e da altri enti le informazioni relative alle imprese beneficiarie di aiuti di Stato, concessi sotto qualsiasi forma. Tali informazioni riguardano, in particolare: il soggetto beneficiario; la norma o il provvedimento in base al quale le agevolazioni sono state concesse; la tipologia e l'ammontare dei bonus, erogati ed eventualmente revocati; gli investimenti agevolati e realizzati.</p> <p>Si evidenzia che sono operative le procedure collegate al sistema interattivo informatico di notifica (SANI) diretto al controllo e alla preventiva approvazione da parte dei Servizi comunitari degli interventi sulla base di quanto previsto dalle normative comunitarie in materia di politica della concorrenza e dei mercati.</p> <p>Sono altresì implementate le procedure di verifica e monitoraggio, a posteriori, degli aiuti di Stato attivati, tramite l'invio alla Commissione Europea dei dati sugli aiuti di Stato, nonché, quelli relativi ai regimi</p>
--	--	--	--	---

				esentati dall'obbligo di notifica (relazioni annuali).
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	No	A livello centrale è assicurato un sistema di formazione e diffusione di informazioni in materia di aiuti di Stato. A livello regionale sono previsti piani annuali di formazione per il personale coinvolto nell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.	<p>In linea generale, a prescindere dalla materia degli aiuti di Stato e dall'utilizzo di fondi strutturali, può tenersi presente che il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ha dato attuazione al principio dell'Amministrazione trasparente, che include anche la trasparenza della concessione di contributi pubblici.</p> <p>La pubblicazione on line di atti e documenti, così come imposta dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, favorisce "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".</p> <p>Il provvedimento chiarisce che le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere reperibili on line come open data.</p>

				<p>In particolare, in tale ambito si colloca il progetto OpenCoesione. Si tratta del primo portale sull'attuazione degli investimenti programmati nel ciclo 2007-2013 da Regioni e amministrazioni centrali dello Stato con le risorse per la coesione. Tale portale trae la sua origine dai Regolamenti dei Fondi Strutturali europei ed in particolare nel Regolamento</p> <p>1083/2006[3] ed è stato definito, dal portavoce del Commissario europeo alla politiche regionali, come un "buon esempio" per l'Europa per la trasparenza sull'uso dei fondi e quale "iniziativa positiva per incrementare trasparenza e responsabilità", per la stagione di programmazione dei fondi 2014-2020.</p> <p>L'uso del portale è destinato a cittadini, amministrazioni italiane ed europee, ricercatori, analisti delle politiche, imprese, settori organizzati della società civile, media, affinché possano conoscere e seguire le politiche di coesione, ma anche valutare l'allocazione per temi e territori dell'impiego delle risorse disponibili e lo stato di attuazione dei progetti.</p> <p>Con tale progetto si attua la strategia nazionale di Open Government e Open Data perseguita dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica in collaborazione con il Ministro per la Coesione Territoriale e prevede la pubblicazione in un unico punto di accesso di un vasto patrimonio informativo relativo ad azioni finanziate nell'ambito delle politiche di coesione e</p>
--	--	--	--	---

				<p>individuate da un atto amministrativo autonomo (per esempio, un bando, una graduatoria, un'intesa, un contratto, etc.).</p> <p>Con specifico riferimento alla circolazione delle informazioni in materia di aiuti di Stato, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee, per agevolare il flusso di tali informazioni, ha chiesto alle Amministrazioni italiane di individuare un proprio qualificato rappresentante per la gestione dei rapporti interistituzionali. Tale rete, di elevato livello, contribuisce a facilitare e velocizzare l'esame delle diverse tematiche afferenti alla materia degli aiuti di Stato.</p> <p>Infine, con specifico riguardo all'ambito dei fondi strutturali, il DPS-DGPRUC attraverso la costituzione di gruppi di lavoro tematici durante il periodo di negoziato con la CE delle proposte di regolamenti in materia di fondi strutturali, la lettura dei programmi operativi nella fase di scrittura degli stessi da parte delle AdG e il monitoraggio continuo della progettazione e dell'attuazione degli interventi dei programmi assicura il supporto e l'accompagnamento delle amministrazioni ai fini del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.</p> <p>Per quanto attiene al settore pesca è stato predisposto il Manuale Operativo relativo alla Banca centralizzata de minimis accompagnato da apposita Circolare esplicativa che è stato trasmesso alle Regioni e a tutte le Direzioni</p>
--	--	--	--	--

				<p>Marittime della Guardia Costiera al fine di chiarire le modalità di registrazione e di compilazione delle informazioni relative alla concessione degli aiuti de minimis al settore pesca.</p> <p>Tra l'altro sono state affrontate e risolte nel tempo le criticità esposte dai soggetti che operano sulla predetta procedura in stretta collaborazione con la Società SIN che si occupa delle gestione tecnica delle procedure informatiche operative presso questa Direzione.</p>
	<p>G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.</p>	<p>Yes</p>	<p>A livello nazionale il DPS assicura assistenza nell'applicazione del diritto comunitario sugli aiuti di Stato alle Amministrazioni centrali e/o regionali e/o agli organismi pubblici e privati coinvolti nell'applicazione.</p> <p>L'assistenza tecnica è presente in tutti gli organismi coinvolti da tali procedure.</p>	<p>Nell'ambito dei fondi strutturali comunitari, qualora le AdG di un programma operativo ritengano di non avere sufficiente esperienza o competenza per assicurare la conformità della misura di cui trattasi con la normativa in materia di aiuti di Stato richiedono specifico supporto al DPS-DGPRUC, che svolge l'istruttoria del caso e l'eventuale procedura di notifica alla CE ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3.</p> <p>Il DPS fornisce, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, supporto giuridico continuo alle Amministrazioni regionali, comunali e locali nelle materie del diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento all'impatto di queste con le regole specifiche sui fondi strutturali comunitari. In particolare, il DPS svolge attività di assistenza tecnico-giuridica di tipo specialistico con specifico riferimento all'applicazione della normativa nazionale e</p>

				<p>comunitaria della concorrenza e del mercato interno e, più specificatamente, alla disciplina sugli aiuti di Stato, sui Servizi di interesse economico generale (SIEG) - con particolare riferimento ai servizi a rete (energia, banda larga e ultra larga, servizio idrico integrato, trasporti) - sugli appalti pubblici e le concessioni.</p> <p>Nello specifico, le attività svolte sono, in sintesi, riconducibili a: supporto tecnico e produzione di metodi per le Amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché per le imprese pubbliche con riferimento all'applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici; supporto giuridico in merito all'istruttoria e alla notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea alla Commissione europea dei casi configuranti aiuti di Stato; analisi dei casi soggetti a procedure di infrazione ai sensi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea; partecipazione ai processi legislativi di formazione della normativa in questione, sia a livello europeo, che a livello nazionale ed alle attività di recepimento di norme comunitarie nel diritto nazionale italiano; partecipazione alle attività di studio ed approfondimento delle tematiche connesse al rispetto della normativa in materia di concorrenza e mercato interno con specifico riferimento all'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di fondi strutturali, anche ai fini della predisposizione di pareri, schemi ed atti normativi per l'attuazione di tale</p>
--	--	--	--	---

				<p>normativa.</p> <p>Ai fini della partecipazione ai processi legislativi ascendenti e discendenti, in particolare nel caso di norme comunitarie, il DPS assicura il coordinamento delle attività con le AdG dei programmi operativi e le altre Amministrazioni eventualmente competenti per materia, nonché la diffusione dei contenuti e dei risultati acquisiti, in modo da ottenere il massimo grado di conoscenza nazionale sulle materia sopra indicate.</p> <p>Le figure professionali che il DPS dedica a tale attività sono funzionari ed esperti di comprovata preparazione accademica ed esperienza professionale, acquisite in Italia e all'estero, anche in istituzioni comunitarie e nazionali direttamente coinvolte nell'attività di compliance con il diritto comunitario, in particolare in materia di aiuti di Stato, SIEG e appalti pubblici. In termini numerici, lo staff dedicato alle materie in questione potrebbe essere implementato, sebbene vada riconosciuta, ad oggi, l'oggettiva difficoltà di reperire professionisti in possesso di curricula e capacità professionali altamente qualificati, in grado di svolgere adeguatamente l'attività sopra descritta e di assicurare la coerenza tra la normativa in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di fondi strutturali.</p> <p>La responsabilità politica della corretta ed efficiente spesa delle risorse comunitarie in Italia posta in capo al DPS, gli attribuisce il potere di rendere i propri pareri vincolanti nei confronti delle AdG dei programmi operativi.</p>
--	--	--	--	--

				<p>Inoltre, il DPS-DGPRUC attraverso, in particolare, la lettura dei programmi operativi nella fase di scrittura degli stessi da parte delle AdG e il monitoraggio continuo della progettazione e dell'attuazione degli interventi dei programmi assicura il supporto e l'accompagnamento delle varie amministrazioni ai fini del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Inoltre, le AdG dei programmi e, se del caso, le altre amministrazioni nazionali, regionali e locali, nonché le imprese e i soggetti (università, organismi di ricerca, ecc.) incaricati o coinvolti nella gestione di risorse pubbliche, nazionali e/o comunitarie, per l'attuazione di determinati interventi, sottopongono al DPS richieste di supporto al fine del corretto inquadramento delle fattispecie di cui trattasi con le norme in materia di aiuti di Stato. A seguire, il DPS fornisce, attraverso riunioni, pareri, risposte a quesiti specifici, assistenza durante gli incontri con la CE, svolgimento delle procedure di notifica ex art. 108, par. 3, predisposizione e/o esame degli elementi di riscontro da fornire alla CE a seguito di una richiesta di chiarimenti comunitaria, ecc., il relativo supporto necessario ai fini dell'attuazione della misura di cui trattasi in piena conformità con il diritto dell'UE, con particolare riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.</p>
--	--	--	--	--

<p>G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.</p>	<p>G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);</p>	<p>No</p>	<p><u>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.</u></p>	<p>La Direzione per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, oltre a strutturarsi in modo da rispondere efficacemente gli adempimenti di competenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si è dotata di esperti ambientali che affiancano le attività della Direzione offrendo un contributo sistematico e strutturato su tematiche specifiche inerenti i processi di valutazione ambientale; • ha avviato Tavoli di lavoro e di confronto con le altre Amministrazioni centrali e regionali interessate dai processi di valutazione, per lo sviluppo di competenza specifiche e di modalità omogenee di gestione di processi ambientali; • partecipa e coordina iniziative di Reti ambientali quali quella delle Autorità Competenti per la VAS e la VIA nella quale partecipa attivamente anche la CE; • beneficia di supporti specialistici attraverso Istituti scientifici quali ISPRA che supporta trasversalmente le attività ordinarie e strategiche della Direzione competente, e per il Suo tramite le Regioni; • è affiancata da un organo istruttorio, la Commissione VIA-VAS. <p>Il Ministero dell'ambiente provvede poi all'aggiornamento periodico dello Stato di Attuazione della VAS in Italia, anche a livello regionale, tramite un questionario articolato in modo da poter evidenziare oltre lo stato di attuazione della normativa anche la qualità dei processi in atto e le criticità e peculiarità delle diverse</p>
---	---	-----------	---	--

				<p>realità.</p> <p>È in via di risoluzione la procedura di infrazione n. 2009_2086. Applicazione della direttiva</p> <p>85/337/CEE. Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE) con l'art. 15 del Disegno di legge "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis".</p>
	G6.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS.	Yes		<p>Il Ministero dell'ambiente si è dotato di strumenti e conduce azioni di sistema - quali piani di formazioni mirata per funzionari regionali/locali, workshop e laboratori tematici di approfondimento, studi di settori e linee guida in grado di supportare l'attuazione dei processi di VAS, VIA e VI – finalizzate a migliorare i processi valutativi.</p>
	G6.c) Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.	Yes		<p>Il Ministero dell'ambiente ha in corso azioni per l'aumento della capacità delle Pubbliche Amministrazioni interessate dai processi di Valutazione Ambientale tramite il supporto di task force dedicate alle quattro regioni convergenza, coordinate ed indirizzate da un'unità di coordinamento, e attività trasversali che indirizzano e orientano le diverse tematiche relative alle valutazioni ambientali (PON Governance e Assistenza Tecnica e Governance e Azioni di Sistema).</p>

<p>G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.</p>	<p>G7.a) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica</p>	<p>Yes</p>	<p>Sistema statistico nazionale (SISTAN) opportunamente integrato da eventuali rilasci di informazioni statistiche elaborate dagli enti preposti alla produzione dei dati a seguito di specifici accordi sottoscritti o da sottoscrivere da parte delle diverse Amministrazioni Centrali e Regionali.</p>	<p>Il SISTAN, istituito dal decreto legislativo n. 322 del 1989, comprende: l'Istituto nazionale di statistica (Istat); gli enti e organismi pubblici d'informazione statistica (Inea, Isfol); gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, degli Uffici territoriali del Governo, delle Regioni e Province autonome, delle Province, delle Camere di commercio (Cciaa), dei Comuni, singoli o associati, e gli uffici di statistica di altre istituzioni pubbliche e private che svolgono funzioni di interesse pubblico.</p> <p>Il SISTAN produce triennialmente il Programma Statistico Nazionale (PSN) che viene annualmente aggiornato e che contiene la lista di lavori e di rilasci ad essi collegati, in base alla seguente classificazione: Statistiche da indagine (Sdi), Statistiche da fonti amministrative organizzate (Sda); Statistiche derivate o rielaborazioni (Sde); Sistema informativo statistico (Sis) e Studio Progettuale (Stu).</p> <p>Ai lavori già previsti nel PSN possono affiancarsi ulteriori dati rilasciati da Enti ed Amministrazioni, secondo comuni standard di qualità.</p>
	<p>G7.b) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati</p>	<p>Yes</p>	<p>A livello nazionale si garantisce la disponibilità dei seguenti dati con disaggregazione territoriale almeno regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banca dati DPS-ISTAT di Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo (www.istat.it/it/archivio/16777) - Atlante statistico delle infrastrutture (www.istat.it/it/archivio/41899) - Atlante statistico dei Comuni (www3.istat.it/dati/catalogo/20061102_00/) - Portale OpenCoesione sull'attuazione dei progetti delle politiche di coesione (www.opencoesione.gov.it) 	<p>L'aggiornamento periodico delle informazioni contenute nelle diverse Banche dati è differenziato tra indicatori in funzione della frequenza delle rilevazioni che forniscono i dati di base ed ha, generalmente, cadenza annuale.</p>

			- Banca dati dei Conti Pubblici Territoriali (www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asp)	
G7.c) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma	Yes		A livello nazionale la condizionalità si ritiene soddisfatta in virtù di quanto già disponibile nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale e delle istruttorie metodologiche effettuate per tutti gli indicatori dell'Accordo di Partenariato volte a garantirne, con opportuni Accordi e Convenzioni con Istat ed altri enti produttori se necessario, la disponibilità di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale. A livello di singola Amministrazione Centrale e Regionale la condizionalità sarà garantita in virtù di: - compartecipazione ad Accordi e Convenzioni con Istat ed altri enti produttori per la fornitura di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale - rilascio di basi dati amministrative utili e rilevanti per la costruzione di indicatori di risultato - realizzazione di indagini statistiche per produrre dati e informazioni di dettaglio secondo comuni standard di qualità.	Il rispetto della condizionalità è collegata allo sforzo congiunto di tutte le Amministrazioni Centrali e Regionali per il rafforzamento della produzione tempestiva di informazioni statistiche con elevato grado di disaggregazione territoriale. A livello nazionale saranno condivisi comuni standard di qualità dei dati volti a garantire il soddisfacimento della condizionalità per tutte le informazioni che non fanno parte del Sistema statistico nazionale.
G7.d) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la fissazione di obiettivi per tali indicatori	Yes		Ref. precedente sezione	Ref. precedente sezione
G7.e) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati	Yes		Ref. precedente sezione	Ref. precedente sezione
G7.f) Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori	Yes		Il Sistema di Monitoraggio Unitario, progressivamente affinato sulla base delle esperienze dei precedenti periodi di programmazione che utilizza standard comuni per il trasferimento dei dati da parte di tutte le Amministrazioni titolari di Programmi Operativi, garantisce le procedure necessarie per associare ogni progetto finanziato ai relativi indicatori di realizzazione e per collegarlo al set di indicatori di risultato del Programma stesso. Il Sistema è gestito dall'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in coordinamento con il DPS.	La definizione del nuovo tracciato unico per il periodo 2014-2020 prevede una razionalizzazione e semplificazione del precedente tracciato ed una maggiore integrazione con altri sistemi informativi esistenti e include, tra le variabili obbligatorie, quelle di associazione tra progetto e indicatori.

6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	<p>Nell'ambito di un'iniziativa promossa dai competenti Servizi della CE – DG Mercato Interno, si è convenuto di avviare un percorso comune avente come obiettivo, in primo luogo, un effettivo e duraturo rafforzamento del sistema.</p> <p>A tal fine sarà costituito un Gruppo di lavoro congiunto SM/CE che dovrà, sulla base di un'accorta e puntuale "diagnosi" delle cause che ancora ostacolano per alcuni aspetti l'effettivo, corretto funzionamento del sistema degli appalti pubblici in Italia, individuare i rimedi, "disegnare" il percorso per attuarli, indicandone anche i relativi tempi di attuazione e le modalità di periodico monitoraggio e verifica.</p>	31-12-2016	Amministrazioni centrali/regionali/AdG
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Predisposizione di linee guida regionali sull'aggiudicazione degli appalti pubblici sotto soglia.	31-12-2016	Amministrazioni centrali/regionali/AdG
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Predisposizione di azioni di diffusione di informazioni ai beneficiari e a tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei Fondi strutturali.	31-12-2014	Amministrazioni centrali/regionali/AdG
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	<p>Implementazione degli strumenti di controllo in fase di concessione degli aiuti al fine di assicurare il rispetto della regola del cumulo degli aiuti.</p> <p>Implementazione degli strumenti di verifica degli emendamenti ai regimi di aiuti esistenti circa la compatibilità con le decisioni di approvazione/regolamenti di esenzione.</p> <p>Implementazione di strumenti per la verifica di conformità alle norme sugli</p>	31-12-2016	Amministrazioni centrali/regionali/AdG

		<p>aiuti di Stato degli aiuti rimborsabili concessi con strumenti finanziari.</p> <p>Implementazione di strumenti per appropriati controlli di conformità dei regimi approvati/esentati con la pertinente normativa europea, attraverso l'adozione di procedure e linee guida per la verifica delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità.</p> <p>Implementazione di strumenti per report e di registri per la completa e tempestiva conoscenza degli aiuti di Stato concessi.</p> <p>In agricoltura: esistenza del registro degli aiuti di Stato, corredato di un sistema automatico di controllo dei cumuli e dei massimali</p>		
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Predisposizione di azioni di diffusione di informazioni ai beneficiari e a tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei Fondi strutturali.	31-12-2016	Amministrazioni centrali/regionali/AdG
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	Azione 1: Emanazione di DM recante Linee guida di recepimento del Decreto Legge n. 91/2014 per superare le censure di cui alla procedura di infrazione 2009/2086 e relativo trasposizione con deliberazione regionale per adeguamento necessario a conformarsi alla direttiva 2001/42/CE	30-06-2016	Ministero dell'Ambiente e MIPAAF

6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
<p>P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.</p>	<p>P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.</p>	<p>4. Nel caso di estrazione individuale dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati (requisito da includere nei Piani di gestione dei distretti idrografici entro il 22.12.2015).</p>	<p>31-12-2016</p>	<p>Veneto</p>
	<p>P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.</p>	<p>2. Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali applicabili al FEASR, per (a) la definizione di criteri omogenei per (b) la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di (c) promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo.</p> <p>Per Azione (c)</p>	<p>30-06-2016</p>	<p>Veneto</p>
	<p>P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.</p>	<p>2. OBIETTIVO RENDERE LA GESTIONE IRRIGUA PIÙ EFFICIENTE E CONGRUA CON LE ESIGENZE AGRONOMICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • aggiornamento del fabbisogno irriguo per singola coltura, a livello di bacino idrogeologico, per definire i turni irrigui e le modalità di somministrazione; • revisione delle concessioni a seguito dell'aggiornamento dei fabbisogni irrigui; • realizzazione di bacini per sfruttare i periodi di morbida e ripristinare la riserva consentendo maggiore elasticità nei turni. <p>Le iniziative da intraprendere costituiranno parte integrante dei Piani di bacino distrettuali, il cui primo aggiornamento</p>	<p>31-12-2016</p>	<p>Provincia Autonoma di Trento</p>

		sarà approvato entro dicembre 2015.		
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	3. Nel caso di fornitura dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati.	31-12-2016	FVG Lombardia Bolzano Toscana Emilia-Romagna Marche Umbria Sardegna Abruzzo Basilicata Calabria Campania Lazio Liguria Piemonte Puglia Sicilia VdA
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	<p>4. OBIETTIVO ATTIVAZIONE DI POLITICHE ECONOMICHE INCENTIVANTI PER UN USO EFFICIENTE DELLA RISORSA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. differenziazione del canone di concessione sulla base di elementi quali l'installazione di misuratori delle portate derivate in aggiunta a quanto già previsto dall'iniziativa 1 b) e/o presenza di sistemi irrigui a basso consumo e ad elevata efficienza; 2. obbligo di introdurre un sistema di recupero dei costi consortili incentivante per il risparmio idrico degli impianti; 3. riduzione del canone in funzione della differenza tra utilizzo reale e concessione potenziale. <p>Le iniziative da intraprendere costituiranno parte integrante dei Piani di bacino distrettuali, il cui primo aggiornamento sarà approvato entro dicembre 2015.</p>	31-12-2016	Provincia Autonoma di Trento
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	2. Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali applicabili al FEASR, per (a) la definizione di criteri omogenei per (b) la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di (c) promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per	31-12-2016	FVG Lombardia Bolzano Toscana Emilia-Romagna Marche Umbria Sardegna Abruzzo Basilicata Calabria Campania Lazio Liguria Piemonte Puglia Sicilia VdA

		l'autoconsumo.		
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	3. Nel caso di fornitura dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati.	31-12-2016	Veneto
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	3. Nel caso di fornitura dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati.	22-12-2015	Molise
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	1. Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per tutti gli usi.	30-10-2015	Molise
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	4. Nel caso di estrazione individuale dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati (requisito da includere nei Piani di gestione dei distretti idrografici entro il 22.12.2015).	31-12-2016	FVG Lombardia Bolzano Toscana Emilia-Romagna Marche Umbria Sardegna Abruzzo Basilicata Calabria Campania Lazio Liguria Piemonte Puglia Sicilia VdA
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	5. Attuazione di meccanismi di adeguato recupero dei costi operativi (inclusi i costi di manutenzione), ambientali e di risorsa (requisito da includere nei Piani di gestione dei distretti idrografici entro il 22.12.2015).	31-12-2016	FVG Lombardia Bolzano Toscana Emilia-Romagna Marche Umbria Sardegna Abruzzo Basilicata Calabria Campania Lazio Liguria Piemonte Puglia Sicilia VdA
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	2. Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali applicabili al FEASR, per (a) la definizione di criteri omogenei per (b) la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di (c) promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia	31-10-2015	Molise

		per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo.		
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	1. Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per tutti gli usi	30-06-2016	Veneto
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	<p>3. OBIETTIVO INTERNALIZZAZIONE DEI COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA NEL CANONE DI CONCESSIONE PER RECUPERARE I COSTI</p> <p>1. valutazione dei costi ambientali e di quelli della risorsa per tutti i Consorzi;</p> <p>2. revisione dei canoni di concessione alla luce dei nuovi elementi emersi dall'analisi economica dei costi dell'acqua, comprese le componenti di costo ambientale e della risorsa.</p> <p>Le iniziative da intraprendere costituiranno parte integrante dei Piani di bacino distrettuali, il cui primo aggiornamento sarà approvato entro dicembre 2015.</p>	31-12-2016	Provincia Autonoma di Trento
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	<p>2. Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali applicabili al FEASR, per (a) la definizione di criteri omogenei per (b) la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di (c) promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo.</p> <p>Per Azione (a)</p>	30-06-2016	Veneto

	<p>P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.</p>	<p>5. Attuazione di meccanismi di adeguato recupero dei costi operativi (inclusi i costi di manutenzione), ambientali e di risorsa (requisito da includere nei Piani di gestione dei distretti idrografici entro il 22.12.2015).</p>	<p>31-12-2016</p>	<p>Veneto</p>
	<p>P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.</p>	<p>Di seguito vengono riportate le iniziative che saranno attuate a livello provinciale in coerenza con gli obiettivi indicati al paragrafo 6.2 CRITERI:</p> <p>1. OBIETTIVO ACCRESCERE LA CONOSCENZA SUI REALI VOLUMI UTILIZZATI IN AGRICOLTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> • in attuazione dell'art. 95 del D.lgs. 152/2006 la PAT dovrà definire gli obblighi di installazione di dispositivi di misurazione delle portate derivate e la trasmissione dei dati al Servizio competente; • in ossequio all'art. 46 del Reg. (UE) 1305/13, gli investimenti irrigui saranno finanziati condizionatamente all'installazione di contatori fissi per la misurazione di acqua, con trasmissione dei dati al Servizio competente; • in sede di nuova concessione alla derivazione o di suo rinnovo, il disciplinare di concessione dovrà prevedere i misuratori di portata. <p>Le iniziative da intraprendere costituiranno parte integrante dei Piani di bacino distrettuali, il cui primo aggiornamento sarà approvato entro dicembre 2015.</p>	<p>31-12-2016</p>	<p>Provincia Autonoma di Trento</p>
	<p>P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.</p>	<p>1. Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per tutti gli usi.</p>	<p>31-12-2016</p>	<p>FVG Lombardia Bolzano Toscana Emilia-Romagna Marche Umbria Sardegna Abruzzo Basilicata Calabria Campania Lazio Liguria Piemonte Puglia Sicilia VdA</p>

	<p>P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.</p>	<p>4. Nel caso di estrazione individuale dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati (requisito da includere nei Piani di gestione dei distretti idrografici entro il 22.12.2015).</p>	<p>22-12-2015</p>	<p>Molise</p>
	<p>P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.</p>	<p>5. Attuazione di meccanismi di adeguato recupero dei costi operativi (inclusi i costi di manutenzione), ambientali e di risorsa (requisito da includere nei Piani di gestione dei distretti idrografici entro il 22.12.2015).</p>	<p>22-12-2015</p>	<p>Molise</p>
	<p>P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.</p>	<p>2. Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali applicabili al FEASR, per (a) la definizione di criteri omogenei per (b) la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di (c) promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo.</p> <p>Per Azione (b)</p>	<p>24-03-2015</p>	<p>Veneto</p>

7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

7.1. Indicatori

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Target intermedio 2018 % (c)	Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	1.535.534.479,49		38.39%	589.491.686,68
		Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)				
	X	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	90.000,00		50%	45.000,00
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla	X	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	194.000.000,00		30%	58.200.000,00
		Terreni agricoli oggetto di				

silvicoltura		contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)				
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	X	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	291.000.000,00		10%	29.100.000,00
	X	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	395.000,00			
		Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto				

		specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)				
--	--	--	--	--	--	--

7.1.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.1.1.1. Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 1.535.534.479,49

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 38.39%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 589.491.686,68

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

La milestone è stata definita sulla base del contributo annuale erogato nell'anno di partenza (2013) per le assicurazioni agevolate con soglia 30% tenuto conto dei possibili sviluppi del mercato, anche in considerazione del passaggio della sottomisura dal I al II pilastro della PAC.

7.1.1.2. Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)

Applicable: No

Valore obiettivo 2023 (a): 0,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c):

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 0,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

7.1.1.3. Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 90.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 50%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 45.000,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

La milestone è stata definita sulla base del numero delle aziende che sottoscrivono assicurazioni agevolate nell'anno di partenza (2013).

7.1.2. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

7.1.2.1. Spesa pubblica totale P4 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 194.000.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 30%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 58.200.000,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Tenuto conto della natura pluriennale degli interventi delle misure afferenti la P4, il calcolo per il raggiungimento della soglia prefissata per la misura 10.2 non sarà basato esclusivamente sulle spese afferenti le operazioni completate ma anche sul valore di spesa delle operazioni avviate, ancorchè alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso.

Per la misura 16.2 dovranno essere invece considerate solo le spese a saldo e pertanto ciò non consente la previsione di un target intermedio più alto di quello indicato.

7.1.2.2. Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)

Applicable: No

Valore obiettivo 2023 (a): 0,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c):

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 0,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Tenuto conto che la durata dei progetti della misure afferenti la P4 è pluriennale alla data del 31 dicembre 2018 le operazioni non potranno essere completate. Di conseguenza è necessario introdurre due key implementation step atti a misurare adeguatamente il grado di avanzamento dei progetti ai fini del raggiungimento del target finale (vedere sezione sottostante).

7.1.3. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

7.1.3.1. Spesa pubblica totale P5 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 291.000.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 10%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 29.100.000,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Tenuto conto che la misura prevede la realizzazione di infrastrutture irrigue di grandi dimensioni che comportano un iter di implementazione complesso e articolato, è prevedibile che al 31 dicembre 2018 poche operazioni selezionate saranno state completate rispetto al totale delle operazioni finanziate.

7.1.3.2. Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)

Applicable: Si

Valore obiettivo 2023 (a): 395.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c):

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 0,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Tenuto conto che la misura prevede la realizzazione di infrastrutture irrigue di grandi dimensioni che comportano un iter di implementazione complesso e articolato, è prevedibile che al 31 dicembre 2018 poche operazioni selezionate saranno state completate rispetto al totale delle operazioni finanziate.

Al fine di misurare adeguatamente il grado di avanzamento degli interventi, sarà definito un key implementation step che farà riferimento non agli interventi realizzati al 2018 ma a quelli ammessi a finanziamento alla stessa data.

7.1.3.3. Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)

Applicable: No

Valore obiettivo 2023 (a): 0,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c):

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 0,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

7.2. Indicatori alternativi

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Target intermedio 2018 % (c)	Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Numero di progetti di cooperazione in materia di biodiversità zootecnica selezionati in base all'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.	1,00		100%	1,00
	X	Numero di progetti di operazioni per la tutela della biodiversità selezionati in base all'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.	12,00		44%	5,28
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	X	Numero di ettari (interessata dal passaggio di sistemi irrigui più efficienti) sui quali è stato assunto un impegno giuridicamente vincolante.	395.000,00		50%	197.500,00

7.2.1. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

7.2.1.1. Numero di progetti di cooperazione in materia di biodiversità zootecnica selezionati in base all'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 1,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 100%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 1,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Tenuto conto della portata innovativa dei progetti di cooperazione che la misura M16.2 intende incentivare, del numero dei soggetti beneficiari potenzialmente coinvolti e da aggregare, nonché della complessità dei risultati fissati, si ritiene che la fase di avviamento sarà di considerevole durata. Di conseguenza, ci si aspetta che a dicembre 2018 le operazioni non saranno completate. Pertanto, è necessario stabilire un key implementation step atto a misurare adeguatamente il grado di avanzamento dei progetti di cooperazione ai fini del raggiungimento del target finale.

7.2.1.2. Numero di progetti di operazioni per la tutela della biodiversità selezionati in base all'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 12,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 44%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 5,28

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Tenuto conto che la durata dei progetti della misura M10.2 è pluriennale alla data del 31 dicembre 2018 le operazioni non potranno essere completate. Di conseguenza è necessario introdurre un key implementation step atto a misurare adeguatamente il grado di avanzamento dei progetti ai fini del raggiungimento del target finale.

7.2.2. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

7.2.2.1. Numero di ettari (interessata dal passaggio di sistemi irrigui più efficienti) sui quali è stato assunto un impegno giuridicamente vincolante.

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 395.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 50%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 197.500,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Tenuto conto che la misura M4.3 prevede la realizzazione di infrastrutture irrigue di grandi dimensioni che comportano un iter di implementazione complesso e articolato, è prevedibile che al 31 dicembre 2018 le operazioni selezionate non saranno state completate. Al fine di misurare adeguatamente il grado di avanzamento degli interventi, è stato definito un key implementation step che fa riferimento non agli interventi completati al 2018 ma a quelli ammessi a finanziamento e aggiudicati alla stessa data. Tale indicatore è:

- riferito alla superficie irrigata
- calcolato rispetto al valore della superficie irrigata nazionale pari a 2.194.000 ettari riferito all'anno 2010 (ISTAT)
- comprensivo di eventuali aumenti della superficie irrigabile (ad es. in caso di ampliamento di schemi irrigui)

7.3. Riserva

Priorità	Contributo totale dell'Unione preventivato (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato (in EUR) subordinato alla riserva di efficacia dell'attuazione	Riserva di efficacia dell'attuazione (in EUR)	Riserva min. di efficacia dell'attuazione (min. 5%)	Riserva max. di efficacia dell'attuazione (max. 7%)	Tasso della riserva di efficacia dell'attuazione
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	690.990.515,77	716.035.415,88	42.962.124,95	35.801.770,79	50.122.479,11	6%
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	87.300.000,00	90.464.182,04	5.427.850,92	4.523.209,10	6.332.492,74	6%
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	130.950.000,00	135.696.273,06	8.141.776,40	6.784.813,65	9.498.739,11	6%
Totale	909.240.515,77	942.195.870,98	56.531.752,27	47.109.793,55	65.953.710,97	6%

8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013

a) Definizioni

1. "Agricoltore attivo": Ai fini delle misure di gestione del rischio, per "agricoltore" s'intende un agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e delle normative nazionali.
2. "Fondo di mutualizzazione": regime riconosciuto ai sensi della normativa nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo del reddito.
3. "Reddito": somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione (ref. Metodologia per il calcolo del reddito nella scheda di misura).
4. "Perdita economica": qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto da un agricoltore in conseguenza di misure eccezionali da lui prese per limitare le riduzioni di produzione o qualsiasi calo consistente della produzione.
5. "Avversità atmosferica": un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale.
6. "Epizoozie": malattie riportate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 2009/470/CE del Consiglio.
7. "Emergenza ambientale": un caso specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata, ma che non comprende i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico.
8. "Piano assicurativo agricolo annuale" (fino al 2018, poi sostituito con il "Piano di gestione dei rischi in agricoltura"), di seguito "Piano annuale": strumento attuativo annuale del decreto legislativo n.102/04, che stabilisce l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel Piano annuale sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per tipologia di polizza assicurativa; area territoriale; calamità naturali ed altri eventi eccezionali, avversità atmosferiche; garanzia; tipo di coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture. Nel Piano annuale possono essere disposti anche i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree; qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.
9. "Piano di gestione dei rischi in agricoltura" (a partire dalla campagna assicurativa 2019, in sostituzione del Piano assicurativo agricolo annuale), di seguito "Piano annuale": strumento attuativo del decreto legislativo n.102/04 e successive modifiche, che definisce l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione, nonché i termini, le modalità, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 2, ed altri temi connessi all'implementazione degli interventi. Il Piano è finalizzato a promuovere interventi strategici e

sinergici fra gli strumenti di gestione del rischio, nell'ottica di un'azione coordinata fra strumenti assicurativi tradizionali, polizze innovative, fondi di mutualità e interventi compensativi ex-post.

10. "Piano assicurativo individuale": documento individuale generato automaticamente dal Sistema informativo integrato SGR, contenente i dati aggiornati del Fascicolo Aziendale di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n.162 e successive modifiche e integrazioni.
11. Sistema informativo integrato "Sistema Gestione del Rischio": sistema informativo specifico per le misure di gestione del rischio nel contesto del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa a tali misure, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni.

Le specifiche definizioni relative agli eventi avversi suscettibili di coperti da contributo pubblico sono fornite dalla normativa nazionale.

b) Riconoscimento del verificarsi di un determinato evento

Gli eventi eccezionali devono essere formalmente riconosciuti come tali dall'autorità competente dello Stato membro. A tal riguardo, il verificarsi di un'avversità atmosferica o l'insorgenza di un focolaio di epizoozia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria o il verificarsi di un'emergenza ambientale si intende formalmente riconosciuta qualora a seguito di accertamento puntuale dei danni in campo da parte dei periti assicurativi ovvero iscritti agli albi e incaricati dal Fondo di mutualità secondo le norme vigenti, si stabiliscano che la perdita produttiva è superiore alla soglia minima di danno indicata nel Reg. (UE) 1305/2013. Gli effetti di tali eventi devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

c) Pagamenti a soggetti diversi dai beneficiari

L'Organismo pagatore ha la facoltà di eseguire pagamenti di importi autorizzati a soggetti diversi dai beneficiari (assegnatari) solo se espressamente richiesto dai beneficiari nella domanda. In particolare, il sostegno pubblico deve essere a totale vantaggio del beneficiario e non dell'assegnatario.

In caso di rettifiche finanziarie a seguito di controlli, l'assegnatario può rivalersi, richiedendo la quota parte dell'importo non erogato, esclusivamente nei confronti del beneficiario e non dell'Organismo pagatore.

8.2. Descrizione per misura

8.2.1. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

8.2.1.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), articoli 17 (1) (c), 45, 46, 65.
- Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014;
- Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 808/2014
- Regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

- La misura si compone delle seguenti sottomisure e tipologie di operazioni:

Sottomisura 4.3: Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche.

Tipologia di operazione 4.3.1: Investimenti in infrastrutture irrigue.

La misura risponde ai seguenti fabbisogni:

- F.08 Ristrutturazione, ammodernamento e realizzazione di nuovi sistemi di adduzione e distribuzione, e di invasi artificiali

In linea con l'Accordo di partenariato, la misura contribuisce in via prioritaria al perseguimento delle priorità e focus area sotto indicate:

- Priorità P5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio" e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale" nell'ambito delle seguenti focus area:
 - Focus area 5A – "Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura": in quanto consente di rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura attraverso investimenti che migliorano la capacità di accumulo delle acque e le modalità di gestione dell'irrigazione

La misura fornisce un contributo indiretto e non quantificabile agli obiettivi (target) delle priorità e focus area sotto indicate:

- Priorità P2 "Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste" nell'ambito delle seguenti Focus area:
- Focus area 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e

l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”

Gli investimenti, finalizzati al recupero di efficienza delle infrastrutture esistenti (reti e invasi), alla realizzazione di nuovi accumuli, nonché al riutilizzo dei reflui a scopo irriguo, contribuiscono, infatti, a garantire una maggiore disponibilità di risorse a parità di prelievi, tutelando, da un lato, i corpi idrici e garantendo, dall'altro, l'attività irrigua anche nei periodi di scarsità, salvaguardando la competitività delle produzioni agricole e zootecniche nazionali e delle filiere produttive ad esse connesse. Si sottolinea, tuttavia, il carattere extra-aziendale degli investimenti finanziati. Nessuna azienda agricola, di fatto, beneficerà di un sostegno diretto a valere sulla presente sottomisura. Le aziende servite dagli schemi irrigui migliorati, anche attraverso l'adeguamento della propria fonte di approvvigionamento se questa è costituita da un invaso artificiale, trarranno indirettamente benefici in termini di sicurezza della disponibilità di acqua come fattore produttivo indispensabile.

La misura, inoltre, concorre al rispetto degli obiettivi trasversali del Programma “Ambiente” e “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici”, in quanto attraverso gli investimenti sovvenzionabili si favorisce il risparmio idrico attraverso la riduzione delle perdite, l'accumulo di acque e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento idrico.

Con riferimento all'Accordo di partenariato, la misura concorre al raggiungimento dell'Obiettivo Tematico n. 6 “Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse” partecipando direttamente alla quantificazione del risultato atteso RA 6.4 “Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici attraverso la diminuzione dei prelievi e dei carichi inquinanti, l'efficientamento degli usi nei vari settori di impiego e il miglioramento e/o ripristino graduale della capacità di ricarica delle falde acquifere” dando attuazione all'azione “6.4.6 Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura (Focus area 5.a)” assegnata dall'Accordo di partenariato al PSRN.

8.2.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.1.3.1. Investimenti in infrastrutture irrigue

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Le carenze infrastrutturali del territorio devono essere colmate per il perseguimento degli obiettivi descritti, attraverso un'adeguata programmazione degli investimenti, essenziale per colmare e migliorare l'uso della risorsa idrica, rendendolo più razionale e sostenibile e in linea con gli orientamenti della PAC. Gli interventi ammissibili a contributo sono investimenti infrastrutturali irrigui che riguardano la dimensione interaziendale e consortile, arrivando, quindi, “sino al cancello dell'azienda agricola”, con l'esclusione dei bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo. Questi ultimi, seppure riferiti a dimensioni interaziendali e consortili, in ragione

della loro scarsa significatività nazionale e interesse puramente locale, saranno finanziati nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale regionale (ove le Regioni decidano di prevedere tale tipologia di investimento).

Il sostegno è diretto a soggetti giuridici che svolgono, per proprio statuto, attività a servizio di un pluralità di utenti e/o aziende, in forma collettiva. Resta escluso l'accesso al sostegno, anche in forma associata, per le singole aziende agricole le quali potranno avvalersi del sostegno previsto dai PSR regionali.

Le azioni sovvenzionabili si identificano nelle seguenti:

- a) recupero dell'efficienza di bacini per l'approvvigionamento idrico, di capacità superiore ai 250.000 mc e le relative opere di adduzione e distribuzione;
- b) realizzazione di bacini interaziendali a gestione consortile di capacità superiore ai 250.000 mc e le relative opere di adduzione e distribuzione;
- c) completamento funzionale di schemi irrigui esistenti e nuove infrastrutture irrigue;
- d) miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (rifacimento dei tratti di canali/condotte deteriorati, installazione di misuratori);
- e) adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (conversione, finalizzata al risparmio idrico, di canali a pelo libero in reti tubate per ridurre le perdite di evaporazione, sostituzione di canalette in cemento-amianto);
- f) investimenti relativi a sistemi irrigui aventi finalità di bonifica e irrigazione, che possono riguardare opere di sistemazioni e regolazione idrauliche nei territori in cui operano i Consorzi;
- g) investimenti per la produzione energetica da mini idroelettrico utilizzata per il sollevamento delle acque, come parte di un intervento per l'irrigazione;
- h) investimenti in sistemi di telecontrollo ;
- i) investimenti per l'uso irriguo di acque reflue depurate in sostituzione di prelievi da corpi idrici superficiali o sotterranei.

Tutte le azioni di cui ai punti da c) a i) devono riguardare infrastrutture legate a bacini di capacità superiore ai 250.000 mc oppure infrastrutture non legate ad alcun bacino.

Conformemente all'Accordo di Partenariato, per tutte le azioni sopra elencate non sono ammesse spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti,

Demarcazione tra il PSRN e il PSR

Non sono ammessi, nell'ambito del PSRN, investimenti relativi a bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi e/o relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo, né interventi su infrastrutture a favore di singole aziende agricole (anche in forma associata). Tali interventi saranno assicurati, ove previsto, nell'ambito dei PSR regionali.

Inoltre, non sono ammissibili nell'ambito dei singoli programmi di Sviluppo Rurale regionali, tutti gli interventi di cui ai punti da c) a i) sopra elencati, non pertinenti ad alcun bacino di accumulo, conformemente all'articolo 6(2) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

In questo ambito, tenuto conto che il PSR relativo alla provincia autonoma di Trento prevede interventi sulla sottomisura 4.3 che riguardano operazioni di bonifica, similari e non distinte ai sensi dell'art 6, paragrafo 2 del regolamento (UE) n.1305/2013, la presente sottomisura del PSR nazionale non si applica alla Provincia autonoma di cui sopra, per le operazioni previste nel proprio PSR.

Per quanto riguarda la Sardegna, il PSR nazionale sosterrà interventi relativi alla tipologia d'investimento "miglioramento sostanziale delle reti irrigue a diretto servizio delle aziende agricole al fine di eliminare o ridurre le perdite" in relazione a interventi relativi a bacini e reti irrigue superiori a 250.000 mc, solo in quanto il PSR regionale prevede esclusivamente interventi per la categoria d'investimento citata riferibili a bacini e reti irrigue inferiori a 250.000 mc.

8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale sulle spese ammissibili.

8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 “recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Piani di gestione dei distretti idrografici.

Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo (Accordo di Partenariato 2014-2020: 6.1 Settore delle risorse idriche)

Regolamenti regionali di recepimento delle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo.

8.2.1.3.1.4. Beneficiari

Enti irrigui ossia enti che hanno per statuto una competenza territoriale (superficie amministrativa) sulla gestione e distribuzione dell'acqua agli utenti irrigui (ad esempio: Consorzi di bonifica e irrigazione e di miglioramento fondiario) e che al momento della richiesta di sostegno sono titolari di concessione di derivazione in atto e hanno competenza gestionale su schemi e superfici ricompresi nei Piani di gestione dei distretti idrografici.

Resta escluso l'accesso, anche in forma associata, alle singole aziende agricole.

8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno:

- le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare (costruzione, acquisizione o miglioramento dei beni immobili)
- acquisto o leasing di nuove attrezzature;
- le spese per investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti precedenti, quali acquisto di software;
- le spese generali connesse agli investimenti di cui ai punti precedenti quali onorari di professionisti/consulenti, studi di fattibilità e studi ambientali connessi al progetto presentato.

La valutazione di congruità delle spese ammissibili sarà eseguita tramite uso di prezzari regionali, confronto tra preventivi, valutazioni di esperti indipendenti, anche in combinazione tra di loro. In ogni caso, per l'effettuazione delle spese e l'esecuzione dei lavori, i beneficiari sono tenuti a rispettare la normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Nel caso in cui il progetto ammesso a finanziamento a valere sulla presente sottomisura abbia beneficiato delle provvidenze di cui all'art.70 della legge 289/2002, all'art. 3, comma 5 – quater, D.L. 3.11.2008 n.171, convertito in legge n.205/2008 o di eventuali altri strumenti analoghi che prevedano un contributo pubblico, non saranno ritenute ammissibili le spese per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a

uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;

c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

A) Criteri di ammissibilità generali applicabili a tutte le operazioni

A1. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente progetti esecutivi, completi delle autorizzazioni necessarie ed immediatamente realizzabili. A livello tecnico-normativo, l'esecutività individua la fase finale dello stato di attuazione del progetto e dell'iter autorizzativo; rappresenta, dunque, l'attività di progettazione esecutiva, comunemente definita anche "cantierabile", così come precisato nella determinazione n. 4/2001 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

A2. In caso di stralci funzionali, sono ammissibili a finanziamento solamente progetti che, anche se compresi in uno schema infrastrutturale più ampio, possano entrare in funzione indipendentemente dal completamento dell'intero schema realizzabili per stralci funzionali;

A3. In caso di investimenti che possono avere effetti negativi sull'ambiente e, in particolare, sullo stato delle acque, l'ammissibilità dell'investimento è preceduta, da una valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento; nella valutazione si terrà conto anche dell'eventuale effetto cumulato degli investimenti irrigui.

A4. Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere stato notificato alla Commissione europea un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE (DQA), per l'intera area su cui è previsto l'investimento nonché per le altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dall'investimento; a tale proposito, le regioni per le quali il piano di bacino non è stato ancora notificato non sono eleggibili per la presente misura. Un quadro di sintesi a tale riguardo è contenuto nella tabella " Tabella Elenco dei Piani di gestione dei distretti idrografici".

A5. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione di cui al punto precedente (in conformità all'art. 11 della DQA) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere state specificate nel relativo programma di misure;

A6. I contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono o devono essere installati a titolo dell'investimento;

A7. Gli Enti beneficiari possono accedere al sostegno se, al momento della richiesta di sostegno, sono titolari di concessione di derivazione in atto.

B) Criteri di ammissibilità specifici applicabili agli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura d'irrigazione (Tabella 1)

In aggiunta ai criteri di cui al punto A) si applicano i seguenti criteri:

B1. Sono ammissibili esclusivamente investimenti che, in base ad una valutazione ex ante, offrano un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5% ed il 25%, secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente. Tale risparmio dovrà essere superiore al limite minimo richiesto dal Regolamento e coerente con quanto stabilito per gli interventi d'irrigazione previsti a livello regionale.

B2. In caso di investimenti che insistono su corpi idrici che, per motivi inerenti la quantità d'acqua, sono ritenuti in condizioni non buone dal piano di gestione del bacino idrografico, in aggiunta a quanto previsto al punto B1 gli investimenti devono garantire una riduzione effettiva del consumo d'acqua pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento, valutata ex ante e verificata ex post. Il risparmio idrico effettivo dovrà essere raggiunto su base annua e tale riduzione effettiva dovrà essere calcolata rispetto al consumo medio annuo degli ultimi 7 anni, basato sui volumi misurati (se prima dell'investimento esistevano misuratori) o stimati (se non esistevano misuratori).

B3. Nei casi in cui lo stato quantitativo del corpo idrico non sia ancora stato definito e formalizzato dalle autorità competenti si applicano le disposizioni previste per i corpi idrici in condizioni meno che buone di cui al punto B2. Nel caso di investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica ovvero per investimenti nella creazione di un bacino o investimenti nell'uso di acqua reflua depurata riutilizzata che non incidano su corpi idrici superficiali o sotterranei non si applicano i criteri di cui ai punti B1 e B2, ma esclusivamente i criteri di ammissibilità di cui al punto A).

C) Criteri di ammissibilità specifici applicabili agli investimenti che comportano aumento netto della superficie irrigata

Ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata, possono essere considerate superfici irrigate le superfici che non sono irrigate al momento della richiesta di sostegno ma nelle quali negli ultimi 7 anni era attivo un impianto di irrigazione connesso ad una rete con concessione di derivazione in atto. Nel caso di aumento netto delle superfici, in aggiunta ai criteri di ammissibilità di cui al punto A) si applicano i seguenti criteri:

C1. Lo stato del corpo idrico interessato dall'investimento deve essere stato ritenuto in "condizioni buone o ottime" dal piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti la quantità d'acqua;

C2. Un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo sull'ambiente e, in particolare, sullo stato delle acque.

E' possibile derogare al criterio di ammissibilità C1. In tale caso si applicano, tuttavia, i seguenti criteri:

C3. L'investimento che comporta un aumento della superficie netta irrigua è combinato con un investimento per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione al quale si applica il criterio B1.

C4. L'investimento che comporta un aumento della superficie netta irrigua assicura una riduzione effettiva del consumo d'acqua pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione. La riduzione effettiva è calcolata in base a quanto indicato nel criterio B2.

E' possibile, inoltre, derogare al criterio di ammissibilità C1 per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione, rifornito dall'acqua di un bacino esistente, approvato dalle autorità competenti anteriormente al 31 ottobre 2013, se sono soddisfatti i seguenti criteri:

C5. Il bacino in questione è identificato nel pertinente Piano di gestione del bacino idrografico ed è soggetto ai requisiti di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della DQA;

C6. Al 31 ottobre 2013 era in vigore un limite massimo sui prelievi totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino;

C7. Tale limite massimo o livello minimo di flusso prescritto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 della DQA;

C8. L'investimento in questione non comporta prelievi al di là del limite massimo in vigore al 31 ottobre 2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 31 ottobre 2013.

E) Altri obblighi

In applicazione dell'art. 71 del Reg. (Ue) n. 1303/2013, i beneficiari del contributo pubblico, pena il recupero dello stesso contributo, nei cinque anni dal pagamento finale del saldo dell'operazione da parte dell'Organismo pagatore, sono obbligati a:

E1. Non effettuare un cambiamento della proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o ad un ente pubblico;

E2. Non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Elenco dei Piani di gestione dei distretti idrografici come prescritto dall' Art. 46 (2) del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Code	Bacino	Approvazione nazionale	Notificato alla CE
ITA	Alpi orientali	D.p.c.m. 23 aprile 2014 (G.U. n. 193 del 21 agosto 2014)	SI
ITB	Bacino padano	D.p.c.m. 8 febbraio 2013 (G.U. n. 112 del 15 maggio 2013)	SI
ITC	Appennino settentrionale	D.p.c.m. 21 novembre 2013 (G.U. n. 147 del 27 giugno 2014)	SI
ITD	Bacino del Serchio	D.p.c.m. 18 febbraio 2013 (G.U. n.112 del 15 maggio 2013)	SI
ITE	Appennino centrale	D.p.c.m. 5 luglio 2013 (G.U. n.34 del 11 febbraio 2014)	SI
ITF	Appennino meridionale	D.p.c.m. 10 aprile 2013 (G.U. n.160 dell'0 luglio 2013)	SI
ITG	Sardegna	D.p.c.m. 17 maggio 2013 (G.U. n.254 del 29 ottobre 2013)	SI
ITH	Sicilia	D.p.c.m. 6 agosto 2015 (in pubblicazione)	Da notificare

Rif_Cap_8.2.1_Tabella Elenco dei Piani di gestione dei distretti idrografici

Tabella 1 - Percentuale di risparmio idrico potenziale conseguibile per tipologia di azioni sovvenzionabile

Azioni sovvenzionabili	Percentuale di risparmio idrico potenziale applicabile agli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione (Nota 1)
A. Recupero dell'efficienza degli accumuli per l'approvvigionamento idrico	≥ 6% (Nota 2)
B. Realizzazione di bacini (accumuli) interaziendali a gestione consortile (capacità superiore ai 250.000 mc)	≥ 5%
C. Completamento funzionale di schemi irrigui esistenti e nuove infrastrutture irrigue (Nota 3)	> 15+20%
D. Miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti	> 10+20%
E. Adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (Nota 3)	> 5% in caso di sistemi di adduzione e di reti di distribuzione a pelo libero ≥ 15+20 %
F. Investimenti relativi a sistemi irrigui aventi finalità di bonifica e irrigazione	> 10%
G. Investimenti per la produzione energetica da mini idroelettrico utilizzata per il sollevamento delle acque	Non Richiesto (dal regolamento)
H. Investimenti in sistemi di telecontrollo	> 10%
I. Investimenti per il riutilizzo irriguo di acque reflue depurate	Non Richiesto (dal regolamento)

Nota (1): come illustrato nel successivo paragrafo 8.2.1.3.1.7., per le tipologie di azioni di cui alle lettere A, B, D, E, F, G ed I, sarà inserito tra i criteri di selezione uno specifico punteggio direttamente proporzionale all'incremento della percentuale di risparmio idrico potenziale, legato alla tecnologia utilizzata.

Nota (2): con riferimento ai bacini il risparmio idrico potenziale è valutato in termini di mancato prelievo da corpi idrici.

Nota (3): in caso di investimenti irrigui di cui alle azioni C ed E, che riguardano impianti con meno di 10 anni di vita, la percentuale di risparmio idrico potenziale deve essere superiore a 10 + 15%.

Rif_Cap_8.2.1_Tabella_1

8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con l'analisi SWOT e i fabbisogni emersi, anche in funzione delle specifiche criticità territoriali evidenziate dall'analisi di contesto.

Nell'ambito dei differenti contesti territoriali, il principio base sarà quello di assegnare la priorità agli investimenti che garantiscono un maggiore aumento di efficienza nell'uso della risorsa, valutabile in termini di risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento. Sarà valutata positivamente l'efficacia del risparmio di acqua realizzato in corpi idrici superficiali (fiumi) a monte delle aree protette o in corpi idrici sotterranei o corpi idrici superficiali (laghi), dove questi vengono associati ad ecosistemi dipendenti dalle acque superficiali e/o sotterranee.

Un ulteriore aspetto da considerare sarà la necessità di trasformare con irrigazione collettiva aree storicamente non attrezzate con reti collettive laddove gli eventi siccitosi rendono sempre più frequente il ricorso all'irrigazione di soccorso (autonoma e non pianificata).

Sarà previsto un sistema di attribuzione di punteggi obiettivo e non discriminatorio e sarà previsto un punteggio minimo al di sotto del quale i progetti saranno esclusi dal sostegno.

Inoltre sarà concessa priorità ai progetti che assicurano un più grande risparmio idrico, in assenza di un aumento della superficie irrigua.

8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno ammonta al 100% delle spese ammissibili. Qualora i costi del progetto facciano riferimento ad interventi riconducibili ad altre operazioni del Programma, sarà rispettato il massimale dell'importo e dell'intensità del sostegno da essa stabilito.

8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedi sezione 8.2.1.4

8.2.1.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedi sezione 8.2.1.4

8.2.1.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedi sezione 8.2.1.4

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non rilevante

Definizione di investimenti collettivi

Non rilevante

Definizione di progetti integrati

Non rilevante

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non rilevante

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non rilevante

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non rilevante

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non rilevante

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non rilevante

8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura 4.3 ed hanno individuato le seguenti categorie:

- Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato.
- Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e

spese non previste dalle disposizioni attuative.

- Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici.
- Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.
- Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento, con particolare riferimento alle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013.
- Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

- La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezziari e indagini di mercato.
- Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.
- Sarà predisposto uno specifico manuale operativo da parte di AGEA - Organismo Pagatore con apposite liste di controllo per accompagnare i beneficiari pubblici nella corretta attuazione delle procedure di appalto e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.
- I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul sito istituzionale della Direzione Generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di AGEA.
- Il sistema informativo agricolo SIAN effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità, con particolare riferimento alla verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013, ivi compresi i controlli (ex post) sul risparmio idrico effettivo laddove applicabili, in sinergia con il sistema nazionale di monitoraggio dei volumi utilizzati a scopo irriguo attuato tramite il SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) secondo le modalità previste dalle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo.
- Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria.

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

La misura risulta verificabile e controllabile ad una prima valutazione. Gli elementi di dettaglio relativi alle modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative.

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non rilevante

Definizione di investimenti collettivi

Non rilevante

Definizione di progetti integrati

Non rilevante

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non rilevante

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non rilevante

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non rilevante

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non rilevante

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non rilevante

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non rilevante

8.2.2. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

8.2.2.1. Base giuridica

Titolo III, Capo I, Articolo 28(9) “Pagamenti agro-climatico ambientali” e considerando 22 del Regolamento(UE) n. 1305/2013.

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura risponde all’Obiettivo tematico 6 dell’Accordo di partenariato, contribuisce al perseguimento della Priorità P4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e alla Focus area: 4(a) e a tutti gli obiettivi trasversali della politica di sviluppo rurale.

La misura risponde al fabbisogno F07 “*Promuovere un modello innovativo integrato di supporto al miglioramento e mantenimento del patrimonio zootecnico*” emerso a seguito dell'analisi SWOT effettuata.

La misura persegue l’obiettivo della tutela della biodiversità attraverso l’adozione di strumenti funzionali al censimento, salvaguardia e selezione delle popolazioni animali di interesse zootecnico. In particolare la misura contribuisce: a) alla conservazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico; b) al mantenimento della variabilità genetica degli animali d’interesse zootecnico.

L’attuazione della misura faciliterà la realizzazione di attività di implementazione delle innovazioni, assicurando a tal fine la diffusione, anche attraverso azioni d’informazione, formazione e consulenza, lo sviluppo di sistemi di rilevazione e analisi dei dati, l’implementazione di strumenti di caratterizzazione, raccolta ed utilizzo delle risorse genetiche a livello nazionale. L’obiettivo più generale e strategico perseguito con tali azioni è quello di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l’impatto ambientale e di potenziare il contributo del settore zootecnico alla lotta ai cambiamenti climatici.

Per quanto riguarda l’obiettivo del mantenimento della variabilità genetica, la misura consentirà di limitare la consanguineità e di migliorare le caratteristiche genetiche delle specie allevate, in particolare le attitudini produttive e di rusticità, la resistenza alle malattie, il minore impatto sulle risorse ambientali e sui cambiamenti climatici.

La conservazione della diversità genetica e la diffusione di strumenti atti a valorizzare la biodiversità contribuiranno a riqualificare la vocazionalità dei territori e a migliorare la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi. Il perseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, promuovendo una crescita

sostenibile, contribuisce anche ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema agro-zootecnico nazionale.

La sottomisura sarà complementare alla 16.2 con la quale, attraverso un partenariato più ampio e l'implementazione di un sistema "open data", sarà possibile potenziare ulteriormente la diffusione e l'integrazione delle conoscenze prodotte.

8.2.2.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.2.3.1. Caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità.

Sottomisura:

- 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'obiettivo della sottomisura è la conservazione e caratterizzazione del patrimonio genetico animale e il mantenimento della variabilità genetica attraverso una serie di azioni finalizzate alla caratterizzazione, raccolta ed utilizzo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, al fine di conoscerne e valorizzarne l'unicità genetica e le connesse potenzialità produttive attuali e future, in considerazione dell'importanza rivestita ai fini scientifici, economici, ecologici, storici e culturali. La conservazione è un concetto che include, oltre quello della salvaguardia, anche l'uso sostenibile della biodiversità animale, ad interesse zootecnico.

Le attività previste rientrano nell'art. 8, paragrafo 2, lettera a (caratterizzazione, raccolta ed utilizzo sostenibile delle risorse) e lettera c (informazione, disseminazione, report tecnici) del Reg. UE n. 807/2014.

Le attività prevedono la gestione del flusso dei dati relativi alla biodiversità animale ad interesse zootecnico, ed in particolare: la fase di acquisizione, la verifica di congruenza, l'inserimento, l'elaborazione e la gestione delle informazioni. Si precisa che tali attività interessano pratiche ed obiettivi diversi da quelli svolti ordinariamente dagli enti pubblici e privati che operano sul territorio nazionale. Inoltre tali attività non riguardano fasi legate ad aspetti produttivi e direttamente commerciali, e sono predisposte per conservare la biodiversità animale e valorizzare le caratteristiche morfologiche e genetiche degli animali, in funzione dell'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura e delle complesse sfide che i cambiamenti climatici impongono nella scelta delle razze più idonee e/o adattate alle mutate condizioni agro-climatico-ambientali.

Nello specifico si evidenziano le seguenti azioni, distinte secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 807/2014.

Azioni mirate di cui al punto a):

- Caratterizzazione fenotipica delle razze e delle specie autoctone (es. descrittori primari e secondari delle razze, biometrici, somatici, body condition score, ecc.);
- Caratterizzazione genetica delle razze e delle specie autoctone ed allevate in Italia (es. azioni di caratterizzazione genetica per l'individuazione di linee di sangue da conservare e valorizzare, integrate dall'utilizzo di marcatori molecolari genetici (MAS), da segmenti di DNA informativi (GAS), dalla genomica(GS) e dall'epigenetica[1]);
- Verifica di congruenza dei dati e delle informazioni;
- Stima di indici genetici e genomici, di piani di accoppiamento e gestione riproduttiva in relazione alle nuove finalità (benessere animale, emissioni gas nell'ambiente e salvaguardia della biodiversità);
- Miglioramento delle risorse genetiche animali ad interesse zootecnico (RGAiz), valutazione della consanguineità e della diversità genetica nelle popolazioni e calcolo dell'*inbreeding*. rilevamento dati in stazione di controllo in ambiente controllato;
- Monitoraggio della diversità genetica nelle razze autoctone italiane e relativa valutazione;
- Valutazione ed individuazione di caratteri di resistenza genetica alle principali malattie di interesse zootecnico;
- Raccolta di materiale biologico e germoplasma (DNA, materiale seminale, ovuli ed embrioni, ecc.)
- Elaborazione delle informazioni raccolte (es. elaborazione di indicatori ed indici tali da minimizzare l'impatto ambientale degli allevamenti);

Sono escluse dall'applicazione della presente sottomisura le azioni mirate di conservazione *in situ* ed *ex situ* così come definite dall'art. 8 par. 1 lett a) e d) del Reg. 807/2014.

Azioni di accompagnamento di cui al punto c):

- Azioni di accompagnamento: azioni di informazione, disseminazione compresa la formazione, consulenza e preparazione di report tecnici tematici e relazioni tecnico-scientifiche, anche attraverso ausili informatici e telematici.

- Per le razze cosmopolite, per le razze autoctone ampiamente diffuse e per i tipi genetici non autoctoni, sarà effettuata esclusivamente una caratterizzazione di tipo genetico, onde mantenere una sufficiente variabilità di geni all'interno della stessa razza ed evitare che la popolazione di riferimento sia riconducibile a pochi riproduttori. Per le razze cosmopolite, non essendo necessario descriverle dal punto di vista morfologico, le attività saranno orientate alla sola caratterizzazione genetica per l'individuazione di linee di sangue da conservare e valorizzare, integrate dall'utilizzo di marcatori molecolari genetici (MAS), da segmenti di DNA informativi (GAS), dalla genomica (GS) e dall'epigenetica [2]);

All'atto della presentazione della domanda di sostegno iniziale, i beneficiari dovranno presentare un progetto che descriva le azioni da realizzare e le modalità con cui le stesse contribuiranno al perseguimento dei risultati della misura, fornendo gli obiettivi, i target intermedi e finali e la tempistica di realizzazione. Tutti i risultati delle attività svolte saranno di dominio pubblico, accessibili mediante sistemi "open data" e senza scopo di lucro.

I beneficiari, inoltre, presenteranno all'Autorità di Gestione un piano di attività annuale che definisca le singole azioni da intraprendere e il budget finanziario ad esse attinente per l'anno in questione

[1] L'epigenetica, può essere definita: 'modificazioni temporanee o permanenti dell'attività dei segmenti di DNA codificanti polipeptide/i ('geni') dovute all'effetto dei fattori ambientali (variazioni qualitative dell'espressione dei 'geni').

[2] L'epigenetica, può essere definita: 'modificazioni temporanee o permanenti dell'attività dei segmenti di DNA codificanti polipeptide/i ('geni') dovute all'effetto dei fattori ambientali (variazioni qualitative dell'espressione dei 'geni').

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per le spese di attuazione dei progetti di attività per la caratterizzazione e conservazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico.

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Legge n. 30 del 15 Gennaio 1991, recante "Disciplina della riproduzione animale". DM 26 luglio 1994 recante "Attuazione dell'art.3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla "Disciplina della riproduzione animale".

Legge 3 Agosto 1999, n. 280 “Modifiche e integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n.30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994”

La misura è complementare all’applicazione dell’articolo 28 (commi 1-8) del Regolamento (UE) n.1305/2013, la cui attivazione è riservata ai programmi di sviluppo rurale regionale, e al comma 9 dell’articolo 28.

Le azioni della presente sottomisura del PSRN si applicheranno alle sole razze animali di interesse zootecnico ufficialmente riconosciute con atto normativo nazionale di cui all’allegato "**Elenco delle razze ammissibili ai sensi della sottomisura 10.2 del PSRN**" (rif.

Cap.4_Approfondimento_tematico_analisi_bio-diversità) e sono demarcate, rispetto ai PSR regionali, con le modalità indicate nella tabella *sottomisura 10.2*.

Tenuto conto che alcuni programmi di sviluppo rurale regionali già approvati prevedono operazioni sulla sotto-misura 10.2 che possono riguardare tipi d'intervento simili e non distinti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la presente sotto-misura non si applica alle regioni che hanno programmato la sotto-misura 10.2 per le stesse operazioni in esse previste. L'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale garantisce che le operazioni di cui al presente programma non siano previste anche nei PSR regionali e che si eviti il rischio di doppio finanziamento con i PSR regionali.

La misura è complementare all’applicazione del comma 2 dell’art. 35 del Regolamento (UE) n.1305/2013.

Inoltre, qualora i beneficiari della presente sotto-misura siano anche beneficiari della sotto-misura 16.2, l’Autorità di Gestione, mediante opportuno monitoraggio, garantirà la sinergia e complementarità delle operazioni, al fine di prevenire qualsiasi rischio di doppio finanziamento rispetto alle operazioni realizzate e finanziate negli specifici rispettivi progetti.

	Biodiversità animale		Biodiversità vegetale	
	PSRN (nazionale)	PSR (regionali)	PSRN (nazionale)	PSR (regionali)
lettera a): Azioni mirate	Azioni di cui alla lettera a), <u>ad eccezione</u> della conservazione in situ ed ex situ. Caratterizzazione prevista per le sole razze animali di interesse zootecnico già iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici nazionali, ufficialmente riconosciute con provvedimenti ministeriali.	Azioni di cui alla lettera a), ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR. Caratterizzazione svolta esclusivamente per le risorse genetiche locali, regionali non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali.	Ambito di programmazione non previsto	Ambito programmato a livello regionale, ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR
lettera b): Azioni concertate	Azioni non previste.	Azioni Svolte a livello Regionale, ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR.		
lettera c): Azioni di accompagnamento	Azioni previste per le sole razze animali d'interesse zootecnico già iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici nazionali, ufficialmente riconosciute con i provvedimenti ministeriali di cui all'allegato XXX.	Azioni svolte esclusivamente per le risorse genetiche locali, regionali non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali.		

Rif_Cap_8.2.2_Tabella sottomisura 10.2

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

Possono partecipare alla sottomisura enti pubblici e/o privati di qualsiasi natura che dimostrino una sufficiente capacità operativa in relazione alla tematica di riferimento. I progetti ed i beneficiari saranno selezionati sulla base di uno o più avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali che dovranno corrispondere alle condizioni di ammissibilità indicate nel paragrafo, nel rispetto delle disposizioni Nazionali ed Unionali

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

La misura prevede l'ammissibilità delle seguenti spese:

Costi indiretti:

- Spese direttamente legate alla realizzazione delle attività. Tali spese non potranno riguardare le attività ordinarie e dovranno essere separate da queste ultime.
 - spese di funzionamento delle strutture comprendenti le spese generali direttamente legate alla realizzazione dei progetti;
 - spese per il personale direttamente utilizzato per la realizzazione dei progetti;
 - spese di formazione nella realizzazione delle attività;

Costi diretti:

- Spese per investimenti non produttivi finalizzati esclusivamente alla realizzazione delle attività di progetto:
 - Investimenti materiali quali l'acquisto di macchinari e attrezzature;
 - Investimenti immateriali quali l'acquisizione e sviluppo di programmi informatici, in quanto strettamente funzionali ai progetti specifici

Le spese per investimenti sono ammissibili solo se la durata di ammortamento contabile degli stessi è inferiore alla durata del progetto cofinanziato. Nel caso in cui la durata del periodo di ammortamento contabile sia superiore a quella del progetto sono ammissibili solo le spese per le quote di ammortamento che rientrano nel periodo di attività del progetto. In ogni caso, la spesa per gli investimenti non può superare il 10% del contributo pubblico complessivo.

- Altre spese (non a carattere di investimento) ivi comprese le spese per le risorse umane, finalizzate alla realizzazione delle attività di caratterizzazione, raccolta e gestione dei dati e utilizzo sostenibile delle risorse genetiche:
 - Spese per la rilevazione, gestione ed elaborazione dei dati fenotipici, biologici, genetici ed incrementali delle risorse genetiche animali ad interesse zootecnico (RGAiz)
 - Spese per analisi genetiche per la caratterizzazione della biodiversità animale ad interesse zootecnico
 - Spese per la verifica di congruenza dei dati e delle informazioni raccolte relative alla caratterizzazione fenotipica e genetica delle risorse genetiche animali ad interesse zootecnico (RGAiz)
 - Spese di alimentazione, sanitarie e veterinarie nonché di governo del bestiame sottoposto a

valutazione e caratterizzazione in condizioni ed ambiente controllati;

- Spese per il monitoraggio della diversità genetica nelle razze autoctone italiane e valutazione della qualità genetica del bestiame sottoposto a caratterizzazione genetica orientata ad un minor impatto ambientale e al benessere animale. Spese per l'elaborazione di indicatori ed indici;
- Spese per valutazione ed individuazione di caratteri di resistenza genetica alle principali malattie di interesse zootecnico;
- Spese per la costituzione di banche di materiale biologico e di germoplasma (DNA, materiale seminale, ovuli ed embrioni, ecc.);
-
- Spese per azioni di informazione, disseminazione formazione e consulenza, predisposizione di relazioni e report tecnico-scientifici, anche attraverso ausili informatici e telematici.

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità soggettivi dei beneficiari

Criteri di ammissibilità delle operazioni:

I beneficiari dovranno presentare un progetto che identifichi gli obiettivi, i target intermedi e finali e la tempistica di realizzazione, unitamente al connesso piano finanziario necessario per la realizzazione delle attività. Il progetto dovrà consentire di valutare i seguenti elementi atti a garantire il perseguimento delle finalità della sottomisura:

1. descrizione delle attività di caratterizzazione, raccolta e utilizzo sostenibile delle risorse genetiche ad interesse zootecnico, con particolare riferimento all'acquisizione, verifica, inserimento, elaborazione e gestione delle informazioni e dei dati finalizzati alla conservazione, salvaguardia e il miglioramento della biodiversità zootecnica;
2. Indicazione delle risorse, delle modalità e degli strumenti da utilizzare per la realizzazione delle attività oggetto di contributo pubblico;
3. descrizione delle modalità di disseminazione ed accesso alle informazioni.

Altri obblighi:

I beneficiari sono tenuti a presentare i rapporti intermedi e finali previsti nell'ambito del progetto stesso.

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione del progetto terrà conto:

- del grado di adeguatezza e coerenza agli obiettivi di salvaguardia della biodiversità e di miglioramento della biodiversità genetica;
- della qualità della proposta progettuale per la caratterizzazione fenotipica e genetica ed uso sostenibile delle RGAiz;

- delle modalità con cui saranno effettuate le descrizioni somatiche, biometriche del bestiame ad interesse zootecnico;
- delle modalità attuative per la realizzazione del programma per la valutazione della qualità genetica del bestiame sottoposto a caratterizzazione genetica orientata anche ad un minor impatto ambientale e al benessere animale;
- della metodologia per l'elaborazione di indici di valutazione dei soggetti e dell'uso sostenibile delle risorse genetiche animali ad interesse zootecnico.
- delle competenze delle strutture e del personale coinvolto;
- della qualità organizzativa e gestionale del progetto.
- della maggiore valenza ambientale e resistenza ai cambiamenti climatici;
- della priorità per le razze minacciate di abbandono; di una valutazione costi-benefici del progetto.

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il tasso di contributo pubblico è pari al 90% delle spese ammesse.

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 a livello regionale e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione della sotto-misura 10.2 ed hanno individuato le seguenti categorie:

1. valutazione della qualità dei progetti presentati in termini di obiettivi di salvaguardia della biodiversità e di miglioramento della biodiversità genetica;
2. eventuali rischi connessi allo svolgimento di attività difformi da quanto previsto nei progetti presentati
3. corretta valutazione dei costi e benefici connessi ai progetti.
4. Eventuali rischi connessi al finanziamento di attività riguardanti aspetti produttivi e direttamente commerciali.
5. Corretta distinzione rispetto alle spese ordinarie;
6. Corretta applicazione della normativa relativa agli appalti pubblici di servizio (punteggi, misurabilità, procedure).

8.2.2.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Rispetto al potenziale rischio, le azioni preventive/correttive riguardano:

- Adozione di criteri di selezione oggettivi e standardizzati anche mediante l'utilizzo di *checklist* finalizzate per la verifica della rispondenza di quanto previsto dal bando e quanto riportato nella proposta progettuale,.
- Presentazione di eventuali relazioni inerenti stati intermedi di attuazione del progetto riportanti il dettaglio delle fasi progettuali realizzati e dei relativi risultati/obiettivi raggiunti. Valutazione di

quanto presentato al fine di verificare la corretta rispondenza rispetto alla proposta progettuale e ai suoi tempi di attuazione (cronoprogramma);

- Predisposizione di procedure dettagliate e standardizzate al fine di garantire la ragionevolezza dei costi.

Per evitare i rischi connessi al finanziamento di attività riguardanti aspetti produttivi e direttamente commerciali, è prevista, in base alla normativa nazionale vigente, apposita attività di vigilanza tecnica e amministrativa da parte del MIPAAF sull'operato delle Associazioni Nazionali Allevatori di specie/razza, sulla corretta distinzione delle spese inerenti la sottomisura *de quo* rispetto alle spese ordinarie e sulla corretta applicazione della normativa per la selezione pubblica dei servizi.

8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

8.2.2.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

8.2.2.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

8.2.2.5. *Informazioni specifiche della misura*

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per

l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

8.2.2.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

L'ammontare del contributo pubblico è determinato sulla base delle documenti giustificativi di spesa ammessi a contributo in seguito ai controlli effettuati sulle domande di pagamento da parte dell'organismo pagatore.

Non è prevista la corresponsione di anticipi. Ciascun pagamento sarà effettuato sulla base di stati di avanzamento lavori ovvero sulla base di una domanda di pagamento a saldo.

8.2.3. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.3.1. Base giuridica

Articolo 35, paragrafo 2, lettere b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e relativi atti delegati e attuativi.

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

In Italia la raccolta e gestione delle informazioni sul patrimonio zootecnico è scarsamente coordinata, e risulta non sempre funzionale alle esigenze conoscitive e di ricerca della collettività. Inoltre, i dati prodotti sono spesso scarsamente fruibili da tutti gli *stakeholder* interessati. Ne discende un sistema informativo frammentato con evidenti impatti sul tipo di informazione prodotta, sulla qualità e quantità delle informazioni disponibili e sulle attività per il miglioramento e la conservazione della biodiversità zootecnica.

Inoltre, risulta sempre più necessario favorire l'espressione di una domanda latente di informazioni, e di disporre di dati che abbiano carattere di uniformità e oggettività, tali da poter essere utilizzati nell'ambito di attività atte a consentire l'introduzione di innovazione negli allevamenti soprattutto con riferimento ai temi ambientali, di lotta ai cambiamenti climatici e per il miglioramento del benessere animale.

L'obiettivo finale della sottomisura è il miglioramento delle performance generali degli allevamenti italiani, con particolare riferimento a quelle ambientali, anche mediante la valorizzazione della biodiversità animale di interesse zootecnico. A medio e lungo termine, l'obiettivo della conservazione ed uso della biodiversità animale si valuterà attraverso la capacità di recupero della stessa e la sostenibilità degli allevamenti italiani.

Gli obiettivi specifici legati al miglioramento delle performance generali degli allevamenti italiani sono:

- Riduzione delle emissioni nell'ambiente;
- Benessere animale;
- Miglioramento dell'efficienza produttiva e riproduttiva.

Gli obiettivi specifici legati alla valorizzazione della biodiversità sono:

- Miglioramento della variabilità genetica e del patrimonio zootecnico
- Miglioramento della resistenza naturale degli animali alle patologie.

Al fine di salvaguardare la biodiversità zootecnica e di migliorare le performance generali degli allevamenti italiani è necessario dotarsi di un sistema che spinga alla cooperazione di tutti i soggetti che raccolgono e utilizzano le informazioni, tenendo conto sia degli interessi più generali degli imprenditori agricoli sia della

collettività. Per tale motivo si è scelto di optare per un progetto legato allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nell'ambito della misura 16 al fine di creare un sistema di raccolta e gestione delle informazioni attraverso la creazione di un partenariato che rappresenti, da un lato, le varie esigenze degli *stakeholders* di riferimento, mentre dall'altro si adoperi per fare emergere nuove esigenze conoscitive promuovendo, ove necessario, la produzione e la raccolta di nuovi dati.

Il sistema di raccolta dati, ispirato ai principi dell'*Open data*, dovrà essere gestito da un partenariato che comprenda attori pubblici e/o privati portatori di interesse e di informazioni in relazione alla tematica di riferimento.

Le azioni del partenariato saranno inoltre finalizzate a garantire la trasparenza dei risultati e la pubblica utilità dei prodotti.

La misura risponde all'Obiettivo tematico 6 dell'Accordo di partenariato. Contribuisce al perseguimento della Priorità P4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e alla Focus area: 4(a), indirettamente, alla focus area 1(a) e a tutti gli obiettivi trasversali della politica di sviluppo rurale.

La misura risponde al fabbisogno F07 "Promuovere un modello innovativo integrato di supporto al miglioramento e mantenimento del patrimonio zootecnico" emerso a seguito dell'analisi SWOT effettuata e dal confronto col partenariato.

La sotto-misura 16.2 è complementare alla misura 10.2. In particolare valorizza e sviluppa i contenuti elaborati da quest'ultima attraverso una gamma più ampia di beneficiari pubblici e privati, che possano sviluppare e diffondere ulteriormente, in modo orizzontale e verticale, le informazioni grazie all'implementazione di un sistema open data, accessibile a tutti i cittadini e senza scopo di lucro.

La presente sotto-misura non si applicherà ad attività già in essere, ma riguarderà esclusivamente progetti legati allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie.

8.2.3.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.3.3.1. Cooperazione per la creazione di un sistema di gestione unitario delle informazioni per la biodiversità zootecnica

Sottomisura:

- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura ha l'obiettivo di promuovere un partenariato stabile tra gli operatori del settore zootecnico e altri soggetti che contribuiscano alle attività di miglioramento e conservazione della biodiversità zootecnica.

La sotto-misura è finalizzata alla realizzazione di un modello innovativo integrato di supporto così

articolato:

- definizione di protocolli per la raccolta delle informazioni, definizione del *range* operativo
- creazione e/o validazione di un *data set* completo di dati caratterizzanti, per le risorse genetiche animali ad interesse zootecnico (RGAiz), il benessere degli animali, le emissioni di gas nell'ambiente e la biodiversità, lo stato sanitario, ecc.
- produzione e raccolta di dati originali per la conservazione e il miglioramento della biodiversità zootecnica nonché per le esigenze, più in generale, di uno sviluppo innovativo del settore, quale quello connesso agli effetti dell'attività zootecnica sull'ambiente e in materia di cambiamenti climatici, di benessere animale, di controllo/eradicatione di malattie, di qualità e sicurezza delle produzioni, nonché di corretta gestione del farmaco veterinario;
- creazione di un sistema informatico "*Open Data*" che acquisisca i suddetti dati originali e consenta un efficace ed integrato collegamento interattivo con le banche dati esistenti inerenti la conservazione e il miglioramento della biodiversità zootecnica ed altri dati riguardanti le razze e/o specie ad interesse zootecnico. Progettazione logico-funzionale ed informatica del nuovo sistema, in modalità "*open data*", comprendente tutte le fasi realizzative e di test.
- trasferimento di informazioni in materia di gestione, mantenimento, miglioramento dei processi e dei prodotti, miglioramento della sanità degli allevamenti e della salubrità dei prodotti zootecnici;

Al fine del raggiungimento degli obiettivi della misura, *l'open data* dovrà, come obiettivo minimo contenere le seguenti tipologie di dati, originali e/o derivanti da Enti pubblici e privati (comprese università, istituti e centri di ricerca, parchi tecnologici): anagrafici, produttivi, riproduttivi, sanitari e fisiologici.

I dati non raccolti direttamente ma derivati da Enti dovranno essere aggiornati al momento dell'introduzione nel database.

La selezione dei progetti sarà effettuata con una procedura distinta in due fasi.

Fase 1 - Costituzione del partenariato: le proposte per la costituzione del partenariato, che includono l'idea progettuale e il relativo potenziale di applicazione pratica, con la combinazione dei partners necessari alla realizzazione saranno valutate con i criteri previsti nello specifico paragrafo.

Fase 2 - Attività operative/progetto del partenariato: le proposte valutate positivamente nella prima fase accederanno alla seconda fase e dovranno avere un livello di dettaglio operativo del progetto e contenere l'accordo di cooperazione tra i partners con la definizione dei ruoli e delle responsabilità.

Al soggetto proponente l'aggregazione il cui progetto è stato valutato ammissibile alla seconda fase saranno riconosciute le spese di costituzione in base a un importo forfettario unificato.

La realizzazione del modello innovativo sarà affidata al partenariato che avrà presentato il progetto più idoneo in seguito ad una procedura di selezione pubblica, attivata a livello nazionale, eventualmente con articolazione in due fasi per valutare, dapprima, la proposta progettuale e l'adeguatezza della composizione del partenariato (in funzione delle attività previste, in particolare delle modalità di realizzazione del servizio di raccolta dati a livello regionale) e, successivamente, la qualità complessiva del progetto rispetto a tutti gli obiettivi della sottomisura.

Il partenariato, all'atto della presentazione della domanda di sostegno iniziale dovrà presentare una proposta

di progetto pluriennale per la messa a sistema dell'*Open data*, per la raccolta e produzione dei dati nonché per la diffusione dei risultati dell'attività di cooperazione. Il progetto, inoltre, dovrà prevedere i criteri di individuazione dei prestatori di servizi preposti alla raccolta dati, per ciascuna regione, secondo modalità che verranno definite nell'avviso pubblico. In caso di esito positivo, sarà chiamato a presentare una proposta più elaborata di progetto pluriennale.

Il partenariato che avrà vinto la selezione, sarà tenuto a presentare all'Autorità di Gestione annualmente un piano di attività che definisca più puntualmente le singole azioni da intraprendere, e il budget finanziario ad esse attinente per l'anno in questione, unitamente al rapporto tecnico-scientifico necessario per la liquidazione degli importi finanziari.

Il progetto, come specificato, è di durata pluriennale.

La sottomisura sarà attuata necessariamente attraverso una sovvenzione globale a copertura dei costi diretti in quanto il PSRN non prevede l'attuazione di altre misure utili per l'effettuazione della spesa.

L'aliquota del sostegno è fissata al 100% delle spese ammissibili, così come già indicato nella sezione 1.1.1.3.1.8. Le tipologie di operazioni ammissibili infatti non trovano riscontro in nessuna delle misure di sviluppo rurale esistenti e, pertanto, non si applica l'art. 35 paragrafo 6, secondo capoverso del Reg. UE n. 1305/2013.

Affinché il sistema *open data* sia funzionante e operativo sarà necessario acquisire una corrispondente massa critica di dati ed elaborarli in modalità fruibile dai destinatari finali della sotto-misura. Tali dati, suddivisi per specie, razza, anno, sono nell'attuale fase in gran parte assenti e pertanto la loro raccolta non potrà che avvenire in un periodo pluriennale.

Successivamente alla conclusione del progetto il Mipaaf individuerà l'Ente pubblico che prenderà in carico il sistema *open data* provvedendo al suo mantenimento, gestione ed aggiornamento.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale concesso a copertura delle spese del progetto sotto forma di sovvenzione globale. Qualora i costi del progetto facciano riferimento ad interventi riconducibili ad altre operazioni del Programma, sarà rispettato il massimale dell'importo e dell'intensità del sostegno da essa stabilito. Il contributo verrà concesso annualmente, per un massimo di 7 anni, sulla base di un piano di attività annuale e di uno stato di avanzamento dei lavori approvato dall'Autorità di Gestione.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La sottomisura è complementare alla sottomisura 10.2 (del presente programma).

La misura è complementare alla sottomisura 10.1 la cui attivazione è riservata ai Programmi di sviluppo rurale regionali.

Qualora i beneficiari della presente sotto-misura siano anche beneficiari della sotto-misura 10.2, l'Autorità

di Gestione sorveglierà la sinergia e complementarietà delle operazioni, al fine di prevenire qualsiasi rischio di doppio finanziamento rispetto alle operazioni realizzate e finanziate negli specifici progetti.

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

Partenariato costituito da soggetti pubblici e/o privati quali associazioni di allevatori, enti, centri di ricerca o altri organismi portatori di interesse e di informazioni in relazione alla tematica di riferimento. I criteri di ammissibilità soggettivi del partenariato e dei componenti dello stesso sono riportati nel corrispondente paragrafo.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

La misura prevede l'ammissibilità delle seguenti spese:

Costi indiretti:

- Spese di gestione per l'attività di cooperazione:
 - spese di funzionamento;
 - spese di personale;
 - spese di formazione;
 - spese di animazione
- Studi inerenti la specifica attività progettuale

Costi diretti:

- Spese per investimenti non produttivi:
 - Acquisto di macchinari, attrezzature e materiale di consumo per la realizzazione del progetto;
 - Progettazione, realizzazione/acquisto, sviluppo della piattaforma informatica *open data*.
- Spese di gestione per l'implementazione del progetto:
 - Spese per la definizione dei protocolli per la raccolta delle informazioni e definizione del *range* operativo
 - Spese per la creazione e/o validazione di un *data set* completo di dati caratterizzanti, per le risorse genetiche animali ad interesse zootecnico (RGAiz), il benessere degli animali, le emissioni di gas nell'ambiente, la biodiversità, lo stato sanitario, il controllo/eradiazione di malattie, nonché la corretta gestione del farmaco veterinario.
 - Spese per la raccolta ed elaborazione dati (incluse le spese per le determinazioni analitiche

effettuate presso laboratori di analisi)

- Spese per la disseminazione e trasferimento dei risultati in materia di gestione, mantenimento, miglioramento dei processi e dei prodotti, miglioramento della sanità degli allevamenti e della salubrità dei prodotti zootecnici, ecc.
- Spese per l'integrazione con le banche dati anagrafiche per le specie animali di interesse zootecnico

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

A) Criteri di ammissibilità soggettivi dei beneficiari

A.1) Criteri di ammissibilità del partenariato:

A.1.1) il partenariato dovrà essere adeguatamente rappresentativo degli operatori del settore zootecnico ed inoltre potrà essere composto da minimo due soggetti . Non è applicabile pertanto alla presente sotto-misura l'ultimo capoverso dell'art. 35.3 del Reg. UE 1305/2013;

A.1.2) il partenariato è dotato di una organizzazione interna e di regole di funzionamento atte a definire ruoli e responsabilità di ciascuno dei componenti con particolare riferimento ai compiti nella realizzazione delle azioni, agli obblighi nei confronti del soggetto partenariale, all'effettuazione dei pagamenti ed alla ricezione del contributo pubblico;

A.1.3) lo statuto, o altro atto costitutivo del partenariato, deve prevedere tra le proprie finalità il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente sottomisura e deve esplicitamente escludere qualsiasi finalità di lucro.

A.2) Criteri di ammissibilità soggettivi dei componenti del partenariato

Possono partecipare alla costituzione del partenariato i seguenti soggetti:

A.2.1) operatori del settore zootecnico e relative organizzazioni professionali;

A.2.2) gestori e/o possessori di banche dati contenenti informazioni relative alle razze e/o specie ad interesse zootecnico utili alla conservazione ed al miglioramento della biodiversità zootecnica disponibili a condividerle nel nuovo sistema;

A.2.3) enti/centri di ricerca operanti nel settore zootecnico;

A.2.4) soggetti operanti nel settore tecnico-informatico che possiedano le capacità tecnica per la realizzazione dell'open data base .

B) Criteri di ammissibilità oggettivi delle operazioni

Il partenariato dovrà presentare un progetto di attività pluriennale che consenta di valutare i seguenti elementi atti a garantire il perseguimento delle finalità della sottomisura:

1) descrizione delle modalità d'acquisizione, raccolta e produzione di dati originali per la conservazione e il

miglioramento della biodiversità zootecnica nonché delle modalità per il collegamento delle banche dati già esistenti;

2) descrizione delle modalità operative che saranno messe in atto per garantire una adeguata rete territoriale per la raccolta delle informazioni e la copertura delle razze e/o specie di interesse zootecnico;

3) descrizione delle modalità di realizzazione ed implementazione *dell'open data* comprensivo delle modalità che saranno utilizzate per garantire l'accesso pubblico alle informazioni contenute nella banca dati;

4) modalità per la diffusione e disseminazione dei risultati dell'attività di cooperazione;

5) definizione di un budget pluriennale per la realizzazione delle attività.

C) Altri obblighi

Il partenariato che sarà selezionato è tenuto a presentare per ciascun anno di attività un piano annuale di azione che, con riferimento al progetto pluriennale, definisca nel dettaglio le attività da realizzare nell'anno di riferimento, ivi compresa l'individuazione dei prestatori di servizi, con la quantificazione delle risorse necessarie.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione del progetto terrà conto:

- della qualità tecnico-scientifica, operativa, strutturale del progetto e relative azioni/attività incluse le caratteristiche della piattaforma informatica che si intende realizzare soprattutto in termini di fruibilità delle informazioni (*open data*) secondo la modalità tecniche precisate nell'avviso di selezione pubblica;
- del grado di adeguatezza e coerenza agli obiettivi in termini di conservazione e miglioramento della biodiversità;
- della capacità tecnica, struttura, composizione, coerenza e rappresentatività del partenariato rispetto agli obiettivi del progetto;
- delle attività previste in termini di trasferimento e disseminazione delle informazioni raccolte.

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è fissata al 100% delle spese ammesse.

In relazione ai costi indiretti, l'ammontare del contributo pubblico è determinato per un importo pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, così come previsto dall'art. 68, paragrafo 1 lettera b del Reg. UE n. 1303/2013.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione della misura si incentrano sui seguenti aspetti:

1. rischio medio in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara;
2. Inadeguata selezione dei progetti (di interesse per un intero settore, rilevanza dei risultati, impatto...) che possono incidere sull'efficacia e l'utilità del progetto;
3. l'ammontare del contributo pubblico è determinato sulla base delle documenti giustificativi di spesa ammessi a contributo. Potrebbe esistere il rischio di erronei pagamenti (sovrapposizione delle spese) se la realizzazione del progetto risulta frazionata tra più soggetti

8.2.3.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi di cui sopra possono essere attenuati in base alle seguenti strategie:

1. aggiornamento continuo del manuale procedurale specifico per i controlli sugli appalti, sulla base dell'evoluzione della normativa e formazione del personale coinvolto;
2. Definizione di criteri oggettivi e quantificabili per la definizione dei punteggi per la selezione dei progetti che saranno
3. l'ammissibilità ed il rimborso delle spese saranno definite sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che dell'istruttore

8.2.3.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Non rilevante

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Con l'eccezione delle spese di funzionamento, l'ammontare del contributo pubblico è determinato sulla base delle documenti giustificativi di spesa ammessi a contributo in seguito ai controlli effettuati sulle domande di pagamento da parte dell'organismo pagatore.

In relazione ai costi indiretti, l'ammontare del contributo pubblico è determinato per un importo pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, così come previsto dall'art. 68, paragrafo 1 lettera b del Reg. UE n. 1303/2013.

Non è prevista la corresponsione di anticipi. Ciascun pagamento sarà effettuato sulla base di stati di avanzamento lavori ovvero sulla base di una domanda di pagamento a saldo.

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non rilevante

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.
- Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento.
- Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

- I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul sito istituzionale della Direzione Generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di AGEA.
- Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo SIAN, che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità.
- Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte di organismi delegati attraverso il sistema informativo agricolo SIAN, che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

La misura risulta verificabile e controllabile ad una prima valutazione. Analisi successive verranno effettuate sulla base della versione consolidata del tipo d'operazione. Gli elementi di dettaglio relativi al tipo d'operazione (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

--

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--

8.2.4. M17 - Gestione del rischio (articolo 36)

8.2.4.1. Base giuridica

Articoli 36 – 37 – 38 – 39 – 39 bis del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e relativi atti delegati e attuativi, come modificato dal Reg. (UE) n. 2393/2017.

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura, attuata su tutto il territorio nazionale, contribuisce alla priorità 3 “promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo” ed in particolare alla focus area 3(b) “sostegno alla gestione dei rischi aziendali”. Inoltre, contribuisce ai seguenti obiettivi trasversali: innovazione, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

In relazione ai fabbisogni derivanti dall’analisi effettuata nel presente programma, la misura è strumentale al soddisfacimento dei fabbisogni F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07 individuati nel paragrafo 4.2.

La misura persegue l’obiettivo di promuovere l’offerta e l’uso di strumenti di gestione del rischio in agricoltura attraverso il supporto alla prosecuzione e allo sviluppo del sistema assicurativo agevolato (sottomisura 17.1) e l’introduzione di strumenti di gestione del rischio innovativi, quali i fondi mutualistici (sottomisura 17.2) e l’IST (sottomisura 17.3).

Si tratta, per la sottomisura 17.1, di dare continuità ad un sistema già operativo nella protezione dei rischi delle imprese agricole, che deve peraltro essere innovato:

- in relazione ai fabbisogni di riequilibrio territoriale e settoriale individuati nel programma;
- nell’ampliamento delle coperture agevolate con riferimento a quelle di tipo catastofale.

Viceversa, in riferimento alle sotto misure 17.2 e 17.3, il programma mira ad ampliare l’offerta di strumenti di gestione del rischio mediante l’introduzione di strumenti innovativi, che dovrebbero sopperire alle attuali lacune dell’offerta assicurativa.

La misura, infine, è programmata per consentire l’attivazione combinata delle sottomisure (17.1 – 17.2 – 17.3) nei limiti dei massimali previsti, nonché per operare in sinergia con le azioni di gestione del rischio esistenti nel I° pilastro della PAC ed altri strumenti nazionali inclusi nel Fondo di solidarietà nazionale, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i., evitando sovra compensazioni.

8.2.4.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di

operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.4.3.1. Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Sottomisura:

- 17.1 - premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura mira ad ampliare e migliorare l'offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese agricole che fanno ricorso agli stessi. Inoltre, la sottomisura si prefigge l'obiettivo di ridurre il divario tra alcune aree del paese e tra i settori.

Al riguardo, l'esperienza acquisita nell'ambito dello strumento assicurativo agevolato, come evidenziato anche dall'analisi ha mostrato che le differenze territoriali/settoriali non sono dovute ad una inadeguatezza dell'intensità degli incentivi pubblici in determinate aree o settori, quanto piuttosto all'assenza di un'offerta assicurativa inclusiva dei rischi maggiormente sentiti da tali territori e settori.

Pertanto, la sottomisura non prevede condizioni diversificate tra territori, settori, beneficiari, ponendo condizioni più favorevoli di sostegno pubblico per le aree ed i settori in cui la domanda è meno sviluppata, ma mira ad operare il riequilibrio dell'intervento pubblico agendo sul lato dell'offerta, attraverso lo sviluppo di polizze innovative sempre più inclusive, come ad esempio le polizze *index-based*. Sono previste quindi condizioni che escludono l'ammissibilità di polizze mono-rischio e rendono invece eleggibili esclusivamente polizze che assicurano più rischi in combinazione tra loro, al fine di includere anche quei rischi che maggiormente hanno rilevanza nei territori e settori dove la domanda è meno sviluppata, contrastando i fallimenti di mercato (fenomeno di selezione avversa) attualmente osservabili.

Tale modello sarà oggetto di costante monitoraggio ed evoluzione nel corso del periodo di attuazione del PSRN, con un progressivo aumento del numero minimo di eventi incluso nelle polizze agevolate, tendendo - entro il termine del periodo di programmazione - all'estensione di ciascun contratto assicurativo anche ai rischi di tipo catastrofe. Le coperture catastrofali, oltre a consentire un trasferimento al mercato dei costi dell'intervento pubblico ex post connessi a tali tipologie di eventi, intercettano un fabbisogno di copertura diffuso proprio nei territori con scarsa diffusione delle polizze.

In aggiunta, sul lato della domanda, il PSRN agirà attraverso azioni di supporto (comunicazione, informazione, etc...) a carico dell'assistenza tecnica (F.04) prevalentemente destinate ai territori/settori/tipologie di imprese per le quali si registra una minore diffusione dello strumento assicurativo ed azioni di coordinamento con i PSR regionali in materia di incentivazione indiretta dello strumento assicurativo.

Le operazioni cofinanziate si realizzano attraverso l'erogazione di un contributo pubblico che copre i costi finanziari sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori stessi dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, ad epizootie, a fitopatie e infestazioni parassitarie.

La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli Organismi collettivi di difesa nonché le cooperative agricole e loro consorzi. Le polizze assicurative collettive sono contratte dai suddetti

organismi e sottoscritte in nome e per conto degli agricoltori i quali poi sottoscrivono i certificati assicurativi con le Compagnie di assicurazione. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi, per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi, a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e sono i beneficiari degli eventuali risarcimenti.

Le condizioni di ammissibilità delle polizze sono riportate nel paragrafo 8.2.4.3.1.6. mentre quelle relative all'ammissibilità delle spese sono stabilite al paragrafo 8.2.4.3.1.5.

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo sul premio assicurativo pagato dagli imprenditori agricoli per la stipula di contratti di assicurazione conformi ai requisiti previsti dalla presente sottomisura.

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Settore Vitivinicolo: art. 49 del Regolamento UE 1308/2013;
- Settore Ortofrutta: art. 46 del Regolamento UE 1308/2013;
- Fondo di solidarietà nazionale: Il Fondo di solidarietà nazionale, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i.

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della misura sono esclusivamente imprenditori agricoli che soddisfano i criteri di ammissibilità soggettivi indicati nel paragrafo 8.2.3.3.1.6, punto A.1). Non è prevista la partecipazione ai benefici della misura ad altri soggetti che non possiedano tali requisiti. I beneficiari presentano domanda di sostegno e di pagamento rispettivamente per la concessione e l'erogazione del contributo pubblico che sarà liquidato direttamente agli stessi dall'Organismo pagatore competente.

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

Contributi ai premi assicurativi pagati dagli agricoltori. In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato da apposita quietanza che dovrà essere rilasciata dalla compagnia assicuratrice.

In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente all'elenco con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza per singolo agricoltore.

Il beneficiario si impegna a conservare, presso la propria sede legale, ovvero presso il Consorzio di

appartenenza, la documentazione attestante il pagamento all'Organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potrà essere sottoposta a controllo ex post da parte dell'Organismo pagatore.

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

A) Criteri di Ammissibilità

A.1) Criteri di ammissibilità soggettivi dei beneficiari:

Per avere diritto al contributo pubblico è necessario possedere tutti i seguenti requisiti:

A.1.1) Essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

A.1.2) Qualificarsi come agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 ed ai sensi della normativa nazionale in vigore così come recepita a seguito delle modifiche introdotte dal Reg. (UE) n. 2393/2017.

A.1.3) Essere titolari di "Fascicolo Aziendale" nel quale deve essere dettagliato il piano di coltivazione e devono essere individuate le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell'assicurazione.

A.2) Criteri di ammissibilità oggettivi delle polizze

A.2.1) Criteri generali

A.2.1.1) Il contratto assicurativo deve essere basato sul Piano Assicurativo Individuale generato dal Sistema di Gestione dei Rischi (SGR), istituiti ai sensi del CAPO III del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015, contenente i dati aggiornati del piano colturale dell'imprenditore agricolo, così come delineato nel fascicolo aziendale. Tale piano assicurativo deve costituire un allegato alla polizza o al certificato di polizza.

A.2.1.2) Nel contratto assicurativo deve essere riportato il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia, la data di entrata in copertura e la data di fine copertura.

A.2.1.3) La copertura assicurativa è riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento. Limitatamente alle produzioni vegetali le polizze coprono l'intero ciclo colturale che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula.

A.2.1.4) Nel contratto assicurativo gli appezzamenti delle singole colture devono essere individuati catastalmente e devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale.

A.2.1.5) Gli allevamenti assicurati devono trovare rispondenza nell'anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale ove previsti, e in mancanza di essi, dovranno essere riscontrabili in altri documenti ufficiali previsti.

A.2.1.6) Le polizze non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione

futura.

A.2.2) Rischi assicurabili e loro combinazione

A.2.2.1) Le polizze assicurative coprono esclusivamente rischi classificati come avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, epizoozie, fitopatie e infestazioni parassitarie.

A.2.2.2) Le polizze assicurative e i certificati di assicurazione non possono garantire rischi inesistenti (articolo 1895 del codice civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata.

A.2.2.3) Per quanto riguarda le epizoozie, le polizze possono coprire soltanto le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'allegato della decisione 2009/470/CE.

A.2.2.4) In ogni caso, le polizze coprono esclusivamente rischi elencati nell'allegato M17.1-1 al presente programma. Annualmente le tipologie di rischi assicurabili sono determinate, sulla base del potenziale rischio emergente e tenuto conto dell'evoluzione delle avversità metereologiche e sanitarie, nel piano annuale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

A.2.2.5) Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una pluralità di rischi in base alle combinazioni indicate nel piano annuale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

A.2.2.6) Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati relativi a diverse polizze per la medesima tipologia colturale o allevamento.

A.2.3) Produzioni assicurabili

A.2.3.1) Le produzioni, le tipologie colturali e gli allevamenti zootecnici assicurabili sono indicati nel piano annuale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

A.2.4) Soglia e rimborso del danno

A.2.4.1) Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione che superino il 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/ 2013 e successive modifiche.

A.2.4.2) Le polizze ammissibili prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabili alle calamità naturali, o all'insorgenza di un focolaio di epizoozia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria, che siano formalmente riconosciuti dalle autorità nazionali.

Nel caso di avversità atmosferiche, il predetto riconoscimento si considera emesso quando il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno accerta - verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti

limitrofi - che l'evento abbia causato un danno superiore al 20% della produzione media annua dell'agricoltore, stabilita conformemente all'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche.

In relazione alla soglia minima di danno, le modifiche apportate dal Regolamento (UE) n. 2393/2017 saranno applicabili a partire dal 1 gennaio 2018.

A.2.4.3) Le polizze prevedono che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

B) Altri obblighi

B.1) Quantità e valori assicurabili

B.1.1) Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera produzione ottenibile in un determinato territorio comunale in cui opera l'azienda. Per le produzioni vegetali tale obbligo deve intendersi riferito all'intera superficie coltivata con una determinata coltura in fase produttiva in un determinato territorio comunale in cui opera l'azienda. Per le produzioni zootecniche l'obbligo deve intendersi riferito alla consistenza dei capi in produzione per specie animale allevata in un determinato territorio comunale in cui opera l'azienda.

B.1.2) Per ciascun prodotto/tipologia colturale/allevamento, i valori assicurabili sono quelli realmente ottenibili dagli appezzamenti/capi assicurati e devono essere calcolati tenendo conto del prezzo di cui al successivo punto B.1.3) e della produzione media annua calcolata sulla base della produzione ottenuta negli ultimi tre anni ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa. La produzione media annua dell'agricoltore è determinata sulla base di fonti amministrative, desunte dalla banca dati delle polizze assicurative già sottoscritte dall'azienda negli anni di riferimento, ed oggetto di domanda di aiuto pubblico, verificate mediante controlli amministrativi con i dati inseriti nel fascicolo aziendale, controlli in loco e in base ai dati accertati in fase di risarcimento.

In caso l'agricoltore disponga di dati aziendali, è tenuto a dichiarare e giustificare con idonea documentazione (es. Fatture, bolle di consegna) la produzione annua in base alla quale viene calcolata la media.

Per le colture di nuova introduzione, la produzione media annua dell'agricoltore può essere determinata tramite benchmark di resa riferiti ad ambiti territoriali omogenei (locale, regionale o nazionale). La metodologia di calcolo è illustrata nell'allegato M17.1-3.

B.1.3) Il valore unitario assicurato agevolabile di ciascun prodotto non può superare il prezzo unitario di riferimento delle produzioni agricole e delle produzioni zootecniche, approvato annualmente per ciascun prodotto dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Mipaaf).

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce il divieto di prevedere criteri di selezione delle

operazioni per la sottomisura 17.1. Pertanto nessuna selezione sarà effettuata utilizzando i suddetti criteri.

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La quota di contributo pubblico è fissata al 70% della spesa ammessa. Se necessario, tale percentuale può essere adattata in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione. In considerazione degli obiettivi della sottomisura, volti ad incentivare la sottoscrizione di polizze che coprono un maggior numero di rischi, nel Piano annuale è possibile prevedere l'applicazione di una percentuale di contribuzione inferiore (fino al 65%) per le tipologie di polizza che coprono un numero di rischi inferiore a tre. In ogni caso, il tasso di contribuzione pubblica non potrà essere inferiore al 20% della spesa ammessa.

In relazione alla percentuale di contributo pubblico, fino alla campagna assicurativa 2017 sarà applicata la percentuale del 65%. Pertanto le modifiche apportate dal Regolamento (UE) n. 2393/2017 saranno applicabili a partire dalla campagna 2018, previa presentazione ufficiale della richiesta di modifica del Programma alla Commissione.

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

- Difficoltà nel corretto funzionamento di un flusso informativo integrato pubblico/privato e nella gestione dei controlli. Carezza di banche dati comuni ed un puntuale e tempestivo scambio di informazioni tra le varie entità coinvolte nel sistema di sostegno (compagnie d'assicurazione private, consorzi, AGEA, Organismi Pagatori Regionali, CAA, Ismea, Ministero, ecc.).
- Completezza, correttezza e tempestività della trasmissione delle informazioni sulle polizze e sulle quietanze.
- Determinazione e controllo della resa individuale.
- Sovracompensazione e doppio finanziamento.
- Variazioni sul Fascicolo e/o sul Piano di coltivazione dopo stipula della polizza o della sottoscrizione del certificato per le polizze collettive basata sul Piano Assicurativo Individuale (cessione di superfici su cui insistono i prodotti assicurati, modifica della coltura in campo rispetto a quella già assicurata...).
- Prodotto assicurato sulle superfici non presente.

8.2.4.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

- Semplificazione e razionalizzazione della gestione dei flussi informativi;
- Identificazione unico Organismo Pagatore di riferimento;
- Banche dati centralizzate nel SIAN;
- Procedura di controllo a livello nazionale;
- Creazione o ottimizzazione di flussi informativi via web-services tra SIAN e altri attori del sistema.

- La sovracompensazione sarà evitata tenendo conto, nel calcolo delle compensazioni agli agricoltori beneficiari, di tutti gli indennizzi a cui l'agricoltore è titolare e verificando che le perdite subite e gli importi erogati non superino i limiti stabiliti ai sensi del Regolamento (UE) 1305/2013. Inoltre, il rischio di doppio finanziamento sarà evitato attraverso la costituzione e implementazione di un sistema informatizzato specifico per le misure di gestione del rischio, denominato "Sistema di Gestione del Rischio (SGR)", utilizzando come base di supporto la piattaforma SIAN. Tale sistema, inoltre, basato su un costante interscambio dati forniti da tutti gli attori coinvolti nell'implementazione della misura (inclusi compagnie d'assicurazione private e consorzi o gruppi di difesa) consentirà la realizzazione di controlli incrociati e meccanismi di warning sui dati già in fase di compilazione delle domande.
- Il Provvedimento ministeriale che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, il quale stabilisce la ricaduta in termini di riduzione del sostegno/sanzione/individuazione di intenzionalità per eventuali non conformità riscontrate nelle operazioni oggetto del sostegno.
- Nell'ambito dei controlli in loco verrà verificato un campione di agricoltori per accertare in loco la presenza del prodotto assicurato. e, ove necessario, il controllo della documentazione aziendale inerente la produzione annua per il computo della resa media.
- Azioni di informazione e comunicazione per gli agricoltori aderenti al sistema e i nuovi entranti.
- Definizione del criterio di calcolo della produzione ai fini di soddisfare i requisiti richiesti dalla legislazione europea.
- Semplificazione degli adempimenti degli agricoltori attraverso l'allineamento, ove possibile e nel rispetto delle diverse normative di base, delle analoghe misure attivate a livello unionale e nazionale (p.es. OCM vino).

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

La misura risulta verificabile e controllabile ad una prima valutazione. Analisi successive verranno effettuate in fase di attuazione della sottomisura, sulla base degli elementi di dettaglio relativi al tipo d'operazione (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità) che saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia per il calcolo dell'ammontare del sostegno pubblico prevede le seguenti fasi :

1) Determinazione quantità assicurabili:

1.1) Produzioni non di nuova introduzione

Per ciascun prodotto/tipologia colturale/allevamento, ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, le quantità assicurate sono ricondotte alla produzione media annua calcolata sulla base della

produzione ottenuta negli ultimi tre anni ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa. La produzione media annua dell'agricoltore è determinata sulla base di fonti amministrative, desunte dalla banca dati delle polizze assicurative già sottoscritte dall'azienda negli anni di riferimento, ed oggetto di domanda di aiuto pubblico, verificate mediante controlli amministrativi con i dati inseriti nel fascicolo aziendale, controlli in loco e in base ai dati accertati in fase di risarcimento.

In caso di assenza di dati derivanti da fonti amministrative o qualora queste siano presenti ma l'agricoltore disponga di dati aziendali che dimostrino un extra-resa, lo stesso è tenuto a dichiarare e giustificare con idonea documentazione (es. Fatture, bolle di consegna) la produzione annua in base alla quale viene calcolata la media che sarà oggetto di verifica nei controlli in loco.

1.2) Produzioni di nuova introduzione

Per le colture e gli allevamenti di nuova introduzione, la produzione media annua dell'agricoltore può essere determinata tramite benchmark di resa riferiti ad ambiti territoriali omogenei (locale, regionale o nazionale). La metodologia di calcolo è illustrata nell'allegato M17.1-3.

2) Determinazione valori assicurabili

I valori assicurabili ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno sono determinati applicando, alle quantità assicurabili determinate attraverso la procedura di cui al precedente punto 1) il prezzo unitario di riferimento delle produzioni agricole e delle produzioni zootecniche, approvato annualmente per ciascun prodotto dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Mipaaf). I prezzi, distinti per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.

In alternativa, per la determinazione dei valori assicurabili ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, l'Autorità di Gestione può utilizzare Valori unitari Standard riferiti ad ambiti territoriali omogenei (locale, regionale o nazionale), ottenuti dalla media del triennio precedente e basati per la componente produttiva su analisi statistiche, valutazioni agronomiche ed eventuali rilevazioni in campo e per la componente prezzo sulle rilevazioni dei prezzi unitari per prodotto, rilevati mediante la procedura di cui al precedente paragrafo.

3) Determinazione dei parametri contributivi

I parametri contributivi rappresentano un controllo di ragionevolezza della spesa e sono ottenuti sulla base della media dei premi pagati per prodotto a parità di rischi coperti in un ambito territoriale omogeneo, con dettaglio minimo a livello territoriale comunale. I dettagli del calcolo dei parametri sono riportati nell'allegato M17.1-2.

4) Calcolo della spesa ammessa

La spesa ammessa a contributo pubblico è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa determinata utilizzando i parametri contributivi di cui al precedente punto 3) e quella risultante dal certificato di polizza.

5) Calcolo della percentuale di intensità di aiuto

La percentuale effettiva di intensità di aiuto che sarà concessa ai beneficiari verrà stabilita ogni anno ripartendo lo stanziamento finanziario annuale di contribuzione pubblica per ciascun beneficiario, in proporzione alla spesa ammessa determinata in base alle risultanze di cui al precedente punto 4)

6) Calcolo del contributo pubblico

Il contributo pubblico è calcolato rapportando la spesa ammessa di cui al punto 4) la percentuale con l'intensità di aiuto determinata in base al metodo di cui al punto 5)

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione dei meccanismi volti a garantire che non si verifichino sovracompensazioni

Le assicurazioni agevolate e i fondi di mutualizzazione, ammissibili ai sensi dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) Ortofrutticolo, non sono stati attivati nel periodo 2014-2020, fino all'annualità 2018. Pertanto, gli agricoltori operativi nel settore ortofrutticolo sono beneficiari eleggibili ai sensi del presente programma nazionale.

A partire dall'annualità 2019 è prevista la possibilità di attivare i Fondi di mutualizzazione nell'ambito della Strategia nazionale OCM Ortofrutta.

Contributi inerenti i premi per l'assicurazione dei raccolti di uva da vino sono disponibili nel contesto dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) Vino, rispettando le stesse intensità d'aiuto e gli stessi requisiti della stessa misura nel secondo pilastro. La sovrapposizione degli interventi dell'OCM Vino e dello sviluppo rurale ed il doppio finanziamento saranno evitati. Un sistema informativo integrato, attraverso l'interscambio dati relativi all'OCM Vino e al PSRN, garantisce che una data polizza o certificato per le polizze collettive di un beneficiario non riceva sostegno ai sensi di entrambi gli schemi. Le verifiche volte a garantire che non si verifichino sovracompensazioni non saranno necessarie laddove la misura dovesse essere attuata interamente nell'ambito dello Sviluppo rurale.

Il Fondo di solidarietà nazionale, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i., continuerà a farsi carico degli interventi volti a incentivare la stipula di contratti assicurativi in relazione alle strutture aziendali e allo smaltimento delle carcasse (interventi ex ante), sia gli interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva dell'impresa (interventi compensativi o ex post), riservati questi ai soli danni non ammessi all'assicurazione agevolata e conseguentemente non inseriti nel Piano annuale, nonché interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica.

Per la copertura di ciascun rischio, nel rispetto delle combinazioni indicate nel Piano annuale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, non è consentita l'adesione a più fondi di mutualizzazione di cui all'art. 38 del Regolamento (UE) n.1305/2013 e ai sensi della Strategia nazionale OCM Ortofrutta, ovvero l'adesione ad un fondo di mutualizzazione (art. 38 del Regolamento (UE) n.1305/2013 o Strategia nazionale OCM Ortofrutta) e la sottoscrizione di polizze assicurative o di certificati assicurativi per la medesima tipologia colturale o allevamento.

In ogni caso, ivi comprese eventuali sovrapposizioni con interventi cofinanziati attraverso le sottomisure 17.2 e 17.3, la sovracompensazione sarà evitata tenendo conto, nel calcolo delle compensazioni agli

agricoltori beneficiari, di tutti gli indennizzi a cui l'agricoltore è titolare e verificando che le perdite subite e gli importi risarciti non superino i limiti stabiliti ai sensi del Regolamento (UE) 1305/2013, anche per il calcolo del calo di reddito del 30% di cui alla misura 17.3. Inoltre, il rischio di doppio finanziamento sarà evitato attraverso la costituzione e implementazione di un sistema informatizzato specifico per le misure di gestione del rischio, denominato "Sistema di Gestione del Rischio (SGR)", utilizzando come base di supporto la piattaforma SIAN. Tale sistema, inoltre, basato su un costante interscambio dati forniti da tutti gli attori coinvolti nell'implementazione della misura (inclusi compagnie d'assicurazione private e consorzi o gruppi di difesa) consentirà la realizzazione di controlli incrociati e meccanismi di warning sui dati già in fase di compilazione delle domande.

[Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante] Descrizione delle condizioni cui è subordinata la concessione di un sostegno per le polizze assicurative, che devono includere almeno: a) i rischi specifici assicurati b) le perdite economiche specifiche coperte

Vedi paragrafo 8.2.4.3.1.6.

[Assicurazione del raccolto, degli animali e delle colture] metodo di calcolo della percentuale della produzione media annua di un agricoltore che è stata distrutta

La compagnia assicurativa a seguito di una o più denunce di sinistri da parte dell'assicurato, al momento del raccolto del prodotto o nelle fasi immediatamente precedenti, incarica un proprio tecnico (perito) per la stima dei danni il quale, dopo aver preso visione della polizza assicurativa e del certificato per le polizze collettive, delle rilevazioni metereologiche disponibili, verifica il nesso di causalità tra evento assicurato e danni prodotti sulla coltura assicurata e, se presenti, anche su colture limitrofe, procede quindi alla stima della quantità di prodotto commercializzabile presente in campo e la confronta con la produzione assicurata dal beneficiario per prodotto/Comune; la differenza rappresenta la mancata produzione (resa); se tale diminuzione risulta superiore al 20% rispetto alla produzione (resa) media (produzione media triennale o quinquennale togliendo l'anno con il valore più alto e quello con il valore più basso) la Compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione.

In luogo delle ispezioni in campo possono essere utilizzati indici per il calcolo della produzione media annua che è stata distrutta, ad esempio nei casi in cui è difficile effettuare una valutazione delle perdite o laddove i dati a livello di azienda non sono disponibili.

La definizione dei criteri di calcolo ed il campo di applicazione degli indici è rimandata a Provvedimenti nazionali.

[Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali] Principi che regolano i meccanismi di finanziamento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, che devono includere in particolare [cfr. elenco di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014]

[Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali] Se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un mutuo commerciale, la durata minima e massima del mutuo commerciale

--

[Strumento di stabilizzazione del reddito] Principi che regolano i meccanismi di finanziamento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione (per la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori), che devono includere in particolare [cfr. elenco di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014]

--

[Strumento di stabilizzazione del reddito] Se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un mutuo commerciale, la durata minima e massima del mutuo commerciale

--

8.2.4.3.2. Fondi di mutualizzazione

Sottomisura:

- 17.2 - fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura mira ad ampliare il ventaglio di strumenti di gestione del rischio a disposizione delle imprese agricole, per le quali l'offerta di tali strumenti è oggi essenzialmente limitata a prodotti assicurativi (F.03). Ciò avviene attraverso il sostegno ai fondi di mutualizzazione, che possono operare in modo complementare o alternativo agli altri strumenti di *risk-management*, in particolare a quello assicurativo per i rischi che non trovano in esso concreta protezione.

La sottomisura mira, inoltre, ad incrementare il numero di imprese agricole aderenti a programmi di gestione del rischio e a favorire il riequilibrio territoriale e settoriale del sostegno pubblico, mediante la possibilità per le imprese di utilizzare lo/gli strumento/i più adatti alle specifiche esigenze aziendali, territoriali, settoriali.

Accanto a queste azioni che impattano sull'offerta di strumenti di *risk-management*, il PSRN opera anche sul fronte della domanda, con azioni di supporto a carico dell'assistenza tecnica volte a migliorare l'accesso alla gestione del rischio e a potenziare l'offerta di conoscenza e di innovazione (F.04). Tali azioni sono prevalentemente destinate ai territori/settori/tipologie di imprese per le quali si registra una minore adesione a schemi di gestione del rischio.

I fondi di mutualizzazione possono essere istituiti e gestiti da associazioni di agricoltori sotto qualsiasi forma che rispettino le condizioni di cui alla legislazione Nazionale e Unionale, previo riconoscimento da parte dell'Autorità competente (Mipaaf). Tali fondi, costituiti in conformità a quanto disciplinato dal Reg. (UE) n. 1305/2013, possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b).

Il capitale iniziale dei fondi di mutualizzazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 38 del Reg. (UE) n. 1305/2013, può essere costituito dai contributi volontari dei singoli agricoltori che vi abbiano aderito, ovvero sia da erogazioni finanziarie di soggetti privati, anche diversi dai singoli agricoltori o dall'organismo che abbia costituito il fondo. A seguito della modifica dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 1305/2013 da parte del Reg. (UE) n. 2393/2017, il capitale iniziale dei fondi di mutualizzazione può essere coperto anche dai contributi finanziari di cui all'art. 36, par. 1 lett. b del Reg. 1305/2013.

Tuttavia, in nessun caso eventuali soggetti che abbiano contribuito alla capitalizzazione, anche successiva, del fondo di mutualizzazione, che non rivestano la qualità di agricoltore attivo e che non abbiano sottoscritto la relativa domanda di adesione, possono beneficiare della misura compensativa prevista dal citato articolo 36, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) n.1305/2013. Tali soggetti, inoltre, non possono assumere nell'ambito dell'organizzazione del fondo alcuna posizione che consenta di influenzare le decisioni di gestione.

In particolare, le operazioni cofinanziate si realizzano anche attraverso l'erogazione di un contributo pubblico a copertura delle compensazioni finanziarie versate dai fondi di mutualizzazione agli agricoltori aderenti in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o dall'insorgenza di focolai di epizootie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o da emergenze ambientali

o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30% della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

In merito ai contributi finanziari per i fondi di mutualizzazione di cui all'art. 36 (1) (b) del Reg. (UE) n. 1305/2013, l'Organismo pagatore competente provvederà al versamento di tali contributi solo dopo aver verificato il reale pagamento da parte del fondo delle compensazioni finanziarie agli agricoltori che hanno subito una perdita economica ammissibile all'intervento del fondo, ovvero il versamento della quota iniziale o delle integrazioni annuali da parte degli aderenti. Pertanto, i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione saranno erogati solo dopo la presentazione della domanda di pagamento da parte del fondo e l'esecuzione dei controlli da parte dell'Organismo pagatore competente.

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale o in conto interessi. Il contributo concedibile è calcolato moltiplicando l'intensità di aiuto prevista dal programma nazionale di gestione del rischio, per la tipologia di spesa ammessa a contributo.

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Settore Vitivinicolo: Art. 49 del Reg. (UE) n.1308/2013;
- Settore Ortofrutta: Art. 46 del Reg. (UE) n.1308/2013;
- Fondo di solidarietà nazionale: il Fondo di solidarietà nazionale, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i.

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono i fondi di mutualizzazione che soddisfano i criteri di ammissibilità soggettivi indicati nel paragrafo 8.2.4.3.2.6.

Possono beneficiare del sostegno i soggetti collettivi appositamente costituiti per la gestione del fondo e/o i soggetti collettivi esistenti, già costituiti per altre finalità, che rispettino i requisiti per il riconoscimento da parte dell'Autorità competente.

I destinatari delle compensazioni erogate dai fondi di mutualizzazione, ai sensi di questa sottomisura, sono unicamente imprenditori agricoli che soddisfano i requisiti riportati nel paragrafo 8.2.4.3.2.6.

Non è prevista la partecipazione ai benefici della sottomisura ad altri soggetti che non possiedano tali requisiti. I beneficiari presentano domanda di sostegno e di pagamento rispettivamente per la concessione e l'erogazione del contributo pubblico che sarà liquidato direttamente agli stessi dall'Organismo pagatore

competente.

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

I contributi finanziari ai sensi di questa sottomisura possono coprire:

- a. le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
- b. gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori aderenti;
- c. gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori aderenti in caso di crisi;
- d. le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;
- e. il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.

Il sostegno relativo agli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito per le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo e per il capitale iniziale del fondo stesso.

In riferimento alle spese amministrative, sono ammissibili al sostegno esclusivamente i costi direttamente collegati alla costituzione del fondo di mutualizzazione per l'attività di gestione del rischio. Rientrano tra questi: canoni di affitto di locali idonei, acquisto di attrezzature per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese per il personale amministrativo, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto di locali, i costi ammissibili sono limitati, in valore, ai canoni di affitto dei locali ai prezzi di mercato. In sede di domanda di sostegno, il fondo mutualistico deve presentare una stima dei costi amministrativi per la gestione del rischio ripartiti in maniera decrescente sul primo triennio a partire dalla data di costituzione. I costi ammessi a contributo sono calcolati come somma dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal fondo mutualistico per la gestione del rischio in ciascun anno, entro il limite massimo dell'ammontare annuo definito dal fondo in sede di domanda di sostegno.

Nel caso di contributi alle compensazioni finanziarie pagate dal fondo di mutualizzazione agli agricoltori, il pagamento di tali compensazioni dovrà essere comprovato da apposita quietanza rilasciata dagli agricoltori al fondo di mutualizzazione, unitamente ad una distinta della banca depositaria del fondo con l'importo complessivo suddiviso per singolo agricoltore destinatario di tali compensazioni.

In riferimento ai contributi finanziari sugli interessi, questi sono riconosciuti solo per mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione in seguito al verificarsi di una crisi e solo per coprire le perdite per le quali l'ammontare di risorse del fondo non era sufficiente al momento in cui la crisi si è verificata. Tali mutui devono avere una durata minima di un anno e massima di cinque anni.

I costi di eventuali riassicurazioni acquisite dal fondo di mutualizzazione non sono eleggibili al sostegno

della presente sottomisura.

I contributi finanziari relativi al capitale iniziale del fondo e alle integrazioni dei pagamenti annuali al fondo saranno riconosciuti previa verifica dell'avvenuto pagamento della quota iniziale e/o delle integrazioni annuali da parte degli aderenti.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

A) Criteri di Ammissibilità

A.1) Criteri di ammissibilità soggettivi dei beneficiari

Per avere diritto al contributo pubblico è necessario possedere tutti i seguenti requisiti:

A.1.1) I fondi di mutualizzazione devono essere riconosciuti dall'Autorità competente, conformemente alla normativa nazionale.

A.1.2) I soggetti che intendono istituire e gestire fondi di mutualizzazione devono adottare uno statuto, un regolamento che ne disciplini l'attività e una modellistica con gli aderenti (domanda di adesione al fondo e alla copertura mutualistica), in conformità alle disposizioni della normativa nazionale. I soggetti già costituiti per altre finalità devono adeguare il proprio statuto alle medesime disposizioni prima della richiesta di accreditamento ai sensi della normativa nazionale.

A.1.3) I fondi devono prevedere sanzioni in caso di mancato o non corretto assolvimento degli obblighi contrattuali da parte degli agricoltori aderenti.

A.1.4) La contabilità ed il patrimonio del fondo di mutualizzazione, per gli scopi della sottomisura, devono essere tenuti separati da ogni altra eventuale attività del soggetto gestore del fondo. Tale soggetto è tenuto, ogni anno, a pubblicare un rendiconto di tutti i movimenti finanziari e ad adottare una politica trasparente dei flussi finanziari in entrata ed uscita dal fondo.

A.1.5) I fondi devono avere una durata minima di cinque anni.

A.1.6) Gli aderenti al fondo di mutualizzazione destinatari delle compensazioni finanziarie, devono:

- essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- qualificarsi come agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 ed ai sensi della normativa nazionale in vigore, così come recepita a seguito delle modifiche introdotte dal Reg. (UE) n. 2393/2017;
- essere titolari del "Fascicolo Aziendale" nel quale deve essere dettagliato il piano di coltivazione e devono essere individuate le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del fondo.

A.2) Criteri di ammissibilità oggettivi relativi al funzionamento dei fondi

A.2.1) Criteri relativi alla domanda di adesione alla copertura mutualistica

Per gli agricoltori aderenti al fondo di mutualizzazione, la domanda di adesione alla copertura mutualistica deve prevedere i seguenti requisiti:

A.2.1.1) La domanda deve essere basata sul Piano di Mutualizzazione Individuale generato dal Sistema di gestione del rischio (SGR), istituito ai sensi del Capo III del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015, contenente i dati aggiornati del piano colturale dell'imprenditore agricolo, così come delineato nel fascicolo aziendale. Tale piano di mutualizzazione deve costituire un allegato alla domanda di adesione alla copertura mutualistica.

A.2.1.2) Nella domanda devono essere riportati i rischi coperti, il valore protetto, l'importo della quota di adesione, la soglia di danno per l'accesso alle compensazioni, la data di entrata in copertura e la data di fine copertura.

A.2.1.3) La copertura mutualistica è riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento. Limitatamente alle produzioni vegetali la copertura mutualistica copre l'intero ciclo colturale che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di sottoscrizione della domanda.

A.2.1.4) Nella domanda, gli appezzamenti delle singole colture devono essere individuati catastalmente e devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale.

A.2.1.5) Gli allevamenti oggetto di copertura mutualistica devono trovare rispondenza nell'anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale ove previsti, e in mancanza di essi, dovranno essere riscontrabili in altri documenti ufficiali previsti.

A.2.1.6) La domanda deve prevedere l'impegno da parte dell'agricoltore a comunicare tempestivamente al fondo gli eventi che possono contribuire in maniera rilevante alla perdita economica oggetto di copertura mutualistica.

A.2.2) Rischi che possono dar luogo ad una compensazione da parte del fondo

A.2.2.1) Il fondo di mutualizzazione copre esclusivamente rischi classificati come avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, epizoozie, fitopatie, infestazioni parassitarie, emergenze ambientali.

A.2.2.2) Per quanto riguarda le epizoozie, i fondi di mutualizzazione possono coprire soltanto le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'allegato della decisione 2009/470/CE.

A.2.2.3) In ogni caso, i fondi di mutualizzazione coprono esclusivamente i rischi elencati nell'allegato M17.1-1 al presente programma. Annualmente le tipologie di rischi assicurabili sono determinate, sulla base del potenziale rischio emergente e tenuto conto dell'evoluzione delle avversità meteorologiche e sanitarie, nel Piano annuale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

A.2.2.4) Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio (avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie, infestazioni parassitarie, emergenze ambientali) non è consentita l'adesione a più fondi di mutualizzazione di cui all'art. 38 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ovvero l'adesione ad un fondo di mutualizzazione (art.

38 del suddetto Regolamento) e la sottoscrizione di polizze assicurative o di certificati assicurativi per le polizze collettive per la medesima tipologia colturale o allevamento.

A.2.3) Produzioni ammesse alla protezione del fondo

A.2.3.1) Le produzioni, le tipologie colturali e gli allevamenti zootecnici ammessi alla protezione del fondo di mutualizzazione sono indicati nel Piano annuale pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

A.2.4) Quantità e valori oggetto di protezione da parte del fondo

A.2.4.1) Il fondo deve prevedere l'obbligo per l'agricoltore di proteggere l'intera produzione di un determinato prodotto ottenibile in un determinato territorio comunale in cui opera l'azienda. Per le produzioni vegetali tale obbligo deve intendersi riferito all'intera superficie coltivata con una determinata coltura in fase produttiva in un determinato territorio comunale in cui opera l'azienda. Per le produzioni zootecniche l'obbligo deve intendersi riferito, per ciascun prodotto, alla consistenza dei capi in produzione per specie animale allevata in un determinato territorio comunale in cui opera l'azienda.

A.2.4.2) Per ciascun prodotto/tipologia colturale/allevamento, le quantità oggetto di protezione da parte del fondo sono quelle realmente ottenibili dagli appezzamenti/capi protetti e devono essere calcolati tenendo conto del prezzo di cui al successivo punto A.2.4.3) e della produzione media annua calcolata sulla base della produzione ottenuta negli ultimi tre anni ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa. La produzione media annua dell'agricoltore è determinata sulla base di fonti amministrative, desunte dalla banca dati delle polizze assicurative già sottoscritte dall'azienda negli anni di riferimento, ed oggetto di domanda di aiuto pubblico, verificate mediante controlli amministrativi con i dati inseriti nel fascicolo aziendale, controlli in loco e in base ai dati accertati in fase di risarcimento. In caso l'agricoltore disponga di dati aziendali, è tenuto a dichiarare e giustificare con idonea documentazione la produzione annua in base alla quale viene calcolata la media.

Per le colture e gli allevamenti di nuova introduzione, la produzione media annua dell'agricoltore può essere determinata tramite benchmark di resa riferiti ad ambiti territoriali omogenei (locale, regionale o nazionale). La metodologia di calcolo è illustrata nell'allegato M17.1-3.

A.2.4.3) Il valore unitario di ciascun prodotto agevolabile non può superare il prezzo unitario di riferimento delle produzioni agricole e delle produzioni zootecniche, approvato annualmente per ciascun prodotto dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Mipaaf).

A.2.5) Soglia e rimborso del danno

A.2.5.1) Conformemente all'art. 38 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, i fondi di mutualizzazione coprono esclusivamente perdite di produzione che superano il 30% della produzione media annua dell'agricoltore.

A.2.5.2) I fondi di mutualizzazione prevedono il pagamento di compensazioni finanziarie esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica o all'insorgenza di un focolaio di epizootia o fitopatologia o di

un'infestazione parassitaria o un'emergenza ambientale che siano formalmente riconosciuti dalle autorità nazionali. Nel caso di avversità atmosferiche, il predetto riconoscimento si considera emesso quando il perito incaricato di stimare il danno accerta, verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi. Il risarcimento è erogato dal Soggetto gestore del Fondo se il danno supera il 30% della produzione media annua dell'agricoltore, stabilita conformemente all'art. 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

A.2.5.3) I ristori finanziari pagati dai fondi di mutualizzazione agli agricoltori non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai rischi di cui al punto A.2.2, pertanto non coprono costi aggiuntivi che costituiscono perdite economiche.

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce il divieto di prevedere criteri di selezione delle operazioni per la sottomisura 17.2. Pertanto nessuna selezione sarà effettuata utilizzando i suddetti criteri.

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il tasso di aiuto è fissato al 70% della spesa ammessa. Se necessario, l'intensità dell'aiuto può essere adattata in modo uniforme per tutti i beneficiari, alla luce delle risorse finanziarie disponibili sulla misura. In ogni caso il tasso di aiuto minimo è fissato al 20% della spesa ammessa.

Il contributo pubblico alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione, decrescente su un triennio in ragione del 100%, 60%, 20%, non potrà in ogni caso essere superiore a euro 200.000 (de minimis).

8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

- Difficoltà nel corretto funzionamento di un flusso informativo integrato pubblico/privato e nella gestione dei controlli. Carenza di banche dati comuni ed un puntuale e tempestivo scambio di informazioni tra le varie entità coinvolte nel sistema di sostegno (fondi di mutualizzazione, compagnie d'assicurazione private, consorzi, AGEA, Organismi Pagatori Regionali, CAA, Ismea, Ministero, ecc.);
- Determinazione e controllo della resa individuale;
- Sovracompensazione e doppio finanziamento;
- Variazioni sul Fascicolo e/o sul Piano di coltivazione dopo l'adesione al fondo sul Piano di Mutualizzazione Individuale (cessione di superfici su cui insistono i prodotti oggetto di copertura mutualistica, modifica della coltura in campo rispetto a quella già protetta dal fondo...);
- Prodotto oggetto di protezione sulle superfici non presente;
- Individuazione del tecnico (perito) da parte del Soggetto Gestore del fondo.

8.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione

- Semplificazione e razionalizzazione della gestione dei flussi informativi;
 - Identificazione unico Organismo Pagatore di riferimento;
 - Banche dati centralizzate nel SIAN;
 - Procedura di controllo a livello nazionale;
 - Creazione o ottimizzazione di flussi informativi via web-services tra SIAN e altri attori del sistema.
- La sovracompensazione sarà evitata tenendo conto, nel calcolo delle compensazioni agli agricoltori beneficiari, di tutti gli indennizzi a cui l'agricoltore è titolare e verificando che le perdite subite e gli importi erogati non superino i limiti stabiliti ai sensi del Regolamento (UE) 1305/2013. Inoltre, il rischio di doppio finanziamento sarà evitato attraverso la costituzione e implementazione di un sistema informatizzato specifico per le misure di gestione del rischio, denominato "Sistema di Gestione del Rischio (SGR)", utilizzando come base di supporto la piattaforma SIAN. Tale sistema, inoltre, basato su un costante interscambio dati forniti da tutti gli attori coinvolti nell'implementazione della misura (inclusi compagnie d'assicurazione private e consorzi o gruppi di difesa) consentirà la realizzazione di controlli incrociati e meccanismi di warning sui dati già in fase di compilazione delle domande.
- Il Provvedimento ministeriale che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, il quale stabilisce la ricaduta in termini di riduzione del sostegno/sanzione/individuazione di intenzionalità per eventuali non conformità riscontrate nelle operazioni oggetto del sostegno.
- Nell'ambito dei controlli in loco verrà verificato un campione di agricoltori per accertare in loco la presenza del prodotto oggetto di protezione da parte del fondo di mutualizzazione.
- Azioni di informazione per gli agricoltori aderenti al sistema e i nuovi entranti.
- Fornire indicazioni chiare e precise sul modo adeguato di calcolare la produzione ai fini di soddisfare i requisiti richiesti dalla legislazione europea.
- Semplificazione degli adempimenti degli agricoltori attraverso l'allineamento, ove possibile e nel rispetto delle diverse normative di base, delle analoghe misure attivate a livello unionale e nazionale (p.es. OCM vino).

L'AdG fornirà le Linee guida per l'individuazione dei tecnici (periti) da parte del Soggetto Gestore del fondo.

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

La misura risulta verificabile e controllabile ad una prima valutazione. Analisi successive verranno effettuate in fase di attuazione della sottomisura, sulla base degli elementi di dettaglio relativi al tipo d'operazione (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità) che saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia per il calcolo dell'ammontare del sostegno pubblico prevede le seguenti fasi:

1) Determinazione quantità oggetto di protezione da parte del fondo:

1.1) Produzioni non di nuova introduzione

Per ciascun prodotto/tipologia colturale/allevamento, le quantità oggetto di protezione da parte del fondo sono ricondotte alla produzione media annua calcolata sulla base della produzione ottenuta negli ultimi tre anni ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa. La produzione media annua dell'agricoltore è determinata sulla base di fonti amministrative, desunte dalla banca dati delle polizze assicurative già sottoscritte dall'azienda negli anni di riferimento, ed oggetto di domanda di aiuto pubblico, verificate mediante controlli amministrativi con i dati inseriti nel fascicolo aziendale, controlli in loco e in base ai dati accertati in fase di risarcimento. In caso di assenza di dati derivanti da fonti amministrative o qualora queste siano presenti ma l'agricoltore disponga di dati aziendali che dimostrino un'extra-resa, lo stesso è tenuto a dichiarare e giustificare con idonea documentazione la produzione annua in base alla quale viene calcolata la media che sarà oggetto di verifica nei controlli in loco.

1.2) Produzioni di nuova introduzione

Per le colture di nuova introduzione, la produzione media annua dell'agricoltore può essere determinata tramite benchmark di resa riferiti ad ambiti territoriali omogenei (locale, regionale o nazionale). La metodologia di calcolo è illustrata nell'allegato M17.1-3.

2) Determinazione valori oggetto di protezione da parte del fondo

I valori oggetto di protezione del fondo sono determinati applicando, alle quantità proteggibili determinate attraverso la procedura di cui al precedente punto 1) il prezzo unitario di riferimento delle produzioni agricole e delle produzioni zootecniche, approvato annualmente per ciascun prodotto dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Mipaaf). I prezzi, distinti per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.

In alternativa, per la determinazione dei valori oggetto di protezione da parte del fondo, l'Autorità di Gestione può utilizzare Valori unitari Standard riferiti ad ambiti territoriali omogenei (locale, regionale o nazionale), ottenuti dalla media del triennio precedente e basati per la componente produttiva su analisi statistiche, valutazioni agronomiche ed eventuali rilevazioni in campo e per la componente prezzo sulle

rilevazioni dei prezzi unitari per prodotto, rilevati mediante la procedura di cui al precedente paragrafo.

3) Quote versate al Fondo dagli agricoltori aderenti per la copertura mutualistica

Le quote di adesione alla copertura mutualistica applicate per prodotto a parità di rischi coperti in un ambito territoriale omogeneo sono valutate ai fini della ragionevolezza della spesa secondo modalità stabilite dal Mipaaf nel Piano annuale.

4) Calcolo delle perdite di produzione

La quantificazione delle perdite economiche, sulla base di una o più denunce di evento dannoso da parte del singolo agricoltore aderente al fondo di mutualizzazione, è operata al momento della raccolta del prodotto o nelle fasi immediatamente precedenti. La stima della perdita economica è condotta da un tecnico (perito), nominato dal Soggetto gestore del fondo di mutualizzazione il quale, dopo aver preso visione delle rilevazioni meteorologiche disponibili, verifica il nesso di causalità tra evento coperto e danni prodotti sulla coltura oggetto di protezione e, se presenti, anche su colture limitrofe, procede quindi alla stima della quantità di prodotto commercializzabile presente in campo e la confronta con la produzione protetta dall'agricoltore mediante il fondo per prodotto/Comune; la differenza rappresenta la mancata produzione (resa); se tale diminuzione risulta superiore al 30% rispetto alla produzione (resa) media, (produzione media triennale o quinquennale togliendo l'anno con il valore più alto e quello con il valore più basso) il Soggetto gestore procede al calcolo della perdita economica che potrà avere un valore massimo pari alla valore della mancata produzione.

In luogo delle ispezioni in campo possono essere utilizzati indici per il calcolo della produzione media annua che è stata distrutta, ad esempio nei casi in cui è difficile effettuare una valutazione delle perdite o laddove i dati a livello di azienda non sono disponibili.

La definizione dei criteri di calcolo ed il campo di applicazione degli indici è rimandata ai Provvedimenti nazionali.

5) Calcolo della spesa ammessa

La spesa ammessa a contributo pubblico è pari alla somma delle compensazioni finanziarie versate dai fondi di mutualizzazione agli agricoltori aderenti a fronte di perdite economiche eleggibili al sostegno della presente sottomisura e/o alla somma delle quote di capitale iniziale o di integrazioni annuali versate al Fondo dagli agricoltori aderenti, maggiorata delle spese amministrative di costituzione dei fondi e degli interessi sui mutui commerciali contratti dai fondi ai fini del pagamento delle compensazioni agli agricoltori in caso di crisi. Il sostegno relativo agli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori tiene conto dell'eventuale sostegno fornito per le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo e per il capitale iniziale del fondo stesso.

6) Calcolo della percentuale di intensità di aiuto

La percentuale effettiva di intensità di aiuto che sarà concessa ai beneficiari verrà stabilita ogni anno ripartendo lo stanziamento finanziario annuale di contribuzione pubblica per ciascun beneficiario, in proporzione alla spesa ammessa determinata in base alle risultanze di cui al precedente punto 5). Il tasso minimo di aiuto è fissato al 20%.

7) Calcolo del contributo pubblico

Il contributo pubblico è calcolato moltiplicando la spesa ammessa di cui al punto 5) con la percentuale dell'intensità di aiuto determinata in base al metodo di cui al punto 6).

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione dei meccanismi volti a garantire che non si verifichino sovracompenzazioni

I fondi di mutualizzazione e le assicurazioni agevolate, ammissibili ai sensi dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) Ortofrutticolo, non sono stati attivati nel periodo 2014-2020, fino all'annualità 2018. Pertanto, gli agricoltori operativi nel settore ortofrutticolo sono beneficiari eleggibili ai sensi del programma nazionale di gestione del rischio.

A partire dall'annualità 2019 è prevista la possibilità di finanziare i Fondi di mutualizzazione nell'ambito della Strategia nazionale OCM Ortofrutta.

Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i., continuerà a farsi carico degli interventi volti a incentivare la stipula di contratti assicurativi in relazione alle strutture aziendali e allo smaltimento delle carcasse (interventi ex ante), sia gli interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva dell'impresa (interventi compensativi o ex post), riservati questi ai soli danni non ammessi all'assicurazione agevolata e conseguentemente non inseriti nel Piano annuale, nonché interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica. Pertanto, essendo i danni ammessi alla copertura del fondo di mutualizzazione i medesimi ammessi alle assicurazioni agevolate, è escluso il rischio di sovrapposizione degli interventi tra FSN e fondo di mutualizzazione.

Per la copertura di ciascun rischio, nel rispetto delle combinazioni indicate nel Piano annuale pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, non è consentita l'adesione a più fondi di mutualizzazione di cui all'art. 38 del Regolamento (UE) n.1305/2013 e ai sensi della Strategia nazionale OCM Ortofrutta, ovvero l'adesione ad un fondo di mutualizzazione (art. 38 del Regolamento (UE) n.1305/2013 o Strategia nazionale OCM Ortofrutta) e la sottoscrizione di polizze assicurative o di certificati assicurativi per la medesima tipologia colturale o allevamento.

In ogni caso, ivi comprese eventuali sovrapposizioni con interventi cofinanziati attraverso le sottomisure 17.1 e 17.3 del PSRN e con i contributi inerenti i premi per l'assicurazione dei raccolti di uva da vino disponibili nel contesto dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) Vino nonché con quanto previsto nella Strategia nazionale OCM Ortofrutta, la sovracompenzazione sarà evitata tenendo conto, nel calcolo delle compensazioni agli agricoltori beneficiari, di tutti gli indennizzi a cui l'agricoltore è titolato e verificando che le perdite subite e gli importi risarciti non superino i limiti stabiliti ai sensi del Regolamento (UE) 1305/2013.

Le verifiche volte a garantire che non si verifichino sovracompenzazioni non saranno necessarie laddove la misura dovesse essere attuata interamente nell'ambito dello Sviluppo rurale.

Inoltre, il rischio di doppio finanziamento sarà evitato attraverso la costituzione e implementazione di un sistema informatizzato specifico per le misure di gestione del rischio, denominato "Sistema di Gestione del Rischio" (SGR), utilizzando come base di supporto la piattaforma SIAN. Tale sistema, inoltre, basato su un costante interscambio dati forniti da tutti gli attori coinvolti nell'implementazione della misura (inclusi compagnie d'assicurazione private e consorzi o gruppi di difesa) consentirà la realizzazione di controlli

incrociati e meccanismi di warning sui dati già in fase di compilazione delle domande.

Il sistema è integrato con la banca dati sui rischi in agricoltura istituita ai sensi del D.M. 18 luglio 2003 (Mipaaf) e si avvale dei servizi resi disponibili dall'anagrafe delle aziende agricole (DPR n.503/99). Il sistema gestisce la posizione della singola impresa (univocamente identificata), associando alla stessa un Piano di gestione individuale del rischio, che gestisce l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore e si compone di tre elementi:

- piano assicurativo individuale;
- piano di mutualizzazione individuale;
- piano di stabilizzazione del reddito individuale.

Ogni agricoltore, nell'ambito del proprio piano individuale del rischio, può elaborare i suddetti piani, che sono univocamente collegati all'azienda e ai suoi elementi strutturali (dati anagrafici, superfici, capi, ecc.). Il piano è poi collegato allo strumento o agli strumenti di gestione del rischio scelti dall'impresa (polizza assicurativa, adesione al fondo di mutualizzazione, adesione all'IST). Sulla base di tali elementi, è possibile controllare l'assenza di sovrapposizioni o sovracompensazioni nell'ambito di ciascuna posizione individuale (es. il rischio su una determinata coltura, coperto da più di una polizza/certificato o contemporaneamente da una polizza/certificato e dall'adesione ad un fondo di mutualizzazione). Sempre a livello individuale, sarà possibile valutare eventuali sovra-compensazioni derivanti dall'adesione allo strumento assicurativo o ad un fondo di mutualizzazione e contemporaneamente beneficiare delle compensazioni dell'IST (es. gli indennizzi per i danni ad una coltura sono registrati a sistema e saranno considerati nel calcolo del reddito annuale rilevante ai fini dell'intervento compensativo dell'IST). A livello complessivo, un sistema così configurato consentirà una piena tracciabilità degli interventi, consentendo di evitare doppi finanziamenti a favore della singola impresa.

[Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante] Descrizione delle condizioni cui è subordinata la concessione di un sostegno per le polizze assicurative, che devono includere almeno: a) i rischi specifici assicurati b) le perdite economiche specifiche coperte

[Assicurazione del raccolto, degli animali e delle colture] metodo di calcolo della percentuale della produzione media annua di un agricoltore che è stata distrutta

[Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali] Principi che regolano i meccanismi di finanziamento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, che devono includere in particolare [cfr. elenco di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014]

Vedi paragrafo 8.2.4.3.2.6

[Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali] Se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un mutuo commerciale, la durata minima e massima del mutuo commerciale

Vedi paragrafo 8.2.4.3.2.5

[Strumento di stabilizzazione del reddito] Principi che regolano i meccanismi di finanziamento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione (per la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori), che devono includere in particolare [cfr. elenco di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014]

[Strumento di stabilizzazione del reddito] Se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un mutuo commerciale, la durata minima e massima del mutuo commerciale

8.2.4.3.3. IST: Strumento di stabilizzazione del reddito

Sottomisura:

- 17.3 - strumento di stabilizzazione del reddito

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura mira a contrastare gli effetti negativi connessi alla volatilità dei prezzi e dei mercati oltre che all'instabilità dei redditi in agricoltura attraverso il sostegno ad uno strumento di stabilizzazione del reddito basato sulla mutualità tra agricoltori (Fondi IST).

La sottomisura, pertanto, si prefigge l'obiettivo di ampliare l'offerta di strumenti di gestione del rischio agevolati, mediante l'inclusione di uno strumento innovativo in grado di offrire protezione al risultato economico dell'impresa agricola ed in grado di operare in modo complementare o alternativo agli altri strumenti di *risk-management* (F.03).

L'azione della sottomisura sull'offerta di strumenti di gestione del rischio, mira inoltre ad incrementare il numero di imprese agricole aderenti ai programmi di gestione del rischio e a favorire il riequilibrio territoriale e settoriale del sostegno pubblico, mediante la possibilità per le imprese di utilizzare lo/gli strumento/i più adatti alle specifiche esigenze aziendali, territoriali, settoriali.

Accanto a queste azioni che impattano sull'offerta di strumenti di *risk-management*, il PSRN opera anche sul fronte della domanda, con azioni di supporto a carico dell'assistenza tecnica volte a migliorare l'accesso alla gestione del rischio e a potenziare l'offerta di conoscenza e di innovazione (F.04). Tali azioni sono prevalentemente destinate ai territori/settori/tipologie di imprese per le quali si registra una minore adesione a schemi di gestione del rischio.

I fondi IST possono essere istituiti e gestiti da associazioni di agricoltori sotto qualsiasi forma che rispettino le condizioni di cui alla legislazione Nazionale e Unionale, previo riconoscimento da parte dell'Autorità competente (Mipaaf). Tali fondi, costituiti in conformità a quanto disciplinato dal Reg. (UE) n. 1305/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 2393/2017, possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1:

- lettera c) compensazioni finanziarie agli agricoltori di tutti i settori;
- lettera d) compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico.

Il capitale iniziale dei fondi IST, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 39 del Reg. (UE) n.1305/2013 e successive modifiche e integrazioni, può essere costituito dai contributi volontari dei singoli agricoltori che vi abbiano aderito, o verosimilmente da erogazioni finanziarie di soggetti privati, anche diversi dai singoli agricoltori o dall'organismo che abbia costituito il fondo. A seguito della modifica dell'art. 39 del Reg. (UE) n.1305/2013 da parte del Reg. (UE) n.2393/2017, il capitale iniziale dei fondi di mutualizzazione può essere coperto anche dai contributi finanziari di cui all'art. 36, par. 1 lett. c del Reg.(UE) n.1305/2013. Tuttavia, in nessun caso eventuali soggetti che abbiano contribuito alla capitalizzazione, anche successiva, del fondo IST, che non rivestano la qualità di agricoltore attivo e che non abbiano sottoscritto la relativa domanda di adesione, possono beneficiare della misura compensativa prevista dal Reg. (UE) n.1305/2013. Tali soggetti, inoltre non possono assumere nell'ambito dell'organizzazione del fondo alcuna posizione che consenta di influenzare le decisioni di gestione.

Se il fondo IST è istituito per tutti i settori, le operazioni cofinanziate si realizzano anche attraverso l'erogazione di un contributo pubblico a copertura delle compensazioni finanziarie versate dai fondi IST agli agricoltori aderenti a seguito di un calo del reddito superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nel triennio precedente, o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Se il fondo IST è istituito per settore specifico, il sostegno è concesso a seguito di un calo di reddito superiore al 20% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti, o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Nello specifico, i fondi IST settoriali possono essere istituiti soltanto in casi debitamente motivati e supportati da valide motivazioni quali l'assenza o la scarsità di strumenti di copertura alternativi per i rischi di una specifica area, la prevalenza di produttori agricoli/allevatori di uno specifico settore nell'area di riferimento, l'inapplicabilità dell'IST per tutti i settori per l'efficace raggiungimento dell'obiettivo di stabilizzazione sotteso all'attivazione del fondo di mutualità, oppure la particolare sensibilità di uno specifico settore a determinate tipologie di rischi.

I fondi IST settoriali possono essere istituiti per i seguenti settori: Olivicoltura, Frumento duro, Ortofrutta e Latte bovino e Avicoltura. Le relative motivazioni sono specificate nell'Allegato 17.3-2.

Indipendentemente dalla tipologia di fondo IST (settoriale o per tutti i settori), possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita annua di reddito subita dall'agricoltore, ad esempio nei casi in cui è difficile effettuare una valutazione delle perdite o laddove i dati a livello di azienda non sono disponibili.

I pagamenti effettuati dai fondi IST agli agricoltori possono compensare, in una misura compresa tra il 20% ed il 70%, la perdita subita dall'agricoltore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

In merito ai contributi finanziari per i fondi IST di cui all'art. 36 (1) (c) e (d) del Reg. (UE) n. 1305/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 2393/2017, l'Organismo pagatore competente provvederà al versamento di tali contributi solo dopo aver verificato il reale pagamento da parte del fondo delle compensazioni finanziarie agli agricoltori che hanno subito un calo di reddito ammissibile all'intervento del fondo, ovvero il versamento della quota iniziale e/o dell'integrazione annuale da parte degli agricoltori aderenti. Pertanto, i contributi finanziari ai fondi IST saranno erogati solo dopo la presentazione della domanda di pagamento da parte del fondo e l'esecuzione dei controlli da parte dell'Organismo pagatore competente.

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale o in conto interessi. Il contributo concedibile è calcolato moltiplicando l'intensità di aiuto prevista dal programma nazionale di gestione del rischio, per la tipologia di spesa ammessa a contributo.

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Non sono attivi altri strumenti a sostegno della perdita di reddito degli agricoltori che ricevono contributi pubblici.

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono i fondi di mutualizzazione per la stabilizzazione del reddito che soddisfano i criteri di ammissibilità soggettivi indicati nel paragrafo 8.2.4.3.3.6.

Possono beneficiare del sostegno i soggetti collettivi appositamente costituiti per la gestione del fondo e/o i soggetti collettivi esistenti, già costituiti per altre finalità, che rispettino i requisiti per il riconoscimento da parte dell'Autorità competente.

I destinatari delle compensazioni erogate dai fondi di mutualizzazione per la stabilizzazione del reddito, ai sensi di questa sottomisura, sono unicamente imprenditori agricoli che soddisfano i requisiti riportati nel paragrafo 8.2.4.3.3.6.

Non è prevista la partecipazione ai benefici della sottomisura ad altri soggetti che non possiedano tali requisiti. I beneficiari presentano domanda di sostegno e di pagamento rispettivamente per la concessione e l'erogazione del contributo pubblico che sarà liquidato direttamente agli stessi dall'Organismo pagatore competente.

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

I contributi finanziari ai sensi di questa sottomisura possono coprire:

1. le spese amministrative di costituzione del fondo IST, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
2. gli importi versati dal fondo IST a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori aderenti;
3. gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo IST ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori aderenti in caso di crisi;
4. le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;
5. il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.

Il sostegno relativo agli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito per le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo e per il capitale iniziale del fondo stesso.

In riferimento alle spese amministrative, sono ammissibili al sostegno esclusivamente i costi direttamente collegati alla costituzione del fondo IST per l'attività di gestione del rischio. Rientrano tra questi: canoni di affitto di locali idonei, acquisto di attrezzature per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese per il personale amministrativo, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In

caso di acquisto di locali, i costi ammissibili sono limitati, in valore, ai canoni di affitto dei locali ai prezzi di mercato. In sede di domanda di sostegno, il fondo IST deve presentare una stima dei costi amministrativi per la gestione del rischio ripartiti in maniera decrescente sul primo triennio a partire dalla data di costituzione. I costi ammessi a contributo sono calcolati come somma dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal fondo IST per la gestione del rischio in ciascun anno, entro il limite massimo dell'ammontare annuo definito dal fondo in sede di domanda di sostegno.

Nel caso di contributi alle compensazioni finanziarie pagate dal fondo IST agli agricoltori, il pagamento di tali compensazioni dovrà essere comprovato da apposita quietanza rilasciata dagli agricoltori al fondo, unitamente ad una distinta della banca depositaria del fondo con l'importo complessivo suddiviso per singolo agricoltore destinatario di tali compensazioni.

In riferimento ai contributi finanziari sugli interessi, questi sono riconosciuti solo per mutui commerciali contratti dal fondo IST in seguito al verificarsi di una crisi e solo per coprire le perdite per le quali l'ammontare di risorse del fondo non era sufficiente al momento in cui la crisi si è verificata. Tali mutui devono avere una durata minima di un anno e massima di cinque anni.

I costi di eventuali riassicurazioni acquisite dal fondo IST non sono eleggibili al sostegno della presente sottomisura. I contributi finanziari relativi al capitale iniziale del fondo e alle integrazioni dei pagamenti annuali al fondo saranno riconosciuti previa verifica dell'avvenuto pagamento della quota iniziale e/o delle integrazioni annuali da parte degli aderenti.

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

A) Criteri di Ammissibilità

A.1) Criteri di ammissibilità soggettivi dei beneficiari:

Per avere diritto al contributo pubblico è necessario possedere tutti i seguenti requisiti:

A.1.1) I fondi IST devono essere riconosciuti dall'Autorità competente, conformemente alla normativa nazionale.

A.1.2) I soggetti che intendono istituire e gestire fondi IST devono adottare uno statuto, un regolamento che ne disciplini l'attività e una modellistica con gli aderenti (domanda di adesione al fondo e alla copertura mutualistica), in conformità alle disposizioni della normativa nazionale. I soggetti già costituiti per altre finalità devono adeguare il proprio statuto alle medesime disposizioni prima della richiesta di accreditamento ai sensi della normativa nazionale.

A.1.3) I fondi IST devono prevedere sanzioni in caso di mancato o non corretto assolvimento degli obblighi contrattuali da parte degli agricoltori aderenti.

A.1.4) La contabilità ed il patrimonio del fondo IST, per gli scopi della sottomisura, devono essere tenuti separati da ogni altra eventuale attività del soggetto gestore del fondo. Tale soggetto è tenuto, ogni anno, a pubblicare un rendiconto di tutti i movimenti finanziari e ad adottare una politica trasparente dei flussi finanziari in entrata ed uscita dal fondo.

A.1.5) I fondi devono avere una durata minima di cinque anni.

A.1.6) I fondi IST devono adottare metodi e strumenti oggettivi e documentati di rilevazione del reddito, di quantificazione delle perdite e di definizione del rischio individuale degli agricoltori aderenti, conformi alle disposizioni nazionali e unionali.

A.1.7) Gli aderenti al fondo IST destinatari delle compensazioni finanziarie, devono:

- essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- qualificarsi come agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 ed ai sensi della normativa nazionale in vigore così come recepita a seguito delle modifiche introdotte dal Reg. UE n. 2393/2017;
- essere titolari del "Fascicolo Aziendale" nel quale deve essere dettagliato il piano di coltivazione e devono essere individuate le superfici aziendali;
- essere soggetti all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

A.2) Criteri di ammissibilità oggettivi relativi al funzionamento dei fondi

A.2.1) Criteri relativi alla domanda di adesione alla copertura mutualistica

Per gli agricoltori aderenti al fondo IST, la domanda di adesione alla copertura mutualistica deve prevedere i seguenti requisiti:

A.2.1.1) La domanda deve essere basata sul Piano di stabilizzazione del reddito aziendale e sulla relativa comunicazione di aggiornamento, generati dal Sistema di gestione del rischio, (SGR) istituito ai sensi del Capo III del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015, contenente i dati aggiornati del piano colturale dell'imprenditore agricolo, così come delineato nel fascicolo aziendale. Il Piano di stabilizzazione del reddito aziendale e la relativa comunicazione di aggiornamento devono costituire un allegato alla domanda di adesione alla copertura mutualistica.

A.2.1.2) Nella domanda devono essere riportati il reddito medio annuo protetto, l'importo della quota di adesione, la soglia di perdita di reddito per "accesso alle compensazioni.

A.2.1.3) La domanda deve prevedere l'impegno da parte dell'agricoltore a garantire una gestione aziendale basata su ordinari requisiti di diligenza personale e professionale e in particolare, un utilizzo delle potenzialità produttive dell'azienda in linea con le attività colturali e di allevamento realizzate negli anni di riferimento per la definizione del reddito medio oggetto di protezione e comunque in linea con le ordinarie pratiche imprenditoriali.

A.2.1.4) La copertura mutualistica è riferita all'anno solare.

A.2.1.5) Nella domanda, gli appezzamenti delle singole colture devono essere individuati catastalmente e

devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale.

A.2.1.6) Gli allevamenti oggetto di copertura da parte del fondo IST devono trovare rispondenza nell'anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale ove previsti, e in mancanza di essi, dovranno essere riscontrabili in altri documenti ufficiali previsti.

A.2.1.7) La domanda deve prevedere l'impegno da parte dell'agricoltore a comunicare tempestivamente al fondo gli eventi che possono contribuire in maniera rilevante ad un drastico calo del reddito.

A.2.2) Soglia e rimborso del calo di reddito

A.2.2.1) Conformemente all'art. 39 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, i fondi IST coprono esclusivamente un calo di reddito superiore al 30% del reddito medio annuo dell'agricoltore nel triennio precedente, o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Conformemente all'art. 39 bis del Regolamento (UE) n. 1305/2013, i fondi IST coprono, solo in casi debitamente motivati, un calo superiore al 20% del reddito medio annuo dell'agricoltore nei tre anni precedenti, o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

A.2.2.2) Le compensazioni versate agli agricoltori dai fondi IST compensano in misura inferiore al 70% e comunque non al di sotto del 20% la perdita di reddito subita dall'agricoltore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile al sostegno della presente sottomisura, in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

A.2.2.3) In nessun caso le compensazioni versate agli agricoltori dai fondi IST potranno eccedere la soglia massima di euro 460.000 per singolo aderente nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile al sostegno della presente sottomisura.

8.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce il divieto di prevedere criteri di selezione delle operazioni per la sottomisura 17.3. Pertanto nessuna selezione sarà effettuata utilizzando i suddetti criteri.

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il tasso di aiuto è fissato al 70%. Se necessario, l'intensità dell'aiuto può essere adattata in modo uniforme per tutti i beneficiari, in funzione delle risorse finanziarie disponibili. In ogni caso il tasso di aiuto minimo è fissato al 20%.

La combinazione del grado di copertura (A.2.2.2) e del tasso di aiuto non deve comunque scendere sotto il 20% della perdita totale di reddito.

Il contributo pubblico alle spese amministrative di costituzione dei fondi IST, decrescente su un triennio in

ragione del 100%, 60%, 20%, non potrà in ogni caso essere superiore a euro 200.000 (*de minimis*).

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

- Difficoltà nel corretto funzionamento di un flusso informativo integrato pubblico/privato e nella gestione dei controlli. Carenza di banche dati comuni ed un puntuale e tempestivo scambio di informazioni tra le varie entità coinvolte nel sistema di sostegno (fondi di mutualizzazione, compagnie d'assicurazione private, consorzi, AGEA, Organismi Pagatori Regionali, CAA, Ismea, Ministero, ecc.)
- Determinazione e controllo del reddito individuale
- Sovracompensazione e doppio finanziamento
- Sovrastima della perdita di reddito
- Individuazione del tecnico (perito) da parte del Soggetto Gestore del fondo

8.2.4.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

- Semplificazione e razionalizzazione della gestione dei flussi informativi;
- Identificazione unico Organismo Pagatore di riferimento;
- Banche dati centralizzate nel SIAN;
- Procedura di controllo a livello nazionale;
- Creazione o ottimizzazione di flussi informativi via web-services tra SIAN e altri attori del sistema.
- Gli agricoltori devono dichiarare il reddito individuale, supportandolo con idonea documentazione, attraverso l'utilizzo di un apposito strumento di rilevazione del reddito.
- La sovracompensazione sarà evitata tenendo conto, nel calcolo delle compensazioni agli agricoltori beneficiari, di tutti gli indennizzi a cui l'agricoltore è titolato e verificando che le perdite subite e gli importi erogati non superino i limiti stabiliti ai sensi del Regolamento (UE) 1305/2013. Inoltre, il rischio di doppio finanziamento sarà evitato attraverso la costituzione e implementazione di un sistema informatizzato specifico per le misure di gestione del rischio, denominato "Sistema di Gestione del Rischio (SGR)", utilizzando come base di supporto la piattaforma SIAN. Tale sistema, inoltre, basato su un costante interscambio dati forniti da tutti gli attori coinvolti nell'implementazione della misura (inclusi compagnie d'assicurazione private e consorzi o gruppi di difesa) consentirà la realizzazione di controlli incrociati e meccanismi di warning sui dati già in fase di compilazione delle domande.
- Il Provvedimento ministeriale che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, il quale stabilisce la ricaduta in termini di riduzione del sostegno/sanzione/individuazione di intenzionalità per eventuali non conformità riscontrate nelle operazioni oggetto del sostegno.
- Azioni di informazione per gli agricoltori aderenti al sistema e i nuovi entranti.
- Fornire disposizione attuative che conterranno le modalità di calcolo del reddito ai fini di soddisfare i requisiti richiesti dalla legislazione europea.

- L'AdG fornirà le Linee guida per l'individuazione dei tecnici (periti) da parte del Soggetto Gestore del fondo.

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

La misura risulta verificabile e controllabile ad una prima valutazione. Analisi successive verranno effettuate in fase di attuazione della sottomisura, sulla base degli elementi di dettaglio relativi al tipo d'operazione (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità) che saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia per il calcolo dell'ammontare del sostegno pubblico prevede le seguenti fasi:

1) Determinazione del reddito aziendale:

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche, per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi degli input variabili.

Sono escluse dal calcolo del reddito per l'IST le altre fonti di reddito indirettamente collegate all'attività agricola, come ad esempio la produzione di energia e l'agriturismo.

Per le aziende dotate di bilancio di esercizio la determinazione del reddito aziendale deve essere operata secondo una metodologia che ne consenta la puntuale definizione sulla base delle fonti documentali contabili e fiscali disponibili. Per le imprese non tenute alla redazione del bilancio di esercizio o cui si applicano regimi semplificati, la determinazione del reddito aziendale, storico o dell'anno, può essere operata anche attraverso l'utilizzo di indici di costo.

In particolare, la componente positiva del reddito aziendale - relativa ai ricavi di vendita - deve essere determinata per tutte le imprese agricole aderenti al fondo IST, sulla base dei documenti contabili e fiscali disponibili (es. fattura riepilogativa di conferimento, fatture di vendita, dichiarazione IVA) attestanti l'effettivo ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita della produzione sul mercato, conseguiti nell'anno. Pertanto, nel calcolo devono essere computati esclusivamente i ricavi di vendita riconducibili ai prodotti inerenti al settore specifico di riferimento del fondo settoriale IST, stornando dal computo le componenti positive di reddito derivanti da altre produzioni, eventualmente commercializzate dall'impresa agricola, nonché da attività connesse non ammissibili ai fini IST.

I ricavi, inoltre, devono essere determinati nel rispetto del principio di competenza economica, apportando le opportune rettifiche in aumento (es. conferimenti/cessioni di competenza dell'anno, ma fatturate nell'anno successivo) e in diminuzione (es. fatture di vendita emesse nell'anno ma relative a conferimenti/cessioni di anni precedenti o ad attività connesse). Tali ricavi devono poi essere maggiorati dei sostegni pubblici (es. pagamenti diretti, aiuti accoppiati, ecc.), oltre che di eventuali indennizzi assicurativi e ristori mutualistici (ad esclusione delle compensazioni erogate dal fondo IST).

Viceversa, la componente negativa del reddito aziendale per l'IST può essere determinata con metodologie differenti in funzione delle specifiche caratteristiche dell'azienda aderente al fondo IST. In particolare, per le aziende tenute alla redazione del bilancio la componente negativa di reddito deve essere determinata con calcolo puntuale, sulla base delle fonti documentali contabili e fiscali disponibili attestanti i costi per input variabili effettivamente sostenuti dall'azienda nell'esercizio. Per le imprese agricole prive di bilancio di esercizio e assoggettate a regimi semplificati che non consentano un'agevole e puntuale definizione dei costi effettivamente sostenuti nell'anno, invece, la componente negativa di reddito può essere determinata anche attraverso il ricorso ad indici di costo. Per le imprese dotate di bilancio, inoltre, l'attribuzione dei costi rilevanti ai fini dell'IST deve avvenire nel rispetto del principio della competenza economica, apportando le opportune rettifiche in aumento (es. fatture da ricevere ma relative a costi di competenza dell'anno), e in diminuzione (es. fatture di costo ricevute nell'anno, ma relative ad anni precedenti; costi non ammessi ai fini del calcolo del reddito rilevante per l'IST).

Le voci di costo rilevanti ai fini dell'IST settoriale sono in ogni caso esclusivamente quelle dei costi di input variabili specifici del settore. Nel caso di imprese agricole diversificate, ossia di imprese operanti in più settori, le voci di costo di carattere generale o dei fattori della produzione impiegati in più processi produttivi, non strettamente riconducibili ad uno specifico settore, (es. carburanti) devono essere inserite nel computo totale dei costi secondo un criterio di proporzionalità. Per le imprese dotate di bilancio di esercizio, inoltre, l'attribuzione dei costi rilevanti ai fini dell'IST settoriale deve avvenire nel rispetto del principio della competenza economica apportando le opportune rettifiche in aumento (es. fatture da ricevere ma relative a costi di competenza dell'anno), e in diminuzione (es. fatture di costo ricevute nell'anno, ma relativi ad anni precedenti; costi non ammessi ai fini del calcolo del reddito rilevante per l'IST).

Per i singoli agricoltori, la media dei redditi così determinati e relativi al triennio (o quinquennio escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato) precedente l'anno in cui l'agricoltore diventa ammissibile al sostegno della presente sottomisura, rappresenta il reddito medio annuo oggetto di protezione del fondo IST.

Nel caso di agricoltori insediati da meno di tre anni, il reddito medio annuo oggetto della protezione del fondo IST è determinato sulla base del reddito di almeno un anno calcolato secondo la metodologia sopra indicata.

La metodologia di calcolo del reddito è illustrata nell'*allegato M17.3-1*.

2) Calcolo della perdita di reddito

Il calo di reddito è calcolato mediante confronto tra il reddito annuale dell'agricoltore determinato in base al punto 1) ed il reddito medio annuo oggetto della protezione del fondo IST, anch'esso determinato in base al metodo di cui al precedente punto 1) per il medesimo agricoltore. L'importo della perdita è corretto per tenere conto di eventuali variazioni nella struttura produttiva aziendale (es. riduzione della superficie coltivabile) nell'anno in cui si è verificato il drastico calo di reddito rispetto alla situazione media di riferimento. Ai fini dell'ammissibilità al sostegno della presente sottomisura, il calo di reddito deve essere superiore al 30% del reddito medio annuo dell'agricoltore con riferimento a tutti i settori, e superiore al 20%, con riferimento ad un settore specifico. La quantificazione della perdita economica è operata dal fondo in seguito alla denuncia di drastico calo del reddito da parte del singolo agricoltore, nei termini e nel rispetto delle limitazioni e delle cause di esclusione del riconoscimento dell'ammissibilità della perdita di reddito definite dal fondo, dalla presente sottomisura e dalle disposizioni attuative.

Le perdite di reddito ammissibili alle compensazioni del fondo, oltre che essere determinate in termini contabili secondo le modalità di cui al precedente punto 1), devono essere riconducibili a fenomeni verificati o verificabili dal fondo. In particolare, le perdite di reddito ammissibili devono rispettare i seguenti criteri:

1. perdite determinate da condizioni di mercato dei prodotti agricoli e dei relativi input: la variazione delle condizioni di mercato per le produzioni aziendali che maggiormente incidono sul reddito (secondo un criterio di incidenza stabilito dall'Autorità di gestione) deve essere riscontrabile sulla base delle statistiche pubbliche disponibili o di studi o analisi specifiche condotte anche in ambito locale. L'Autorità di gestione, anche tramite l'assistenza tecnica del PSRN, fornisce supporto nel reperimento delle informazioni di mercato. La dimostrazione può essere effettuata anche sulla base di dati amministrativi (es. fatture di vendita o di acquisto), nel caso in cui i documenti disponibili dimostrino che il fenomeno rilevato si sia verificato in maniera generalizzata tra gli aderenti al fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale.
2. perdite dovute a cali di produzione: per le produzioni aziendali che maggiormente incidono sul reddito (secondo un criterio di incidenza stabilito dall'Autorità di gestione), il fondo accerta l'esistenza di perdite economiche - al momento della raccolta o nelle fasi immediatamente precedenti - tramite tecnici (periti) nominati dal Soggetto gestore del fondo di mutualizzazione, dall'Autorità di gestione.

Le verifiche di cui ai precedenti punti risultano nel verbale di ammissione dell'agricoltore alle compensazioni del fondo.

Non sono ammissibili perdite riconducibili ad eventi personali, che riducono la capacità lavorativa dell'imprenditore o dei coadiuvanti familiari.

Non sono ammissibili perdite riconducibili al mancato rispetto, da parte dell'agricoltore, dell'impegno a garantire una gestione aziendale basata su ordinari requisiti di diligenza personale e professionale e in particolare, un utilizzo delle potenzialità produttive dell'azienda in linea con le attività colturali e di allevamento realizzate negli anni di riferimento per la definizione del reddito medio oggetto di protezione e comunque in linea con le ordinarie pratiche imprenditoriali.

3) Quote versate al Fondo dagli agricoltori aderenti per la copertura mutualistica

Le quote di adesione alla copertura mutualistica applicate per prodotto, a parità di rischi coperti in un ambito territoriale omogeneo, sono valutate ai fini della ragionevolezza della spesa secondo modalità stabilite dal Mipaaf nel Piano annuale.

4) Calcolo delle compensazioni finanziarie:

Le compensazioni finanziarie versate dal fondo IST agli agricoltori aderenti sono determinate sulla base del calo di reddito ammissibile al sostegno di cui al precedente punto 2).

I pagamenti effettuati dai fondi IST agli agricoltori possono compensare, in una misura compresa tra il 20% ed il 70%, la perdita subita dall'agricoltore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione. In nessun caso le compensazioni versate agli agricoltori dai fondi IST potranno eccedere la soglia massima di euro 460.000 per singolo aderente nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile al sostegno della presente sottomisura

5) Calcolo della spesa ammessa

La spesa ammessa a contributo pubblico è pari alla somma delle compensazioni finanziarie versate dai fondi IST agli agricoltori aderenti a fronte di cali di reddito eleggibili al sostegno della presente sottomisura e/o alla somma delle quote di capitale iniziale o di integrazioni annuali versate al Fondo dagli agricoltori aderenti, maggiorata delle spese amministrative di costituzione dei fondi e degli interessi sui mutui commerciali contratti dai fondi ai fini del pagamento delle compensazioni agli agricoltori in caso di crisi. Il sostegno relativo agli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori tiene conto dell'eventuale sostegno fornito per le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo e per il capitale iniziale del fondo stesso.

6) Calcolo della percentuale di intensità di aiuto

La percentuale effettiva di intensità di aiuto che sarà concessa ai beneficiari verrà stabilita ogni anno ripartendo lo stanziamento finanziario annuale di contribuzione pubblica per ciascun beneficiario, in proporzione alla spesa ammessa determinata in base alle risultanze di cui al precedente punto 5). Il tasso minimo di aiuto è fissato al 20%.

7) Calcolo del contributo pubblico

Il contributo pubblico è calcolato moltiplicando la spesa ammessa di cui al punto 5) con la percentuale dell'intensità di aiuto determinata in base al metodo di cui al punto 6).

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione dei meccanismi volti a garantire che non si verifichino sovracompensazioni

I fondi di mutualizzazione e le assicurazioni agevolate, ammissibili ai sensi dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) Ortofrutticolo, non sono stati attivati nel periodo 2014-2020, fino all'annualità 2018.

A partire dall'annualità 2019 è prevista la possibilità di finanziare i Fondi di mutualizzazione nell'ambito della Strategia nazionale OCM Ortofrutta.

In ogni caso, ivi comprese eventuali sovrapposizioni del sostegno della presente sottomisura con interventi cofinanziati attraverso le sottomisure 17.1 e 17.2 del PSRN, dall'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) Vino, dal Fondo di solidarietà nazionale nonché con quanto previsto nella Strategia nazionale OCM Ortofrutta, la sovracompensazione sarà evitata tenendo conto, nel calcolo delle compensazioni agli agricoltori beneficiari, di tutti gli indennizzi a cui l'agricoltore è titolare e verificando che le perdite subite e gli importi risarciti non superino i limiti stabiliti ai sensi del Regolamento (UE) 1305/2013.

Le verifiche volte a garantire che non si verifichino sovracompensazioni non saranno necessarie laddove la misura dovesse essere attuata interamente nell'ambito dello Sviluppo rurale.

Inoltre, il rischio di doppio finanziamento sarà evitato attraverso la costituzione e implementazione di un sistema informatizzato specifico per le misure di gestione del rischio, denominato "Sistema di Gestione del Rischio (SGR)", utilizzando come base di supporto la piattaforma SIAN. Tale sistema, inoltre, basato su un costante interscambio dati forniti da tutti gli attori coinvolti nell'implementazione della misura (inclusi compagnie d'assicurazione private e consorzi o gruppi di difesa) consentirà la realizzazione di controlli

incrociati e meccanismi di *warning* sui dati già in fase di compilazione delle domande.

Il sistema è integrato con la banca dati sui rischi in agricoltura istituita ai sensi del D.M. 18 luglio 2003 (Mipaaf) e si avvale dei servizi resi disponibili dall'anagrafe delle aziende agricole (DPR n. 503/99). Il sistema gestisce la posizione della singola impresa (univocamente identificata), associando alla stessa un Piano di gestione individuale del rischio, che gestisce l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore e si compone di tre elementi:

- piano assicurativo individuale;
- piano di mutualizzazione individuale;
- piano di stabilizzazione del reddito individuale.

Ogni agricoltore, nell'ambito del proprio piano individuale del rischio, può elaborare i suddetti piani, che sono univocamente collegati all'azienda e ai suoi elementi strutturali (dati anagrafici, superfici, capi, ecc.). Il piano è poi collegato allo strumento o agli strumenti di gestione del rischio scelti dall'impresa (polizza assicurativa, adesione al fondo di mutualizzazione, adesione all'IST per tutti i settori o per settore specifico). Sulla base di tali elementi, è possibile controllare l'assenza di sovrapposizioni o sovra-compensazioni nell'ambito di ciascuna posizione individuale (es. il rischio su una determinata coltura, coperto da più di una polizza o contemporaneamente da una polizza e dall'adesione ad un fondo di mutualizzazione). Sempre a livello individuale, sarà possibile valutare eventuali sovra-compensazioni derivanti dall'adesione allo strumento assicurativo o ad un fondo di mutualizzazione o ad un IST per tutti i settori e contemporaneamente beneficiare delle compensazioni dell'IST settoriale (es. gli indennizzi per i danni ad una coltura sono registrati a sistema e saranno considerati nel calcolo del reddito annuale rilevante ai fini dell'intervento compensativo dell'IST). A livello complessivo, un sistema così configurato consentirà una piena tracciabilità degli interventi, consentendo di evitare doppi finanziamenti a favore della singola impresa.

[Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante] Descrizione delle condizioni cui è subordinata la concessione di un sostegno per le polizze assicurative, che devono includere almeno: a) i rischi specifici assicurati b) le perdite economiche specifiche coperte

[Assicurazione del raccolto, degli animali e delle colture] metodo di calcolo della percentuale della produzione media annua di un agricoltore che è stata distrutta

[Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali] Principi che regolano i meccanismi di finanziamento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, che devono includere in particolare [cfr. elenco di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014]

[Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali] Se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un mutuo commerciale, la durata minima e massima del mutuo commerciale

[Strumento di stabilizzazione del reddito] Principi che regolano i meccanismi di finanziamento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione (per la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori), che devono includere in particolare [cfr. elenco di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014]

Vedi paragrafo 8.2.4.3.3.5.

[Strumento di stabilizzazione del reddito] Se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un mutuo commerciale, la durata minima e massima del mutuo commerciale

Vedi paragrafo 8.2.4.3.3.6.

8.2.4.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.4.4.2. Misure di attenuazione

8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

8.2.4.5. *Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

8.2.4.6. *Informazioni specifiche della misura*

Descrizione dei meccanismi volti a garantire che non si verifichino sovracompenzazioni

Gli strumenti di gestione del rischio inseriti nel programma possono essere attivati simultaneamente da uno stesso beneficiario e funzionare in maniera complementare tra di loro, in un sistema integrato. La sovracompenzazione sarà evitata tenendo conto, nel calcolo delle compensazioni agli agricoltori beneficiari,

di tutti gli indennizzi a cui l'agricoltore è titolato e verificando che le perdite subite e gli importi erogati non superino i limiti stabiliti ai sensi del Regolamento (UE) 1305/2013 (ref. Descrizione delle misure).

Inoltre, il rischio di doppio finanziamento sarà evitato attraverso la costituzione e implementazione di un sistema informatizzato specifico per le misure di gestione del rischio, denominato "Sistema di Gestione del Rischio (SGR), utilizzando come base di supporto la piattaforma SIAN. Tale sistema, inoltre, basato su un costante interscambio dati forniti da tutti gli attori coinvolti nell'implementazione della misura (inclusi compagnie d'assicurazione private e consorzi o gruppi di difesa) consentirà la realizzazione di controlli incrociati e meccanismi di warning sui dati già in fase di compilazione delle domande.

In relazione alle assicurazioni agevolate (sottomisura 17.1) e allo strumento di stabilizzazione del reddito (sottomisura 17.3), diversi sono sia l'oggetto che il tipo di strumento, in quanto lo strumento di stabilizzazione del reddito, proteggendo il reddito dell'impresa, offre una copertura inclusiva e più ampia di quella che potrebbe fornire la polizza assicurativa. Ciò non preclude, tuttavia, l'eventualità di coordinare i due strumenti, con sinergie che vanno dalla possibilità di coprire rischi non assicurabili, all'opportunità di diffondere gli strumenti di gestione del rischio a territori attualmente non raggiunti dalle coperture assicurative. Componenti della produzione organizzata potrebbero affiancare lo strumento di stabilizzazione del reddito ad altri strumenti di gestione del rischio, come anche servizi di altra natura, p.es. servizi di consulenza, offerti agli agricoltori. In casi di azione congiunta dello strumento assicurativo e dello strumento di stabilizzazione del reddito (IST), il reddito di riferimento che va tenuto in considerazione ai fini della misurazione dell'eventuale calo è il reddito post-indennizzo assicurativo. Gli scenari che potrebbero dar luogo a rischi di sovracompensazione riguardano danni alla produzione, in quanto lo strumento dell'assicurazione agevolata non copre cali di reddito dovuti a rischi di mercato. Tali scenari, e i meccanismi per evitare sovracompensazioni, sono illustrati nei seguenti punti:

- Si verificano eventi avversi che comportano una perdita della produzione assicurata. Una volta ricevuta, la compensazione assicurativa va sommata al reddito aziendale. Se l'agricoltore partecipa anche ad uno schema IST, tale strumento non si attiva se il calo di reddito, a fronte della corresponsione dell'indennizzo assicurativo, non raggiunge la soglia del 30%, ovvero del 20% nel caso dell'IST settoriale. In questo modo, non avviene nessuna sovracompensazione.
- Si verificano eventi avversi che comportano una perdita della produzione assicurata. Il reddito post-indennizzo assicurativo subisce, questa volta, una contrazione ammissibile per l'IST, ovvero di almeno il 30% in caso di IST per tutti i settori o almeno il 20% in caso di IST settoriale, anche tenuto conto del contributo assicurativo ricevuto. L'IST andrà pertanto a coprire, di fatto, soltanto le ulteriori perdite (nessuna sovra-compensazione).

In caso di concomitanza tra fondi di mutualizzazione (sottomisura 17.2) e strumento di stabilizzazione del reddito (sottomisura 17.3), ove diverso è il tipo di copertura ammissibile ad agevolazione, ma identico il tipo di strumento in termini di struttura e impianto attuativo, i meccanismi per evitare sovracompensazione sono gli stessi di quelli indicati nel precedente paragrafo.

In relazione ad assicurazioni sussidiate (sottomisura 17.1) e fondi di mutualizzazione (sottomisura 17.2), uguale è l'oggetto e diversi sono i meccanismi di funzionamento degli strumenti. Il rischio di sovracompensazione è quindi più direttamente evidente in questo caso, in quanto i rischi legati alla produzione sono gli stessi e in diretta competizione. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio (avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria), non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati relativi a diverse polizze

ovvero l'adesione a un fondo di mutualizzazione per la medesima tipologia colturale o allevamento.

Si rileva che, sotto opportune condizioni, un'efficiente divisione del lavoro tra la sottomisura 17.1 e la sottomisura 17.2 potrebbe consistere nell'utilizzare i fondi di mutualizzazione per la copertura dei rischi specifici a certe aree o comparti, quali fitopatie e epizoozie, che costituiscono tipi di rischi non solitamente coperti dalle compagnie assicurative private.

In relazione alle fonti di finanziamento nazionali, il sistema assicurativo agevolato, a valere sul Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN), offre sostegno al pagamento di polizze assicurative complementari alle tipologie ammissibili al supporto FEASR. Gli interventi non sono sovrapponibili, in quanto il FSN interviene agevolando assicurazioni sulle strutture e, nel settore della zootecnia, agevolando l'assicurazione per lo smaltimento delle carcasse.

[Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante] Descrizione delle condizioni cui è subordinata la concessione di un sostegno per le polizze assicurative, che devono includere almeno: a) i rischi specifici assicurati b) le perdite economiche specifiche coperte

Ref. Descrizione della sottomisura.

[Assicurazione del raccolto, degli animali e delle colture] metodo di calcolo della percentuale della produzione media annua di un agricoltore che è stata distrutta

Ref. Descrizione della sottomisura.

[Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali] Principi che regolano i meccanismi di finanziamento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, che devono includere in particolare [cfr. elenco di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014]

Ref. Descrizione della sottomisura.

[Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali] Se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un mutuo commerciale, la durata minima e massima del mutuo commerciale

Ref. Descrizione della sottomisura.

[Strumento di stabilizzazione del reddito] Principi che regolano i meccanismi di finanziamento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione (per la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori), che devono includere in particolare [cfr. elenco di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014]

Ref. Descrizione della sottomisura.

[Strumento di stabilizzazione del reddito] Se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un mutuo commerciale, la durata minima e massima del mutuo commerciale

Ref. Descrizione della sottomisura.

8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Per l'ammissibilità a contributo della spesa dei premi assicurativi dei rischi agricoli, nei termini stabiliti nel bando attuativo annuale, le polizze agevolate devono essere contrattate e gestite separatamente da eventuali polizze o altre tipologie di garanzie per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore. Non devono sussistere collegamenti o riferimenti delle polizze agevolate con altre garanzie a totale carico del produttore.

I contributi sulla spesa per il pagamento dei premi non devono ostacolare la concorrenza del mercato assicurativo. A tutte le imprese di assicurazione deve essere consentito di concorrere alla copertura dei rischi che possono beneficiare del contributo pubblico.

9. PIANO DI VALUTAZIONE

9.1. Obiettivi e scopo

Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla direzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del PSR.

Lo scopo generale di questo piano di valutazione (PdV) è garantire che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate per garantire la disponibilità dei dati necessari per la conduzione del programma e la sua valutazione e, in particolare, per le relazioni di attuazione annuali nel 2017 e 2019, la valutazione durante il periodo di programmazione e la valutazione ex post.

Le attività di valutazione del PSRN hanno l'obiettivo generale di dimostrare i progressi compiuti, l'efficacia, la pertinenza, l'impatto e l'efficienza del Programma.

Inoltre, le attività valutative verranno orientate a dimostrare il contributo del Programma alla politica di sviluppo rurale, alla PAC e alla Strategia Europa 2020, anche attraverso il coordinamento delle attività di valutazione con i PSR, il pilastro I e altri programmi dei Fondi SIE (§. 9.2).

Tali obiettivi generali saranno perseguiti attraverso l'articolazione di una serie di attività valutative specifiche di seguito più ampiamente descritte (§ 9.3).

In particolare, con il PdV, l'AdG del PSRN intende assicurare la pianificazione e strutturazione delle attività di valutazione del PSRN, la conduzione di attività mirate di monitoraggio e valutazione e la migliore utilizzazione dei risultati della valutazione, conseguendo i seguenti obiettivi specifici:

Pianificazione e strutturazione delle attività di valutazione del PSRN

- Fornire un feedback pertinente e tempestivo alle parti interessate e integrare i risultati delle attività di valutazione nell'attuazione del PSRN fin dall'inizio del programma e durante il periodo di programmazione;
- Chiarire i ruoli e le responsabilità di tutte le parti interessate e fornire opportunità di un dialogo tra le parti interessate;
- Promuovere un approccio pluriennale alle attività di valutazione collegandole alle esigenze di informazione dell'AdG, della Commissione europea (CE) e di altre parti interessate;
- Garantire la disponibilità di risorse adeguate per amministratori e valutatori ai fini delle attività di monitoraggio e valutazione;
- Ridurre l'onere amministrativo attraverso un sistema di gestione dei dati e monitoraggio su misura per rispondere alle necessità di valutazione.

Conduzione di attività mirate di monitoraggio e valutazione

- Organizzare attività di monitoraggio e valutazione mirate alle esigenze delle parti interessate del PSRN che siano anche conformi ai rispettivi regolamenti UE;
- Specificare le priorità tematiche per la valutazione durante il periodo di programmazione e definire gli elementi necessari per consentire l'applicazione di metodi di valutazione adeguati;

- Fornire un punto di riferimento chiaro per una pianificazione annuale flessibile delle attività di valutazione;
- Stabilire collegamenti tra le attività di monitoraggio, valutazione e trasmissione di relazioni, quali la valutazione durante il periodo di programmazione, le relazioni di attuazione annuali e la valutazione ex ante ed ex post.

Migliore utilizzazione dei risultati della valutazione

- Rafforzare la comunicazione dei risultati della valutazione basate su solide prove ai responsabili delle decisioni e altre parti interessate;
- Promuovere la trasparenza nella valutazione e la comprensione degli effetti della politica di sviluppo rurale per tutti i soggetti coinvolti nella programmazione, gestione, attuazione e valutazione del PSRN, ivi compresi i beneficiari e il pubblico in generale;.
- Fornire una valutazione ex-ante degli interventi di politica rurale nell'area interessata dal PSRN, affinché tutti gli attori siano consapevoli dei risultati attesi.

9.2. Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione del modo in cui le attività di valutazione sono legate all'attuazione del PSR in termini di contenuto e tempi.

Principali organismi coinvolti e loro responsabilità

I principali organismi coinvolti nel Sistema di monitoraggio e nella valutazione del PSRN (Sistema) sono l'Autorità di gestione, l'Unità tecnica di valutazione, il Comitato di sorveglianza, il Gruppo direttivo di valutazione, l'Organismo pagatore, il Tavolo di Partenariato Permanente, gli attuatori delle misure e i valutatori.

Autorità di Gestione

L'Autorità di gestione è responsabile per l'istituzione, il funzionamento e la gestione del sistema di monitoraggio e di valutazione, di cui assicura la qualità, la tempestività e la comunicazione dei risultati. Nell'ambito dell'AdG verranno nominati i responsabili delle misure del PSRN.

In particolare, in relazione agli adempimenti comunitari, essa è responsabile per:

- Garantire, per le finalità di monitoraggio, l'implementazione di un sistema di informazione elettronico sicuro, per la trasmissione alla Commissione europea dei dati e degli indicatori relativi alle operazioni selezionate, di redigere le Relazioni Annuali di Esecuzione;
- Monitorare la qualità dell'attuazione del PSRN mediante indicatori e fornire al comitato di sorveglianza le informazioni e i documenti necessari per la verifica dei progressi conseguiti;
- Redigere il piano di valutazione coerente con il sistema di monitoraggio e di valutazione e sulla cui base verranno realizzate le attività di valutazione;
- Istituire e presiedere il gruppo direttivo di valutazione del Programma (Steering group), attuare le

procedure di affidamento degli incarichi di valutazione, coordinare le attività stesse e facilitare la cooperazione tra i soggetti coinvolti nel monitoraggio e nella valutazione.

Unità Tecnica di Valutazione del Programma (UTdV)

Essa ha compiti di gestione, coordinamento e controllo delle attività di valutazione del Programma, incluse la definizione e variazione del PdV, l'attuazione delle procedure di selezione dei valutatori, il coordinamento del Comitato direttivo e delle sue relazioni con altri soggetti coinvolti nelle attività di valutazione, l'attuazione della strategia di comunicazione del PdV, il coordinamento delle attività di follow-up dei risultati delle valutazioni.

Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza si accerta delle prestazioni e dell'effettiva attuazione del Programma e assume le seguenti funzioni:

- E' consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;
- Esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;
- Partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma;
- Esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.

Gruppo direttivo di valutazione del Programma (Steering group)

Entro tre mesi dall'approvazione del Programma verrà istituito un gruppo direttivo (steering group) che avrà il compito di supervisionare e supportare le attività di valutazione nel corso del periodo di programmazione.

Il Comitato direttivo (CDV) è istituito sotto la responsabilità del Responsabile dell'UTdV, che ne assume compiti di coordinamento.

Il Comitato direttivo ha una composizione variabile, in relazione alla specificità delle singole misure del PSRN. In ogni caso, il CDV è composto al minimo dai rappresentanti dell'AdG del Programma coinvolti nella sua attuazione, dai soggetti coinvolti nelle attività di monitoraggio del Programma, dell'AdP, dal coordinatore tecnico della Commissione Politiche Agricole, dalla Rete Rurale Nazionale, e altri soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma a vario titolo.

Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, il Comitato direttivo verrà convocato ogni qual volta si renda opportuno e in ogni caso al fine di avviare le attività di valutazione, di condividerne i risultati e di definire le modalità del loro utilizzo.

Organismo Pagatore

Le attività di competenza dell'Organismo Pagatore attengono, in particolare:

- Al controllo dell'ammissibilità delle domande e delle procedure di concessione degli aiuti, ai fini della conformità alle norme comunitarie;
- Al pagamento degli aiuti;
- Alla contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
- All'esecuzione dei controlli previsti dalle norme comunitarie;
- Alla presentazione della documentazione di spesa agli uffici comunitari nelle forme previste dalle norme che disciplinano l'attuazione finanziaria del Programma;
- Alla conservazione dei documenti.

L'OP ha istituito il Sistema Informativo Agricolo Nazionale attraverso cui i dati e le informazioni inerenti lo stato di attuazione del Programma vengono raccolti ed elaborati tempestivamente.

L'Organismo pagatore svolgerà i propri compiti in coordinamento con il Responsabile dell'UTdV e fornirà tempestivamente i dati e le informazioni riguardanti lo stato di attuazione del programma.

Tavolo di Partenariato Permanente

Nell'ambito del PSRN viene istituito il Tavolo di Partenariato Permanente.

Il Tavolo, vede la partecipazione dei rappresentanti di Istituzioni e Organizzazioni rappresentative a livello nazionale e aventi interesse nel PSRN, con l'obiettivo di favorire una governance partecipata e partecipativa che garantisca un maggior grado di coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e favorisca al tempo stesso lo sviluppo di reti tra i diversi attori coinvolti. Il Tavolo si riunirà periodicamente al fine di esprimere pareri, orientamenti e raccomandazioni, in merito:

- Al monitoraggio annuale dello stato di avanzamento finanziario e procedurale del PSRN;
- Alle relazioni annuali del PSRN;
- Alle valutazioni del PSRN e all'approfondimento di taluni aspetti problematici o di temi strategici.

Valutatori

Le attività di valutazione previste dal PdV verranno svolte da un valutatore funzionalmente indipendente dall'AdG, da selezionare mediante le procedure pubbliche previste dalla normativa nazionale applicabile.

I criteri di selezione del valutatore verranno definiti in base alle specificità dei temi oggetto delle singole valutazioni in affidamento, avendo cura, in particolare, delle competenze professionali e delle esperienze maturate dai valutatori e delle modalità organizzative e di relazionamento del valutatore con il Comitato direttivo e altri soggetti coinvolti nelle attività.

Ciascun valutatore selezionato dovrà assicurare lo svolgimento delle attività in conformità al quadro comune di monitoraggio e valutazione e in coordinamento con gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del Programma.

Organizzazione delle modalità di monitoraggio e valutazione del PSRN

La ripartizione dei compiti e delle responsabilità di monitoraggio e valutazione tra le diverse componenti dell'autorità di gestione e altri attori avverrà tramite apposito atto del Mipaaf.

Gli organismi si riuniranno periodicamente, con cadenza almeno quadrimestrale, per la definizione delle

specifiche del Sistema e la sua implementazione, in particolare:

- Definizione dei requisiti minimi di monitoraggio, con riferimento alle singole misure del PSRN;
- Identificazione dei fabbisogni di valutazione del PSRN;
- Stesura dei bandi di affidamento delle attività di valutazione del PSRN a soggetti funzionalmente indipendenti dall'AdG e successiva valutazione delle offerte;
- Sorveglianza della corretta attuazione degli obblighi contrattuali dei valutatori indipendenti del PSRN;
- Presidio della qualità e della corretta attuazione delle attività di valutazione;
- Definizione e attuazione del piano di comunicazione delle valutazioni del PSRN.

Le riunioni verranno convocate dall'AdG del PSRN che ha la responsabilità per il coordinamento del gruppo direttivo.

Gli organismi parteciperanno alle riunioni attivamente, ciascuno per i propri ruoli e competenze.

Collegamento delle attività di valutazione con l'attuazione del PSRN

Le attività della valutazione del PSRN verranno pianificate e gestite in modo da assicurare la piena integrazione dei relativi risultati con l'attuazione del Programma stesso.

A questo fine potranno essere implementati metodi di tipo partecipativo, tesi a favorire la crescita di consapevolezza delle parti interessate sull'attuazione del PSRN nel corso del periodo di programmazione e l'attivazione delle opportune azioni di revisione del programma o del suo sistema di implementazione.

Coordinamento delle attività di valutazione con i PSR, il pilastro I e altri programmi dei Fondi SIE

L'AdG del PSRN partecipa, in qualità di membro effettivo, ai comitati di sorveglianza dell'Accordo di partenariato e dei PSR regionali. Questo favorisce il coordinamento delle attività di implementazione, monitoraggio e valutazione fra tutti i programmi finanziati dai fondi comunitari.

L'AdG del PSRN provvederà inoltre, coerentemente con l'Accordo di Partenariato, che il coordinamento con i PSR e gli altri fondi venga realizzato anche attraverso le attività di monitoraggio e valutazione. In particolare, si prevede che il presente PdV integri il Piano unitario di Valutazione redatto e presentato ai sensi dell'art.56.1 del Reg. UE 1303/2013, che comprende le valutazioni relative a tutti i Programmi Operativi FESR e FSE e il Piano di Sviluppo Rurale gestiti dalla stessa Amministrazione.

Il coordinamento delle attività di monitoraggio e valutazione verrà inoltre assicurato dalla partecipazione dei suoi enti attuatori al Sistema Nazionale di Valutazione della Politica Regionale Unitaria (SNV), oggetto peraltro di una azione di rafforzamento nell'ambito dell'Obiettivo Tematico 11 dell'Accordo di Partenariato, che ha compiti di proposta metodologica, di orientamento e monitoraggio delle attività di valutazione connesse con l'intervento dei fondi strutturali.

9.3. Temi e attività di valutazione

Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013. Essa comprende: a) le attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, agli obiettivi di sviluppo rurale fissati all'articolo 4 del medesimo regolamento, la valutazione dei valori dell'indicatore di risultato e di impatto, l'analisi degli effetti netti, le questioni tematiche, inclusi i sottoprogrammi, le questioni trasversali, la rete rurale nazionale e il contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo; b) il sostegno previsto per la valutazione a livello dei GAL; c) elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari.

Il PdV prevede la realizzazione di valutazioni tematiche nel corso del periodo di programmazione e di una valutazione ex-post complessiva del programma. Esse sono finalizzate a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto complessivi del programma. Le valutazioni tematiche e di programma previste nel PdV analizzeranno la logica d'intervento del programma e la sua attuazione, le complementarità e le sinergie con altri strumenti come i PSR regionali e il primo pilastro della PAC.

Principali temi di valutazione durante il periodo di programmazione

Il PdV prevede la realizzazione delle valutazioni su temi comuni a tutte le misure e specifici, come indicato nella tabella. Ad essi, in relazione ai fabbisogni che potranno emergere nel corso del periodo di programmazione e alle tematiche di interesse congiunto con i programmi Regionali, potranno essere aggiunte ulteriori valutazioni ad hoc.

Principali attività di valutazione da condurre durante il periodo di programmazione

Le attività di valutazione verranno svolte in conformità al quadro comune di monitoraggio e valutazione e attraverso la conduzione di indagini dirette presso beneficiari e portatori di interessi (dati primari), utilizzando anche le elaborazioni provenienti dal sistema di monitoraggio (dati secondari).

Gli approcci, i metodi e gli strumenti di attuazione di ciascuna valutazione verranno proposti dai valutatori preposti al Responsabile della valutazione mediante uno specifico disegno della valutazione, che dovrà essere condiviso e approvato nell'ambito dello Steering group.

Fatte salve eventuali ulteriori esigenze che potrebbero sorgere nel corso del periodo di programmazione, al fine di supportare l'analisi dei risultati e degli impatti del programma, le attività di valutazione in itinere riguarderanno in particolare:

- Osservazione e analisi delle dinamiche di sviluppo del contesto del programma e dei trend;
- Osservazione dei cambiamenti intervenuti nel contesto del programma rispetto alla situazione iniziale;
- Valutazione dei risultati e dei contributi del programma alle priorità e alle focus area dello sviluppo rurale;
- Valutazione degli effetti multipli e delle sinergie con i PSR;
- Valutazione del Sistema di amministrazione e gestione del Programma, inclusa l'assistenza tecnica.

La sintesi dei temi di valutazione è riportata nell'immagine 9.3.

Temi di valutazione comuni alle misure del PSRN	Timeline
Sistema di delivery del Programma.	2015
Verifica di eventuali cambiamenti rilevanti occorsi nel contesto di attuazione del Programma.	2017
Contributi del PSRN agli obiettivi generali della PAC, agli obiettivi della strategia UE 2020 e alle questioni trasversali (innovazione, ambiente, cambiamenti climatici e adattamento).	2018
Valutazione ex-post degli impatti del programma.	2022
Temi di valutazione relative alla misura M17	Timeline
Efficacia del PSRN nel miglioramento della gestione del rischio in agricoltura.	2018
Contributo, sinergie e complementarità della misura nazionale alla buona attuazione dei PSR (con particolare riferimento alle misure 1 e 2, 4, 6, 10, 14 e 16).	2018
Efficacia delle azioni di formazione	2018
Temi di valutazione relative alla misura M04	Timeline
Stato di attuazione tecnico-amministrativo della misura.	2017
Complementarità delle infrastrutture irrigue programmate con quelle previste e realizzate con i PSR.	2017
Efficacia del PSRN nel miglioramento dell'uso della risorsa idrica in agricoltura attraverso il miglioramento e l'ammodernamento delle infrastrutture irrigue.	2020
Efficacia del PSRN nel miglioramento dell'uso della risorsa idrica in agricoltura attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue.	2020
Temi di valutazione relative alla misura M16	Timeline
Contribuzione della misura al miglioramento genetico e alla biodiversità animale.	2020

Rif_Cap_9.3_Immagine 9.3

9.4. Dati e informazioni

Breve descrizione del sistema per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del PSR e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. L'identificazione delle fonti di dati da utilizzare, le lacune in termini di dati, le potenziali questioni

istituzionali connesse con la fornitura dei dati e le soluzioni proposte. La presente sezione è finalizzata a dimostrare che saranno operativi a tempo debito sistemi adeguati di gestione dei dati.

L'Autorità di gestione promuove lo sviluppo di un sistema informativo gestionale in grado di supportare le diverse attività, assicurando tempestività, certezza e tracciabilità di tutti gli atti e le operazioni attivate. In particolare, il sistema informativo ha una struttura che prevede, nel rispetto dei requisiti di sicurezza ed accessibilità:

- Utenze specifiche per le diverse Unità dell'Autorità di gestione e degli eventuali Organismi intermedi;
- Utenza specifica per l'Organismo pagatore del programma, per la visualizzazione, l'acquisizione e l'elaborazione dei dati necessari in merito alle procedure applicate ed agli eventuali controlli effettuati sulle operazioni selezionate per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;
- Funzionalità specifiche per gli adempimenti connessi al ruolo di Beneficiario.

Inoltre, coerentemente con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato, il PSRN è compreso nel sistema nazionale di monitoraggio unitario, gestito dal MEF-RGS-IGRUE, assicura la rilevazione costante dello stato di attuazione degli interventi necessari per la governance, in termini di avanzamento finanziario, fisico e procedurale. In particolare, attraverso il sistema nazionale di monitoraggio unitario viene garantita:

- L'univocità del processo di divulgazione ufficiale dei dati nei confronti degli interlocutori istituzionali;
- La costruzione di un'anagrafica unica dei Beneficiari e dei soggetti attuatori nell'ambito dei progetti cofinanziati raccordata con gli opportuni sistemi anagrafici di riferimento, comuni a tutti i fondi comunitari;
- La rilevazione dei pagamenti certificati, monitorati a livello di singolo progetto;
- L'associazione dei singoli progetti rilevati al set di indicatori di risultato dell'Accordo di Partenariato (ivi inclusi quelli comuni di risultato) e di output-realizzazione per le azioni che sono incluse nel PSRN.

Al fine di alimentare il Sistema nazionale di monitoraggio unitario, l'AdG del PSRN si doterà di sistemi informatici gestionali contenenti tutti gli elementi riguardanti la pianificazione e l'attuazione delle operazioni dal punto di vista finanziario, fisico e procedurale assicurando, sulla base di uno specifico protocolli di colloquio.

Sistema di informazione statistica sull'attuazione del PNSR e monitoraggio ai fini della valutazione

La corretta sorveglianza del PSRN è garantita dall'esistenza di una base statistica adeguata ad effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto del Programma.

Nel merito, Il Sistema statistico nazionale (SISTAN) produce triennialmente il Programma Statistico Nazionale (PSN) che viene annualmente aggiornato e che contiene la lista di lavori e di rilasci ad essi collegati, in base alla seguente classificazione: Statistiche da indagine (Sdi), Statistiche da fonti amministrative organizzate (Sda); Statistiche derivate o rielaborazioni (Sde); Sistema informativo statistico (Sis) e Studio Progettuale (Stu).

Ai lavori già previsti nel PSN possono affiancarsi ulteriori dati rilasciati da Enti ed Amministrazioni, secondo comuni standard di qualità.

Al fine di garantirne la convalida statistica, il SISTAN è opportunamente integrato da eventuali rilasci di

informazioni statistiche elaborate dagli enti preposti alla produzione dei dati a seguito di specifici accordi sottoscritti o da sottoscrivere da parte delle diverse Amministrazioni Centrali e Regionali.

Inoltre, livello nazionale si garantisce la disponibilità dei seguenti dati con disaggregazione territoriale almeno regionale:

- Geodatawarehouse della PAC
- Banca dati RICA
- Banca dati degli indicatori di contesto
- Banca dati degli indicatori agricoli territoriali
- Sistema nazionale di monitoraggio della progettazione integrata e dell'approccio LEADER
- Rete nazionale di monitoraggio degli alveari
- Banca dati DPS-ISTAT di Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo
- Atlante statistico delle infrastrutture
- Atlante statistico dei Comuni
- Portale OpenCoesione sull'attuazione dei progetti delle politiche di coesione
- Banca dati dei Conti Pubblici Territoriali.

Fonti di dati da utilizzare

Ai fini della raccolta ed elaborazione tempestiva dei dati di monitoraggio del PSRN, l'AdG collaborerà, se necessario, con altri enti rilevanti e realizzerà indagini dirette. Inoltre, attraverso l'Organismo Pagatore, garantirà che i beneficiari forniscano informazioni puntuali e periodiche.

In particolare, per le singole misure del PSRN, l'AdG ha a disposizione le seguenti fonti di dati e informazioni:

Misura 17:

In materia di agricoltura, esiste un sistema di supporto alle decisioni sulla gestione del rischio, che, oltre alle alluvioni, tiene conto anche del rischio climatico associato alla siccità, e prevede:

- Sistema di monitoraggio e banca dati del Mipaaf comprendente:
 - Monitoraggio e analisi delle condizioni climatiche e implicazioni in agricoltura, anche con riferimento alle problematiche causate dall'andamento meteorologico. Il monitoraggio fornisce il quadro climatico di riferimento, a copertura nazionale, cadenza trimestrale e diffusione su internet;
 - Monitoraggio degli eventi calamitosi e danni riconosciuti in agricoltura attraverso un geodatabase, relativo ai danni riconosciuti, distinti per tipologia;
 - Banca dati rischi agricoli che raccoglie i dati statistici, assicurativi, economici, normativi.
- Banca dati dell'Agenzia delle Entrate inerente le dichiarazioni IVA delle imprese agricole
- AGROSCENARI, uno strumento cognitivo e decisionale che, attraverso l'analisi integrata di sistemi e aree agricole italiane proiettate in possibili futuri scenari di Cambiamento Climatico, permette di orientare l'attività agricola verso forme di adattamento e/o mitigazione del CC secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica, tenendo peraltro conto del valore economico crescente delle risorse idriche.
- Linee specifiche di attività che parametri meteorologici, disponibilità di acqua, fitopatie, possibili azioni di adattamento.

Misura 04:

In materia di sistemi irrigui, l'AdG provvederà direttamente al monitoraggio delle infrastrutture relative agli investimenti finanziati, i cui dati saranno messi a disposizione dei valutatori.

Altre fonti specifiche di informazione sono:

- Autorità di gestione dei Distretti idrografici per i dati elaborati nei relativi piani e loro aggiornamenti con riferimento all'uso della risorsa idrica,
- ISTAT per i dati sulle superfici.

Con entrambi gli istituti l'AdG ha preso accordi per la fornitura dei dati necessari al monitoraggio e alla valutazione.

Misura 16:

In relazione al miglioramento genetico e alla biodiversità animale, l'AdG provvederà direttamente alla raccolta dei dati e delle informazioni di monitoraggio, e questi saranno messi a disposizione dei valutatori.

Altre fonti specifiche di informazione sono:

- ISTAT
- ISPRA
- Associazioni nazionali degli allevatori

Con tali istituti l'AdG ha preso accordi per la fornitura dei dati necessari al monitoraggio e alla valutazione.

9.5. Calendario

Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili a tempo debito.

Il PdV copre le attività di valutazione che verranno svolte per l'intero periodo di programmazione, sin dall'annualità successiva alla data di approvazione del Programma e fino alla presentazione del Rapporto di valutazione ex-post. Esso verrà implementato secondo il timeline indicato nella tabella relativa ai temi di valutazione, cui potranno essere fatte le variazioni che si rendano necessarie/opportune in relazione all'effettiva attuazione del Programma.

9.6. Comunicazione

Descrizione del modo in cui le conclusioni della valutazione saranno diffuse ai destinatari mirati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

Le azioni di comunicazione relative al PdV verranno definite in coerenza con il Piano di comunicazione del Programma sulla base di una strategia di comunicazione della valutazione definita. La comunicazione del PdV ha la finalità principale di garantire che le conclusioni della valutazione (COSA) siano trasmesse agli effettivi destinatari (CHI), nel formato corretto (COME) e al momento giusto (QUANDO).

Per tutto il corso del periodo di programmazione il Responsabile dell'UTdV dovrà mettere in atto strumenti di monitoraggio sulla sua corretta attuazione e di analisi della sua efficacia, con particolare riferimento all'analisi delle azioni implementate dall'AdG per dare seguito ai risultati delle valutazioni realizzate.

In particolare, sarà cura del Responsabile dell'UTdV introdurre una pista di controllo delle attività di valutazione che ne favorisca la migliore organizzazione e il migliore monitoraggio dello stato di avanzamento e dell'implementazione dei loro risultati.

La pista di controllo sarà definita di concerto con il Comitato direttivo della valutazione e condivisa anche con tutti coloro che abbiano responsabilità di intervento nel follow-up delle valutazioni.

L'AdG prevede lo svolgimento di un'attività sistematica di monitoraggio della strategia di comunicazione, tesa a verificarne l'efficacia e l'efficienza nel raggiungere i destinatari e nel ricevere un feedback sui risultati della valutazione. Inoltre, è consigliabile indicare le responsabilità e le procedure per dare seguito ai risultati della valutazione nel piano di valutazione.

Al fine di promuovere la massima disseminazione dei risultati delle valutazioni del Programma, l'ADG del PSRN ne assicura il massimo coordinamento con le attività di comunicazione e network della Rete Rurale Nazionale, anche attraverso la definizione di canali comuni di comunicazione e informazione.

La Strategia di comunicazione verrà definita e attuata in coerenza con quella del PSRN e contemplerà, in particolare, i seguenti aspetti.

Disponibilità dei risultati delle attività di valutazione

Tutti i rapporti di valutazione del PSRN verranno tempestivamente pubblicati sul portale internet del MIPAAF. Inoltre, al fine di favorire la migliore consapevolezza sull'implementazione del PSRN e i suoi risultati, le valutazioni verranno presentate e discusse nell'ambito del tavolo di partenariato permanente e attraverso seminari ad hoc.

Canali di informazione

La scelta di canali di comunicazione è finalizzata alla messa a disposizione dei risultati delle valutazioni per tutti gli attori pertinenti e il pubblico in generale.

Al fine di favorire la comprensione e l'utilizzo dei risultati delle valutazioni verranno prediletti i canali di comunicazione più partecipativi, quali la realizzazione di workshop, gruppi di riflessione e pagine web interattive.

In ogni caso, l'AdG del PSRN si riserva di predisporre i canali di comunicazione più adeguati alle specifiche esigenze di interlocuzione e conoscenza dei diversi gruppi destinatari del PSRN.

Follow-up dei risultati della valutazione

Il follow-up dei risultati della valutazione verrà garantito attraverso l'indirizzo e la condivisione delle

attività di valutazione nell'ambito del CDdV. Le valutazioni verranno discusse e le eventuali azioni correttive verranno condivise e attribuite secondo piani specifici di follow-up, che individueranno i percorsi e le responsabilità per la loro realizzazione.

9.7. Risorse

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di TI. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

Il piano di valutazione sarà finanziato con il budget dell'assistenza tecnica, che si prevede impegnerà circa il 10% delle risorse allocate. Tali risorse saranno impiegate a copertura delle spese relative a:

- Esternalizzazione delle attività di valutazione in itinere di cui al § 9.3
- Acquisizione n° 3 risorse esterne per il supporto all'Unità Tecnica di Valutazione del Programma (UTdV)
- Acquisizione n° 2 risorse esterne per il supporto del Comitato direttivo della valutazione PSRN
- Istituzione e gestione del sistema informatico gestionale

In sede di definizione dei contenuti specifici delle attività di valutazione verrà deciso se ricorrere ad uno o più valutatori, in base alla specificità delle competenze professionali necessarie.

L'AdG, conformemente a quanto descritto nel § 9.2, assicura l'assegnazione e l'acquisizione di personale adeguato alla realizzazione delle attività di monitoraggio e valutazione connesse al PSRN, in termini di numerosità, esperienza e competenza.

In merito alla capacità amministrativa, preso atto che, dalla valutazione ex ante, è emersa l'opportunità di un rafforzamento dell'amministrazione, in termini di ri-organizzazione funzionale, di sviluppo delle capacità e di dimensionamento delle risorse umane dedicate al PSRN, l'AdG ha predisposto un'ipotesi di modello organizzativo da attuare per la gestione del Programma, riportato in allegato. Tale modello definisce per le funzioni ed i ruoli attribuiti alle unità coinvolte nell'attuazione del programma, la loro interrelazione nonché un'ipotesi di dimensionamento minimo in termini di risorse umane, da rafforzare con unità esterne attraverso l'assistenza tecnica. In aggiunta il sistema di gestione sarà improntato a modelli di qualità internazionalmente riconosciuti così come previsto dalle Linee guida per l'adozione di sistema di gestione dei PSR già elaborate attraverso la RRN 2007-2013.

In aggiunta, l'AdG ha assunto l'impegno, nel contesto dell'Accordo di Partenariato, di presentare un Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). Questo verrà presentato entro 3 mesi dalla data di approvazione del Programma e conterrà i riferimenti a un livello minimo di struttura e di competenze, rapportata alla natura e articolazione del programma e dei suoi ambiti di intervento e commisurata alle necessità derivanti dall'esercizio delle responsabilità attribuite.

10. PIANO DI FINANZIAMENTO

10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	0,00	205.011.000,00	205.760.000,00	137.694.000,00	129.617.410,06	129.880.601,99	130.167.503,72	938.130.515,77
Totale	0,00	205.011.000,00	205.760.000,00	137.694.000,00	129.617.410,06	129.880.601,99	130.167.503,72	938.130.515,77
(di cui) Riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013	0,00	12.353.955,63	12.399.068,72	8.297.421,50	7.810.745,86	7.826.666,06	7.843.894,50	56.531.752,27

L'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	494.646.206,31
--	-----------------------

Quota dell'AT dichiarata nell'RRN	4.065.355,21
-----------------------------------	---------------------

10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo che istituisce l'aliquota massima di sostegno.	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR	Aliquota di sostegno applicabile min. del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile max. del FEASR 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	45%	20%	53%

10.3. Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2020)

10.3.1. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g, del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g, del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	45%					130.950.000,00 (5A)
Total						0,00	130.950.000,00

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013	130.950.000,00
--	----------------

10.3.2. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	45%					45.360.000,00 (P4)
Total						0,00	45.360.000,00

10.3.3. M16 - Cooperazione (art. 35)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	45%					41.940.000,00 (P4)
Total						0,00	41.940.000,00

10.3.4. M17 - Gestione del rischio (articolo 36)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	45%					690.990.515,77 (3B)
Total						0,00	690.990.515,77

For the operations implemented in accordance with Article 37(1) of Regulation (EU) No 1305/2013 please provide the indicative total Union contribution planned (€)	333.690.515,77	indicative contribution rate (%)	45,00
For the operations implemented in accordance with Article 39(a) of Regulation (EU) No 1305/2013 please provide the indicative total Union contribution planned (€)	43.650.000,00	indicative contribution rate (%)	45,00

10.3.5. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	45%					28.890.000,00
Total						0,00	28.890.000,00

10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma

Nome del sottoprogramma tematico	Misura	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
----------------------------------	--------	---

11. PIANO DI INDICATORI

11.1. Piano di indicatori

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	4,36
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	2.140.000.000,00
Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)	93.200.000,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	93.200.000,00

11.1.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	1,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	1,00

11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	5,55
Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	90.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	1.620.880,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M17 - Gestione del rischio (articolo 36)	N. di aziende agricole che beneficiano del sostegno per il premio assicurativo (17.1)	80.000,00
M17 - Gestione del rischio (articolo 36)	Totale spesa pubblica (in EUR) (17.1)	1.341.534.479,49
M17 - Gestione del rischio (articolo 36)	N. di aziende agricole che partecipano ai fondi di mutualizzazione (17.2)	5.000,00
M17 - Gestione del rischio (articolo 36)	Totale spesa pubblica (in EUR) (17.2)	97.000.000,00
M17 - Gestione del rischio (articolo 36)	N. di aziende agricole che partecipano allo strumento di stabilizzazione del reddito (17.3)	5.000,00
M17 - Gestione del rischio (articolo 36)	Totale spesa pubblica (in EUR) (17.3)	97.000.000,00

11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	100.800.000,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	100.800.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	93.200.000,00

Foreste

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	0,00
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	12.856.050,00

Foreste

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	0
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	0

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	12.856.050,00

Foreste

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	0
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	0

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	12.856.050,00

Foreste

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	18,00
Terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	395.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
20 Terreni irrigui - totale	2.194.000,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)	50,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Superficie (ha) interessata dagli investimenti finalizzati al risparmio idrico (ad es. sistemi di irrigazione più efficienti...)	395.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	291.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	291.000.000,00

11.1.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

11.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spesa pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)

Misure	Indicatori	P2		P3		P4			P5					P6			Totale
		2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	
M04	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR								291,000,000								291,000,000
	Totale spesa pubblica in EUR								291,000,000								291,000,000
M10																	0.00
	Totale spesa pubblica (in EUR)							100,800,000									100,800,000
M16	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)							93,200,000									93,200,000
M17	Totale spesa pubblica (in EUR) (17.1)				1,341,534,479.49												1,341,534,479.49
	Totale spesa pubblica (in EUR) (17.2)				97,000,000												97,000,000
	Totale spesa pubblica (in EUR) (17.3)				97,000,000												97,000,000

11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi

AS nell'ambito del piano di indicatori	Misura	P1			P2		P3		P4			P5					P6		
		1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C
3B	M17 - Gestione del rischio (articolo 36)				X			P											
5A	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)				X							P							
P4 (AGRI)	M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	X	X						P	P	P								
	M16 - Cooperazione (art. 35)	X	X						P	P	P								

11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

11.4.1. Terreni agricoli

11.4.1.1. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E

11.4.1.2. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica							
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica							

11.4.1.3. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E

				AS 4B		di ammoniacca AS 5D	
12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici							
12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000							

11.4.1.4. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniacca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento							
8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali							

11.4.2. Aree forestali

11.4.2.1. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
---	-----------------------	--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

11.4.2.2. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000					

11.4.2.3. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali					

11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma

Indicatore/i di obiettivo specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di obiettivo	Aspetto specifico	Valore obiettivo 2023	Unità
T9	percentuale delle razze bovine italiane interessate rispetto al totale di quelle presenti in Italia ed iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici nazionali.	4A	100,00	numero percentuale

Indicatore/i di prodotto specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di prodotto	Misura	Aspetto specifico	Output previsto	Unità
	Numero di razze bovine italiane interessate dagli interventi per la biodiversità	M10	P4	39,00	numero di razze bovine
<p><i>Comment: non essendo disponibile uno specifico di indicatore di output nell'ambito della misura 10.2 (in base al reg. 808/14) si è scelto un indicatore alternativo da utilizzare per misurare l'avanzamento fisico degli interventi.</i></p>					

12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità con i criteri previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale.

Misura	Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2020 (in EUR)
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	0,00
M17 - Gestione del rischio (articolo 36)	0,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	0,00
Totale	0,00

12.1. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

12.2. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

12.3. M16 - Cooperazione (art. 35)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

12.4. M17 - Gestione del rischio (articolo 36)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

--

12.5. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

--

13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR)	Totale (in EUR)
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)					
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)					
M16 - Cooperazione (art. 35)					
M17 - Gestione del rischio (articolo 36)	Reg. 1407/2013	2.250.000,00	2.750.000,00		5.000.000,00
Totale (in EUR)		2.250.000,00	2.750.000,00	0,00	5.000.000,00

13.1. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.1.1.1. Indicazione:*

--

13.2. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.2.1.1. Indicazione:*

--

13.3. M16 - Cooperazione (art. 35)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.3.1.1. Indicazione:*

--

13.4. M17 - Gestione del rischio (articolo 36)

Titolo del regime di aiuti: Reg. 1407/2013

FEASR (in EUR): 2.250.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 2.750.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 5.000.000,00

13.4.1.1. Indicazione:*

Tale regolamento, relativo al regime de minimis, si applica esclusivamente per le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualità di cui alla sottomisura 17.3

14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ

14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:

14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune

Gli interventi del PSRN sono riconducibili alle linee d'indirizzo strategico del FEASR nel contesto dell'Accordo di Partenariato e contribuiscono pertanto direttamente agli Obiettivi Tematici che declinano la Strategia EU2020.

- In relazione all'intervento di altri fondi SIE, ed in particolare con la politica di coesione e il FEAMP, gli strumenti di gestione del rischio si collocano all'interno delle linee d'intervento strategiche che contribuiscono al raggiungimento dell'Obiettivo tematico 3 dell'Accordo di Partenariato, il cui fine è il miglioramento della competitività del sistema imprenditoriale, comprensivo del comparto agricolo e agro-industriale e della pesca e acquacoltura. L'unico strumento attivabile sia con il FEASR che con il FEAMP (Articolo 35 del regolamento (UE) n. 508/2014), sono i fondi di mutualizzazione: nonostante questo, essendo diversi i beneficiari del dispositivo (agricoltori da una parte, pescatori dall'altra), non vi è rischio di sovrapposizione, e quindi doppio finanziamento. Nel caso delle infrastrutture irrigue supportate dal PSRN, gli interventi sono finanziabili solamente a valere sul FEASR e contribuiscono primariamente all'Obiettivo Tematico 6 (Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse). Allo stesso Obiettivo 6 contribuisce l'operazione relativa alla biodiversità animale, che non trova corrispondenza in altri fondi SIE.
- In relazione a Horizon 2020, i temi affrontati dall'azione del PSRN ricadono negli ambiti tematici di ricerca relativi all'agricoltura sostenibile, con particolare riguardo alla sfida del potenziamento del rendimento produttivo e dei cambiamenti climatici, garantendo allo stesso tempo la sostenibilità e la resilienza. L'agricoltura sostenibile infatti favorisce un uso più efficiente delle risorse idriche, nonché la riduzione dell'emissione dell'anidride carbonica nell'aria e l'aumento del contenuto di carbonio organico nel suolo, attraverso la razionalizzazione del processo produttivo zootecnico. Inoltre, l'operazione volta al miglioramento e alla conservazione genetica animale, che permette di sviluppare un quadro conoscitivo unitario propedeutico alla predisposizione di interventi a tutela della biodiversità animale, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della "EU biodiversity strategy to 2020"[1].
- In relazione alle fonti di finanziamento nazionali, il sistema assicurativo agevolato, a valere sul Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN), offre sostegno al pagamento di polizze assicurative complementari alle tipologie ammissibili al supporto FEASR. Gli interventi non sono sovrapponibili, in quanto il FSN interviene agevolando assicurazioni sulle strutture e, nel settore della zootecnia, agevolando l'assicurazione per lo smaltimento delle carcasse.
- Rispetto al primo pilastro della PAC, contributi inerenti i premi per l'assicurazione dei raccolti di uva da vino sono disponibili nel contesto dell'OCM vino, erogati con le stesse intensità d'aiuto per non creare disparità di trattamento dei beneficiari per lo stesso tipo di misura tra i due pilastri. La sovrapposizione degli interventi dell'OCM Vino e dello sviluppo rurale, ed il doppio finanziamento saranno evitati. Un sistema informativo integrato, attraverso l'interscambio dati relativi all'OCM Vino e al PSRN, garantisce che un dato beneficiario non riceva sostegno ai sensi di entrambi gli schemi.
- Nell'ambito dell'Accordo di Partenariato, è previsto che agli interventi co-finanziati con i fondi SIE si affiancheranno anche quelli a valere sulle risorse nazionali del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC). Il Fondo è uno strumento nazionale finalizzato a promuovere la coesione territoriale

attraverso investimenti pubblici, in particolare investimenti infrastrutturali considerati prioritari, all'interno dei quali ricadono le infrastrutture irrigue. Per ottimizzare le risorse finanziarie disponibili, si sostiene l'irrigazione consortile, come la realizzazione di bacini irrigui sovraziendali, con i Fondi nazionali di Sviluppo e Coesione.

Ulteriori approfondimenti in relazione alla coerenza, complementarità e demarcazione tra PSRN e PSR regionali sono riportati nell'allegato *Capitolo 14 - Analisi demarcazione PSRN-PSR*.

[1] COM(2011) 244

14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi

La misura di gestione del rischio di cui all'Articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e i tipi di operazione sostenute all'interno delle linee d'intervento per le infrastrutture irrigue e la biodiversità animale, sono attivabili solo ai sensi del Programma di sviluppo rurale nazionale. I PSR attiveranno azioni strategicamente complementari alle azioni supportate dal PSRN, per rafforzare a livello territoriale l'efficacia degli interventi nazionali e favorire il raggiungimento degli obiettivi trasversali del Paese, in particolare:

Nell'ambito della gestione del rischio, le misure particolarmente rilevanti a complemento del toolkit disponibile nel PSRN sono il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione; la diversificazione verso attività extra-agricole; attività di cooperazione volte al miglioramento dell'organizzazione della filiera agro-alimentare; trasferimento di conoscenze e azioni di informazione sulla gestione del rischio in agricoltura, nonché fornitura di servizi di consulenza.

Nell'ambito degli interventi irrigui, le azioni individuate nel PSRN si integrano con gli obiettivi previsti dai programmi di sviluppo rurale regionali, in quanto si riferiscono ad investimenti infrastrutturali irrigui che, a prescindere dalla dimensione, riguardano interventi interaziendali e consortili. Dall'altro lato, i bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo non saranno finanziabili ai sensi del PSRN. Questi investimenti potranno essere realizzati nell'ambito dei PSR, ove si ritenga strategico prevedere tale tipologia di operazione. I PSR interverranno, ove necessario per rispondere a fabbisogni specifici, assicurando il sostegno agli investimenti finalizzati all'aumento dell'efficienza dell'uso della risorsa idrica realizzati dalle aziende agricole. I PSR potranno attivarsi, per esempio, per gli investimenti in impianti irrigui e invasi a livello aziendale ad alta efficienza; la promozione, nelle aziende agricole, della riconversione e degli ammodernamenti di impianti, tecnologie e tecniche irrigue volti al risparmio idrico e al miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione; operazioni volte a favorire l'utilizzo di fonti non convenzionali (p. es. risorse idriche derivanti dal sistema di depurazione a uso civile). Interventi di tipo agro-climatico-ambientale, allo stesso modo, favorendo la permanenza di un'agricoltura tradizionale di tipo estensivo, consentono di conservare gli equilibri

idrogeologici esistenti e di meglio preservare il territorio da eventi calamitosi in grado di compromettere le risorse idriche.

Nell'ambito del miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità, i PSR regionali non finanzieranno analoghi interventi, relativi alla promozione della cooperazione in questa determinata materia. Restano di pertinenza regionale le iniziative inerenti alla misura Cooperazione (M16) che non rientrino nell'ambito del miglioramento genetico e della biodiversità, così come altri tipi di intervento nel settore zootecnico. In particolare, saranno complementari all'intervento nazionale del PSRN le operazioni di cui all'Articolo 28(9) del regolamento (UE) n. 1305/2013, quali, ad esempio, azioni di conservazione in situ di razze animali a rischio di estinzione tramite aiuti all'allevamento in purezza di nuclei di animali appartenenti alle razze locali autoctone. Inoltre, l'azione del PSRN risulta complementare a quanto finanziato nei PSR con riferimento a consulenza alle aziende, che potrà avvalersi anche dei potenziali servizi da erogare dal sistema di valorizzazione del patrimonio genetico aziendale; investimenti aziendali; tenuta dei registri anagrafici con riferimento alle razze autoctone minacciate di abbandono; sostegno alle aziende che allevano capi appartenenti a razze autoctone minacciate di abbandono.

14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE

In relazione alle misure contenute nel PSRN, non è previsto l'utilizzo di strumenti finanziari dell'Unione.

Si garantisce il coordinamento tra il PSRN e il programma LIFE al fine di creare sinergie e stimolare l'interazione tra fonti di finanziamento, in particolare nel contesto dei progetti nei settori delle acque e della biodiversità. L'AdG si avvarrà, a tal fine, del supporto della Rete Rurale nazionale e della collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, il Focal Point del programma LIFE in Italia, nell'ottica di continuare a promuovere la complementarità e favorire l'incontro tra il mondo dello sviluppo rurale e i beneficiari di LIFE, sulla base delle concrete iniziative di successo realizzate durante il periodo 2007-2013.

15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

15.1.1. Autorità

Autorità	Nome dell'autorità	Nome della persona responsabile per l'autorità	Indirizzo	Indirizzo e-mail
Managing authority	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale	Dott. Emilio Gatto	Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma	e.gatto@politicheagricole.it
Certification body	Deloitte & Touche S.p.A.	Claudio Lusa	C.so Vittorio Emanuele II, 60 - 70122 Bari	clusa@deloitte.it
Accredited paying agency	AGEA	Dott. Maurizio Salvi	Via Palestro, 81 - 00185 ROMA	m.salvi@agea.gov.it

15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami

15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo

Le autorità designate sono tutte funzionalmente indipendenti. Per assicurare la massima efficienza nell'attuazione del Programma, l'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore unico opereranno in costante collaborazione. Al riguardo, è opportuno precisare che l'OP del programma è riconosciuto e supervisionato dal Mipaaf, tuttavia esiste una piena indipendenza funzionale tra la struttura ministeriale proposta al riconoscimento e alla supervisione dell'OP e quella individuata per la gestione del programma. Parimenti, l'organismo di certificazione è designato dallo Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali attraverso una struttura indipendente dall'Autorità di Gestione. Lo stesso organismo di certificazione risulta a sua volta indipendente dall'Organismo Pagatore non ravvisandosi alcuna possibile sovrapposizione né formale né sostanziale.

L'Autorità di Gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma, come definito ai sensi dell'Articolo 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013,

- Assicura, attraverso AGEA, l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione;
- Comunica alla CE i dati pertinenti sugli interventi selezionati, tra cui informazioni sugli indicatori di prodotto e su quelli finanziari;

- Garantisce che i beneficiari e altri organismi rilevanti siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati;
- Garantisce che la valutazione ex ante sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a trasmetterla alla CE;
- Accerta che sia stato predisposto un piano di valutazione, che la valutazione ex post sia effettuata entro i termini previsti, che le valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a trasmetterle al CdS alla CE;
- Trasmette al CdS le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del programma;
- Redige la relazione annuale sullo stato di attuazione del PSRN;
- Assicura che AGEA sia debitamente informata, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati, prima che siano autorizzati i pagamenti;
- Dà pubblicità al programma, tra l'altro attraverso la rete rurale nazionale;
- Definisce le modalità di attuazione, in particolare in relazione a bandi pubblici, procedure di raccolta, trattamento e gestione delle domande, selezione dei beneficiari, indirizzi sulle attività di controllo, monitoraggio e valutazione, nonché per l'attuazione delle norme in materia di informazione e pubblicità (Piano di Comunicazione);
- Definisce le strategie di spesa, anche attraverso specifiche procedure informatiche;
- Garantisce il servizio di segreteria tecnico-amministrativa e di direzione del CdS;
- Garantisce la gestione e l'attuazione dell'assistenza tecnica;
- Provvede all'affidamento degli incarichi per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del PSRN, e coordina l'attività delle società selezionate.

L'Autorità di Gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L'Autorità di Gestione provvede affinché l'organismo intermedio formalmente delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico.

L'Organismo pagatore è responsabile della corretta gestione dei fondi FEASR, del controllo dell'ammissibilità delle domande e dell'applicazione di una corretta procedura di attribuzione degli aiuti, in conformità alla normativa unionale e nazionale. A tal fine, è incaricato di:

- Implementare le procedure di raccolta e trattamento delle domande di aiuto, in accordo con l'Autorità di Gestione, e definire le procedure per la raccolta e il trattamento delle domande di pagamento attraverso uno specifico sistema informativo;
- Controllare l'ammissibilità delle domande, della procedura di attribuzione degli aiuti, della loro conformità ai requisiti stabiliti nel PSRN e le norme unionali e nazionali;
- Eseguire le erogazioni dei contributi ai destinatari ultimi e contabilizzare i pagamenti;
- Archiviare e conservare tutta la documentazione relativa ai pagamenti;
- Fornire sistematicamente dati tecnici, economici e finanziari;
- Effettuare i controlli previsti dalla normativa unionale e nazionale;
- Redigere le attestazioni di spesa da inoltrare all'Organismo di certificazione e all'Autorità di Gestione e altri documenti necessari, nei tempi e nella forma previsti dalle norme unionali. Le attestazioni dovranno anche precisare l'avvenuta esecuzione delle verifiche di cui sopra, ovvero giustificare la mancata effettuazione;
- Collaborare con l'Autorità di Gestione alla definizione delle disposizioni operative;
- Recuperare, anche coattivamente, i contributi indebitamente erogati o revocati, aggiornando

tempestivamente l'Autorità di Gestione e l'Organismo di Certificazione circa gli esiti della procedura di recupero avviata.

- Svolgere le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione e delegare a sua volta certe funzioni ad altri Organismi.

L'Organismo di certificazione esprime un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'Organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso.

Struttura di gestione e capacità amministrativa

In tema di procedure e strumenti da utilizzare per l'attuazione del programma, l'AdG informa il proprio sistema di gestione in base ai principi indicati al paragrafo 2.5 dell'allegato III all'Accordo di Partenariato 2014-2020. In particolare l'AdG:

- organizza la propria attività secondo una adeguata pianificazione;
- utilizza metodologie e procedure standard codificate in apposita manualistica;
- attiva procedure di quality review rispetto alle attività espletate dalle unità operative e dai soggetti attuatori;
- utilizza adeguate procedure di archiviazione dei documenti riguardanti le operazioni gestionali, anche su supporti elettronici, in modo da assicurare la tracciabilità dell'iter delle operazioni e la reperibilità dei relativi atti;
- prevede misure specifiche di prevenzione delle irregolarità;
- garantisce standard di trasparenza finalizzati a massimizzare la visibilità degli interventi comunitari tramite la pubblicazione, tra l'altro, degli obiettivi e dei risultati raggiunti, degli stadi di avanzamento fisico, procedurale e finanziario.

Ferme restando le sopra richiamate responsabilità dell'AdG nelle attività di gestione delle misure del programma e nell'attuazione degli interventi ad esso inerenti, la stessa AdG potrà implementarle direttamente o per il tramite di organismi intermedi formalmente delegati. Questi potranno essere enti strumentali (in house) della stessa Amministrazione presso la quale è incardinata l'AdG e/o altri organi competenti a svolgere determinate attività in base a specifiche disposizioni legislative e/o altre pubbliche amministrazioni con le quali potrà essere stipulato un accordo di collaborazione pubblico/pubblico o infine organi selezionati tramite procedure di evidenza pubblica. In caso di utilizzo di soggetti delegati, l'AdG assicura che questi ultimi ottengano tutti i dati e le informazioni necessarie all'esecuzione dei propri compiti (cfr. art. 66.2 del Reg. UE n.1305/2013) e mette in atto adeguati sistemi di reportistica e monitoraggio per verificare la corretta esecuzione degli stessi da parte degli organismi intermedi (Cfr. art. 72.(e) del Reg. UE n. 1303/2013).

L'affidamento di contratti avverrà nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di appalti pubblici, dei principi generali di aggiudicazione degli appalti pubblici derivanti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e delle disposizioni contenute nell'Accordo di Partenariato.

In particolare, per quanto riguarda i contratti in-house, sussisteranno le due seguenti condizioni cumulative:

- che l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul fornitore "interno" un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e

- che l'entità in-house svolga la parte più importante delle proprie attività sotto il controllo dell'amministrazione aggiudicatrice.

La scelta di preferire un'entità in-house sarà presa dopo un'attenta valutazione del mercato in termini di qualità, competenze e costi professionali, garantendo al contempo un rapporto costo/beneficio favorevole rispetto al mercato. L'offerta fornita dagli organismi "interni" si rivolgerà a temi specifici, indicati nell'ambito del PSRN e, per i quali essi hanno una competenza distinta e adeguata alle esigenze del programma. I servizi forniti saranno verificabili attraverso l'individuazione dei risultati da raggiungere e, se necessario, monitorati mediante opportuni indicatori.

Per una puntale descrizione del sistema di gestione e dell'assetto organizzativo interno, comprensivo delle risorse umane allocate presso ciascuna unità dell'Adg si rimanda all'allegato *Cap 15 - Organizzazione AdG* del presente programma.

15.1.2.2. Disposizioni per l'esame dei reclami

I soggetti che richiedono finanziamenti a valere sulle misure del Programma hanno la facoltà di ricorrere contro le decisioni assunte dall'Autorità di Gestione o dall'Organismo Pagatore.

L'Autorità di Gestione è competente, in regime di autotutela, per l'esame e la risoluzione dei ricorsi relativi alle domande di sostegno ritenute inammissibili all'aiuto del PSRN e delle domande di pagamento, qualora si dovessero applicare, a seguito dei controlli amministrativi e di controlli in loco (relativamente alla verifica del mantenimento degli impegni), riduzioni degli aiuti, esclusioni dagli aiuti o sanzioni amministrative a carico di beneficiari, aventi tutti come effetto l'avvio di procedure di revoca parziale o totale degli aiuti stessi.

Le regole generali delle procedure di revoca successive alle decisioni della Commissione saranno definite nei manuali delle procedure elaborati dall'Organismo pagatore.

15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza è composto da:

- un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;
- almeno tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
- un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA);
- un rappresentante del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);
- un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- un rappresentante del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica;
- un rappresentante di AGEA;

- un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
- un rappresentante delle Cooperative;
- un rappresentante dei GAL;
- un rappresentante delle associazioni interprofessionali;
- un rappresentante delle Associazioni ambientaliste;
- due rappresentanti delle Autorità di distretto.

I rappresentanti della Commissione Europea possono partecipare, di propria iniziativa, ai lavori del Comitato con funzioni consultive.

Il Comitato di Sorveglianza sarà istituito entro tre mesi dall'approvazione del PSRN da parte della Commissione europea, con successivo atto ministeriale.

Il Comitato di Sorveglianza redige il proprio regolamento interno nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario.

15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

Le azioni relative all'informazione e pubblicità del programma sono realizzate conformemente alla Strategia di informazione e pubblicità del PSRN, presentata al comitato di sorveglianza. Tale Strategia si basa sui dispositivi di cui all'Allegato III, "Informazione e pubblicità di cui all'articolo 13", del Regolamento (UE) n. 808/2014. Il comitato di sorveglianza sarà informato almeno una volta all'anno in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della strategia di informazione e pubblicità e in merito all'analisi dei risultati, nonché in merito alle azioni di informazione e pubblicità da realizzare nel corso dell'anno successivo.

La strategia è attuata attraverso un Piano di comunicazione annuale, che costituisce lo strumento operativo per l'individuazione e la realizzazione delle attività d'informazione e pubblicità specifiche previste a supporto del PSRN.

L'autorità di gestione (AdG) garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti e aggiornate, attraverso i seguenti strumenti:

- Portale web, con una piattaforma unica dedicata esclusivamente al PSRN;
- Portale web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf);
- Social media (Facebook, Twitter, ecc.);
- Supporti informatici (APP);
- Pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini, ecc.) e materiale audiovisivo;
- Seminari, workshop ed eventi tematici, inclusi quelli organizzati da organismi terzi;
- Coinvolgimento e partecipazione degli organismi che possono fungere da collegamento con i potenziali beneficiari, in particolare: i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013; i centri di informazione sull'Europa, nonché gli uffici di rappresentanza della Commissione e gli uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri; gli istituti di

istruzione e di ricerca.

L'AdG garantisce che un'informazione chiara ed esaustiva sia resa disponibile almeno sui seguenti punti, così come disposto dall'Allegato III, "Informazione e pubblicità di cui all'articolo 13", del Regolamento (UE) n. 808/2014:

- Le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare proposte nell'ambito del PSRN;
- Le procedure amministrative da seguire per poter beneficiare del finanziamento nell'ambito del PSRN;
- Le procedure di esame delle domande di finanziamento;
- Le condizioni di ammissibilità e/o i criteri di selezione e valutazione dei progetti sovvenzionabili;
- L'indicazione delle persone o dei contatti a livello nazionale, regionale o locale in grado di spiegare il funzionamento del PSRN e i criteri per la selezione e la valutazione delle operazioni;
- La responsabilità dei beneficiari di informare il pubblico circa le finalità dell'intervento e il sostegno del FEASR rispetto all'intervento;
- Le procedure per l'esame dei reclami a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Inoltre, l'AdG informa il pubblico sul contenuto del PSRN, sulla sua adozione da parte della Commissione e sui suoi aggiornamenti, sui principali risultati conseguiti nell'attuazione del programma e sulla sua chiusura, nonché sul contributo al conseguimento delle priorità dell'Unione stabilite nell'accordo di partenariato.

L'AdG provvede a informare i beneficiari a cui notifica l'attribuzione dell'aiuto che l'azione fa parte di un programma cofinanziato dal FEASR e precisa loro la misura e la priorità del relativo programma di sviluppo rurale.

15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE

Solo la misura 16 di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 viene attivata a livello nazionale, ed in relazione al tipo di operazione 16.2. Non interagendo con altre misure relative a strategie di sviluppo locale nell'ambito del PSRN, non è rilevante stabilire meccanismi per garantire la coerenza di tali interventi.

15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Le azioni intraprese per l'ottimizzazione della gestione e dell'implementazione del PSRN, al fine ultimo di ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, sono ascrivibili a diverse macro-aree, e coinvolgono sia

l'AdG, sia l'organismo pagatore, come riportato di seguito:

a) Adeguamento normativo:

- Attualizzazione del contenuto del Fascicolo aziendale sulla base delle novità introdotte dal regolamento (UE) n. 1305/2013, e in generale dalla riforma della Politica Agricola Comune.

b) Meccanismi d'implementazione:

- Selezione di un unico Organismo pagatore (AGEA) per il PSRN, semplificando in tal modo le procedure per il beneficiario, il quale si rivolge ad un unico sportello per ottenere informazioni e richiedere aiuti.

c) Innovazione:

- Creazione di uno specifico "Sistema per la gestione del rischio" sulla piattaforma SIAN, basato su web services per l'interscambio dati.
- Registro unico dei controlli: disposizione, sul sistema SIAN, per ciascuna azienda, di tutti i controlli svolti dai diversi organi di controllo.
- Costituzione di una banca dati nazionale (Regioni e organismi pagatori) integrata dello Sviluppo Rurale, al fine di consentire la messa a fattor comune e la consultazione on-line delle domande di aiuto e di pagamento presentate su tutto il territorio nazionale.

d) Comunicazione e informazione:

- Presentazione delle domande di aiuto e pagamento con firma digitale, senza necessità di ricorrere al supporto cartaceo.
- Invio puntuale di comunicazioni ai beneficiari e potenziali tali e gestione dell'interscambio tramite PEC, garantendo un'accelerazione della comunicazione ed uno snellimento delle procedure ordinarie, con un abbattimento dei costi a carico dei beneficiari.
- Consentire agli agricoltori di consultare il procedimento amministrativo (responsabilità, tempi di completamento, ecc.).
- Inviare agli agricoltori SMS per comunicare lo stato di avanzamento del procedimento della domanda di aiuto e pagamento (ammissibilità, pagamenti, anomalie, ecc.).
- Creazione di una APP che consenta ai beneficiari e potenziali beneficiari di scaricare sul proprio smartphone informazioni riguardo allo stato della propria domanda (pagamenti, stato del procedimento, ecc.), insieme con altre informazioni relative al PSRN.
- Adozione di una strategia di informazione e pubblicità capillare su tutto il territorio nazionale.

e) Semplificazione e trasparenza:

- Accesso diretto dell'agricoltore al proprio fascicolo aziendale.
- Implementazione di flussi informativi integrati e consolidamento e perfezionamento di sistemi informatizzati, incluse la semplificazione e la razionalizzazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e di tutte le procedure e dei controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).
- Semplificazione del sistema e dei modelli per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento, consentendo la compilazione anche a persone non esperte.

- Implementazione di un sistema standardizzato di predisposizione dei Bandi sul Sistema informativo, in modo da garantire l'apertura tempestiva dei bandi, e semplificazione e trasparenza per i beneficiari.
- Utilizzo dei costi standard ai sensi dell'art. 68.1 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, nei limiti di quanto previsto dall'art. 67, par. 4, del medesimo regolamento e di quanto previsto dal PSRN.

f) Monitoraggio:

- Implementazione di un sistema integrato di telerilevamento e statistiche agricole (AGRIT).
- Standardizzazione della metodologia di monitoraggio e automatizzazione dello scarico dei risultati verso IGRUE.

g) Formazione

- Realizzazione di attività di supporto e azioni di formazione.
- Diffusione dell'utilizzo del Geo Data Warehouse SIAN.
- Archiviazione e gestione, attraverso l'utilizzo di apposite cartelle e filtri (p. es. parole chiave), della documentazione di livello europeo e nazionale, inerente la fase di implementazione dello sviluppo rurale.
- Attivazione di una piattaforma informativa contenente un elenco degli Organismi di consulenza.

Inoltre, nell'ambito delle azioni previste dal piano d'azione nazionale per la riduzione del tasso di errore, è stato previsto un programma organico per l'aggiornamento e perfezionamento delle competenze gestionali dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei PSR. Il progetto "Aggiornamento e perfezionamento delle competenze gestionali dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei PSR ai fini della riduzione del tasso di errore", implementato dal Mipaaf con il supporto della Rete Rurale nazionale, è finalizzato ad assicurare, una riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari dei pagamenti del PSR ed una maggiore efficienza del sistema di erogazione dei fondi comunitari.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- Sensibilizzare i soggetti attuatori dei PSR in relazione alla semplificazione amministrativa per una maggiore efficienza del sistema di erogazione dei fondi dell'UE;
- Divulgare le migliori prassi in relazione alla controllabilità e verificabilità delle misure;
- Migliorare le competenze gestionali dei soggetti attuatori del in materie specifiche alle quali sono connesse le più frequenti cause di errore.

15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Al fine di rispettare il principio di sana gestione finanziaria e le disposizioni di cui all'art. 30 del Reg. UE

n. 966/2012, le attività di assistenza tecnica del PSRN saranno realizzate sulla base di uno specifico Piano di attività, la cui predisposizione ed attuazione è in capo all'AdG, agli OI dell'AdG o all'OP. Il piano delle attività dell'OI dell'AdG deve essere comunque approvato dall'AdG. Tale piano descriverà i fabbisogni di assistenza tecnica legati al PSRN, gli strumenti che saranno utilizzati il loro soddisfacimento, le modalità attuative, una stima della risorse necessarie nonché una batteria di indicatori per valutarne le performance.

I beneficiari della misura sono l'AdG e l'OP del PSRN, nonché gli eventuali Organismi intermedi ai quali sono state formalmente delegate funzioni proprie dell'AdG.

Le attività di assistenza tecnica potranno essere realizzate direttamente dal beneficiario o esternalizzate. In ogni caso, per l'acquisto di beni e servizi ovvero per la selezione dei soggetti che realizzeranno le attività di assistenza tecnica, sarà rispettata la normativa applicabile in materia di appalti pubblici, unionale e nazionale.

Le spese sostenute per l'assistenza tecnica saranno sia di tipo immateriale (es. personale, consulenze, acquisizione di servizi) che materiale (es. acquisizione di materiale, hardware e software). Ai sensi del par. 2 dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1305/2013, non sono ammissibili le spese relative all'organismo di certificazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Per i costi indiretti verrà utilizzato il tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale ai sensi dell'art. 68.1 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, nei limiti di quanto previsto dall'art. 67, par. 4, del medesimo regolamento.

La misura di assistenza tecnica verrà utilizzata per due macro-obiettivi:

1. Attività di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e comunicazione, networking, risoluzione dei reclami, controllo e audit.
2. Azioni mirate alla riduzione del carico amministrativo per i beneficiari del programma (cfr. Paragrafo 15.5) e per il rafforzamento della capacità delle autorità nazionali e dei beneficiari di amministrare e utilizzare il FEASR. Rimangono escluse le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa non direttamente legate all'amministrazione ed utilizzo delle risorse del programma.

In relazione al punto 1, la misura di assistenza tecnica verrà impiegata per rafforzare la struttura dell'AdG, dell'OP e degli eventuali OI in termini di personale, professionalità, attrezzature e strumenti informatici necessari all'implementazione del PSRN.

Le principali attività da realizzare sono le seguenti:

- Preparazione e gestione:
 - preparazione, programmazione e modifiche al PSRN, nonché di coordinamento della gestione partecipata;
 - predisposizione e conduzione del sistema di gestione del PSRN;
 - supporto all'attivazione e alla gestione delle singole sotto misure del PSRN comprese le attività propedeutiche.
 - predisposizione, aggiornamento e manutenzione di sistemi informatizzati, incluso l'acquisto di hw e sw, per la gestione ed il controllo delle misure, compreso il sistema integrato di gestione dei rischi, inclusi web services per l'interscambio dati per garantire flussi informativi efficienti, anche coinvolgendo attori esterni (p.es. compagnie d'assicurazione private e consorzi o gruppi di difesa) nella fornitura di dati rilevanti;

- partecipazione a eventi, anche all'estero, legati alle attività da svolgere nell'ambito del PSRN;
 - coordinamento con gli altri PSR (compresa la RRN) nonché con gli altri fondi SIE;
 - supporto, animazione e assistenza tecnica nei confronti del partenariato, in conformità con gli indirizzi del Codice europeo di condotta per il partenariato..
- Monitoraggio e valutazione:
 - predisposizione, aggiornamento e manutenzione di sistemi informatizzati per la contabilizzazione, la memorizzazione e l'efficiente e celere trasmissione di dati, ai fini di monitoraggio, valutazione, informazione e controllo del programma e della sua implementazione; tale sistema dovrà essere in grado di dialogare con il Sistema Nazionale di Monitoraggio unitario predisposto dal MEF;
 - acquisto di hw e sw per la gestione, il controllo ed il monitoraggio del PSRN, compresa la predisposizione delle postazioni di assistenza tecnica;
 - realizzazione di relazioni sullo stato di attuazione, soprattutto mediante gli indicatori di input, output e risultato così come previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - preparazione delle relazioni e dei materiali da presentare nell'ambito dei Comitati di Sorveglianza e dei Tavoli di partenariato, redazione dei rapporti annuali di esecuzione e di eventuali documenti integrativi; attività di segreteria, di organizzazione e di supporto tecnico ai lavori del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo di partenariato, incluse spese relative al loro funzionamento (affitto locali, noleggio attrezzature, vitto, interpretariato e traduzione);
 - realizzazione della valutazione del PSRN, che include la valutazione ex ante, in itinere, ed ex post secondo quanto previsto dagli articoli 76 e ss. del regolamento (UE) n. 1305/2013, da affidare ad un valutatore indipendente, e lo studio ambientale in preparazione della VAS per il periodo post-2020. Monitoraggio ambientale della VAS.
- Informazione e comunicazione:
 - Predisposizione del Piano di comunicazione e implementazione della strategia di informazione e pubblicità di cui al capitolo 15.3, inclusa l'acquisizione di servizi di comunicazione esterni.
- Risoluzione dei reclami, controllo e audit:
 - Attività di sostegno all'AdG, all'OP e agli eventuali OI, anche attraverso il ricorso ad incarichi esterni a soggetti con specifiche competenze, inclusi i profili legali-amministrativi, alle strutture interessate alle attività di controllo di primo e secondo livello, inclusa la preparazione di manualistica inerente l'attività di controllo e la fornitura di risorse sia materiali che umane, necessarie alle attività di controllo documentale e in loco;
 - Attività connesse alla rendicontazione delle spese, gestione e controllo delle misure del PSRN ivi inclusi gli oneri di aggiornamento del sistema di verificabilità e controllabilità delle sotto misure (sistema VCM)

2) In relazione al secondo ordine di azioni, relative alla riduzione del carico amministrativo per i beneficiari nonché per il rafforzamento della capacità di amministrare e utilizzare le risorse FEASR, la misura di assistenza tecnica verrà impiegata per attività volte al miglioramento delle competenze e delle conoscenze funzionali alle attività di pianificazione, implementazione e uso delle risorse del programma, con particolare, sebbene non esclusivo, riferimento alle azioni previste per la mitigazione del tasso di errore.

In tale contesto, le principali azioni previste sono le seguenti:

- Miglioramento delle capacità amministrativa e aggiornamento continuativo e costante del personale responsabile della programmazione, gestione e controllo del programma;
- Azioni per la riduzione del carico amministrativo nei confronti dei beneficiari (cfr. Par. 15.5);
- Miglioramento della capacità dei beneficiari del programma in materia di implementazione di appalti per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori pubblici;
- Miglioramento dell'efficacia della gestione e controllo delle misure del PSRN attraverso, in particolare, la rilevazione dei prezzi, delle rese e dei costi dei prodotti agricoli e zootecnici nonché degli altri dati necessari alla gestione della misura di Gestione del rischio, e loro elaborazione, anche ai fini della definizione dei prezzi massimi assicurabili e dei benchmark di resa riferiti ad ambiti territoriali omogenei (locale, regionale o nazionale);
- Supporto ai nuovi strumenti di gestione del rischio ed in particolare ai fondi di mutualizzazione mediante la predisposizione di manuali e procedure di supporto (es. check-list, linee guida, modelli standard di regolamento interno, contratti tipo, sistema audit interno, ecc.);
- Predisposizione e aggiornamento dei modelli per la stima del rischio di reddito;
- Predisposizione e aggiornamento di linee guida e di strumenti informatici per la rilevazione del reddito delle imprese agricole;
- Azioni informative e di supporto metodologico, nei confronti dei potenziali beneficiari, rivolte a favorire l'innovazione degli strumenti di gestione del rischio, con particolare attenzione alla diffusione di strumenti assicurativi innovativi quali le coperture catastrofali e le polizze index-based.

16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER

16.1. Avviamento di uno sportello online sulla gestione del rischio all'interno del sito internet della Rete Rurale Nazionale e di un indirizzo email per fornire agli stakeholders la possibilità di contribuire al dibattito in maniera continuativa.

16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Gestione del rischio in agricoltura.

16.1.2. Sintesi dei risultati

Raccolta, da parte dell'Autorità di Gestione del Programma, di contributi da parte degli stakeholders in merito alla strategia ed implementazione della Misura 17.

16.2. Convocazione del Tavolo di Partenariato sul Programma di sviluppo rurale nazionale (13 giugno 2014).

16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Linee d'intervento del PSRN.

16.2.2. Sintesi dei risultati

L'Autorità di Gestione ha fornito una rappresentazione delle proposte contenute nel PSRN ai membri del Tavolo e proceduto ad uno scambio di vedute con gli stakeholders e le Regioni/Province autonome.

16.3. Convocazione del Tavolo di Partenariato sulla gestione del rischio in agricoltura (12 dicembre 2013).

16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Gestione del rischio in agricoltura e azione del PSRN in materia.

16.3.2. Sintesi dei risultati

La discussione ha riguardato prevalentemente l'analisi del contesto e l'individuazione dei fabbisogni nella realtà italiana.

Il verbale e le presentazioni dell'incontro sono disponibili al seguente link:

<http://www.reterurale.it/gestionedelrischio>

16.4. Incontri a cadenza mensile durante i primi 6 mesi del 2014 di Gruppi di lavoro tecnici sulle linee d'intervento del PSRN.

16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN).

16.4.2. Sintesi dei risultati

Gli incontri hanno avuto come oggetto le specifiche tecniche delle misure contenute nel PSRN, con particolare riferimento agli obiettivi delle misure in relazione alle priorità e focus areas, condizioni d'ammissibilità, costi ammissibili, beneficiari, ecc.

16.5. Incontri di coordinamento tecnico-istituzionale Mipaaf-Regioni e Province autonome con cadenza mensile.

16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN).

16.5.2. Sintesi dei risultati

Gli incontri di coordinamento hanno proceduto ad una concertazione in merito agli interventi del PSRN in conformità con quanto stabilito nell'accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2014.

I temi discussi hanno riguardato, in particolare, la definizione dello scopo delle misure contenute nel PSRN e l'individuazione dei criteri di demarcazione con l'azione dei PSR regionali, nell'ottica di garantire la massima complementarità e le migliori sinergie tra gli interventi da realizzare a livello nazionale e quelli a

livello regionale.

16.6. Interviste con le aziende e i portatori d'interesse per la definizione dell'analisi di contesto e le strategie da mettere in atto in materia di gestione del rischio.

16.6.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Gestione del rischio in agricoltura in Italia.

16.6.2. Sintesi dei risultati

Ai fini di elaborare una pertinente analisi di contesto e alla delineazione dei fabbisogni nella realtà italiana in materia di gestione del rischio, sono stati intervistati oltre 400 aziende del campione RICA, e oltre 30 tra stakeholders e funzionari della pubblica amministrazione.

16.7. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni

Conformemente al principio di partenariato e governance a più livelli, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 1303/2013, il Programma è frutto di un ampio confronto con i partners pertinenti. Quanto agli attori, è stato assicurato il coinvolgimento del partenariato istituzionale (Regioni) e di quello socio-economico ed ambientale, nonché quello degli organismi pubblici e privati competenti per materia (ref. Allegato "Lista dei partners coinvolti). In tal modo, conformemente a quanto suggerito dal documento "Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014/2020", è stata garantita l'inclusione attiva tanto dei soggetti a favore dei quali sono dirette le misure previste dai PSRN, ovvero i beneficiari, quanto di quelli che stabilmente si occupano delle materie in relazione alle quali le misure intervengono.

Nelle fasi di elaborazione della proposta del PSRN, la consultazione del partenariato si è basata su documenti ai quali è stata garantita ampia visibilità attraverso la pubblicazione sul sito della Rete Rurale nazionale, presso il quale è stata creata un'apposita piattaforma dedicata. La consultazione pubblica via web ha consentito alle istituzioni, ai rappresentanti della società civile e al pubblico più ampio, compresi i privati cittadini, di contribuire al confronto.

La pubblicazione dei documenti è stata segnalata ad un ampio partenariato socio-economico-ambientale attraverso comunicazioni elettroniche per la raccolta degli eventuali osservazioni e suggerimenti presso gli uffici di competenza del Mipaaf.

17. RETE RURALE NAZIONALE

17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN)

L'Italia presenta un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della Rete Rurale Nazionale.

Questo capitolo non risulta pertanto pertinente.

Tuttavia è importante descrivere le modalità attraverso le quali il Programma Rete Rurale potrà interagire e supportare le attività previste nel PSRN.

Come principio generale il Programma della Rete Rurale Nazionale è lo strumento che realizza attività di rete per tutti i temi rilevanti per la programmazione dello sviluppo rurale, inclusi quelli del presente programma.

In tale contesto, le attività della Rete riguardanti le tematiche trattate dal PSR nazionale (risorse irrigue, gestione del rischio in agricoltura e biodiversità animale) potranno essere attivate dal programma Rete prioritariamente nelle azioni 111 e 112 (analisi e approfondimenti sulle tematiche del PSRN e scambio di esperienze). Tali attività potranno essere definite nell'ambito delle schede progetto contenute nei piani biennali che rappresentano lo strumento di cui la stessa Rete si doterà per dare attuazione al programma. In particolar modo, le attività della Rete potranno essere utili per accrescere la sinergia e la complementarità tra le misure attuate a livello nazionale e quelle attivate a livello regionale sui temi in comune, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale, anche nella loro declinazione nell'ambito degli obiettivi tematici previsti dal Quadro Strategico Nazionale 2014-2020.

In aggiunta, anche l'azione 221 del Programma Rete Rurale Nazionale potrebbe riguardare le tematiche considerate dal PSRN (soprattutto informazione alle imprese sulle opportunità dello sviluppo rurale), . In tale situazione l'azione 221 potrà svolgere una fondamentale attività di divulgazione presso gli operatori/potenziali beneficiari delle opportunità offerte dal programma, soprattutto in fase di avvio delle attività del PSRN (es. stimolo alla partecipazione alle misure di gestione del rischio) .

Infine, attraverso l'azione 421 (lettera a) del programma RRN sarà promossa un'attività di brokeraggio e incontro tra necessità del settore zootecnico e mondo della ricerca per facilitare la creazione di partenariati per la partecipazione alla sottomisura 16.2 dello PSRN.

17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete

Non pertinente.

17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma

Non pertinente.

17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN

Non pertinente.

18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE

18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure", reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli, nonché la corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno

Non pertinente in relazione alle misure contenute nel PSRN.

19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura

Non pertinente.

19.2. Tabella di riporto indicativa

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	0,00
M17 - Gestione del rischio (articolo 36)	0,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	0,00
Total	0,00

20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI

Nome del sottoprogramma tematico

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
Cap.8_Allegati M 17	8.2 M17 - Gestione del rischio (articolo 36) - allegato	11-09-2018		Ares(2018)4697246	3665557574	Cap.8_Allegati M 17 v.2018_09_11	13-09-2018	ncacopag
Cap.14_Analisi_demarcazione_PSRN-PSR	14 Informazioni sulla complementarità - allegato	10-11-2015		Ares(2018)4697246	98600161	Cap.14_Analisi_demarcazione_PSRN-PSR	13-09-2018	ncacopag
Cap.4_Approfondimento_tematico_analisi_bio-diversità	4 SWOT e identificazione dei bisogni - allegato	10-11-2015		Ares(2018)4697246	1879653136	Cap.4_Approfondimento_tematico_analisi_bio-diversità	13-09-2018	ncacopag
Cap._15_-_Organizzazione_AdG	15 Modalità di attuazione del programma - allegato	10-11-2015		Ares(2018)4697246	4059947785	Cap._15_-_Organizzazione_AdG	13-09-2018	ncacopag
Rapporto_di_valutazione_ex_ante_PSRN	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	10-11-2015		Ares(2018)4697246	299433348	Rapporto_di_valutazione_ex_ante_PSRN	13-09-2018	ncacopag
Rapporto_Ambientale_-_parere_tecnico_MATTM	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	10-11-2015		Ares(2018)4697246	731848291	Rapporto_Ambientale_-_parere_tecnico_MATTM	13-09-2018	ncacopag
Rapporto_Ambientale_-_sintesi_non_tecnica_PSRN	3 Relazione della valutazione	10-11-2015		Ares(2018)4697246	3992831965	Rapporto_Ambientale_-_sintesi_non_tecnica_PSRN	13-09-	ncacopag

	ex ante - allegato						2018	
Rapporto_Ambientale_Programma_di_sviluppo_rurale_nazionale_2014-2020	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	10-11-2015		Ares(2018)4697246	2155192540	Rapporto_Ambientale_Programma_di_sviluppo_rurale_nazionale_2014-2020	13-09-2018	ncacopag

